

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

DIREZIONE DI STATISTICA.

---

# ANNALI DI STATISTICA

SERIE 2<sup>a</sup> — VOL. 4°.

1879.

NOTIZIE STORICHE E STATISTICHE

SUL

RIORDINAMENTO DELL'ASSE ECCLESIASTICO NEL REGNO D'ITALIA

DELL'INGEGNERE


GIULIO CESARE BERTOZZI.



ROMA

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

—  
1879





III. Fabbricati monastici ceduti a Comuni e a Provincie a tutto il 31 dicembre 1877 ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 luglio 1866 .. . . .	197
IV. Situazione al 31 dicembre 1877 delle rivendicazioni e degli svincoli operati dai patroni laicali ai sensi delle leggi 15 agosto 1867 e 3 luglio 1870 ..	198
V. Beni stralciati a tutto il 31 dicembre 1877 per costituire le quote curate di massa per congrue parrocchiali ai sensi delle leggi 15 agosto 1867, ed 11 agosto 1870, allegato P .. . . .	199
VI. Vendite dei beni immobili ecclesiastici, eseguite dal Demanio a tutto il 31 dicembre 1877, previo esperimento d'asta ai termini delle leggi 15 agosto 1867, 20 maggio 1872 e 30 giugno 1876 .. . . .	200
VII. Situazione al 31 dicembre 1877 della riscossione dei prezzi dei beni immobili venduti previo esperimento d'asta; e situazione delle obbligazioni ecclesiastiche che si ricevono a valor nominale in pagamento di detti prezzi..	202
VIII. <i>Conto entrate</i> — Somme versate nelle casse del Tesoro per entrate dipendenti dalla liquidazione dell'Asse ecclesiastico, distinte secondo i capitoli del bilancio dell'entrata .. . . .	204
IX. <i>Conto spese</i> — Somme pagate dal Tesoro per spese dipendenti dalla liquidazione dell'Asse ecclesiastico, distinte per esercizi secondo i capitoli del bilancio della spesa .. . . .	206
X. Conto dei proventi netti realizzati annualmente dal Tesoro nel periodo corso dal 31 dicembre 1866 a tutto il 31 dicembre 1877. . . . .	208

~~~~~

**Nota.** — *Questo lavoro sul riordinamento dell'Asse ecclesiastico era già in corso di stampa quando il Guardasigilli presentò alla Camera dei Deputati lo schema di legge per estendere all'Amministrazione del Fondo per il culto la facoltà di valersi dell'opera delle Regie Avvocature erariali, e l'obbligo di presentare il bilancio al Parlamento nazionale; e quando il Ministro delle finanze presentò alla Camera stessa l'altro progetto di legge per l'annullamento delle obbligazioni ecclesiastiche non peranco alienate.*

~~~~~

**NOTIZIE STORICHE E STATISTICHE**

SUL

**RIORDINAMENTO DELL'ASSE ECCLESIASTICO**

**NEL REGNO D'ITALIA.**



---

Il titolo di questo lavoro ne addita chiaramente lo scopo, che è di dare a coloro i quali non avessero tenuto dietro a quella parte della legislazione italiana che riguarda l'Asse ecclesiastico, ampie e precise notizie tanto intorno alle varie leggi che di questo Asse prescissero il riordinamento, quanto intorno ai risultati finora ottenuti dall'applicazione delle leggi medesime. Il cammino da percorrere, giova notarlo subito, non è nè piano, nè breve, imperocchè, a ben intendere i fini e lo spirito di quelle leggi, ed a fare giusto apprezzamento dei risultati già ottenuti, sia d'uopo ricorrere ad un ingente numero di documenti ufficiali, risalendo sino agli anni memorandi nei quali il piccolo Regno di Sardegna e la gloriosa sua Dinastia, ritemperati, non accasciati, dal disastro di Novara, seppero con fermezza e lealtà tenere alta la bandiera della libertà, della indipendenza e della redenzione politica d'Italia.

Negli Stati Sardi e nelle altre parti d'Italia, il clericato si era formato ed aveva mantenuto sino al 1848, una posizione prevalente sul laicato. Il clericato, col foro speciale si sottraeva alla giustizia dei tribunali ordinari; godeva altre immunità e privilegi d'ogni maniera, che lo liberavano dai più gravi pesi e dai maggiori obblighi che le leggi imponevano agli altri cittadini e ai loro beni; il clero, sì regolare che secolare, era intromesso, aveva anzi balza quasi piena nelle cose attinenti all'amministrazione e all'esercizio della pubblica beneficenza e della pubblica istruzione; le corporazioni religiose e gli altri enti morali ecclesiastici erano siffattamente cresciuti di numero, ed avevano immobilizzata tale quantità di beni, da eccedere i più larghi confini segnati dal sentimento religioso del popolo e dalle reali necessità del culto; la manomorta ecclesiastica erasi talmente estesa ad esclusivo beneficio di un clero esuberante, regolare e secolare, ed aveva sottratto alla proprietà e all'industria dei privati, e quindi ai miglioramenti agricoli, tale e tanta quantità di terre, da inceppare, in misura veramente intollerabile, il progressivo incremento dell'agricoltura, e con esso l'incremento della prosperità economica del paese. Era dunque necessario l'intervento dello Stato.

Il quale intervento dello Stato, per essere efficace, doveva per lo meno assicurare il conseguimento di questi quattro intenti. Primo, abolizione delle immunità e dei privilegi accordati in passato al clero, agli istituti ed ai beni chiesastici; secondo, soppressione delle corporazioni religiose e degli altri enti morali ecclesiastici, i beni dei quali servivano esclusivamente a quella parte del clero secolare o regolare, che non era addetta alla cura delle anime, nè ad uffizi ritenuti indispensabili all'organismo gerarchico della Chiesa; terzo, passaggio nella proprietà dei privati, mediante vendita od altro contratto, tanto dei beni stabili prosciolti, colla soppressione degli enti suddetti, dai vincoli di ecclesiasticità e di manomorta, quanto dei beni stabili degli altri enti morali chiesastici utili alla comunione dei fedeli o necessari alla gerarchia ecclesiastica, e perchè tali da sottoporsi soltanto all'obbligo di convertire i loro immobili in rendita fondiaria o in rendita dello Stato; quarto, assegnazione delle rendite derivanti dai patrimoni degli enti soppressi, ai comuni, alle provincie, alle parrocchie povere ed allo Stato, onde porre questi corpi morali in grado di sostenere con tali rendite, in disgravio dei dissestati loro bilanci, oltre ai pesi inerenti al culto ed alla pubblica beneficenza, anche una parte dei maggiori dispendi necessari a promuovere ed allargare la pubblica istruzione. Le quali assegnazioni di rendite devono però farsi, ben s' intende, dopo assicurato il pagamento regolare di congrui assegni o pensioni vitalizie, sia ai membri delle disciolte comunità religiose, sia agli odierni investiti degli altri enti ecclesiastici soppressi, e dopo assicurato eziandio il soddisfacimento integrale di tutte le passività gravanti i patrimoni degli enti medesimi, e inoltre l'adempimento dei pesi religiosi ad essi inerenti, in quanto nonostante la soppressione degli enti morali, conservino carattere di obbligatorietà di fronte ai terzi, o di fronte al pubblico.

Chi ricorda il grado di potenza che il ceto degli ecclesiastici aveva raggiunto e conservato in Italia, sino al 1848; chi ricorda la sciagurata condizione politica, nella quale furono ripiombati i vari Stati d'Italia, dopo che la fortuna delle armi non aveva arriso agl'italiani nella prima guerra d'indipendenza; chi ricorda le difficoltà d'ogni maniera e le insidie, dalle quali il piccolo Regno di Sardegna doveva schermirsi, onde scampare dal naufragio le libere istituzioni colle quali si reggeva, e mantenere salda negli italiani la speranza di una vicina e più fortunata riscossa, per la conquista della indipendenza nazionale, e per la redenzione d'Italia; chi, in una parola, non ha dimenticato quale era in quei tempi la situazione politica d'Italia, facilmente si persuaderà che il riordinamento dell'Asse ecclesiastico non era possibile allora negli altri Stati d'Italia, e che neppure potevasi intraprendere negli Stati Sardi, senza impegnare una viva lotta colle autorità ecclesiastiche locali, spallegiate come erano dalla romana Curia e dalla stessa autorità del Sommo Pontefice, nonchè da uno stuolo abbastanza numeroso di aderenti fanatici o interessati. Tuttavia il Piemonte e la sua Dinastia, nel tempo stesso che con virili propositi intendevano a ristorare la pubblica finanza, a riordinare le scuole e le pubbliche amministrazioni, a rinvigorire gli ordini militari, onde farli capaci di accogliere e guidare gl'italiani di tutte le provincie d'Italia

nelle battaglie che si dovevano combattere per la liberazione della Patria, affrontarono eziandio la inevitabile quistione delle riforme riguardanti il clero, gli istituti ed i beni ecclesiastici.

Una parte dei privilegi, goduti sino al 1848 dalla casta sacerdotale, era caduta per effetto delle nuove leggi fondamentali dello Stato. La corporazione religiosa più battagliera e più compromessa, per inframmettenze d'indole politica, la Compagnia di Gesù, era già stata esclusa dallo Stato, in virtù della legge del 25 agosto 1848, come erano già state disciolte, in forza della legge medesima, le case dell'affigliata corporazione delle dame del Sacro Cuore di Gesù. Gli istituti di carità e di beneficenza, retti e amministrati nella parte economica da corporazioni religiose riconosciute nello Stato, con la legge del 1° marzo 1850 furono posti sotto il riscontro delle autorità civili. Il foro ecclesiastico e le immunità ecclesiastiche vennero aboliti dalla legge del 9 aprile 1850; le azioni sì civili che penali, concernenti le persone o i beni ecclesiastici, passarono nella competenza dei tribunali ordinari, e cessarono in pari tempo le immunità accordate alle persone rifugiate nelle chiese ed in altri luoghi inservienti al ceto ecclesiastico; e la stessa legge del 9 aprile 1850 diffe incarico al Governo di presentare un progetto di legge, inteso a regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni colla legge civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto. Con altra legge del 4 giugno 1850 si proibì agli enti morali, sì ecclesiastici che laicali, di acquistare beni stabili e accettare donazioni tra vivi o disposizioni testamentarie, senza essere a ciò autorizzati per regio decreto. Venne imposta, con la legge del 23 maggio 1851, un'annua tassa sui redditi dei corpi o stabilimenti di manomorta, sì ecclesiastici che laicali, come equivalente delle tasse di trapasso, cui sono soggette le proprietà private.

Codesti provvedimenti, tutt'altro che radicali, diretti unicamente a stabilire l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alle leggi dello Stato, determinarono nondimeno un'acre contesa, anzi una viva lotta tra l'autorità ecclesiastica e l'autorità civile; e per porre un freno alle intemperanze alle quali si abbandonava la casta sacerdotale, anche nell'esercizio del sacro suo ministero, la potestà civile si trovò nella necessità di sancire la legge del 5 luglio 1854, la quale puniva con pene severe i reati tendenti ad eccitare il disprezzo delle istituzioni e delle leggi dello Stato. Però questa lotta, se, per un verso, poteva consigliare prudenza e moderazione alla potestà civile, non doveva, per l'altro, indurla a permettere che la classe sacerdotale ardisse infirmare e manomettere gl'imprescrittibili diritti dello Stato e i supremi interessi della civiltà e della Patria.

Del resto, la prudenza e la moderazione nelle riforme che toccavano l'organismo sì civile che ecclesiastico erano consigliate anche dalle eccezionali condizioni dello Stato Sardo, di fronte all'Austria accampata nel Lombardo-Veneto, di fronte alla Francia che, a tutela del potere temporale del Papa, occupava militarmente Roma, e di fronte agli altri Stati d'Italia, i governanti dei quali, d'accordo coll'Austria e col Pontefice, congiuravano per abbattere anche in Piemonte quelle libere e civili istituzioni, che, nel

momento del pericolo, anch'essi avevano largito ai loro popoli, e che rivocarono con insigne malafede, appena credettero di poterlo fare impunemente. Il genio però del grande Statista, che aveva in sue mani le redini del Governo in Piemonte, cambiò di botto questa fastidiosa e pericolosa situazione politica, stipulando, com'è noto, la convenzione militare del 26 gennaio 1855, in virtù della quale il piccolo Regno di Sardegna, accedendo al trattato di alleanza stipulato per la guerra contro la Russia tra la Francia e l'Inghilterra, si procurava l'ambita occasione di rialzare il prestigio del proprio esercito in faccia all'Europa, impegnando al tempo stesso le due potenti nazioni alleate a guarentirgli, per la durata della guerra, l'integrità de' suoi Stati ed a difenderli contro qualunque attacco, e più tardi, il diritto di sedere colle grandi potenze di Europa nel congresso internazionale di Parigi, e la opportunità di giovarsi del benevolo appoggio dei plenipotenziari di Francia e d'Inghilterra, per presentare al congresso un solenne *memorandum* sulla infelice e pericolosa situazione politica d'Italia, introducendo così la questione italiana nei consigli della diplomazia europea, nonostante le vive proteste dei plenipotenziari dell'impero Austro-Ungarico. Non è luogo acconcio per narrare quanto abbia giovato all'Italia questa accorta e patriottica iniziativa del conte di Cavour: tutti, d'altronde, hanno presente alla memoria la gloriosa epopea che gli italiani, coll'aiuto delle armi di Francia, hanno potuto iniziare nel 1859, e compiere nel 1860 e 1861 colla ardimentosa e leggendaria impresa dei mille, capitanati dal generale Garibaldi. Allontanati, con l'accessione al trattato di alleanza tra l'Inghilterra e la Francia, i pericoli che potevano derivare dai potenti nemici interni ed esterni, i Poteri pubblici dello Stato Sardo si accinsero più tranquillamente alle riforme civili e chiesastiche, destinate a consolidare le istituzioni popolari ed a promuovere il miglioramento delle condizioni economiche del paese. Le funzioni civili di qualsivoglia popolo sono così aderenti alle sue funzioni d'indole religiosa, e nei periodi più salienti delle evoluzioni politico-sociali le due specie di funzioni si intrecciano talmente insieme, che, per rendersi conto delle riforme in materia chiesastica, è d'uopo ricorrere talvolta alle ragioni delle riforme in materia civile. Ed è appunto per questa connessione dei fatti d'indole politica con quelli d'indole religiosa, che, anche in questo lavoro, si è qualche volta costretti a intrecciare il ricordo delle innovazioni concernenti gli istituti e i beni ecclesiastici, con quello che concerne le innovazioni dell'ordinamento politico d'Italia, in generale, e del Regno Sardo in particolare. Premesse queste generali osservazioni, potremo seguire più da vicino le leggi sul riordinamento della manomorta ecclesiastica eseguite prima negli Stati Sardi, poi nelle altre Provincie d'Italia.

Prime leggi sul riordinamento dell'Asse ecclesiastico emanate nel Regno di Sardegna nell'anno 1855, nelle Provincie ex-Pontificie dell'Umbria e delle Marche negli anni 1860 e 1861, e nelle Provincie continentali dell'ex-Reame di Napoli nell'anno 1861.

Nell'anno 1855 fu promulgata negli Stati Sardi la legge del 29 maggio, in forza della quale dovevano cessare di esistere, quali enti morali riconosciuti dalla legge civile, le case degli ordini religiosi, i quali non attendevano alla predicazione, all'educazione od all'assistenza degli infermi; i capitoli delle chiese collegiate, ad eccezione di quelli aventi cura d'anime, ed esistenti nelle città la cui popolazione oltrepassava venti mila abitanti; e, da ultimo, i benefici semplici, i quali non avevano annesso alcun servizio religioso che dovesse compiersi personalmente dal provvisto. I beni posseduti dalle case religiose soppresse e quelli posseduti dagli altri enti morali aboliti vennero applicati ad una Cassa Ecclesiastica, creata dalla legge medesima, con esistenza distinta e indipendente dalle finanze dello Stato. Il bilancio di questa Cassa, il suo conto di gestione e tutti i contratti dovevano essere deliberati e approvati da un Consiglio speciale, composto del direttore generale del debito pubblico, il quale era l'amministratore della Cassa, dell'economista generale dei benefici vacanti, e di cinque altri membri nominati dal Re, sulla proposta del ministro di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici. Per l'alta ispezione delle operazioni della Cassa, venne istituita una Commissione di sorveglianza, composta di tre senatori e tre deputati, eletti annualmente dalle rispettive Camere, e di tre altri membri nominati dal Re, sulla proposta del ministro di giustizia ed affari ecclesiastici. Il presidente di questa Commissione doveva essere designato dal Re, fra i suoi membri. Alla Commissione venne imposto l'obbligo di rassegnare annualmente al Re una relazione sullo stato della Cassa e sulle operazioni compiute entro l'anno: tale relazione doveva essere stampata, distribuita alle due Camere e pubblicata nel giornale ufficiale del Regno.

I membri delle case religiose soppresse, i quali erano stati in esse ricevuti prima della presentazione della legge di soppressione al Parlamento, continuando a far vita comune, secondo il loro istituto, negli edifici occupati da essi, od in quegli altri che potevano essere dal Governo destinati, sentita l'amministrazione della Cassa Ecclesiastica, avevano diritto di ricevere dalla Cassa stessa un annuo assegnamento, corrispondente alla rendita netta dei beni posseduti dalle case rispettive, con che non eccedesse la somma annua di lire 500 per ogni religioso o religiosa professa, e di lire 240 per ogni laico o conversa. Ad ognuna delle comunità era inoltre riservato il godimento dell'edificio di sua residenza, insieme al giardino ed alle altre dipendenze dell'edificio medesimo comprese nella clausura. Occorrendo il biso-

gno di concentrare insieme i membri di due o più case religiose, l'assegnamento da corrispondersi alle comunità doveva ragguagliarsi sulla base stabilita pei membri della casa più agiata. Non potevano concentrarsi insieme i religiosi di ordini diversi, o soggetti a diversa regola. Verificandosi speciali circostanze, l'amministrazione della Cassa Ecclesiastica aveva facoltà di aumentare l'assegnamento corrispondente al mantenimento dei laici o converse, purchè non si eccedessero in alcun caso le lire 360 per ciascun individuo. Occorrendone il bisogno, le singole comunità potevano ammettere nuovi laici o converse in surrogazione di quelli mancati per morte, od altrimenti, purchè il numero di tali servienti in ciascuno stabilimento non eccedesse il terzo dei professi. In ogni caso di morte, o di secolarizzazione di religiosi professi, e parimenti quando uno di essi avesse abbandonata la vita monastica, o fosse passato in monastero estero, la quota di mantenimento dei superstiti nella stessa comunità doveva essere accresciuta del terzo di quella che godeva il religioso che lasciò vacante il suo posto, con che però l'assegnamento fatto alla comunità non oltrepassasse mai la somma di lire 700 per ogni professo. Quando i religiosi di un ordine soppresso non potevano più essere convenientemente concentrati in numero almeno di sei, la Cassa Ecclesiastica doveva, sulla loro istanza, ammettere ciascun religioso a godere fuori del chiostro di un'annua e vitalizia pensione a carico della Cassa medesima, e ragguagliata, per ogni religioso professo, a:

L. 800, se aveva compiuta l'età di anni . . . . .	70
» 700, se aveva quella di anni . . . . .	60
» 500, se quella di anni . . . . .	40
» 400, se quella di anni . . . . .	30
» 200, se aveva meno di anni . . . . .	30

per ogni religiosa professa, a:

L. 800, se aveva compiuti anni . . . . .	70
» 700, se aveva compiuti anni . . . . .	60
» 600, se aveva compiuti anni . . . . .	50
» 500, se aveva meno di anni . . . . .	50

e per ogni serviente dell'uno e dell'altro sesso, purchè avesse emesso voti semplici ed avesse prestato servizio da dieci anni:

L. 300, se aveva compiuti anni 40	
» 240, se era di un'età minore.	

Il religioso che era rimasto nel chiostro, ed otteneva la legittima sua secolarizzazione, aveva diritto a conseguire dalla Cassa Ecclesiastica una annua sovvenzione eguale ai due terzi della somma cui corrispondeva, al momento della sua uscita, la sua quota individuale dell'assegnamento fatto alla comunità. I religiosi che avevano pagato una determinata somma pel loro ingresso nell'ordine, e che erano ammessi a godere fuori del chiostro una pensione annua vitalizia, od a fruire la suaccennata sovvenzione, per l'avvenuta

loro secolarizzazione, avevano diritto di scegliere tra la pensione o sovvenzione predette, od una pensione vitalizia, regolata, sul capitale sborsato, in ragione della loro età, ed in base ad una scala graduale, appositamente stabilita dalla legge di soppressione. Finalmente, questa legge ha dichiarato che, ad eccezione delle disposizioni sopra espresse, nulla s'intendeva innovato nella condizione individuale dei religiosi delle case sopprese, a fronte delle leggi dello Stato, nè anche in riguardo alla questua, per le case degli ordini mendicanti; e che, nonostante la soppressione delle case religiose, i componenti le medesime potevano fare in comune gli atti necessari per provvedere alla loro sussistenza ed al servizio del culto, pel quale effetto restavano rappresentati dai rispettivi capi-religiosi, secondo le regole del loro istituto. Questi i provvedimenti umani, equi e scevri da ogni ombra di rancore politico o religioso, che furono adottati pel trattamento dei membri delle case degli ordini religiosi, sopprese colla legge del 1855.

Egualmente informate ai principii di giustizia ed equità sono le disposizioni riguardanti i canonici e gli investiti dei capitoli delle collegiate e gli investiti dei benefici semplici soppressi. I canonici avevano diritto a ricevere dalla Cassa Ecclesiastica, vita durante, un'annua somma, corrispondente alla rendita netta dei beni già spettanti all'ente morale della collegiata, purchè continuassero a soddisfare ai doveri ed ai pesi già inerenti, sì alla corporazione che agli individui, e pagassero un contributo o quota di concorso, imposta dalla stessa legge per gli scopi di cui si parlerà fra poco. Continuavano inoltre a godere le abitazioni che erano addette alla collegiata, o ai singoli canonici. Agli investiti dei benefici semplici soppressi fu lasciato, invece, l'usufrutto, vita durante, dei beni componenti la dote dei medesimi, purchè continuassero pur essi ad adempierne i doveri e sopportarne i pesi, oltre il contributo o quota di concorso dianzi accennata.

Quanto ai canonicati o benefici soppressi, che erano di patronato laicale o misto, il legislatore ha ordinato che si applicassero le seguenti norme. La proprietà dei beni doveva devolversi a coloro che avevano il diritto di patronato al momento della pubblicazione della legge di soppressione; nei casi però di patronato misto, la porzione che toccherebbe al patrono ecclesiastico, doveva devolversi alla Cassa Ecclesiastica, siccome a lei era devoluta la proprietà di tutti i beni delle collegiate, dei benefici semplici non soggetti a patronato laicale, e delle sopprese case religiose. Nei casi di patronato attivo separato dal passivo, i beni dovevano dividersi tra il patrono attivo ed il passivo. Una volta estinto l'usufrutto riservato agli attuali provvisti, i patroni laicali dovevano pagare alla Cassa Ecclesiastica, in ragione del valore dei beni devoluti a ciascuno, una somma eguale al terzo del valore stesso, quale corrispettivo della rivendicazione dei beni liberati dal vincolo di ecclesiasticità e di manomorta. L'ulteriore adempimento dei pesi inerenti al beneficio passava a carico della Cassa Ecclesiastica, la quale aveva perciò diritto di prelevare una porzione di beni, corrispondente all'ammontare dei pesi stessi, a meno che i patroni, volendo evitare questo prelevamento di beni, pagassero alla Cassa Ecclesiastica, per l'adempimento dei pesi, un capi-

tale equivalente. In tale guisa si sono fatti salvi i diritti dei patroni laicali, assicurando in pari tempo l'adempimento continuativo dei pesi che erano inerenti ai rispettivi benefizi soppressi.

Alla Cassa Ecclesiastica fu altresì imposto l'obbligo di provvedere, a sue spese, all'uffiziatura delle chiese dei conventi e delle collegiate, od altre annesse ai benefizi non soggetti a patronato laicale e colpiti da soppressione, nonchè all'adempimento delle pie fondazioni, quando le chiese non potevano essere più uffiziate dai religiosi, canonici o benefiziari, cui ne incombeva il dovere, nè potevano più per loro mezzo adempiersi le fondazioni anzidette.

Il legislatore, dopo avere stabilito il trattamento da farsi dalla Cassa Ecclesiastica ai membri delle case religiose, ai canonici delle collegiate ed agli investiti dei benefizi, e dopo di avere fatto ragione ai diritti dei patroni laicali, e provveduto alla continuativa uffiziatura delle chiese dei conventi, delle collegiate e dei benefizi soppressi, nonchè all'adempimento delle pie fondazioni e di ogni altro peso annesso alle chiese o benefizi medesimi, ha ordinato che le rendite della Cassa Ecclesiastica, dopo soddisfatti tutti gli anzidetti obblighi, fossero applicate ad usi ecclesiastici nel seguente ordine di preferenza, cioè: al pagamento ai parroci delle congrue e supplementi di congrue, che facevano carico sul bilancio dello Stato anteriormente al 1855; al pagamento delle somme che saranno necessarie pel clero nell'isola di Sardegna, in dipendenza della abolizione delle decime, ordinata colla legge del 15 aprile 1851; a migliorare la sorte dei parroci che non avevano una rendita netta di lire 1000.

E per porre la Cassa Ecclesiastica in grado di meglio provvedere all'adempimento di questi pesi, venne imposta sopra tutti gli enti morali ecclesiastici non soppressi, a favore della Cassa Ecclesiastica, una quota di annuo concorso, diversamente graduata a seconda della qualità degli enti morali e progressiva al di sopra di un reddito minimo dichiarato esente.

Da ultimo, la legge ha incaricato il Governo di provvedere, sulla proposta della Commissione di sorveglianza della Cassa Ecclesiastica e mediante decreti Reali da pubblicarsi nel giornale ufficiale del regno, alla conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte e degli archivi dei conventi, di mano in mano che questi cessavano di essere abitati dalle comunità religiose, destinando i libri e gli altri oggetti alle pubbliche scuole, e specialmente ai collegi nazionali, stati istituiti con decreto del 20 marzo 1848 e sussidiati, in quanto ne avevano bisogno, anche colle rendite dei beni già di spettanza della Compagnia di Gesù, esclusa dallo Stato in forza della legge 25 agosto 1848.

Per effetto della legge 29 maggio 1855, della quale si sono riassunte tutte le disposizioni, vennero soppressi negli Stati Sardi: 274 case religiose maschili, popolate da 3733 individui, tra religiosi professi e laici; 61 case religiose femminili, abitate da 1756 religiose professe e converse; ossia, in complesso, 335 case religiose, nelle quali convivevano 5489 persone. I capitoli di chiese collegiate ed i benefizi semplici aboliti colla medesima legge si elevarono al numero di 2722, per modo che, sommando insieme le case

religiose, i capitoli delle collegiate ed i benefici semplici, risulta che negli Stati Sardi furono aboliti 3057 enti morali ecclesiastici.

Per rendersi meglio ragione della importanza di questa prima legge di soppressione, giova notare che essa ha colpito, in quanto a numero, tre quarti circa delle case religiose allora esistenti negli Stati Sardi, preservando poco più di un centinaio di case, che attendevano, per regola del proprio istituto, alla predicazione, all'educazione, od all'assistenza degli infermi.

Rispetto agli altri enti morali ecclesiastici, sui quali si incardinava quella parte del clero secolare che non aveva cura d'anime e che neppure potevasi riguardare come necessaria alla ecclesiastica gerarchia, si può ritenere con molta approssimazione, che il loro numero sia stato ridotto, per effetto della legge del 1855, nella proporzione di un terzo. Da ciò apparisce che questa legge non poteva segnare l'ultimo limite delle soppressioni, che la generalità dei cittadini reputava necessarie per togliere di mezzo il clero parassita e migliorare in pari tempo la condizione economica di quella parte del clero secolare, che spendeva tutta la sua opera nei servizi religiosi veramente utili alla comunione dei credenti. Senonchè la moderazione nella prima applicazione dei grandi principii della civiltà, specialmente quando essi impongono di rovesciare istituzioni che, sebbene degenerate, recano ancora presso di sé la riverenza del passato, ben lungi dal nuocere a quei principii, giova anzi a farli più sicuramente trionfare. Vero è che la legge del 1855, conservando molti enti ecclesiastici, i beni dei quali servivano ad assicurare il sostentamento di quella parte del clero secolare e regolare che era specialmente dedicata al pubblico e privato insegnamento, ritardava la invocata secolarizzazione degli istituti di educazione e delle scuole per l'istruzione elementare e secondaria; ma non è meno vero che un provvedimento più radicale di quello adottato avrebbe allora gettato il paese in gravi imbarazzi, imperocchè i nuovi organismi laicali che dovevano prendere il luogo dei vecchi organismi ecclesiastici, in materia di educazione e insegnamento popolare, non erano ancora creati o sufficientemente sviluppati. Tutto ciò che il legislatore poteva e doveva fare allora era di dettare norme per regolare in modo più liberale l'insegnamento pubblico e privato, promuovendo nel tempo stesso l'incremento e la secolarizzazione del primo, e sopravvegliando il secondo, a tutela della morale e dell'igiene, non solo, ma eziandio delle istituzioni fondamentali dello Stato e dell'ordine pubblico, massime quando l'insegnamento era impartito nelle case religiose o nei seminari ai giovani che non intendevano abbracciare la carriera del sacerdozio; e queste norme furono dettate con la legge del 22 giugno 1857, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'istruzione pubblica, e con quella del 20 giugno 1858, relativa all'istituzione di scuole normali per gli allievi maestri.

Intanto che il Governo e il Parlamento del Regno di Sardegna lavoravano con alacrità a svolgere e perfezionare le libere istituzioni, anche per mettersi presto in grado di compiere il divisato riordinamento dell'Asse ecclesiastico e degli istituti chiesastici che erano sopravvissuti alla legge del 29 maggio 1855, il genio di Cavour, sorretto dallo schietto patriottismo e

dalla prudente audacia di Re Vittorio Emanuele, affrettava la maturazione dei frutti ch'egli si aspettava, a ragione, dal buon seme che aveva gettato, in pro dell'Italia e del suo Re, sui campi della Tauride e nel congresso internazionale di Parigi. Sono noti a tutti gli accorgimenti politici e i fatti militari, in virtù dei quali il Regno di Sardegna, collegando le sue armi con quelle di Francia e chiamando a raccolta gli italiani degli altri Stati d'Italia, ha potuto negli anni 1859 e 1860 sconfiggere ed espellere l'Austria dalla Lombardia, e prestare poi occasione ed appoggio, prima, alla Toscana e all'Emilia, poscia, alle Province Siciliane e Napoletane ed a quelle dell'Umbria e delle Marche, per sottrarsi al giogo dei loro Principi congiurati ai danni della libertà e della Patria, e proclamare coi plebisciti l'annessione di quelle Province agli Stati Sardi ed alla Monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele II e dei suoi discendenti. Conseguita la redenzione e l'unificazione di tutte le provincie italiane, eccettuate soltanto le provincie Venete e la provincia di Roma, rimaste soggette, questa al dominio del Papa, quelle al dominio dell'Imperatore Austro-Ungarico, e prima che fosse proclamata ufficialmente la costituzione del nuovo Regno d'Italia, i Regi Commissari generali nell'Umbria e nelle Marche ed il Luogotenente del Re nelle Province Napoletane emanarono decreti poco dissimili dalla legge 29 maggio 1855, in quanto ai criteri che li informano, ma più estesi, per la qualità e pel numero degli enti morali usufruiti dal clero secolare, e che furono colpiti da soppressione. Questi decreti ordinarono la soppressione delle comunità e degli ordini religiosi, ad eccezione di poche case che furono riguardate come benemerite, pei servigi che rendevano alle popolazioni, nella sana educazione della gioventù, nell'assistenza degl'infermi ed in altre opere di pubblica utilità; e inoltre l'abolizione dei capitoli delle chiese collegiate e dei benefizi semplici, non solo, ma altresì delle cappellanie ecclesiastiche e laicali e delle abbazie non aventi esercizio di giurisdizione o di cura d'anime, nonchè delle istituzioni designate col nome generico di fondazioni o legati pii, patrimoni ecclesiastici e simili, quando avevano un reddito eccedente l'ammontare dell'adempimento dei pesi che vi erano inerenti. I beni d'ogni natura, già appartenenti a questi enti morali soppressi, furono pure applicati alla Cassa Ecclesiastica, istituita colla legge del 1855; ai membri delle case religiose, ai canonici delle chiese collegiate ed agli investiti degli altri enti morali soppressi venne fatto un trattamento analogo a quello determinato dalla citata legge del 1855; eguali norme furono seguite rispetto ai diritti dei patroni laicali; e venne parimenti imposto alla Cassa Ecclesiastica l'obbligo di destinare le sue rendite, compreso il prodotto della quota di concorso, imposta a determinate categorie di enti ecclesiastici conservati, ad usi ecclesiastici ed anche a scopi di istruzione e beneficenza, dopo però soddisfatti i pesi derivanti dalle ordinate soppressioni.

In virtù del decreto commissariale dell'11 dicembre 1860, rimasero abolite nell'Umbria: 197 case religiose maschili, composte di 1809 persone; 102 case religiose femminili, nelle quali vivevano vita comune 2393 persone; quindi in tutto 299 comunità religiose, costituite da 4202 individui. Aggiun-

gendo poi a queste 299 case religiose gli altri enti secolari rimasti aboliti, nel numero di 836, si hanno in totale 1135 enti ecclesiastici colpiti da soppressione. Le case religiose conservate nell'Umbria erano solamente in numero di otto, sopra 307 che vi avevano esistenza; e quanto agli enti secolari non reputati necessari alla gerarchia ecclesiastica e non aventi cura d'anime, il decreto di soppressione ne ha colpiti circa 95, sopra 100.

Nelle provincie delle Marche, il decreto commissariale del 3 gennaio 1861 ha tolta la personalità giuridica a 419 case religiose, popolate da 5678 individui, e l'ha conservata ad una dozzina circa di case, e sopra 100 enti morali i cui beni erano usufruiti dal clero secolare non necessario, ne ha aboliti 88 circa. Delle case religiose soppresse, 292 servivano pel sesso maschile e ricoveravano 2950 individui, le altre 127 servivano pel sesso femminile e raccoglievano 2728 persone.

Nelle provincie Napoletane, col decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, vennero soppresse 1022 case religiose, in cui vivevano vita comune 16280 individui, e continuarono ad avervi esistenza giuridica circa 148 altre case. Le case religiose per i maschi, le quali perdettero la personalità civile, sommano a 747 e davano ricetto ad 8787 individui, quelle per le femmine erano 275 e ricettavano 7493 persone. Lo stesso decreto ha inoltre soppressi 7166 enti morali di clero secolare, un numero cioè corrispondente approssimativamente al 70 per 100 degli enti ecclesiastici non aventi cura d'anime, nè reputati indispensabili alla gerarchia chiesastica.

Riassumendo i dati parziali relativi alle soppressioni ordinate dalle quattro leggi sopra citate, e distinguendo i dati che riguardano il clero regolare da quelli che si riferiscono al clero secolare, si ottengono le seguenti cifre, per tutte le soppressioni eseguite negli Stati Sardi, nell'Umbria, nelle Marche e nelle Provincie Napoletane.

In relazione al clero regolare:

Case maschili soppresse N° 1510, popolate da N° 17279 individui  
» femminili » » 565, » » 14370 »

Case soppresse dei due sessi N° 2075, popolate da N° 31649 persone.

Il patrimonio, in beni stabili ed in sostanze mobiliari fruttifere, che era posseduto da queste case religiose soppresse e che venne applicato alla Cassa Ecclesiastica, dava un prodotto annuo di lire 9,957,457 20, che può ragguagliarsi ad un capitale di circa 199 milioni, adottando per la capitalizzazione la ragione di 100 per 5.

In relazione al clero secolare:

Enti morali soppressi N° 11889, tra capitoli di chiese collegiate, benefici semplici, cappellanie ed altre fondazioni a scopo di culto, le cui dotazioni (stabili e mobili) devolute alla Cassa Ecclesiastica producevano una complessiva rendita annua di lire 4,978,728 60, equivalente ad un capitale di circa 100 milioni.

E quindi, in relazione ai due cleri, regolare e secolare:

Corpi ed altri enti ecclesiastici soppressi N° 13964, che erano dotati di un cumulo di beni stabili e mobili, che fruttavano annualmente lire 14,936,185 80, e potevano valere quasi 300 milioni.

Con questo patrimonio, liberato dal vincolo di manomorta ecclesiastica negli Stati Sardi, nelle provincie ex-pontificie dell'Umbria e delle Marche, e nelle provincie continentali dell'ex-Regno delle Due Sicilie, doveva la Cassa Ecclesiastica provvedere all'adempimento di tutti gli obblighi che le furono imposti dalla legge del 29 maggio 1855, dai decreti commissariali dell'11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, e dal decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861.

Leggi del 21 agosto 1862 per il passaggio al Demanio e per la vendita degli immobili pervenuti alla Cassa Ecclesiastica dalle corporazioni religiose e dagli altri enti morali ecclesiastici soppressi dalle leggi 29 maggio 1855, 11 dicembre 1860, 3 gennaio e 17 febbraio 1861. Appendice alla Storia della enfiteusi dei beni rurali ecclesiastici di Sicilia, ordinata dalla legge 10 agosto 1862.

L'egemonia del Regno di Sardegna, rispetto alla redenzione politica degli italiani, si chiudeva, per volontà della nazione, colla proclamazione del Regno d'Italia e colla trasformazione della Monarchia costituzionale di quel piccolo Regno nella grande Monarchia costituzionale italiana. Grande è stato il compito del Regno di Sardegna, non meno grande era il compito riservato al Regno d'Italia. Anzitutto dovevansi ampliare gli ordini militari, non solamente per difendere il nuovo Stato e le sue libere istituzioni dalle reazioni interne, promosse e alimentate dai principi spodestati e dal fanatismo indigeno e ultramontano, che prendeva ispirazione dalla romana Curia e dal Papa stesso, ma più ancora per porre il nuovo Regno in grado di compiere la redenzione e l'unità d'Italia, scacciando l'Austria dai forti baluardi della Venezia e dando all'Italia la sua Capitale, la città di Roma, allora occupata dalle armi francesi e soggetta al potere temporale del Papa. Dovevasi inoltre provvedere all'unificazione delle leggi tributarie e amministrative, a quella dell'ordinamento giudiziario, ed a quella della istruzione e della beneficenza pubblica. Nè potevansi indugiare i lavori necessari a rendere più regolari e celeri le comunicazioni tra le diverse provincie del Regno, e gli altri provvedimenti indispensabili per procacciare alla pubblica finanza le risorse ordinarie e straordinarie di cui abbisognava, e per promuovere il miglioramento delle condizioni economiche del paese.

E tra questi provvedimenti non era meno necessario nè meno urgente quello di riordinare l'Asse ecclesiastico nelle diverse provincie del Regno

in modo più uniforme, più completo, più acconcio a promuovere i miglioramenti agricoli e l'incremento della prosperità nazionale. Infatti, le decretate soppressioni di corporazioni religiose e di altri enti morali chiesastici e la conseguente azione della Cassa Ecclesiastica si estendevano a poche provincie del Regno: restava ancora a provvedere per la Lombardia, l'Emilia, la Toscana e l'isola di Sicilia, senza parlare delle provincie Venete e della provincia Romana, non ancora riunite alle altre provincie d'Italia, la redenzione delle quali costituiva il principale obbiettivo della politica del novello Regno. E in quelle provincie, dove la Cassa Ecclesiastica già esercitava la sua azione, le soppressioni, oltrechè non erano state decretate con perfetta identità di criteri e in eguale misura, si dovevano ancora estendere molto, se volevasi diradare la schiera dei più zelanti nemici delle istituzioni fondamentali del nuovo Regno, estirpando in pari tempo il parassitismo del culto, dannoso alla società civile, non meno che alla religione di Cristo. Inoltre la Cassa Ecclesiastica, così come era costituita, non poteva realizzare gli alti scopi agrari ed economici, per raggiungere i quali era stato decretato lo scioglimento di tanti beni dal vincolo di manomorta ecclesiastica. Invero, coll'aver dato a questa Cassa la proprietà e l'amministrazione dei beni stabili senza facoltà di alienarli, non erasi fatto che sostituire alle molte e piccole manimorte una sola e grande manomorta non guari migliore, se non forse peggiore delle altre.

Pertanto, una delle prime cure del Governo doveva essere quella di convertire i beni stabili, già applicati o da applicarsi alla Cassa Ecclesiastica, in equivalente rendita da iscriversi sul Gran Libro del debito pubblico a favore della Cassa medesima, e farli poi passare divisi in lotti nel dominio dei privati, con norme, condizioni e procedimenti valevoli sia ad accrescere o rin vigorire la classe dei piccoli proprietari, sia ad affrettare il conseguimento delle migliorie agrarie, senza ledere i legittimi interessi della generalità dei contribuenti dello Stato. E non sarebbe stato oltremodo difficile escogitare delle forme speciali di contratti, per operare il passaggio degl'immobili della Cassa Ecclesiastica all'industrie proprietà dei privati, in guisa da raggiungere più sicuramente codesti salutari intenti, promuovendo inoltre il maggiore benessere delle famiglie coloniche non proprietarie. Ma allora i bisogni del pubblico Erario erano talmente stringenti e grandi, che non consentivano al Governo di privarsi dei mezzi che poteva fornirgli la vendita pura e semplice di quei beni. Quindi è che, colla legge 21 agosto 1862, venne ordinato il passaggio al Demanio dello Stato dei beni immobili applicati alla Cassa Ecclesiastica, e la vendita dei medesimi colle norme già determinate con legge di eguale data, per la alienazione dei beni urbani e rurali dello Stato, che non erano destinati ad uso pubblico o richiesti pel pubblico servizio. E, in corrispettivo dei beni stabili passati dalla Cassa Ecclesiastica al Demanio, il Governo è stato autorizzato a far inscrivere al nome della Cassa medesima una rendita del 5 per cento sul Gran Libro del debito pubblico, uguale alla rendita dei beni stessi.

Tanto i beni già appartenenti al Demanio dello Stato, quanto quelli che

gli pervennero dalla Cassa Ecclesiastica, si dovevano dividere anzitutto in piccoli lotti, per quanto era compatibile cogli interessi economici, colle condizioni agrarie e colle circostanze locali, e poi vendere mediante pubblico incanto, da aprirsi sopra un valore estimativo desunto da regolari registri, catasti e contratti, o da perizie sommarie, in caso di mancanza o d'insufficienza di tali elementi. Potevano vendersi anche a trattativa privata quei beni per i quali due proved'incanto pubblico, tentate con intervallo non minore di un mese, fossero rimaste deserte. L'incanto doveva farsi nel capoluogo della provincia, se il valore estimativo dei beni superava la somma di lire 10,000, e nel capoluogo del circondario o del mandamento, se il valore non eccedeva quella somma. Per essere ammesso agli incanti, doveva farsi un deposito in denaro, od in titoli di credito, per una somma corrispondente al decimo del valore estimativo dei beni. Una speciale Commissione gratuita, composta del Prefetto, presidente, di due delegati dal Ministro delle finanze, e di due altri, eletti dal Consiglio provinciale anche fuori del suo seno, fu istituita in ogni provincia, in cui si trovavassero beni da alienare; tale Commissione doveva essere sempre intesa, per la compilazione degli elenchi e delle stime dei beni, per la loro divisione in lotti, e per l'opportunità del tempo degl'incanti e delle trattative private; ed essa, inoltre, poteva dare il suo parere intorno alle questioni sulle quali fosse richiesta, o che credesse utile di proporre. Il prezzo dei beni venduti doveva pagarsi in cinque rate uguali, se il valore estimativo superava la somma di lire 10,000, ed in dieci rate, se non eccedeva quella somma. La prima rata del prezzo dei beni e l'intero importare delle relative scorte od altri accessori dovevano pagarsi nell'atto della stipulazione; il pagamento delle altre rate doveva farsi anticipatamente di anno in anno e coi frutti scalari alla ragione del 5 per cento. I boschi d'alto fusto potevansi tagliare soltanto dopo che il compratore ne avesse pagato l'intero prezzo, o data sufficiente garanzia, uniformandosi in ogni caso alle disposizioni delle leggi forestali. Venne accordato un abbuono del 7 per cento sulle rate anticipate a saldo prezzo nell'atto della stipulazione, ed uno del 3 per cento a chi anticipava le rate successive entro due anni dal giorno della stipulazione, se il valore estimativo dei beni superava la somma di lire 10,000, e dentro cinque anni, se il valore non eccedeva quella somma. Se il pagamento di una rata qualunque veniva ritardato di tre mesi, il Governo doveva procedere a nuovi incanti del fondo a rischio e spese dell'aggiudicatario, il quale perdeva la prima rata del prezzo ed era tenuto alla rifusione dei danni. L'approvazione dei contratti di vendita doveva farsi con decreto del Ministro delle finanze o dei suoi delegati, e quando il valore del contratto eccedeva la somma di lire 25,000, doveva precedere all'approvazione il parere del Consiglio di Stato. Gli atti relativi agl'incanti, alle vendite e alle formalità richieste negli uffici del censo e delle ipoteche furono dichiarati esenti da qualunque tassa proporzionale, e sottoposti al solo diritto fisso di una lira. Il pagamento di questo diritto e delle spese dell'aggiudicazione o del contratto fu posto a carico del compratore.

Una relazione sull'andamento dell'amministrazione del Demanio, nel-

l'anno 1877 (Roma, Stamperia Reale, 1878), constata che il cumulo dei beni immobili, già spettanti al Demanio o a lui passati dalla Cassa Ecclesiastica e da vendersi colle norme suesposte, rappresentava un valore di lire 380,589,517 58. Costata inoltre che la situazione delle operazioni di vendita offriva al 31 dicembre 1877 questi risultati: pei beni da vendersi, ma non peranco alienati, un valore approssimativo di lire 87,900,000; pei beni già alienati a pubblico incanto od a privata trattativa direttamente dal Demanio, od a mezzo di una Società anonima, costituita in seguito alla convenzione 31 ottobre 1864 stipulata collo Stato ed approvata colla legge 24 novembre dell'anno medesimo, un prezzo complessivo di lire 292,689,517 58, ricavato dalla vendita di 44,506 lotti. Il precetto della legge di dividere i beni in piccoli lotti sembra che sia stato adempiuto, ma da ciò non può inferirsi nè che le proprietà siano rimaste veramente ripartite come apparisce dai risultati numerici delle vendite, nè che siasi di molto rinvigorita la classe dei piccoli proprietari, e meno ancora che siasi realmente creata una nuova classe di piccoli proprietari. È noto anzi che non è raro il caso di persone facoltose che hanno fatto acquisto di molti lotti, talvolta per arrotondare meglio i fondi contigui che già possedevano, e talvolta per ricostituire quelle medesime tenute o aziende agricole che dagli agenti del Governo erano state scorporate e suddivise in un numero più o meno grande di lotti. Del resto è duopo considerare che il sistema della vendita, sia pure con facoltà di soddisfare il prezzo d'acquisto in cinque o in dieci rate annuali cogli'interessi scalari alla ragione del 5 per cento, non era certamente il più acconcio a creare una nuova classe di piccoli proprietari, poteva tutt' al più ampliare quella che già esisteva, ma non di molto.

Sarebbe interessante distinguere in quale misura la massa dei lotti venduti e quella dei lotti rimasti da alienare sieno costituite dai beni già spettanti al Demanio dello Stato, ed in quale da quelli provenienti dalla Cassa Ecclesiastica, ma questa distinzione non si può fare in modo attendibile, mancando nella maggior parte dei casi l'indicazione delle due diverse provenienze dei beni, tanto nei riepiloghi degli inventari del patrimonio dello Stato, quanto nei registri relativi alle vendite. Qualunque però siano stati i risultati di queste vendite dal punto di vista della maggiore o minore quantità di beni demaniali od ecclesiastici, e da quello della maggiore o minore suddivisione delle proprietà vendute e della maggiore o minore quantità di nuovi proprietari creati, certo è che un grande beneficio agrario ed economico deve derivare al paese dal fatto che 380 e più milioni di beni demaniali ed ecclesiastici sono ritornati o stanno per ritornare nella proprietà ed all'industria dei privati.

Nell'isola di Sicilia, le corporazioni religiose e gli altri enti morali ecclesiastici avevano attraversato incolumi il periodo che diremo della rivoluzione e dell'impero francese, e quello della ristaurata dominazione borbonica, e continuarono a rimanere incolumi dopo costituito il Regno d'Italia, sino all'agosto dell'anno 1862, fatta soltanto eccezione delle compagnie e delle case dei Gesuiti e dei Liguorini, le quali furono disciolte dal Dittatore Garibaldi

col decreto 11 giugno 1860, ed i loro beni dichiarati, con altro decreto del Prodittatore, del 17 ottobre 1860, proprietà della pubblica istruzione. Perciò la Sicilia, le città e campagne della quale rigurgitavano di frati e monache, di abati e canonici e sacerdoti, tanto ricchi di beni temporali quanto poveri di pesi religiosi, sentiva più urgente il bisogno di un provvedimento, che valesse a diradare il numero stragrande degli istituti chiesastici regolari e secolari, e a sottrarre, soprattutto, alla manomorta e ridonare alla privata industria i latifondi (ex-feudi) e i molti altri terreni, che le fraterie ed il clero secolare non avevano saputo bonificare.

Il processo storico del riordinamento dell'Asse ecclesiastico, già intrapreso in altre provincie del Regno d'Italia, poteva forse additare come opportuna la promulgazione in Sicilia di qualcuna delle leggi di soppressione che la Cassa Ecclesiastica stava applicando allora nell'Umbria, nelle Marche e nelle provincie Napolitane; ma nel 1862 era pur d'uopo tener conto delle eccezionali condizioni della Sicilia, che era uscita appena da un singolarissimo rivolgimento politico. Ne potevasi non tenere conto delle difficoltà di ogni maniera, che già incagliavano l'opera della Cassa Ecclesiastica, e più ancora conveniva lasciare al Governo il tempo di studiare con calma una legge generale, per unificare ed estendere a tutte le provincie del Regno le diverse leggi riguardanti il riordinamento dell'Asse ecclesiastico, dando in pari tempo alla soppressione degli enti chiesastici e alla disammortizzazione dei loro beni quella maggiore estensione, che dalla generalità degli italiani era giudicata una indeclinabile necessità politica ed economica. Volendosi tuttavia dare pronta soddisfazione ad un antico e vivo desiderio dei Siciliani, desiderio divenuto anche più vivo e legittimo dopo la emanazione del decreto prodittatoriale del 18 ottobre 1860, col quale si era ordinato di dare a censuazione tutti i beni rurali e urbani appartenenti alle manomorte ecclesiastiche, gli Alti Poteri dello Stato accolsero intanto il partito di deliberare e promulgare la legge del 10 agosto 1862, la quale rese obbligatoria la concessione in enfiteusi perpetua e redimibile dei beni rurali ecclesiastici di Sicilia. Mette conto di riassumere le disposizioni di questa legge, imperocchè esse hanno dato corpo ad un modo ingegnoso per disammortizzare e far passare nella proprietà privata i beni rurali ecclesiastici.

Questa legge ha disposto che tutti i beni rurali ecclesiastici esistenti nelle provincie Siciliane, quando fossero di patronato regio od appartenessero al patrimonio regolare, a prelati, beneficiati, prebendari, conventi, monasteri, chiese ed altre corporazioni e luoghi ecclesiastici, sotto qualunque titolo, eccetto quelli che appartenevano a cappellanie laicali, si dovessero, previo incanto, dare ad enfiteusi perpetua redimibile in quote distinte. Da questo obbligo furono però eccettuate le case, con gli orti attinenti, destinate ad uso ordinario di conventi e monasteri o di altre simili corporazioni, i boschi di qualunque genere, i fondi che in tutto o nella massima parte erano piantati a vigneto od albereto di qualunque natura, e quelli ove esistevano miniere aperte od indizi evidenti di miniere. I canoni o le rendite rispettive provenienti dalle enfiteusi dovevano rimanere agli investiti o alle corpora-

zioni cui appartenevano i fondi, salve le azioni di dominio, usufrutto, servitù, ipoteche, privilegi e tutte le altre azioni reali in favore degli aventi diritto.

I fondi da concedere in enfiteusi si dovevano ripartire in quote, ciascuna dell'estensione media di ettari 10, senza però escludere le quote di maggiore estensione, quando queste fossero consigliate dalle circostanze dell'agricoltura e della pastorizia, e purchè non si eccedesse il limite di 100 ettari. Il canone per ogni singola quota doveva essere eguale alla media risultante dall'imponibile e dagli affitti degli ultimi sei anni, a tutto il 1860, e ove mancasse la base degli affitti, si doveva procedere sulla base dell'imponibile catastale; però dal canone in tal modo determinato si dovevano dedurre tutti i pesi dovuti, come livelli, rendite ed altri simili, non che la imposta prediale dovuta allo Stato nell'epoca della valutazione, per darsene il carico al nuovo enfiteuta, restando a suo utile e danno qualunque futura variazione della stessa imposta. Il capitolato o quaderno delle condizioni per la censuazione doveva essere redatto per ciascuna quota a termine di legge e conforme il titolo nono del Codice civile allora vigente nelle provincie Siciliane, salve queste quattro essenzialissime modificazioni: non poteva pattuirsi, nè avere effetto qualunque diritto di prelazione in favore del domino diretto, e parimente non poteva pattuirsi, nè essere dovuto alcun laudemio in caso di vendita o di altra alienazione; in ogni caso di devoluzione del dominio utile al padrone diretto per deteriorazioni, per non pagamento di canoni o per qualunque altra causa, era obbligatorio pel direttario ecclesiastico concedere nuovamente il fondo ad enfiteusi fra tre mesi; dovevasi espressamente stipulare la proibizione della subenfiteusi, la quale in tutti i casi doveva reputarsi nulla e come non fatta, ricevendo il subcanone la natura di una semplice rendita; in ogni caso di divisione, il canone doveva seguire la divisione del fondo enfiteutico.

Per l'esecuzione delle operazioni relative alla ordinata enfiteusi, eccettuate le subaste, fu istituita in ciascun capoluogo di circondario una speciale Commissione, composta del sottoprefetto, presidente, di un ecclesiastico, delegato dall'ordinario della diocesi, di un magistrato, destinato dal presidente della Corte d'appello, del ricevitore circondariale dei rami e diritti diversi (ricevitore del registro o del demanio), di tre notabili, da nominarsi dalle deputazioni provinciali. Ai rappresentanti ordinari dei corpi morali ed investiti, i cui beni erano assoggettati all'enfiteusi, era fatto obbligo di presentare alle Commissioni circondariali, entro due mesi dalla promulgazione della legge, una regolare denuncia dei beni che possedevano in ciascun territorio del circondario, con dichiarazione espressa di essere pronti a stipulare l'enfiteusi. Trascorso il termine di due mesi, i rappresentanti e investiti suddetti, che non avevano presentata la prescritta denuncia dei beni, erano sottoposti ad una multa non minore di lire 200, nè maggiore di lire 400. La multa doveva essere pronunciata con rito sommario, e con sentenza inappellabile dal tribunale di circondario, sulla deliberazione della Commissione circondariale attestante il fatto. Le multe dovevano formare un fondo speciale d'ogni Commissione, da spendersi con deliberazione della stessa. Per

accertare la fedeltà delle denunce suddette, sia dal punto di vista della quantità, ubicazione, confinazione, estensione e stato di coltura dei beni, sia da quello dei fitti ritratti dal 1854 in poi, della rendita imponibile, della imposta dovuta, e delle servitù attive e passive, dei privilegi e delle ipoteche inerenti a ciascun podere, venne imposto ai notari l'obbligo di rimettere ai sindaci un elenco ragionato di tutti gli atti traslativi di proprietà, stipulati in favore dei corpi morali ecclesiastici nel periodo posteriore al 1830, ed un altro elenco di tutti gli atti d'affitto e di colonia parziaria, stipulati dal 1850 in poi. Alla Giunta municipale di ciascun comune venne prescritto di raccogliere i medesimi dati richiesti agli enti morali ecclesiastici sui beni-fondi esistenti nel territorio del proprio comune, e di rimetterli alla Commissione circondariale, insieme ai certificati dei notari.

Tutti gli indicati elementi, somministrati dagli enti morali ecclesiastici, dai notari e dalle Giunte municipali, dovevano servire alle Commissioni circondariali, per fissare nel modo suesposto la rendita media dei beni-fondi da concedersi in enfiteusi, e per formare dei quadri descrittivi dei beni stessi con tutte le svenunciate indicazioni, che dovevano essere notificati, per le loro osservazioni e reclami, ai rappresentanti dei corpi morali, insieme alla domanda della multa, in caso di mancata denuncia. I quadri suddetti, dopo esaminati e risolti i reclami o constatata la non esistenza dei medesimi, dovevano essere convalidati dalla Commissione, e quindi affissi e pubblicati. Dopo la pubblicazione ed affissione dei quadri, erano ammessi i reclami alla Commissione, per coloro che avevano alcuna ragione da esperire sui beni da concedersi in enfiteusi. I diritti certi, liquidi, o in qualunque modo prontamente valutabili, si dovevano convertire, a giudizio delle Commissioni, in annua rendita da accollarsi agli enfiteuti. Pei diritti non liquidabili prontamente, o indeterminati, o eventuali, o in qualunque modo litigiosi, dovevasi sospendere l'enfiteusi, finchè non potesse effettuarsi la loro conversione in rendita a carico dell'enfiteuta; sul merito dei diritti litigiosi dovevano pronunciare i magistrati competenti. Contro le deliberazioni della Commissione circondariale era ammesso reclamo innanzi alla Corte d'appello, la quale doveva giudicare secondo le forme del giudizio sommario. La materiale divisione dei poteri in quote, l'assegno a ciascuna quota della rata proporzionale del canone, oltre alla rata dei pesi e della imposta prediale dovuta allo Stato che ciascun nuovo enfiteuta doveva accollarsi, la descrizione dei confini e dei segni divisorii d'ogni quota, l'indicazione della superficie, delle fabbriche rurali, dei soprasuoli, delle acque sorgive e del sistema fissato per la distribuzione delle acque medesime, ecc., vennero dalla legge demandate a periti, da scegliersi dalle Commissioni circondariali. I piani di divisione e le valutazioni presentati dai periti dovevano essere approvati dalle Commissioni circondariali, prima di procedere alla redazione del quaderno delle condizioni per ogni singola quota. Questo quaderno doveva essere rimesso, coll'articolo della perizia che lo riguarda, al tribunale di circondario, e sulle istanze del regio procuratore si aprivano le subaste, colle formalità prescritte dalle leggi di procedura nei giudizi civili per la vendita dei beni immobili dei minori, e

salvi gli additamenti di decimo e di sesto, che dovevano essere preceduti da nuovi manifesti, coll'intervallo di cinque giorni pria di celebrarsi la subasta in grado dei detti additamenti. Il verbale di ultima aggiudicazione costituiva il titolo della parte, ed aveva virtù esecutiva. Le spese delle subaste erano a carico degli enfiteuti, quelle delle perizie a carico dei corpi morali. La Commissione poteva procedere alla concessione in enfiteusi a trattativa privata di quei fondi, per i quali fosse avvenuta per tre volte la diserzione del pubblico incanto. I canoni risultanti dalla enfiteusi furono dichiarati redimibili in una o più rate, a piacimento degli enfiteuti, immobilizzandosi a nome del corpo morale una rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico italiano, eguale al canone netto.

In questa legge è concretato un modo di alienazione dei beni rurali ecclesiastici di Sicilia, che non è la enfiteusi dei tempi antichi e neppure la vendita *immediata* della *piena* proprietà, ma che tuttavia abilita il concessionario a disporre intanto del fondo enfiteutico con intera libertà, e a diventare subito, se i mezzi non gli fanno difetto, oppure col tempo, in una sol volta o gradualmente, assoluto e pieno proprietario del fondo. È un contratto *sui generis*, il quale, senza mettere a repentaglio i diritti del padrone del fondo e aumentando anzi la rendita che il padrone prima ne ritraeva, pare più acconcio di ogni altra specie di contratto ad assicurare e affrettare il miglioramento dei beni ecclesiastici, in quanto che li fa passare suddivisi in quote, e senza anticipo di capitali, nelle mani dei privati agricoltori possidenti ed anco non possidenti, bastando che gl'enfiteuti sieno provvisti dei mezzi necessari a coltivare i fondi. Tale era lo scopo economico della legge del 10 agosto 1862, non già quello vagheggiato da taluni, in Sicilia ed altrove, di distribuire terreni ai poveri privi del capitale occorrente per coltivarli e migliorarli. Chiarito il vero scopo economico di questa legge di censuazione, vale la pena di far conoscere i risultati ottenuti dall'applicazione della medesima.

Le operazioni di censuazione, intraprese nel 1862 sotto la direzione di un Soprintendente, lo stesso promotore ed autore della legge, furono condotte a compimento nell'anno 1871, fatta solo eccezione di pochi fondi, che furono poi censiti negli anni successivi. Gli enti morali ecclesiastici di Sicilia, che possedevano beni rurali soggetti a censuazione, erano 1436, e i fondi da censire 6175, con una superficie complessiva di 192 mila ettari, in cifra tonda. I beni ecclesiastici esclusi dall'enfiteusi, perchè boschivi, o contenenti miniere, o coperti almeno per tre quarte parti di alberi o di viti, erano generalmente piccoli e già suddivisi, e la loro superficie complessiva fu calcolata di circa 40 mila ettari. Si può pertanto ritenere che tutta la proprietà fondiaria ecclesiastica di Sicilia avesse una estensione di 232 mila ettari, estensione che si ragguaglia ad una decima parte circa della totale superficie produttiva della Sicilia e delle sue isole minori.

La ripartizione in quote dei 6175 fondi che erano soggetti a censuazione ha dato luogo a 20,300 lotti, che vennero concessi ad enfiteusi con separati contratti. Circa 9000 di questi lotti appartenevano a 193 latifondi, alcuni dei quali contenevano per ciascuno più di 350 lotti, mentre ciascuno

degli altri latifondi è stato suddiviso in più di 20 lotti. Oltre a questi latifondi, altre 425 possessioni vennero assoggettate a censuazione, ripartite in 4000 lotti circa: ciascuna di queste possessioni ha dato luogo, a seconda della propria estensione, ad un numero di lotti non minore di 5 e non maggiore di 20. I restanti 5557 fondi avevano piccola estensione e furono concessi ad enfiteusi in unico lotto, oppure divisi in meno di 5 lotti, per modo che le quote in cui vennero ripartiti raggiunsero a mala pena il numero di 7300. Se si confronta il numero totale dei lotti censiti con la corrispondente superficie complessiva, si trova che la media estensione dei lotti corrisponde a 9 ettari e 46 centiare; però si sa che pochissimi sono i lotti che superano 50 ettari, mentre invece sono moltissimi quelli inferiori a 10 ettari.

Fra i 1436 enti morali ecclesiastici cui appartenevano i 192 mila ettari di terreno concesso in enfiteusi, se ne contavano 100, i quali possedevano, presi insieme, non meno di 100 mila ettari. Erano nel novero degli enti morali più ricchi di beni i vescovadi, le abbazie, i conventi e i monasteri, ai quali appartenevano i 193 latifondi e la maggior parte delle 425 possessioni, comprendenti, come si disse, circa 13,000 quote censite. Nel numero degli enti più ricchi di beni figurano in prima linea i vescovadi di Mazzara, Girgenti, Cefalù, Palermo, Messina e Patti, l'abbazia di San Michelangelo di Troina, quella di San Filippo di Agira e 26 conventi o monasteri; circa 8000 dei lotti dati ad enfiteusi provenivano da 35 di cotesti enti morali. A fronte di questi pochi enti ecclesiastici, strapotenti per la quantità dei beni che possedevano, sta una lunga schiera di chiese parrocchiali e succursali, servite da un clero povero di beni, ma carico di tutti i servizi religiosi veramente necessari ed utili alla comunione dei fedeli. Difatti, se si eccettuano le chiese madri di Castrogiovanni e di Calascibetta, a favore di ciascuna delle quali vennero censiti circa 50 lotti, e se si eccettuano altre 50 chiese parrocchiali, ognuna delle quali diede ad enfiteusi od un lotto solo od un fondo solo ripartito in pochi lotti, tutte le altre (circa 1500) non possedevano neppure un fondo soggetto a censuazione.

I 6175 fondi concessi ad enfiteusi, ripartiti in 20,300 quote, davano o potevano dare prima dell'enfiteusi, una rendita massima di lire 4,224,159; mentre la rendita media, determinata secondo i criteri stabiliti dalla legge di censuazione ed assunta per base dei pubblici incanti, è risultata solamente di lire 2,773,207, oppure di lire 2,780,000, comprendendo anche le rendite attribuite ai pochi lotti censiti dopo l'anno 1871. Mercè la gara degl'incanti, la rendita rappresentata dai canoni di censuazione è salita a lire 5,977,218, ovvero a circa sei milioni, comprendendo eziandio i canoni relativi ai lotti concessi in enfiteusi dopo l'anno 1871. Pochi e di poca importanza sono i lotti o i fondi censiti a privata trattativa dopo fallita per tre volte almeno la prova del pubblico incanto. I fondi dati ad enfiteusi a privata trattativa sono 637, con una superficie complessiva di ettari 6301; questi fondi, che davano una rendita massima di lire 124,225, vennero esposti infruttuosamente all'incanto, divisi in 883 quote, sulla base di una rendita media di lire 108,122, e furono poi concessi a partito privato per una rendita annua di lire 119,649.

La censuazione, complessivamente considerata, ha quindi recato un beneficio grande anche agli enti morali ecclesiastici, dappoichè essa ha avuto per effetto di accrescere, in media, da 1 a 2.16 la rendita che servi di base alle subaste, e da 1 a 1.42 la rendita massima che gli enti morali ritraevano dai fondi, prima che fossero concessi ad enfiteusi.

Però il beneficio della censuazione è poi ricaduto in massima parte a favore del Demanio e del Fondo per il culto. Ecco come la cosa avvenne. Mentre erano in corso le operazioni per la censuazione, sopravvennero le leggi del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867, per effetto delle quali rimasero soppressi in Sicilia, come nelle altre provincie del Regno, tutte le corporazioni religiose, e tutti gli enti morali ecclesiastici, ai quali non era annessa la cura d'anime od altro ufficio necessario alla costituzione gerarchica della Chiesa, e rimasero assoggettati alla conversione dei beni immobili in rendita dello Stato tutti gli altri enti morali ecclesiastici, non soppressi dalle dette leggi, eccettuati soltanto le confraternite e i benefizi parrocchiali. In forza delle due leggi sopra citate, specie quella del 7 luglio 1866, che entrò in vigore nel giorno 23 dello stesso mese, i beni non ancora censiti ed appartenenti agli enti morali ecclesiastici colpiti da siffatte leggi passarono al Demanio, per essere convertiti in rendita dello Stato, fermo però l'obbligo nel Demanio di concederli ad enfiteusi colle stesse norme della legge 10 agosto 1862.

Le terre censite per conto del Demanio, dopo il 22 luglio 1866, hanno una estensione di 110,928 ettari; furono messe all'asta per una rendita media di lire 1,572,265 ed aggiudicate per una somma di canoni annui eguale a lire 3,805,547. Invece le terre censite prima del 23 luglio 1866, nell'interesse degli enti morali ecclesiastici, abbracciano una superficie complessiva di ettari 81,072; furono messe all'asta sopra una rendita media di lire 1,207,735 e deliberate per una somma di canoni annui eguale a lire 2,194,453. Una parte delle censuazioni compiute prima del 23 luglio 1866 riguarda enti morali ecclesiastici, che furono poi soppressi in virtù delle leggi del 1866 e del 1867, e questa parte è ricaduta a vantaggio del Fondo per il culto, in rappresentanza degli enti medesimi. I canoni delle censuazioni ricaduti al Fondo del culto riguardano una superficie di ettari 51,525, posta a subasta sulla rendita media di lire 783,489 ed aggiudicata per una rendita di lire 1,458,581. L'altra parte delle censuazioni eseguite anteriormente al giorno 23 luglio 1866 abbraccia una superficie di 29,547 ettari, messa all'asta per lire 424,246 ed aggiudicata per lire 735,872: queste sono le censuazioni che sono rimaste ad esclusivo profitto degli enti morali ecclesiastici non colpiti affatto dalle leggi del 1866 e del 1867, o colpiti soltanto per gli effetti della conversione dei loro immobili in rendita dello Stato.

Per compiere l'interessante rassegna dei risultati della censuazione dei beni rurali ecclesiastici di Sicilia, resterebbe a mettersi in chiaro la quantità degli enfiteuti in relazione alla quantità dei lotti censiti, e inoltre la qualità o meglio la condizione sociale degli enfiteuti, prima della ottenuta concessione enfiteutica. I documenti ufficiali venuti finora alla luce e le altre pubblicazioni

non ufficiali, che trattano di proposito o per incidente della enfiteusi dei beni ecclesiastici di Sicilia, autorizzano a credere che una indagine severa e positiva sulla vera quantità e sulla vera condizione degli enfiteuti non sia stata fatta appena finite le operazioni di censuazione, nè dopo trascorso il tempo che potevasi ritenere necessario agli speculatori delle aste per far passare i fondi, di cui restarono deliberatarii, nelle mani di coloro che erano meglio adatti a coltivarli e migliorarli. E questa credenza è in certo modo raffer- mata da ciò che si legge nella *Storia della enfiteusi dei terreni ecclesiastici di Sicilia, per Simone Corleo*, pubblicata a Palermo nell'anno 1871 coi tipi dello *Stabilimento tipografico Lao*, e precisamente nel paragrafo relativo alla *divisione della proprietà terriera della Chiesa tra gli enfiteuti*. Tra le con- siderazioni svolte in quel paragrafo, meritano d'essere scelte e trascritte le seguenti:

« I risultamenti della censuazione han chiaramente dimostrato che con « essa si son creati assai più che 20 mila proprietari privati, ai quali si son « divisi i fondi ecclesiastici. Il veder concentrare qualche volta in una sola « mano i dieci od anche i venti lotti di un latifondo poteva far dubitare a « primo aspetto che l'asta avrebbe soltanto favorito l'interesse di pochi a « danno della moltitudine. Ma in realtà, questa concentrazione di molti lotti « nella mano di uno solo non fu che eccezionale ed in casi rarissimi; e tal- « volta era la stessa natura e posizione del terreno che si opponeva allo « smembramento del fondo e produceva quindi l'interesse di far riunire i di- « versi lotti in un solo utilista.

« Però, in largo compenso di questa concentrazione di parecchi lotti in « una sola mano, si ebbero divisioni e suddivisioni moltissime di fondi e di « singoli estesi lotti tra diversi utilisti, i quali o si presentarono insieme al- « l'asta per conseguire in comune i lotti, o fecero presentare un procuratore « legale, ovvero un'altra persona, che poi ne fece la dichiarazione in loro « favore, ed essi poscia ne eseguirono tra loro la suddivisione. »

.....  
« In generale però la subastazione di un lotto a 3, 4 o più persone fu « frequentissima. Furono altresì frequenti le suddivisioni di un fondo, o più « lotti grandi, in altre più piccole quote, sia per effetto della dichiarazione « del primo aggiudicatario in favore di molti altri, sia per effetto di vendita.

« In un'asta pubblica e nella libera concorrenza non si hanno mai im- « mediatamente i definitivi effetti, nè si tosto si rassetta la proprietà terriera « che si mette all'incanto. È ben naturale che il bando, il quale invita tutti « ad offrire, faccia sorgere molte speranze di guadagno, e se pur si voglia, « anche molte illusioni. Gli speculatori d'asta non mancano mai: essi, più che « col desiderio di ottenere la cosa sulla quale si licita, vengono coll'idea fissa di « far danaro, speculando sopra coloro che hanno veramente l'intenzione di « aver la cosa. È questa una delle cause, per cui spesso la gara trasmoda, « come in seguito saremo per dire. Ma esso è uno degli irrimediabili mali di « ogni libera concorrenza, e finchè non vi sono prove di un monopolio puni- « bile, non vi è mezzo di porvi un freno legale.

« In ultimo però la proprietà terriera va sempre a cadere nelle mani  
« che possono meglio coltivarla. Non vi è tornaconto a ritenere un fondo sul  
« quale si deve spendere e di cui si deve pagare un elevato canone, senza po-  
« terne ricavare quando che sia un utile, e anzi colla certezza di doverne  
« sempre sopportare le perdite. Tosto o tardi gl'illusi, ovvero gli speculatori  
« d'asta, che ebbero la disgrazia di rimanere enfiteuti, con alto canone, di  
« fondi che non potrebbero ben coltivare, son costretti a cederli ad altri, i  
« quali sieno in grado di esercitarvi con utilità la coltivazione.

« Vi è poi il caso in cui i predii restano aggiudicati a codesti speculatori  
« d'asta per un canone sopportabile e talvolta ben mite. Ma siccome essi  
« non intendono davvero aver terreno, poichè non sono della classe degli  
« agricoltori, nè mirano a crearsi una proprietà immobiliare, così è loro in-  
« teresse rivendere con profitto quegli stessi predii, ed in tal caso sono essi  
« che ne fanno la distribuzione agli agricoltori, traendone per conto proprio  
« un maggiore o minore guadagno.

« Di un modo o di un altro, la proprietà terriera si rassetta veramente  
« dopo scorso un periodo dalle aggiudicazioni, e bisogna attendere il tempo  
« necessario onde si levino di mezzo tutti gli speculatori e tutti coloro che  
« per qualsiasi illusione fecero una immoderata concorrenza; bisogna atten-  
« dere che i fondi vadano realmente alle mani che debbono coltivarli, per co-  
« noscere qual sia il vero numero dei proprietari che con tali aggiudicazioni  
« si sia creato.

.....  
« Col dire che si sono creati tanti proprietari, non s'intende affatto si-  
« gnificare che tutti costoro sieno nuovi proprietari, cioè che non abbiano  
« mai posseduto proprietà terriera pria d'allora. Oltrechè ciò non sarebbe  
« stato possibile, perchè non si poteva impedire ai proprietari di terre di con-  
« correre all'asta enfiteutica, senza violare la libertà della medesima e la giu-  
« stizia, non sarebbe stato nemmeno utile crear di pianta un sì gran numero  
« di novelli proprietari di terra, i quali, o nullatenenti non avrebbero avuto  
« i mezzi per coltivarla, o addetti ad altre industrie non avrebbero saputo  
« rendersi buoni agricoltori. La libertà dell'asta e la libertà dei cambi sono  
« quelle che conducono ciascuno al proprio posto e dan le terre a coloro che  
« hanno per le medesime la vera attitudine.

« I vantaggi che ha reso per questa parte alla Sicilia la legge dell'enfi-  
« teusi cominciano già a comparire, ed assai meglio compariranno fra un  
« altro decennio. Il dissodamento di terreni che non erano mai stati coltivati,  
« quantunque fertilissimi; l'utilizzazione di molte acque che correvano in-  
« fruttuosamente al mare, o peggio, ristagnavano nei luoghi stessi, produ-  
« cendo malsania; la piantagione di alberi, di vigneti, di sommacchi; la edi-  
« ficazione di infinite case rurali e tanti altri benefici che facilmente si veg-  
« gono da chiunque percorra da un capo all'altro quest'isola testimoniano  
« chiaramente quanta utilità siasi ottenuta in poco tempo, e fan segno di  
« quanta maggiore se ne otterrà in avvenire, per la già compiuta distribu-  
« zione dei terreni ecclesiastici a 20 mila enfiteuti. »

Savie parole che chiariscono i grandi benefici che ha già recati e deve ancora recare alla Sicilia l'enfiteusi di 20,300 lotti, che comprendono 192 mila ettari di terreno sottratto alle manomorte ecclesiastiche, le quali non avevano avuto cura di beneficiarli e il più delle volte neppure quella di coltivarli. Parole che scolpiscono al vivo il monopolio che gli speculatori d'asta hanno esercitato in misura non tanto ristretta, con brogli che rasantano, se non violano apertamente, gli articoli del Codice penale. Parole però, che mirano a dimostrare solamente per induzione, senza provare, che la proprietà terriera della Chiesa di Sicilia sia stata veramente distribuita a 20 mila enfiteuti. Quanto più persuasiva sarebbe stata la semplice pubblicazione di un quadro statistico, desunto da un elenco alfabetico e nominativo di tutti gli enfiteuti, e che avesse fatto conoscere: in primo luogo, il numero degli enfiteuti con un sol lotto e quello degli enfiteuti che ne ebbero per ciascuno da 2 a 5, da 6 a 10, da 11 a 20, da 21 a 30, da 31 a 50, da 51 a 100, a modo di esempio; in secondo luogo, la qualità degli enfiteuti medesimi, distinguendoli pure, a modo di esempio, in enfiteuti non agricoltori, che, oltre il fondo o i fondi censiti, possedevano già altri beni, in enfiteuti agricoltori, che, oltre il fondo censito, possedevano anch'essi altri beni, in enfiteuti agricoltori, che, prima del fondo censito, non possedevano altri beni, e finalmente in enfiteuti non agricoltori, che, prima di avere il fondo censito, non erano neppur essi in possesso di altri beni; e in terzo luogo, l'ammontare dei canoni annui corrispondenti a ciascuna classe di enfiteuti, ripartita in vari gruppi, secondo la quantità dei lotti rispettivamente censiti. Un prospetto statistico così fatto avrebbe dileguato ogni dubbio e fatta cadere nel vuoto la viva discussione rinnovatasi non ha guari sulla questione della effettiva ripartizione dei beni ecclesiastici, ottenuta mediante la censuazione. E inoltre avrebbe fornito preziosi elementi comparativi, per giudicare se, anche dal punto di vista dell'interesse dello Stato, il quale in definitiva è o sarà il padrone diretto della maggior parte dei fondi censiti, l'alienazione dei beni ecclesiastici di Sicilia, eseguita col mezzo dell'enfiteusi, abbia veramente condotto a risultati migliori di quelli della vendita pura e semplice, eseguita nelle altre provincie del Regno e nella stessa Sicilia, tanto pei beni ecclesiastici, quanto pei beni demaniali.

Certamente un lavoro statistico, come quello sopra delineato, non si poteva improvvisare; era però un lavoro che richiedeva soltanto del tempo e della pazienza, e che non avrebbe incontrato serie difficoltà, qualora fosse stato intrapreso appena compiute le operazioni di censuazione. Ne piace anzi pensare che l'unica ragione per cui non è stato fatto sia stata quella di attendere che i lotti censiti al nome degli speculatori d'asta avessero avuto tempo di passare alle mani delle persone veramente desiderose di coltivarli e migliorarli. Se non che, questo importante lavoro, che si poteva eseguire facilmente e in modo completo quando i documenti relativi alle originarie concessioni enfiteutiche erano ancora concentrati presso la Soprintendenza generale, e quando non era peranco incominciato il periodo delle affrancazioni parziali o totali dei canoni enfiteutici, nè quello delle vendite dei fondi enfi-

teutici, e neppure l'altro delle devoluzioni al padrone diretto, per mancato pagamento del canone o per altre cause, è divenuto invece assai più difficile ora che sono trascorsi 16 anni dall'inizio e 7 dal compimento delle operazioni di censuazione. Tuttavia, un serio lavoro statistico intorno al vero numero degli enfiteuti, fosse pure esteso ad una parte soltanto e non a tutte le concessioni enfiteutiche, era stimato di tale e tanta importanza, per le utili conseguenze che se ne possono dedurre, che il Demanio, cui è affidato l'incarico di amministrare i beni dell'Asse ecclesiastico, ha creduto di doverlo fare nel corso dell'anno 1878, estendendolo a tutti gli attuali suoi debitori per canoni dipendenti dalle enfiteusi stabilite in suo confronto dopo il 22 luglio 1866.

Per questo e per altri lavori, è stato mandato a Palermo uno dei più distinti Ispettori superiori del Demanio. Tra gli altri incarichi, l'ispettore ebbe pur quello di raccogliere, vagliare e ordinare in modo rigoroso e uniforme le notizie che erano state domandate, sulla quantità e qualità degli enfiteuti attuali dello Stato, sul numero delle quote enfiteutiche da ciascuno di essi possedute, nonchè sull'ammontare annuo dei rispettivi canoni, agli uffici del registro incaricati della riscossione dei canoni stessi, ed alle agenzie delle imposte, nei libri delle quali gli enfiteuti sono iscritti, agli effetti dell'imposta prediale, nella loro qualità di enfiteuti del Demanio, od in quella cumulativa di enfiteuti e di proprietari di altri beni. Gli elenchi nominativi degli enfiteuti, formati da ciascun ufficio del registro con le indicazioni necessarie a ben determinare le persone dei singoli enfiteuti, il loro domicilio e la loro condizione, nonchè l'ubicazione e i connotati catastali dei lotti a ciascun enfiteuta aggiudicati, e l'ammontare dei relativi canoni dovuti allo Stato, furono poi passati agli agenti delle imposte, affinchè li rivedessero, li rettificassero e completassero d'accordo, ove d'uopo, coi ricevitori del registro, e vi aggiungessero, in primo luogo, la dichiarazione se gli enfiteuti segnati nell'elenco dal ricevitore possedevano altri beni oltre il fondo o i fondi censiti, ed in secondo luogo, se era esatta la qualifica di agricoltore, o di non agricoltore, data a ciascun enfiteuta dal ricevitore. Gli elenchi nominativi degli enfiteuti, riveduti e completati col concorso degli agenti delle imposte, vennero poscia concentrati nelle intendenze di finanza, presso le quali furono sottoposti a nuova revisione e rettificati, quando è occorso il bisogno, di accordo coi ricevitori e cogli agenti, e quindi mandati all'Ispettore superiore presso l'intendenza di Palermo, unitamente ad un elenco riassuntivo, il quale comprendeva tutti gli enfiteuti della provincia, disposti in ordine alfabetico, con la indicazione, per ciascun enfiteuta, della sua qualità di agricoltore o non agricoltore e di possidente o non possidente di altri beni, del numero dei lotti a lui censiti e dell'ammontare dei relativi canoni, e con la indicazione altresì del comune in cui i lotti sono situati. In ultimo, l'Ispettore superiore, dopo d'aver alla sua volta riveduti ed all'uopo ricorretti gli elenchi nominativi provinciali, di intesa colle intendenze, coi ricevitori del registro e cogli agenti delle imposte, ha compilato quattro elenchi separati, i quali comprendono i nomi di tutti gli enfiteuti della Sicilia, disposti in ordine alfabetico, e riproducono, per ogni enfiteuta e per ogni lotto, tutte le altre in-

dicazioni degli elenchi nominativi provinciali e distrettuali. Il primo di questi elenchi generali abbraccia soltanto gli enfiteuti non agricoltori, che, oltre i fondi censiti, possiedono altri beni; il secondo, soltanto gli enfiteuti agricoltori, che, oltre i fondi censiti, possiedono altri beni; il terzo, soltanto gli enfiteuti agricoltori, che, oltre i fondi censiti, non possiedono altri beni; il quarto, finalmente, soltanto gli enfiteuti non agricoltori, che, oltre i fondi censiti, non possiedono altri beni. Questi elenchi generali degli enfiteuti attuali del Demanio e gli elenchi parziali per provincie e per ricevitorie furono compilati, come si disse, nel corso dell'anno 1878, e trovansi depositati presso l'amministrazione centrale del Demanio (Asse ecclesiastico).

Gli enfiteuti contemplati in codesti elenchi rappresentano fra tutti una somma di canoni annui eguale a lire 3,035,281 92, mentre in origine, se sono esatti i numeri dianzi esposti e ricavati da documenti ufficiali resi di pubblica ragione, le enfiteusi stipulate in confronto del Demanio dopo il 22 luglio 1862 rappresentavano una somma di canoni annui eguale a lire 3,805,547. La differenza di lire 770,265 08, che risulta paragonando lo stato di fatto accertato nell'anno 1878, in base ai *campioni* demaniali, con lo stato di fatto rilevato dagli atti originari delle censuazioni, dipende, in buona parte, dalle affrancazioni di canoni o quote di canoni, avvenute nel periodo corso dalle primitive concessioni sino all'anno 1878, in parte, dalle riduzioni di canone concesse nei casi previsti dal Codice civile o per altre cause, in parte, da recenti devoluzioni di fondi enfiteutici al padrone diretto, per mancato pagamento di due o di tre annualità di canone, in parte, finalmente, da volontarie e recenti dimissioni di fondi enfiteutici, offerte da concessionari nullatenenti, che avevano lasciato in abbandono i fondi, ed accettate dal Demanio, a scanso di maggiori danni.

Era necessario dare ampie notizie intorno al metodo seguito dagli agenti finanziari nel compilare la statistica degli enfiteuti e dei fondi censiti nell'interesse del Demanio, per molte ragioni che è facile indovinare, e specialmente per non lasciare luogo a dubbi sulla attendibilità ed esattezza delle cifre raccolte nel seguente prospetto.

Prospetto di classificazione degli enfiteuti di beni rurali ecclesiastici di Sicilia, che nell'anno 1878 avevano ancora per domino diretto il Demanio dello Stato.

INDICAZIONE del numero dei lotti censiti  a ciascun enfiteuta	ENFITEUTI non agricoltori che, oltre i fondi censiti, posseggono altri beni			ENFITEUTI agricoltori che, oltre i fondi censiti, posseggono altri beni			ENFITEUTI agricoltori che, oltre i fondi censiti, non posseggono altri beni			ENFITEUTI non agricoltori che, oltre i fondi censiti, non posseggono altri beni			TOTALE per le quattro categorie di enfiteuti		
	N° degli enfiteuti	N° dei lotti censiti	Ammontare dei canoni annui	N° degli enfiteuti	N° dei lotti censiti	Ammontare dei canoni annui	N° degli enfiteuti	N° dei lotti censiti	Ammontare dei canoni annui	N° degli enfiteuti	N° dei lotti censiti	Ammontare dei canoni annui	N° degli enfiteuti	N° dei lotti censiti	Ammontare dei canoni annui
Un lotto solo . . . . .	1322	1322	370,201 96	1426	1426	209,494 48	694	694	68,333 39	86	86	55,617 40	3528	3528	703,647 23
Da 2 a 5 . . . . .	751	2133	658,771 33	616	1603	247,802 55	119	292	26,238 17	60	176	115,206 38	1546	4204	1,048,018 43
> 6 > 10 . . . . .	156	1180	325,534 67	61	451	97,264 02	1	6	395 37	13	99	67,234 56	231	1736	490,428 62
> 11 > 20 . . . . .	71	1059	246,994 03	20	270	51,987 09	...	...	.....	4	58	44,300 16	95	1387	343,281 28
> 21 > 30 . . . . .	21	522	89,333 63	5	125	23,384 73	...	...	.....	2	50	18,628 »	28	697	131,346 36
* 31 > 50 . . . . .	18	735	105,279 73	2	95	16,923 08	...	...	.....	2	65	40,360 »	22	895	162,562 8
> 51 > 100 . . . . .	5	303	60,390 16	1	58	27,884 50	...	...	.....	...	...	.....	6	361	88,274 66
Più di 100 . . . . .	1	193	50,273 28	1	108	17,449 25	...	...	.....	...	...	.....	2	301	67,722 53
<i>Totale . . .</i>	2345	7447	1,906,778 79	2132	4136	692,189 70	814	992	94,966 93	167	534	341,346 50	5458	13109	3,035,231 92

**Numeri determinanti, sia la quantità degli enfiteuti e dei lotti assegnati ai vari gruppi, proporzionale a 1000 del numero totale, si degli enfiteuti che dei lotti, sia l'ammontare dei canoni assegnati ai medesimi gruppi, proporzionale a 100,000 lire della somma di tutti i canoni.**

INDICAZIONE del numero dei lotti censiti a ciascun enfiteuta	ENFITEUTI non agricoltori che, oltre i fondi censiti, posseggono altri beni			ENFITEUTI agricoltori che, oltre i fondi censiti, posseggono altri beni			ENFITEUTI agricoltori - che, oltre i fondi censiti, non posseggono altri beni			ENFITEUTI non agricoltori che, oltre i fondi censiti, non posseggono altri beni			TOTALE per le quattro categorie di enfiteuti		
	N° degli enfiteuti	N° dei lotti censiti	Ammontare dei canoni annui	N° degli enfiteuti	N° dei lotti censiti	Ammontare dei canoni annui	N° degli enfiteuti	N° dei lotti censiti	Ammontare dei canoni annui	N° degli enfiteuti	N° dei lotti censiti	Ammontare dei canoni annui	N° degli enfiteuti	N° dei lotti censiti	Ammontare dei canoni annui
Un lotto solo . . . . .	242,3	100,8	12,196,3	261,3	108,8	6,902,8	127,1	52,9	2,251,2	15,7	6,6	1,832,6	646,4	269,1	23,182,9
Da 2 a 5 . . . . .	137,6	162,7	21,704,2	112,8	122,3	8,163,9	21,8	22,3	864,4	11,0	13,4	3,795,7	283,2	320,7	34,523,2
> 6 > 10 . . . . .	28,5	90,1	10,724,7	11,2	34,4	3,204,4	0,2	0,5	13,0	2,5	7,6	2,215,0	42,4	132,4	16,157,1
> 11 > 20 . . . . .	13,1	80,9	8,137,2	3,6	20,6	1,712,7	....	....	.....	0,7	4,4	1,459,7	17,4	105,8	11,309,6
> 21 > 30 . . . . .	3,8	39,7	2,943,1	0,9	9,5	770,4	....	....	.....	0,4	3,8	613,7	5,1	53,2	4,327,2
> 31 > 50 . . . . .	3,2	56,1	3,468,5	0,4	7,4	557,5	....	....	.....	0,4	4,9	1,329,7	4,0	68,2	5,355,7
> 51 > 100 . . . . .	0,9	23,1	1,989,6	0,2	4,4	918,6	....	....	.....	....	....	.....	1,1	27,6	2,908,2
Più di 100 . . . . .	0,2	14,6	1,656,2	0,2	8,2	574,9	....	....	.....	....	....	.....	0,4	23,0	2,231,1
<i>Totale . . .</i>	<i>429,6</i>	<i>568,0</i>	<i>62,819,8</i>	<i>390,6</i>	<i>315,6</i>	<i>22,805,2</i>	<i>149,1</i>	<i>75,7</i>	<i>3,128,6</i>	<i>30,7</i>	<i>40,7</i>	<i>11,246,4</i>	<i>1000</i>	<i>1000</i>	<i>100,000</i>

In mancanza di dati positivamente accertati, in relazione alle enfiteusi stipulate in confronto degli enti morali ecclesiastici prima del giorno 23 luglio 1866, per una somma di canoni annui eguale a lire 2,194,453, si può supporre che lo stato di fatto di tali enfiteusi non fosse nell'anno 1878 guari diverso da quello accertato per le enfiteusi stipulate in confronto del Demanio dopo il 22 luglio 1866, per una somma di canoni annui uguale a lire 3,805,547, al lordo delle variazioni avvenute sino all'anno 1878, ed eguale a lire 3,035,281 92, al netto delle variazioni stesse. Accettata questa ipotesi, ne verrebbe come prima conseguenza che le variazioni, avvenute sino all'anno 1878 nelle enfiteusi stabilite in confronto degli enti morali ecclesiastici prima del 23 luglio 1866, avrebbero ridotta la corrispondente somma dei canoni annui da lire 2,194,453 a lire 1,750,283, cioè di un importo annuo di lire 444,170. La seconda conseguenza sarebbe questa, che ai canoni annui, rappresentati dalla somma di lire 1,750,283, corrisponderebbe un numero di lotti o di quote enfiteutiche eguale a 7561, ed un numero di enfiteuti eguale a 3147.

Riunendo quindi insieme i dati positivamente accertati per le enfiteusi stipulate in confronto del Demanio, e i dati d'induzione relativi alle enfiteusi stipulate in confronto degli enti morali ecclesiastici, si avrebbe, come situazione di fatto di tutte le enfiteusi vigenti nell'anno 1878, un numero di 8105 enfiteuti, un numero di 20,670 quote enfiteutiche, ed una somma di canoni annui eguale a lire 4,785,564 92. La differenza di lire 1,214,435 08, che intercede tra questa somma e quella di 6 milioni corrispondenti al cumulo dei canoni pattuiti nei contratti primitivi di censuazione, rappresenterebbe la totalità delle diminuzioni avvenute nell'Asse censitico, dall'epoche delle originarie concessioni, sino all'anno 1878, in conseguenza delle affrancazioni di canoni o di quote di canone, delle riduzioni di canone concesse per diminuzione o deterioramento dei fondi censiti, delle recenti devoluzioni di utili domini per mancato pagamento di tre o di due annualità di canone, od in conseguenza di altri fatti che hanno modificate le originarie concessioni enfiteutiche, e fors'anche in causa di qualche eventuale ommissione occorsa negli elenchi degli attuali enfiteuti del Demanio.

Se poi vi fosse chi non stimasse troppo ardita l'idea di giovarsi dell'ipotesi dianzi accolta, per presumere eziandio il numero degli enfiteuti e quello delle quote enfiteutiche, che, in relazione allo stato di fatto delle enfiteusi vigenti nel 1878 per conto del Demanio, si potrebbero attribuire ai sei milioni di canoni corrispondenti alla totalità delle originarie concessioni enfiteutiche, in tale caso, e proporzionalmente, si troverebbero 10,790 enfiteuti e 25,913 quote enfiteutiche. Delle quali, 16,436, con 6843 enfiteuti, dovrebbero essere assegnate alle censuazioni fatte in confronto del Demanio, e 9477, con 3947 enfiteuti, alle censuazioni eseguite in confronto degli enti morali ecclesiastici. Invero, si presenta plausibile la supposizione che le quote enfiteutiche, che erano in numero di 20,300, secondo gli atti di censuazione, abbiano poi raggiunto il numero di circa 25,900, per effetto delle suddivisioni dei primitivi lotti, avvenute nell'intervallo decorso dalle aggiudicazioni sino

all'anno 1878. Non sarebbe però egualmente plausibile, sarebbe anzi molto arrischiato il supporre che il numero degli enfiteuti abbia mai potuto essere in origine, o diventare dopo un periodo di pochi anni, eguale a 20,000. Difatti, dappoichè per le enfiteusi, di cui è od era direttario il Demanio, e che abbracciano più di sei decimi dell'ammontare complessivo dei canoni di tutte le censuazioni, il numero degli enfiteuti può ritenersi con molta approssimazione eguale a 6843, non si saprebbe per quali eccezionalissime ragioni il numero degli enfiteuti che hanno od ebbero a direttari gli enti morali ecclesiastici debba essere di molto superiore al numero di 3947 testè presunto. Quand'anche, rispetto a questo secondo gruppo di enfiteuti, si volesse gratuitamente supporre che ad ogni enfiteuta fosse toccata soltanto una quota di fondo enfiteutico, ciò non pertanto il numero totale degli enfiteuti sarebbe ancora lungi dall'arrivare a 20,000, ma si arresterebbe invece a 16,320. Se non che, dovendosi respingere questa gratuita supposizione, perchè contraria ai fatti accertati per l'altro gruppo di enfiteuti, è giuoco-forza presumere che in totale gli enfiteuti devano avere raggiunto a mala pena, o superato di ben poco, il numero 10,790.

Il prospetto degli enfiteuti, classificati secondo la loro condizione sociale e secondo il numero delle quote che possedevano nel 1878, rivela che sopra 100 enfiteuti, soltanto 65 possedevano una sola quota per ciascuno, mentre gli altri 35 enfiteuti possedevano per ciascuno un numero compreso fra 2 e 5, fra 6 e 10, fra 11 e 20, fra 21 e 30, fra 31 e 50, fra 51 e 100 e perfino fra 100 e 200 quote. Se poi si guarda all'ammontare complessivo dei canoni annui, si trova che solamente il 23 per cento di tale ammontare riguarda gli enfiteuti che hanno una sola quota per ciascuno, mentre il 77 per cento concerne gli enfiteuti provvisti ciascuno di più quote enfiteutiche. Questo doppio ordine di fatti prova che un numero piuttosto grande di quote enfiteutiche deve essersi concentrato in poche persone, le quali erano già ricche per altre proprietà fondiarie che possedevano, prova, cioè, che la ripartizione dei fondi ecclesiastici, effettivamente ottenuta colla enfiteusi, è ben lungi dal corrispondere alla ripartizione teorica risultante dai piani dei periti e dagli altri atti, in base ai quali furono eseguite le operazioni di censuazione. Difatti, se si guarda al gruppo degli enfiteuti che sono ora in possesso di una sola quota per ciascuno, il quale gruppo racchiude quasi due terzi di tutti gli enfiteuti, appare che agli enfiteuti di tale gruppo toccarono soltanto 27 lotti per ogni 100 lotti censuati, mentre gli altri 73 lotti vennero in potere dei pochi enfiteuti che si aggiudicarono molte quote per ciascuno. Ed è poi logico il supporre che i molti lotti venuti alle mani di ciascuno di questi enfiteuti abbiano nella maggior parte dei casi reintegrato i fondi ecclesiastici che i periti avevano diviso in quote. E questa supposizione, non solamente è logica, ma trova conferma, ove si scorrono gli elenchi nominativi degli enfiteuti, tenendo l'occhio sopra gli enfiteuti che possiedono più di una quota enfiteutica, e sopra i comuni in cui sono situate le quote dagli enfiteuti stessi possedute. Ond'è lecito argomentare che i 6175 fondi ecclesiastici, i quali devono aver dato luogo a poco più di 10,790 enfiteuti, sieno stati ef-

effettivamente ripartiti in una quantità di proprietà private, distinte le une dalle altre, maggiore bensì di quella corrispondente al numero degli enfiteuti, ma non di tanto, quanto forse si è creduto fino ad ora.

Se poi si riguarda il prospetto di classificazione degli enfiteuti, si vede che la classe degli enfiteuti non agricoltori e che possiedono altri beni, oltre i fondi censiti, raggiunge il 43 per cento del numero totale degli enfiteuti, il 57 per cento del numero complessivo delle quote censite, ed il 63 per cento della somma totale dei canoni ottenuti dalla censuazione. Si vede inoltre che gli enfiteuti agricoltori che possiedono altri beni, oltre i fondi censiti, mentre per un verso figurano come 39 sopra 100 del totale numero degli enfiteuti, per l'altro verso, non posseggono che 32 lotti sopra 100 del numero complessivo dei lotti censiti, e soltanto il 23 per cento del totale ammontare dei canoni annui ottenuti dalle concessioni enfiteutiche. Appare altresì che gli enfiteuti agricoltori che non possiedono altri beni, oltre i fondi censiti, sono appena 15 sopra 100 enfiteuti, ed hanno soltanto l'8 per cento dei lotti censiti, e a mala pena il 3 per cento del totale ammontare dei canoni. Appare, in ultimo, che gli enfiteuti non agricoltori e che non posseggono altri beni, oltre i fondi censiti, mentre rappresentano solamente il 3 per cento del totale numero degli enfiteuti, possiedono poi il 4 per cento del numero complessivo dei lotti censiti, e l'11 per cento della somma totale dei canoni ottenuti dalle censuazioni.

Questi numeri, relativi alle suddette quattro classi di enfiteuti, confermano vieppiù ciò che si è detto poco fa intorno alla scarsa ripartizione delle proprietà chiesastiche, ottenuta effettivamente colla censuazione. Però gli stessi numeri, se, da un lato, valgono a ristabilire la verità rispetto a qualche punto della storia della enfiteusi dei beni ecclesiastici di Sicilia (che non era sufficientemente chiarito, non per colpa di chicchessia, ma unicamente per mancanza di un accurato lavoro statistico) dall'altro lato, quei numeri non infirmano punto la esistenza e neppure scemano l'entità dei benefici che la enfiteusi ha già recato e recherà alla Sicilia ed alla sua agricoltura. Già si è avvertito che la legge del 10 agosto 1862 non fu una legge agraria, e che perciò essa non poteva raggiungere uno scopo, che forse le si attribuì, ma che non aveva, lo scopo cioè di distribuire le terre della Chiesa ai nullatenenti che non avevano neppure i mezzi sufficienti a ben coltivarle.

Cionondimeno è comprovato dal prospetto di classificazione che oltre a un sesto degli attuali enfiteuti del Demanio sono gente, la quale non possedeva altri beni; com'è provato che il numero dei lotti censiti a questa gente va oltre alla nona parte di tutti i lotti concessi dal Demanio, e che l'ammontare dei corrispondenti canoni si avvicina pure ad un nono del complessivo ammontare dei canoni attualmente vigenti a favore del Demanio. Nè deve fare meraviglia che dei piccoli lotti sieno stati censiti a famiglie di poveri contadini addetti alla coltivazione della terra, anzi è da lamentare che la diretta partecipazione di queste famiglie di poveri agricoltori ai benefici della censuazione sia stata ressochè insignificante. Diffatti già si è rilevato che solamente un settimo degli attuali enfiteuti del Demanio appartiene alla classe dei poveri agri-

coltori, che il numero delle quote ad essi censite non giunge a eguagliare la tredicesima parte del numero totale delle quote concesse, e che i canoni corrispondenti a quelle quote arrivano a mala pena ad un trentaduesimo dell'importare totale dei canoni spettanti al Demanio. Desta invece non poca sorpresa il vedere che nella classe degli enfiteuti nullatenenti si incontri un buon numero di individui che non appartengono alla categoria degli agricoltori, e che tuttavia hanno in mano i più grossi tra i lotti censiti; e sorprende ancora più il vedere che circa una metà di tali individui si trovi in possesso di 2, di 5, di 10, di 20, e perfino di 30 e più lotti per ciascuno. Evidentemente si è qui in presenza di uno stuolo di individui che fanno il mestiere del *prestanome*, e vale la pena di studiare i motivi che hanno indotto tanti enfiteuti a ripararsi, legalmente o con simulazione, all'ombra di cotesta gente senza arte nè parte.

Pur troppo si deve riconoscere che la radice del male sta nella stessa legge del 10 agosto 1862, la quale non ha posto alcun freno atto a moderare i brogli e le gare inconsulte: chiunque aveva facoltà non solamente di offrire per sè o per persone da dichiararsi, ma di poter portare a suo piacimento le offerte anche al di là di ogni limite ragionevole, poichè aveva la piena sicurezza di non soggiacere per ciò a perdite pecuniarie immediate o lontane. L'aggiudicatario aveva un solo ed unico carico, le spese d'asta; non aveva obbligo di garantire, con deposito o in altro modo, la serietà delle sue offerte. Il legislatore, lo si vede chiaro, dominato unicamente dal pensiero di rendere le aste più facilmente accessibili ai piccoli proprietari ed anche agli agricoltori poveri, laboriosi e onesti, non volle tener conto dell'eventuale pericolo, che pure gli fu messo innanzi, di menomare coll'assenza di qualsiasi garanzia la serietà delle aste e dei contratti, e di gettare con ciò lo scompiglio fra enfiteuti e direttari, con grave detrimento dei risultati finali della censuazione, e dei legittimi interessi degli enti morali che si costringevano a dare i propri beni ad enfiteusi perpetua e redimibile. Fu questo un grave errore, e le sue conseguenze furono deplorabili e disastrose; inquantochè, essendosi inconsultamente dato adito agli speculatori d'asta ed a sfrenati monopolii, le filantropiche intenzioni del legislatore, e con esse gli alti scopi della legge e l'interesse bene inteso dei direttari rimasero in buona parte frustrati.

Le arti illecite degli speculatori d'asta e gli sfacciati maneggi dei potenti monopolisti sono tratteggiati con mano maestra nei due paragrafi della citata Storia della enfiteusi, che portano per titolo, il primo, *Monopolii - Loro conseguenze - Canoni eccessivi*, e l'altro, *Simulazioni di enfiteusi e di vendite, per liberarsi di canoni eccessivi - Dimissioni volontarie - Riconcessione con garanzia*. Trattandosi di fatti che distrussero, od almeno ritardarono in parte notevole i beneficii che si speravano dalla censuazione, non sarà del tutto inutile metterli pur qui in evidenza, trascrivendo a tal fine i punti principali dei due paragrafi suindicati.

« È anche un'altra piaga inevitabile della libera concorrenza il monopolio; poichè, siccome vi son quelli che eccedono nell'aumento, recando un danno a sè medesimi coll'esercizio della propria libertà, così, al contrario,

« sonvi quelli che della libertà abusano in danno dell'asta, sia intimidendo  
« colle minacce, sia lusingando coi doni, per deviare dall'asta stessa i con-  
« correnti e per ottenere i fondi col più basso prezzo possibile. Questo è ap-  
« punto il monopolio punibile che le leggi penali italiane (art. 402, 405) casti-  
« gano col carcere da 15 giorni a 6 mesi, e con una multa da lire 200 a 2000,  
« oltre all'annullamento dell'aggiudicazione, e salvo le pene maggiori, se tale  
« reato fosse commesso dagli ufficiali preposti agli incanti.

« Però il monopolio nella enfiteusi dei beni ecclesiastici si organizzava  
« più facilmente, allorquando il canone, che si metteva a base dell'asta, era  
« assai debole in confronto al reddito possibile del fondo: cosa che soprattutto  
« accadeva, quando gli affitti del sessennio 1855-1860 non erano stati rivelati  
« dal titolare ecclesiastico, o non vi furono veramente; perocchè allora la  
« rendita, appoggiata al solo imponibile catastale, riusciva assai bassa. In  
« tal caso, i monopolisti trovavano un vero guadagno nello escludere i con-  
« correnti dall'asta, ed avevano un margine abbastanza esteso, a causa della  
« bassezza medesima del canone, per promettere dei donativi.

« È d'uopo però notare ad onore del vero che cotesto monopolio puni-  
« bile nelle subaste enfiteutiche non potè largamente conseguire il suo scopo,  
« e se ne ha la prova in ciò, che gli speculatori d'asta, ai quali principal-  
« mente premeva di far di cotesti guadagni, per tutta minaccia contro co-  
« loro che avevano reale intenzione di ottenere i fondi in enfiteusi, non sa-  
« pevano far altro che presentarsi essi, come concorrenti, e quando con que-  
« sta manovra non giungevano ad intimidirli, innalzavano allora il canone  
« a cifre esagerate, valendosi pure dei nomi di nullatenenti, all'oggetto di to-  
« gliere in ogni modo i fondi a quei buoni agricoltori, o di costringerli al-  
« meno a prenderli con un annuo canone affatto insopportabile. Or di queste  
« immoderate gare, che furono per lo più le conseguenze dei falliti mono-  
« polii, se n'ebbero parecchie, talchè non pochi latifondi rimasero aggiudi-  
« cati per canoni eccessivi. Onde in tutti cotesti casi il monopolio non riuscì  
« al suo scopo: riuscì ben vero a danneggiare gl'interessi dello enfiteuta, ed  
« anche quelli del domino diretto, essendo ben difficile la costante esazione  
« di canoni assai superiori al vero reddito del fondo. Ma, in ogni modo, il  
« monopolio punibile in tutti cotesti casi non vi era, non essendovi pena con-  
« tro coloro che per fallito monopolio esagerano gli incanti.

« Nei casi però in cui, per effetto di vere minacce, o piuttosto per anti-  
« cipata promessa di premio, furono allontanati gli oblatori dall'asta, le  
« difficoltà a scoprire tali monopolii furono sempre ben gravi; poichè è dif-  
« ficile che di coteste illecite manovre si abbiano testimonii, e quando pur  
« vi sieno, lo stato di moralità di questi luoghi non è tale da assicurare ve-  
« ramente alla giustizia lo scoperta di simili reati.

.....  
« Vuolsi completamente separare da questi monopolii l'associazione che  
« talvolta si organizzava tra vari concorrenti, per prendersi insieme uno o  
« più fondi in enfiteusi e poi dividerli fra loro. Cotale associazione non co-  
« stituisce il reato del monopolio; anzi è nello interesse legittimo delle parti

« che, volendo tutti veramente il terreno e potendo comodamente tra loro  
« dividerlo, uniscono i loro interessi per ottenere un'aggiudicazione in co-  
« mune. Spesso avvennero di coteste associazioni ed esse giovarono molto  
« contro l'avidità degli speculatori di asta, poichè alle loro arti ed ai loro  
« monopoli niente vi era di meglio che opporre la compatta unione dei veri  
« interessati ad aver terre.

« Fu dunque un vero bene il veder sorgere coteste associazioni d'intere-  
« rassi, che infransero più di una volta le speculazioni d'asta ed il monopolio,  
« e che impedirono nel tempo stesso che i canoni salissero a cifre esagerate.  
« Poichè è d'uopo persuadersi che l'interesse vero del domino diretto, sia il  
« titolare ecclesiastico, sia il Demanio, non è quello di aver canoni eccessivi  
« ed insopportabili; mentre il pungolo dell'alto canone può benissimo stimola-  
« re l'enfiteuta ad accrescere le sue fatiche, finchè le condizioni del fondo  
« si apprestano all'incremento del reddito, ma quando si sorpassa il limite  
« del reddito possibile, il canone esagerato, lungi dall'essere stimolo alla  
« maggior produzione, illanguidisce le forze e dispone all'abbandono; onde  
« poi tutte le fraudolenti e simulate combinazioni per dimettersi del fondo,  
« per cederlo a nullatenenti, per isfruttarlo e ricavarne in qualunque modo  
« le spese fatte; dal che in ultimo derivano litigi interminabili e danni certi  
« al domino diretto.

« L'eccesso della speculazione sugl'incanti, ed il monopolio non riuscito  
« nel suo pravo scopo furono cagioni indirette di una serie di simulazioni  
« diverse, mercè le quali cercavasi di sfuggire al pagamento degli esagerati  
« canoni, convenuti soltanto col disegno di escludere altri dalla enfiteusi. Col  
« fatto, se la sconfinata esagerazione del canone doveva essere uno dei mezzi  
« più potenti per iscoraggiare coloro che avrebbero avuto la buona inten-  
« zione di ottenere all'asta i fondi e di ben coltivarli (dappoichè nella legge  
« non fu ammesso il principio proposto dal deputato Corleo, cioè della ga-  
« ranzia al di là di un determinato limite), era pur necessario per tali spe-  
« culatori preoccuparsi del modo onde avrebbero poscia evitato il pagamento  
« dell'eccessivo canone. A tal uopo, si pensò dapprima ai prestanomi ed ai  
« nullatenenti, i quali dovevano appunto comparire quando era il momento  
« di spingere il canone oltre misura, in altri termini, si pensò alla simula-  
« zione della enfiteusi, poichè il nullatenente non può essere enfiteuta vero,  
« ma finge di esserlo.

« Cotèsto genere di simulazioni fu benvero infrenato nei gradi di de-  
« cimo e di sesto mercè i depositi preventivi, ai quali si costringevano i  
« sopra offerenti in tali gradi; ma restò pur sempre la maglia libera alla  
« simulazione per mezzo dei nullatenenti nel primo incanto, conciossiachè  
« non vi era alcuna analogia nella legge della espropria per poter costrin-  
« gere ad un deposito anche nella prima subasta, come in detta legge la si  
« era trovata per i due cennati gradi. Onde si ebbe pur sempre un certo nu-  
« mero di enfiteusi simulate a favore di individui impossidenti, che non ave-  
« vano il volere di divenire utilisti e che non solo ignoravano ove pur si

« fossero i fondi, ma nemmeno sapevano qual cosa fossero andati a fare  
« all'asta. »

Ma qui non finiva il male, e lo prova il fatto che, nell'anno 1878, il solo Demanio si trovava ancora a fronte di 167 nullatenenti, enfiteuti o prestanomi ai veri enfiteuti, per un complesso di 534 lotti, e per una somma di canoni annui uguale a lire 341,346 50, senza che abbia potuto fino ad oggi ottenere nè la volontaria dismissione, nè l'annullamento o la devoluzione della enfiteusi dai competenti tribunali, come aveva ottenuto questa o quello, in seguito a liti complicate e dispendiose, per buona parte di quei lotti che erano passati direttamente alle mani dei prestanomi nei primi incanti o nei successivi additamenti di decimo e di sesto. E la spiegazione di cotesto fatto risulta chiara da questi altri brani della citata Storia della enfiteusi.

« Oltre a queste primitive simulazioni, ne nascevano delle altre poste-  
« riormente, per mezzo delle dichiarazioni e delle vendite. I procuratori legali,  
« per l'articolo 678 del Codice di procedura civile, possono dichiarare tre  
« giorni dopo l'ultimo incanto per qual persona abbiano licitato. Usavasi  
« adunque, tra le altre manovre, quella di far sospingere il canone al più alto  
« livello, per opera di un procuratore legale, il quale, se rimaneva aggiudica-  
« catario, ne faceva poi la dichiarazione in pro di un nullatenente, e questi,  
« accettando, discaricava il procuratore di ogni responsabilità. Finalmente,  
« tutti coloro che in qualunque maniera, sia per speculare sull'asta, sia per  
« ottenere terre davvero, avessero avuta la disgrazia di rimanere aggiudica-  
« tarii per un canone realmente insostenibile, prendevano ordinariamente la  
« strada di vendere il fondo ad un qualche miserabile e notificavano l'atto  
« al titolare o al Demanio per liberarsi essi di ogni responsabilità, lascian-  
« dola al nullatenente, che rimaneva pur sempre sicuro, non avendo come  
« pagare. Erano queste delle vendite simulate e non effettive.

« In tutti cotesti casi, avevasi pur la scaltrezza di sfruttare in un primo  
« tempo i fondi, ad oggetto di raccogliere comunque quanto potesse bastare  
« per compensare le spese incontrate nello incanto; e quando il domino di-  
« retto veniva per esigere il canone, non trovava più alcuna fruttificazione  
« sul luogo, ma gli rimaneva soltanto il nome del nullatenente. Nè potendosi  
« a lungo durare in queste precarie colture e fuggitive raccolte, si terminava  
« finalmente coll'abbandonare i fondi, o con farne affitti vilissimi a persone  
« le quali si sarebbero pur contentate di possedere alla sfuggita, ricavandone  
« alla meglio un pascolo o una produzione spontanea e clandestina.

« I danni, che da ciò provenivano al titolare ed al Demanio, sono per sè  
« stessi palesi. Per un primo triennio, non era possibile riscuotere alcun ca-  
« none, e se pur si procedeva esecutivamente sul poco frutto o sulla poca erba  
« che spontaneamente nasceva nei fondi, il loro valore non bastava pure per  
« le spese dell'esecuzione; e se mai alcun che rimanesse, sarebbe stato pur  
« sempre assorbito dalle tasse fondiarie, le quali erano privilegiate. Nè si  
« poteva intanto passare alla devoluzione giudiziaria dei fondi, non essendo  
« ancor compiuto il triennio del non pagamento.

« Dopo l'attuazione del Codice italiano, si era pur convenuta la devolu-  
« zione dopo un biennio; ma sempre questo si doveva aspettare. Domandare  
« lo scioglimento dell'enfiteusi per notevoli malefici non era sempre possi-  
« bile, nè facile; poichè spesso non vi erano migliorie da potere essere dan-  
« neggiate coll'abbandono, ed in ogni caso, per provare i deterioramenti,  
« sarebbero state necessarie le perizie e gli accessi sui luoghi, che avrebbero  
« cagionato enormi spese, senza poi avere contro chi rivalersene.

« A tutto questo si deve aggiungere la ignoranza e la incuria dei rice-  
« vitori locali, dopo che il Demanio si ebbe il possesso dei beni degli enti mo-  
« rali soppressi, e degli altri enti morali conservati, ma soggetti alla conversione  
« degli immobili non peranco censiti, in rendita dello Stato. Ignorando allora  
« i ricevitori dove fossero i fondi, chi fossero e di qual condizione gli enfiteuti,  
« lasciavano scorrere lunghi anni, senza punto scuoterli e senza fare eseguire  
« sui predii alcun procedimento coattivo; talchè gli arretri si cumulavano a  
« dismisura (e non solo in confronto dei nullatenenti e dei prestanomi, ma  
« eziandio in confronto di ricchi e veri enfiteuti, che si appalesarono maestri di  
« artifizii e di opposizioni per esimersi dal pagare), e non eseguita la devolu-  
« zione al primo biennio o al primo triennio del mancato pagamento, avevasi  
« per dippiù la perdita di tutte le altre maturazioni posteriori, e quel che  
« era peggio, si trovavano quasi sempre distrutte per l'abbandono le varie  
« piante, crollanti le case, abbattute le siepi, deviate dai loro corsi le acque.

« L'ignoranza e talvolta la malizia (*piuttosto mancanza di accortezza*) di  
« alcuni ricevitori, produsse ancora delle più dannose conseguenze. Essi rico-  
« noscevano come regolari i simulati atti di vendita a favore dei nullatenenti  
« e spingevano contro loro le procedure, liberando così i primi enfiteuti, che  
« sarebbero stati solvibili, dall'obbligo di pagare le annualità di canone che  
« andavano maturandosi.

.....  
« Era adunque un'imperiosa necessità mettere un freno a queste simu-  
« lazioni, le quali sarebbero cresciute ognor più, per la falsa posizione in cui  
« erano tutti gli enfiteuti aggravati di eccessivo canone. Difatti si negò re-  
« cisamente il riconoscimento del demanio a tutte le vendite che compari-  
« vano fatte in favore di nullatenenti, e s'intrapresero dei giudizi a carico  
« dei primi enfiteuti solvibili, per costringerli a pagare le maturazioni non  
« soddisfatte. La Corte di appello di Catania decideva, in data del 5 aprile  
« 1870, nella causa *Capitolo cattedrale di Catania* contro *Coco e Calabretta*,  
« che il primo enfiteuta non si può a piacer suo e da sè solo liberare della  
« obbligazione personale che ha contratto per il pagamento dell'annuo ca-  
« none, poichè a sciogliere qualunque convenzione bilaterale, com'è pur  
« quella dell'enfiteusi, bisogna il consentimento di entrambe le parti; onde,  
« se l'enfiteuta primo vende senza il consenso del domino, non si esime in  
« faccia a lui dalla obbligazione personale, ferma altronde restando l'azione  
« reale sul fondo. Questa sentenza è stata impugnata con ricorso presso la  
« Corte di cassazione, il quale non è stato tuttavia deciso. »

Per somma sventura dei direttari, la Cassazione di Palermo, in quella

causa ed in altre che si agitarono tra il Demanio e i suoi enfiteuti, non ha accolto il principio stabilito colla sentenza della Corte d'appello di Catania, e neppure lo accolse in seguito la Corte di cassazione di Roma, la quale con sentenza pronunziata il 28 marzo 1878, nella causa *Demanio e Cavallaro e Bomester*, confermò il principio già ritenuto dalla Corte di cassazione di Palermo, che cioè *l'enfiteuta il quale vende il fondo enfiteutico resta sciolto da ogni obbligazione personale riguardo al pagamento dei canoni che si maturano dopo l'alienazione*. Stabilita in tal maniera la giurisprudenza, è facile misurare i danni che ne dovevano derivare ai domini diretti, ai quali oramai non resta altro scampo, per tutelare i proprii interessi, fuori quello di impugnare di nullità, per causa di simulazione, cotesti contratti di vendita. Ma in questi casi è d'uopo produrre le prove della simulazione, e tutti sanno con quali e quanti mezzi si può nascondere la simulazione, e come perciò sia difficile, specialmente ad una pubblica amministrazione, darne la prova legale. Se non che, il guaio non veniva solamente dalle vendite simulate che si facevano dagli enfiteuti abbienti in favore di nullatenenti; vi erano altresì le enfiteusi che nacquero a favore di nullatenenti, o che, per dichiarazioni posteriori dei procuratori legali, o per incauti riconoscimenti fatti dagli agenti del Demanio, passarono in testa a nullatenenti. In questi casi, il Demanio ha dovuto, per lo minor male, accettare, anzi promuovere dai nullatenenti la volontaria dismissione del fondo enfiteutico, oppure iniziare contro di essi giudizi di devoluzione, quando eragli rifiutata la volontaria dismissione e poteva far valere il biennio od il triennio di mancato pagamento. In quanto poi alle enfiteusi vere a favore di persone abbienti, le quali si trovavano a disagio, per avere incautamente o per puntiglio elevato il canone al di là del giusto limite, il Demanio si era indotto nel 1870 a non respingere le volontarie dismissioni che gli venivano offerte; ma in seguito stimò miglior consiglio quello di trincerarsi dietro il suo buon diritto e richiedere, almeno in confronto degli enfiteuti abbienti, la osservanza del contratto, tenendo così alta la bandiera della buona fede nelle contrattazioni stipulate colla solennità del pubblico incanto.

Il risultato ultimo di coteste riprovevoli manovre, alle quali han fatto ricorso tanti enfiteuti veri e simulati, è stato quello di involgere i Titolari ecclesiastici, il Fondo per il culto, ed il Demanio in un ginepraio di liti dispendiosissime, senza raccoglierne frutto alcuno, poichè rimase frustrato il più delle volte anche l'intento di riscuotere i canoni maturati fino all'epoca in cui il fondo enfiteutico ritornò al domino diretto o per dismissione volontaria o per annullamento o per devoluzione della enfiteusi. Per la parte in cui è interessato il Demanio, una relazione della Commissione centrale di sindacato sull'amministrazione dell'Asse ecclesiastico, presentata alla Camera dei deputati dal Ministro delle finanze nella tornata del 5 luglio 1875, fa sapere che nel periodo corso dalle primitive concessioni enfiteutiche, sino a tutto l'anno 1874, già si erano accumulate lire 3,187,183 per canoni maturati e non riscossi; e che questo cumulo di annualità arretrate, inesigibili in buona arte, proveniva da 2085 concessioni enfiteutiche, rappresentanti una somma

di canoni annui eguale a lire 881,637. La qual cosa significa che più di 2000 lotti, per una somma di canoni annui che si ragguaglia a 23 per 100 dell'ammontare totale delle enfiteusi stipulate in confronto del Demanio, si trovavano allora nelle mani di enfiteuti malfidi, nullatenenti o abbienti. Dopo tre anni, e nonostante la continua ed eccezionale energia spiegata dall'Amministrazione del Demanio per dare assetto alle scompigliate sue enfiteusi, perdurava tuttavia la malefica giostra fra il direttario e i suoi malintenzionati enfiteuti, i quali erano ancora detentori di 1354 lotti, aggiudicati per una somma di annui canoni eguale a lire 664,704; ed erano debitori, per annualità già maturate e non pagate, di lire 3,156,479 (Vedasi la relazione della suddetta Commissione centrale per l'anno 1877 — Documento numero XII della Camera dei Deputati — Atti parlamentari — Sessione del 1878, XIII legislatura). Tre anni di cure indefesse e di aspre lotte, coronate soltanto dal risultato di aver potuto impedire che il cumulo dei canoni arretrati aumentasse, e potuto rivendicare e dare, mediante la ricensuazione, un migliore assetto ad una massa di 731 lotti, portanti in complesso una somma di canoni annui eguale a lire 216,933! Vuolsi sperare che il Demanio, continuando a perseguire con mano inesorabile lo stuolo ancora numeroso degli enfiteuti posticci o faccendieri o abituati a non osservare le condizioni dei contratti, e riconcedendo, come fa, i fondi che rivendica, imponendo sempre all'aggiudicatario l'obbligo di garantire una metà dell'aumento sul canone preso a base dell'incanto, vuolsi sperare, si ripete, che il Demanio potrà fra qualche anno rimettere in istato normale tutte le sue enfiteusi, sicchè sia resa più sicura e agevole la riscossione dei canoni annui, e non abbia più a ripetersi in così larga misura il danno di quasi tre milioni, che nel passato ebbe a patire la pubblica finanza.

Ed ora, che della enfiteusi dei beni ecclesiastici di Sicilia si conoscono e il lato buono e il lato cattivo, è lecito farsi questa domanda: ha fatto miglior prova la disammortizzazione dei beni ecclesiastici, ottenuta mediante la enfiteusi ordinata colla legge del 10 agosto 1862, oppure la disammortizzazione dei beni ecclesiastici, ottenuta mediante le vendite ordinate prima colla legge del 21 agosto dell'anno medesimo, e poscia con quella del 15 agosto 1867? È difficile, per non dire impossibile, dare a tale domanda una risposta perentoria e assoluta. Bisognerebbe, per lo meno, avere sott'occhio, anche per le vendite, un lavoro statistico simile a quello eseguito dal Demanio nel 1878 in Sicilia per le concessioni enfiteutiche, lavoro che sarebbe invero immensamente utile, ma che sino ad oggi non consta sia stato fatto. E forse non fu ancora fatto, solamente perchè importava un tempo e una spesa, cui il Demanio non ha finora potuto sobbarcarsi. Però, benchè non si posseggano tutti gli elementi che sarebbero necessari per portare oggi un definitivo giudizio sulla questione proposta, cionondimeno sembra che le estese notizie che ora si hanno sulle enfiteusi permettano di fare almeno qualche apprezzamento più o meno attendibile. I risultati d'ordine economico, sia delle enfiteusi che delle vendite, si possono infatti considerare fin d'ora sotto due aspetti, l'aspetto del bene pubblico, e quello dell'interesse privato.

Quanto al bene pubblico, gioverebbe assodare se colle concessioni enfiteutiche lo si è promosso più acconciamente di ciò che lo si sarebbe potuto promuovere con le vendite: in altri termini, gioverebbe assodare se con la enfiteusi si è veramente ottenuto una ripartizione delle proprietà fondiaria maggiore di quella che si sarebbe potuto sperare dalla vendita, e se per opera degli enfiteuti si conseguiranno i miglioramenti agricoli con maggiore sollecitudine e in più larga misura, di quello che potevano conseguirsi per opera degli acquirenti. Sul primo punto, sembra che i dati statistici dianzi discussi, relativi alla quantità e qualità degli enfiteuti, autorizzino a credere che anche dalla vendita con pagamento del prezzo ripartito in rate potevasi ottenere una suddivisione delle proprietà ecclesiastiche eguale, se non maggiore, di quella effettivamente ottenuta, concedendole in enfiteusi. Per lo contrario, sul punto del miglioramento delle terre, nessun dubbio che, in tesi generale, si dovrebbe ottenerlo più sollecitamente per opera degli enfiteuti, imperocchè questi possono adoperare subito i capitali ed i risparmi che i compratori devono invece destinare alla estinzione, sia pure graduale, del prezzo di acquisto. Senonchè, il maggior vantaggio che ha la enfiteusi, astrattamente considerata, nel caso speciale è rimasto in buona parte distrutto, o per lungo tempo paralizzato dalle finte enfiteusi, dalle cessioni simulate e dalle enfiteusi stipulate in buona fede, ma per un canone talmente elevato, da togliere ai concessionari lo stimolo ed anche la possibilità di spendere e lavorare per l'incremento della produttività del fondo. Cosicchè, tutto ben calcolato, sembra potersi ragionevolmente dubitare che la enfiteusi, stabilita in Sicilia in virtù della legge 10 agosto 1862, abbia veramente accelerato il miglioramento dei terreni ecclesiastici, più di quanto si avrebbe potuto sperare dalla vendita pura e semplice.

Considerando poi la questione dal punto di vista dell'interesse privato, è necessario distinguere subito l'interesse dell'utilista da quello del direttario, com'è necessario distinguere l'interesse del compratore da quello del venditore. Il reciproco interesse dei contraenti privati, si tratti di vendita o di enfiteusi, trova sempre il giusto equilibrio e la piena garanzia nel libero consenso dei due contraenti; la quale garanzia ed il quale equilibrio possono invece patire detrimento, quando si impone al proprietario l'obbligo di vendere o di dare ad enfiteusi i suoi beni in un tempo ed a condizioni prestabilite con legge speciale. Il legislatore, in questi casi, deve coordinare i suoi precetti in modo, che valgano a promuovere il bene pubblico, senza ledere, nè punto nè poco, l'interesse del proprietario a vantaggio del libero contraente; e l'interesse che ha bisogno di essere tutelato e garantito è quello del contraente che patisce la coazione, non quello dell'altro contraente che conserva piena libertà di contrattare o di non contrattare. Questi principii indiscutibili di giustizia e di equità furono osservati nella legge del 21 agosto 1862, relativa alla vendita dei beni ecclesiastici e demaniali, ma non può dirsi che sieno stati con eguale rigore rispettati nella legge del 10 agosto 1862, relativa alla enfiteusi dei beni ecclesiastici. La prova di questo asserto scaturisce spontanea dalle considerazioni precedentemente fatte, a

proposito dell'assenza di ogni garanzia per assicurare la serietà dell'asta, ed a proposito della forma specifica del contratto, la quale mette quasi in assoluta balia dell'enfiteuta il buon diritto e l'interesse del padrone diretto. Questi vizi della legge del 10 agosto 1862, che hanno tanto contribuito a spostare la bilancia in favore dell'utilista ed in danno del domino diretto, inducono a pensare che la enfiteusi, neppure dal punto di vista del reciproco interesse dei contraenti, abbia dato risultati più equi e migliori di quelli che avrebbe potuto dare la vendita pura e semplice.

Importa però dichiarare un'altra volta che questi sono semplici apprezzamenti, e non giudizi definitivi intorno ai risultati finali della censuazione dei beni ecclesiastici di Sicilia; e che si è creduto di doverli fare, non per isconsigliare nelle future evenienze l'alienazione dei beni mediante enfiteusi, ma per desiderio di vedere cansati nelle enfiteusi, che occorrerà di ordinare in avvenire, gl'inconvenienti gravi, ai quali la legge del 10 agosto 1862 ha lasciato la porta spalancata.

Leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, sul riordinamento dell'Asse ecclesiastico, applicate in tutte le province del Regno, eccettuate la città di Roma e le Sedi suburbicarie.

Riprendendo adesso il filo cronologico dei provvedimenti legislativi intesi a ridurre il numero degli enti morali ecclesiastici ed a riordinare e trasformare il patrimonio degli enti medesimi, giova indicare innanzi tutto le ragioni per le quali nella serie di siffatti provvedimenti si nota una sosta fino al luglio dell'anno 1866. Questa sosta di quattro anni risponde ad un periodo irto, pel Regno d'Italia, di gravissime difficoltà d'ordine politico, militare, finanziario, amministrativo ed economico, che il Governo doveva vincere, per porre il nuovo Stato al sicuro dalle insidie dei Sovrani spodestati nel 1859 e nel 1860 e dei loro interessati fautori, nonchè da quelle, anche più moleste e pericolose, del Governo della Santa Sede e della romana Curia. E le difficoltà erano fatte ancora più gravi dalla circostanza, che due Potenze estere, accampate coi loro eserciti nelle provincie della Venezia e di Roma, rendevano più laborioso e difficile il lavoro di pacificazione e di riorganizzazione del nuovo Stato, contrastando nel tempo stesso agli italiani l'acquisto dell'indipendenza ed unità politica, il coronamento della quale dovevano essere l'annessione al nuovo Regno della città di Roma, capitale acclamata, e la caduta del potere temporale del Papa.

Del resto, una sosta di pochi anni nei provvedimenti legislativi sulla materia ecclesiastica era consigliata eziandio da necessità estranee a quelle di ordine politico sopra indicate. Bisognava infatti concedere alla Cassa Ecclesiastica il tempo necessario a compiere nell'Umbria, nelle Marche e nelle Provincie Napolitane l'applicazione dei decreti 11 dicembre 1860, 3 gennaio

e 17 febbraio 1861, con i quali vennero sopresse in quelle provincie alcune categorie di ordini religiosi e di altri enti morali ecclesiastici, e a dare assetto alla sua amministrazione, in guisa che apparisse, dal confronto delle rendite e dei carichi, se la Cassa medesima era, o no, in grado di adempiere convenientemente agli scopi della sua istituzione. Bisognava inoltre lasciare che si sviluppasse in larga scala, tanto le operazioni di vendita dei beni demaniali ed ecclesiastici, ordinate colla legge del 21 agosto 1862, quanto quelle relative all'enfiteusi dei beni rurali ecclesiastici di Sicilia, ordinate coll'altra legge del 10 agosto dell'anno medesimo, onde trarne utile ammaestramento, per la scelta del metodo da adottarsi definitivamente, per trasformare e liquidare poi la restante parte dell'Asse ecclesiastico, evitando in pari tempo il danno che poteva derivare dal concentramento nelle mani del Demanio o della Cassa Ecclesiastica di una massa troppo imponente di beni da amministrare. Bisognava, da ultimo, dare tempo al Governo di raccogliere positive notizie sulla qualità e quantità delle istituzioni ecclesiastiche tuttora esistenti nelle diverse provincie del Regno, nonchè sulla entità dei beni che ne costituivano la dotazione, e sulla entità dei pesi che vi erano inerenti, affinché tornasse più agevole al legislatore il determinare le istituzioni, sopra le quali dovevasi menare la falce della soppressione. Questo periodo di studi e di preparazione, oltrechè necessario per i motivi sopra esposti, fu anche utile sotto altri rispetti. Invero, dal 1862 al 1866, si studiarono da apposite Commissioni le condizioni dell'istruzione pubblica nelle varie provincie d'Italia, si proposero ed attuarono per essa molti provvedimenti, mediante i quali si migliorarono ed aumentarono le scuole elementari e secondarie, le scuole normali, e le professionali e industriali, gli istituti tecnici inferiori e superiori, ed anche gli studi universitari, rendendo in tal modo possibili e la immediata secolarizzazione dell'insegnamento pubblico, e la completa soppressione delle corporazioni religiose.

Senonchè, accesa com'era la lotta tra l'autorità ecclesiastica e la civile, tra il Governo pontificio e il Governo del Regno d'Italia, non era remoto il pericolo che il tempo necessario per pacificare e riorganizzare il nuovo Stato e per studiare i provvedimenti da emanarsi in materia ecclesiastica venisse abilmente sfruttato dalla Curia romana e dalle altre autorità ecclesiastiche, nel senso di sturbare l'opera degli Alti Poteri dello Stato, alterando, cioè, il modo di essere o la condizione dei patrimoni delle istituzioni chiesastiche che dovevansi abolire. Per stornare questo pericolo, vennero emanati nel 1863 e ne 1864 appositi decreti Reali, che davano norme per l'uniforme e rigoroso esercizio del diritto di *exequatur* e di *regio placito* in tutte le provincie del Regno. In virtù dei quali decreti, dovevano, per essere efficaci, riportare l'*exequatur* dell'autorità civile tutte le Bolle, tutti i Brevi o Decreti o Rescritti, tutte le carte missive o provvisioni provenienti dalla Santa Sede o della Curia romana, per le quali si volesse fare alcun atto di pubblicazione o di esecuzione esterna, pubblica o privata, massimamente quando coteste Bolle, Brevi, Decreti o provvisioni importavano unione o divisione di benefici di qualunque natura, maggiori o minori, od imposizione ai benefici stessi di pensioni o di

altri pesi anche a favore di patroni, od autorizzazione di contratti di alienazione dei beni vincolati ad usi ecclesiastici. E del pari dovevano, per avere efficacia, ottenere il Regio placito tutti i Rescritti o Decreti degli Ordinari diocesani, portanti nomina di canonici, di beneficiati minori, di economi, curati o vicari spirituali, od altre disposizioni concernenti i beni degli enti morali ecclesiastici.

Il periodo di laboriosa preparazione si protrasse sino al gennaio dell'anno 1864, in fatto però si è chiuso solamente nella primavera del 1866 collo scoppio della guerra per la liberazione delle Provincie Venete dalla dominazione austriaca, e col conferimento di facoltà straordinarie al Governo del Re, durante la guerra, tra le quali era pur quella di pubblicare ed eseguire come legge le disposizioni già votate dalla Camera elettiva, sulla soppressione delle corporazioni religiose e sul riordinamento dell'Asse ecclesiastico. E queste disposizioni vennero infatti promulgate come legge dello Stato col Regio decreto del 7 luglio 1866, ed eseguite in tutte le provincie del Regno, comprese le provincie Venete, nelle quali questa legge venne pubblicata coll'altro decreto Reale del 28 luglio dell'anno stesso, e compresa la provincia di Roma, a cui quella legge venne estesa colla successiva del 19 giugno 1873. La legge del 1866 è la prima che riguardi il riordinamento dell'Asse ecclesiastico del nuovo Regno, e perciò non sarà superfluo riassumerne le disposizioni, tanto più che alcune di queste modificarono l'ordinamento stabilito dalle leggi precedenti, il quale poggiava sulla Cassa Ecclesiastica, costituita erede universale delle sostanze degli enti morali ecclesiastici soppressi.

In forza della legge del 7 luglio 1866, non sono più riconosciuti dallo Stato gli ordini, le corporazioni e le congregazioni religiose regolari e secolari, ed i conservatori e ritiri, che importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico; le loro case ed i loro stabilimenti restano soppressi, ed ai membri di tali ordini, corporazioni e congregazioni religiose, conservatori e ritiri è dato il godimento, dal dì della pubblicazione della legge, del pieno esercizio di tutti i diritti civili e politici.

Ai religiosi e alle religiose, che avevano fatta nello Stato regolare professione di voti solenni e perpetui, prima del 18 gennaio 1864, e che appartenevano, alla pubblicazione della legge, a case religiose esistenti nel Regno, è stato concesso un annuo assegno diversamente graduato, secondo che trattavasi di ordini possidenti o di mendicanti, e secondo che trattavasi di religiosi sacerdoti e di religiose coriste, oppure di laici e converse.

L'annuo assegnamento individuale venne stabilito:

a) pei religiosi sacerdoti e per le religiose coriste di ordini possidenti, in:  
Lire 600, se alla pubblicazione della legge avevano 60 anni compiuti,  
Lire 400, se avevano da 40 a 60 anni,  
Lire 360, se avevano meno di 40 anni;

b) Pei laici e converse di ordini possidenti, in:  
Lire 300, da 60 anni in su,

Lire 240, da 40 a 60 anni,

Lire 200, se avevano meno di 40 anni;

c) Pei religiosi sacerdoti e per le religiose coriste di ordini mendicanti, di:

Lire 250, qualunque fosse l'età

d) Pei laici e converse di ordini mendicanti, di:

Lire 144, dall'età dei 60 anni in su,

Lire 96, se avevano meno di 60 anni.

Ai religiosi e alle religiose, che avevano fatta nello Stato, prima del 18 gennaio 1864, soltanto regolare professione di voti solenni e temporanei, e che sino alla pubblicazione della legge avevano continuato e continuavano ad appartenere a case religiose esistenti nel Regno, è stato concesso l'annuo assegnamento attribuito ai laici e converse nelle lettere *b* e *d*, secondo che l'ordine era possidente o mendicante.

Agli inservienti ed alle inservienti, addetti da un decennio ad un convento esistente nel Regno, fu accordato per una sola volta un sussidio di lire 100; a quelli che vi erano addetti da un tempo minore, ma anteriormente al 18 gennaio 1864, un sussidio di lire 50.

I religiosi degli ordini possidenti, che all'epoca dell'attuazione della legge erano colpiti da grave ed insanabile infermità, che impediva loro ogni occupazione, avevano diritto al massimo della pensione stabilita, a seconda delle distinzioni fatte nelle lettere *a* e *b*. I religiosi degli ordini mendicanti, nelle stesse circostanze, avevano diritto ad una pensione annua di lire 400.

Alle monache di qualunque ordine religioso, le quali all'epoca della loro professione religiosa avevano portato una dote al monastero, era concesso di scegliere tra il suddetto assegno annuo ed una pensione vitalizia commisurata sul capitale pagato, in ragione della loro età, e graduata nel seguente modo:

6	per cento del capitale, per le età fino a 30 anni			
6 1/2	Id.	id.	id.	da 30 a 35
7	Id.	id.	id.	da 35 a 40
7 1/2	Id.	id.	id.	da 40 a 45
8 1/2	Id.	id.	id.	da 45 a 50
9 1/2	Id.	id.	id.	da 50 a 55
10 1/2	Id.	id.	id.	da 55 a 60
12 1/2	Id.	id.	id.	da 60 a 65
16	Id.	id.	id.	da 65 a 70
22	Id.	id.	id.	da 70 a 75
28	Id.	id.	id.	da 75 a 80 ed oltre.

Alle monache che avevano fatto la loro professione religiosa dopo il 18 gennaio 1864 veniva restituita la dote, quando era stata incorporata nel patrimonio della casa.

Le monache, che ne fecero espressa e individuale domanda, fra tre mesi

dalla pubblicazione della legge, ebbero facoltà di continuare a vivere nella casa, od in una parte della medesima che venne loro assegnata dal Governo. Potevano però essere concentrate in altra casa, quando erano ridotte al numero di sei; inoltre poteva il Governo, per esigenze di ordine o di servizio pubblico, operarne in ogni tempo il concentramento con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.

Qualora i membri delle corporazioni soppresse avessero conseguito qualche ufficio che portasse aggravio sul bilancio dei comuni, delle provincie, dello Stato o dell'Amministrazione incaricata del pagamento delle pensioni ai membri stessi assegnate, o i religiosi ottenessero un beneficio od un assegno per l'esercizio del culto, la pensione doveva essere diminuita di una somma uguale alla metà dell'assegnamento nuovo, durante l'ufficio.

A favore dei religiosi e delle religiose delle case soppresse in forza delle leggi precedentemente emanate in alcune provincie del Regno, furono mantenute ferme le pensioni determinate da coteste leggi. Tuttavia i membri di quelle case già soppresse, quando la loro pensione raggiungeva il massimo stabilito dalla legge del 7 luglio 1866, non avevano diritto agli aumenti concessi dalle leggi anteriori, ogniqualvolta il caso che dava luogo all'aumento si verificava sotto l'impero della legge del 1866.

Colla pubblicazione di questa legge restò soppressa la Cassa Ecclesiastica ed in sua vece venne creato il Fondo per il culto, che è costituito dalle rendite e dai beni che gli sono attribuiti dalla legge del 1866, e dalla rendita e dai beni già devoluti, in virtù di leggi preesistenti, alla Cassa Ecclesiastica o assegnati in genere per servizio o spese di culto. Il Fondo per il culto è amministrato, sotto la dipendenza del Ministro di grazia e giustizia, da un Direttore, assistito da un Consiglio di amministrazione, nominati tutti per decreto Reale. Venne altresì istituita una Commissione di vigilanza, composta di tre senatori e di tre deputati, eletti ogni anno dalle rispettive Camere, e di tre membri nominati, sopra proposta del Ministro dei culti, dal Re, che ne designa pure il presidente. Questa Commissione ha l'alta ispezione delle operazioni concernenti il Fondo per il culto, e sulle medesime rassegna annualmente al Re una relazione, che viene distribuita al Parlamento.

Salve alcune eccezioni, tutti i beni di qualunque specie appartenenti alle corporazioni soppresse dalla legge del 1866 e dalle precedenti, o ad alcun titolare delle medesime, furono devoluti al Demanio dello Stato, coll'obbligo d'iscrivere a favore del Fondo per il culto, con effetto dal giorno della presa di possesso, una rendita 5 per cento eguale alla rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta, fatta deduzione del 5 per cento, per spese d'amministrazione. Anche i beni immobili di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico non soppresso, eccettuati quelli appartenenti ai benefici parrocchiali e alle chiese ricettizie, dovevano essere convertiti per opera dello Stato, mediante iscrizione in favore degli enti morali, ai quali i beni appartenevano, di una rendita 5 per cento, eguale alla rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta. Gli oneri inerenti ai beni, che non importavano condominio, dovevano essere trasferiti coi diritti e privilegi

loro competenti sulla rendita come sopra iscritta. Dovevasi poi provvedere con legge speciale al modo di alienazione dei beni trasferiti allo Stato, per effetto della legge di cui si parla.

Vennero eccettuati dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione: gli edifizii ad uso di culto, da conservarsi a questa destinazione, in un coi quadri, statue, mobili ed arredi sacri, che vi si trovavano; gli episcopii, i fabbricati dei seminari e gli edifizii inservienti ad abitazione degli investiti degli enti morali, colle relative dipendenze, e gli edifizii inservienti ad abitazione delle religiose, finchè durava l'uso temporaneo a queste concesso; i fabbricati di conventi soppressi, che alla pubblicazione della legge erano già occupati dallo Stato per pubblico servizio, a' termini delle leggi 22 dicembre 1861 e 24 dicembre 1864, e quelli i quali per disposizione della legge di soppressione, una volta sgombri dai religiosi, dovevasi cedere ai comuni e alle provincie, che ne facessero dimanda in tempo utile, giustificando il bisogno e l'uso di scuole, di asili infantili, di ricoveri di mendicizia, di ospedali, o di altre opere di beneficenza e di pubblica utilità nel rapporto dei comuni e delle provincie; i beni delle cappellanie laicali e dei benefici di patronato laicale o misto; i mobili e gli effetti necessari all'uso personale di ciascun membro delle corporazioni soppresses; i libri, i manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, oggetti d'arte o preziosi per antichità, appartenenti alle case religiose e agli altri enti morali colpiti dalla legge di soppressione del 1866 e dalle precedenti; le quali cose dovevano devolversi a pubbliche biblioteche od a musei nelle rispettive provincie, in quanto non servissero a chiese da conservarsi ad uso del culto pubblico; e finalmente gli edifizii sacri, colle loro adiacenze, biblioteche, archivi, oggetti di arte, strumenti scientifici e simili delle Badie di Montecassino, della Cava dei Tirreni, di San Martino della Scala, di Monreale, della Certosa presso Pavia e di simili altri Stabilimenti ecclesiastici, distinti per la monumentale importanza e pel complesso dei tesori artistici e letterari; alla conservazione di tali edifizii e oggetti doveva provvedere il Governo, a spese del Fondo per il culto.

Si dovevano devolvere ai comuni, nei quali esistevano le case religiose soppresses, tutti o parte dei beni mobili, tutta o parte della rendita pubblica iscritta per gli immobili devoluti al Demanio che, per titoli legittimi, si trovavano destinati alla cura degli infermi o alla pubblica istruzione elementare o secondaria; con che però i comuni ne facessero domanda entro il termine di cinque anni e conservassero la destinazione dei beni, o ve ne sostituissero altra equivalente con approvazione governativa; ed assumessero inoltre gli obblighi inerenti ai beni stessi ed il pagamento delle pensioni dovute ai membri delle case o degli stabilimenti soppresses, in proporzione dei beni a loro attribuiti. Per questi beni devoluti ai comuni, in nessun caso poteva aver luogo la reversibilità in favore di privati o la devoluzione in favore di corpi morali.

In luogo dei beni delle corporazioni, soppresses in forza della legge del 1866, che, dato il caso di soppressione, erano soggetti, per espressa condizione, a reversibilità in favore dei privati, o a devoluzione in favore dei comuni od

altri enti morali non ecclesiastici, doveva consegnarsi agli aventi diritto la corrispondente rendita iscritta, ritenendo sulla medesima quella parte proporzionale dei pesi, oneri e passività di ogni specie, cui i beni erano soggetti, e delle pensioni vitalizie ai membri delle corporazioni religiose. A misura che cessavano queste pensioni, dovevasi gradatamente aumentare di una somma equivalente la prestazione della suindicata rendita netta; ma gli aventi diritto, a cui favore erasi effettuata la devoluzione, erano tenuti al pagamento dei debiti quantitativi esistenti a carico dell'ente morale, nella proporzione della rendita a loro pervenuta, capitalizzata alla ragione del cento per cinque. Però i diritti di devoluzione o di reversibilità, riservati dalla legge del 1866 o dalle precedenti leggi di soppressione, e quelli che si erano già verificati per cause diverse, dovevano farsi valere, sotto pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della legge del 7 luglio 1866.

L'amministrazione del Fondo per il culto era incaricata di sorvegliare alla presa di possesso dei beni, e provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni e degli assegnamenti concessi colla detta legge, ed al riparto ed alla consegna della rendita e dei beni, nonchè alla conservazione e restituzione dei mobili ed immobili, il cui usufrutto è concesso agli odierni investiti di enti morali soppressi. E dovevano essere pagati a carico del Fondo per il culto nell'ordine seguente e nella misura dei fondi disponibili: gli oneri inerenti ai beni passati al Demanio e trasferiti sulla rendita pubblica, e quelli incumbenti alla soppressa Cassa Ecclesiastica; le pensioni dei membri degli ordini e delle corporazioni religiose, a termini della legge del 1866 e delle precedenti leggi di soppressione; tutti gli oneri gravanti il bilancio dello Stato, per spese del culto cattolico; un supplemento di assegno ai parroci, che, compresi i prodotti casuali calcolati sulla media di un triennio, avessero un reddito minore di lire 800 annue, con facoltà di escludere in tutto o in parte dal supplemento anzidetto le parrocchie con meno di 200 abitanti, quando non concorrevano gravi circostanze di luoghi o di comunicazioni; i pesi che le diverse leggi del Regno pongono a carico delle provincie e dei comuni per ispese di culto, in quanto non derivino da diritto di patronato, da contratti bilaterali, o non siano il corrispettivo o la condizione di cessioni fatte dal Governo, da un corpo o ente morale, o da privati.

Le pensioni attribuite ai membri degli ordini e delle corporazioni religiose dovevano decorrere dal giorno della presa di possesso dei chiostrì, la quale non poteva essere ritardata oltre il 31 dicembre 1866. Qualora la rendita del Fondo per il culto non fosse stata sufficiente a soddisfare immediatamente a tutti i pesi inerenti ai beni passati al Demanio, ed a quelli già incumbenti alla Cassa Ecclesiastica, ed inoltre alle pensioni assegnate ai membri degli ordini e delle corporazioni religiose, l'amministrazione del Fondo per il culto era autorizzata, per la somma deficiente, a contrarre un prestito da rimborsarsi con gli avanzi che si venissero d'anno in anno verificando.

Per porre poi il Fondo per il culto meglio in grado di adempiere a

tutti i pesi che gli furono accollati, colla stessa legge del 7 luglio 1866 venne imposta sugli enti e corpi morali ecclesiastici conservati e sopra i beni od assegnamenti degli investiti di enti soppressi una quota di concorso a favore del Fondo per il culto, nelle proporzioni seguenti: benefizi parrocchiali, sopra il reddito netto di qualunque specie eccedente le lire 2000, in ragione del 5 per cento, fino alle lire 5000, in ragione del 12 per cento, dalle lire 5000 fino a lire 10,000, ed in ragione del 20 per cento sopra ogni reddito netto maggiore; seminari e fabbricerie, sopra il reddito netto eccedente le lire 10,000, in ragione del 5 per cento, dalle lire 15,000 fino alle lire 25,000, in ragione del 10 per cento, e finalmente in ragione del 15 per cento, per ogni reddito maggiore; arcivescovadi e vescovadi, in ragione del terzo del reddito netto, sopra la somma eccedente le lire 10,000, in ragione della metà, sopra la somma eccedente le lire 20,000, in ragione di due terzi, sopra la somma eccedente le lire 30,000, e del totale, sopra la somma eccedente le lire 60,000; abbazie, benefizi canonicali e semplici, opere di esercizi spirituali, santuari e qualunque altro beneficio o stabilimento di natura ecclesiastica od inser-viente al culto, sopra il reddito netto, di qualunque specie o provenienza, eccedente le lire 1000, nella proporzione stabilita pei benefizi parrocchiali. Per la liquidazione, stabilimento e riscossione della quota di concorso dovevano seguirsi le basi, i modi e le norme delle leggi e dei regolamenti relativi alla tassa di manomorta, salvo ad ammettere, oltre le deduzioni ivi tassativamente determinate, quella della tassa di manomorta.

Colla legge stessa del 7 luglio 1866 venne concesso a ciascun comune il quarto della rendita inscritta, e corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresses dalla detta legge e dalle leggi precedenti nel comune medesimo, dedotti gli oneri e le passività gravanti sulla rendita stessa, facendo poi obbligo ai comuni, sotto pena di decadenza in favore del Fondo pel culto, d'impiegare il quarto loro assegnato in opere di pubblica utilità e specialmente nella pubblica istruzione. Ma questo quarto si doveva dare ai comuni, a misura che, estinguendosi le pensioni, e pagato il debito che il Fondo del culto avesse contratto, giusta la facoltà fattagli dalla legge, si andava verificando un avanzo delle rendite del Fondo stesso destinate al pagamento delle pensioni. Invece, il quarto doveva darsi ai comuni di Sicilia, con effetto dal primo gennaio 1867, coll'obbligo però di pagare il quarto delle pensioni dovute ai religiosi dell'isola, e colla devoluzione a vantaggio dei comuni stessi di quanto risulterà per la cessazione delle pensioni. Le altre tre parti dell'avanzo che si andrà verificando nelle rendite del Fondo per il culto, collo estinguersi delle pensioni, e dopo pagato il debito che fosse stato contratto, dovrà devolversi allo Stato. Dalla concessione del quarto vennero eccettuate le rendite delle case religiose più insigni, i di cui edifizj devono essere conservati a spese del Fondo per il culto.

In ultimo, la legge del 7 luglio 1866 ha ordinato che le disposizioni della legge 10 agosto 1862 continuassero ad essere eseguite nelle Provincie Siciliane, e che le relative operazioni di censuazione venissero proseguite nell'interesse ed in confronto del Demanio; ed ha ordinato inoltre che fossero

mantenuti nelle Antiche Provincie la legge 29 maggio 1855; nell'Umbria, il decreto 11 dicembre 1860; nelle Marche, il decreto 3 gennaio 1861, e nelle Provincie Napolitane, il decreto 17 febbraio 1861, nelle disposizioni che non erano contrarie alla legge stessa del 7 luglio 1866.

In virtù di questa legge, adunque, in tutte le provincie d'Italia, eccettuata quella di Roma, sulla quale ha perdurato la dominazione pontificia sino al 20 settembre 1870, vennero soppresse ed immediatamente disciolte tutte le corporazioni religiose che ancora vi esistevano quali enti morali ecclesiastici riconosciuti dalle leggi civili, nessuna eccezzuata; ed i loro beni, salve poche eccezioni, furono devoluti al Demanio dello Stato, alle condizioni determinate dalla stessa legge in favore del Fondo per il culto, ed in favore dei comuni e delle provincie. Fecero del pari passaggio al Demanio i beni stabili di tutti gli enti morali ecclesiastici conservati, ad eccezione di quelli appartenenti ai benefizi parrocchiali ed alle chiese ricettizie, per essere convertiti in rendita dello Stato; e quindi alienati insieme coi beni provenienti dalle soppresse corporazioni religiose, colle norme da determinarsi con altra legge speciale. La legge del 1866 segna senza dubbio un gran passo, non solamente dal punto di vista delle soppressioni, ma eziandio da quello della disammortizzazione e del riordinamento del patrimonio ecclesiastico. Devesi tuttavia riconoscere che quella legge non segna l'ultimo passo, nè per l'uno, nè per l'altro rispetto. Infatti, dal punto di vista delle soppressioni, la legge del 1866 e le leggi precedenti conservarono ancora la personalità civile ad un numero assai grande di enti morali ecclesiastici e laicali, i quali, servendo unicamente a scopi di ascetica religiosità, e non ad uffizi necessari alla costituzione organica della Chiesa, od utili o almeno desiderati dalla comunione dei credenti, non avrebbero più avuto ragione di continuare ad esistere quali enti morali. Tali erano: i capitoli delle chiese collegiate, le chiese ricettizie, le comunità e le cappellanie corali; i canonicati, i benefizi e le cappellanie di patronato regio e laicale, eccedenti il numero indispensabile all'organismo dei capitoli delle chiese cattedrali; le abbazie, ed i priorati di natura abbaziale; i benefizi, in genere, ai quali non era annessa cura d'anime, o l'obbligazione di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura; le prelature e le cappellanie ecclesiastiche o laicali; e finalmente i legati pii o fondazioni per oggetto di culto, non destinate alla conservazione dei monumenti ed edifizi sacri inservienti al culto, ed altre simili istituzioni con carattere di perpetuità. Parimenti, dal punto di vista della conversione in rendita e del passaggio delle proprietà fondiari ecclesiastiche nella libera e industrie proprietà dei privati, la legge del 1866 e le leggi precedenti non si possono dire complete, inquantochè non hanno disposto, per le confraternite e pei benefizi parrocchiali e coadiutoriali, la trasformazione del loro patrimonio immobiliare. Però la legge del 7 luglio 1866, rimandando ad altra legge speciale la determinazione del modo di alienazione dei beni ecclesiastici per essa devoluti al Demanio, lasciò l'addentellato per provvedere almeno alla soppressione delle istituzioni ecclesiastiche ancora esistenti, e che più non rispondevano alla mutata ragione dei tempi. E venne infatti promulgata, a distanza di un anno soltanto, la legge del 15 ago-

sto 1867, per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico, legge molto importante, in quanto che sopprime i predetti enti morali ecclesiastici; dà le norme per la temporanea amministrazione e per la vendita dei beni stabili, liberati colla legge stessa e con quella del 1866 dal vincolo di manomorta ecclesiastica; regola i diritti dei patroni sulle sostanze degli enti morali soppressi e soggetti a patronato laicale o misto; e infine modifica in alcune parti la legge del 7 luglio 1866.

Innanzi di scendere ai risultati numerici, ottenuti coll'attuazione di coteste due leggi, che si sono quasi sovrapposte l'una all'altra, in guisa da formare come una legge sola, gioverà dare notizia eziandio delle più essenziali disposizioni della legge del 1867.

Sancita, col primo articolo di questa legge, l'abolizione degli enti morali ecclesiastici sopra menzionati, salvo per le chiese collegiate e le ricettizie, le comunie e le cappellanie corali, che abbiano cura d'anime, un solo beneficio curato od una quota curata di massa per congrua parrocchiale, e fatta riserva di provvedere, quanto alle confraternite, con altra legge apposita, la legge del 15 agosto 1867 dichiara devoluti al Demanio, sotto le seguenti eccezioni e riserve, tutti i beni di qualunque specie appartenenti agli enti morali che essa sopprime. Quanto ai beni stabili, fa obbligo al Governo, salva una tassa straordinaria del 30 per cento sopra l'intero patrimonio degli enti soppressi, d'inscrivere a favore del Fondo del culto, con effetto dal giorno della presa di possesso, una rendita del consolidato 5 per cento uguale alla rendita dei medesimi, accertata e sottoposta alla tassa di manomorta (per le provincie venete e mantovana, la rendita da iscriversi doveva corrispondere a quella accertata per gli effetti dell'*equivalente d'imposta*), fatta deduzione del 5 per cento per spese d'amministrazione, e oltre all'annuo ammontare dei debiti ipotecati e degli oneri inerenti ai beni stabili, e che restano accollati al Demanio dello Stato. Quanto ai canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni, provenienti dal patrimonio dei suddetti enti morali soppressi, e da quello delle corporazioni religiose abolite dalla legge del 7 luglio 1866, revoca l'obbligo, imposto al Demanio da questa legge, di farne la conversione in rendita dello Stato, ed ordina invece al Demanio stesso di assegnarli al Fondo del culto, ritenendone l'amministrazione per conto del Fondo medesimo. Dichiarò inoltre che i canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni, appartenenti agli enti morali ecclesiastici non soppressi e soggetti alla conversione degli immobili, seguitano a far parte delle rispettive dotazioni a titolo di assegno, salva la tassa straordinaria del 30 per cento dovuta sulla intera dotazione. Dispone poi che, cessato l'assegnamento agli odierni partecipanti delle chiese ricettizie e delle comunie con cura d'anime, la rendita iscritta come sopra, e i loro canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni assegnate al Fondo del culto passino ai comuni in cui esistono le chiese, con l'obbligo ai medesimi di dotare le fabbricerie parrocchiali e di costituire il supplemento di assegno ai parroci, del quale è parola nella legge del 7 luglio 1866.

Riguardo agli investiti per legale provvista degli enti morali ecclesia-

stici, e riguardo agli odierni partecipanti delle chiese collegiate e ricettizie, delle comunità e delle cappellanie corali soppresse dalla legge del 15 agosto 1867, che sieno nel possesso della partecipazione, la legge medesima ha stabilito che debbano ricevere, vita durante, dai patroni, se trattasi di benefici o cappellanie di patronato laicale, e negli altri casi dal Fondo del culto, un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria, purchè continuino ad adempiere agli obblighi annessi a quegli enti e chiese soppresse. Il quale assegnamento non può mai essere accresciuto, nemmeno per titolo di partecipazione alla massa comune, per la mancanza o la morte di alcuno tra i membri di un capitolo, e deve cessare se l'investito venga provveduto di un altro beneficio, o si verifichi qualunque altra causa di decadenza. Quando l'odierno investito abbia diritto di abitazione in una casa che faccia parte della dotazione dell'ente morale ecclesiastico soppresso, ha facoltà di continuare ad usarne.

I patroni laicali dei benefici soppressi nel 1867 sono ammessi a rivendere i beni che ne costituiscono la dotazione, con che, nel termine di un anno dalla promulgazione della legge di soppressione (il termine fu poi prorogato a tutto il giorno 15 agosto 1869, mediante la legge del 28 agosto 1868), con atto regolare esente da tassa di registro, ne facciano dichiarazione, paghino contemporaneamente un quarto del 30 per cento del valore dei beni medesimi, senza deduzione dei pesi, salvo l'adempimento dei medesimi, se e come di diritto, e si obblighino di pagare in tre rate eguali annue gli altri tre quarti cogli interessi, salvo, nei rapporti cogli investiti, e durante l'usufrutto, l'effetto dell'articolo 507 del Codice civile. In caso di patronato misto, ridotto alla metà il 30 per cento di cui sopra, il patrono laicale doveva inoltre pagare negli stessi modi e termini una somma eguale alla metà dei beni, depurati dai pesi annessi al beneficio. Quando il patronato attivo era separato dal passivo, i vantaggi come sopra loro accordati dovevano dividersi tra essi. Per effetto della legge del 1867, i beni delle prelatore e delle cappellanie ecclesiastiche o laicali, e quelli delle fondazioni e legati pii ad oggetto di culto s'intendono svincolati, salvo l'adempimento dei pesi, sì e come di diritto, e mediante pagamento nei modi e termini sopra dichiarati, della doppia tassa di successione fra estranei, sotto pena, in difetto, di decadenza. (Queste disposizioni, favorevoli ai patroni dei benefici e delle cappellanie soppresse nel 1867, vennero poi estese colla legge del 3 luglio 1870, sotto determinate condizioni, anche ai patroni dei benefici e delle cappellanie soppressi colla legge del 29 maggio 1855, coi decreti commissariali 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, e col decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861).

La legge 15 agosto 1867 regola poscia la futura composizione dei capitoli conservati nelle chiese cattedrali, ordinando che non si possano più provvedere: i canonici, oltre al numero di dodici, compreso il beneficio parrocchiale e le dignità od uffici capitolari; e le cappellanie o benefici minori, oltre al numero di sei.

Quanto alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico, la legge ordina che sia riscossa nei modi seguenti :

a) Sul patrimonio rappresentato dal Fondo del culto si cancelli il 30 per cento della rendita già intestata al medesimo, in esecuzione delle precedenti leggi di soppressione; si iscriva il 30 per cento di meno della rendita di cui dovrebbero fare la iscrizione, in virtù di dette leggi e di quella del 1867; e da ultimo, sul 70 per cento che rimarrebbe da assegnare, si iscriva in meno tanta rendita, quanta corrisponda al 30 per cento del valore dei canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni assegnate dal Demanio al Fondo del culto, sui quali cespiti non si farà prelevazione diretta;

b) Sul patrimonio degli enti morali ecclesiastici non soppressi, si ritenga, inscrivendolo in meno, il 30 per cento della rendita dovuta a ciascun ente, in sostituzione dei beni stabili passati al Demanio. Sul 70 per cento che sarebbe ancora dovuto per questo titolo, si ritenga, inscrivendolo in meno, il 30 per cento del valore dei canoni, censi, livelli, decime ed altre prestazioni appartenenti all'ente stesso, sui quali cespiti non si farà in questo caso prelevazione diretta. Se il 30 per cento del valore di queste annualità superasse quello del 70 per cento, la differenza della rendita da inscrivere in sostituzione degli stabili sarà riscossa prelevando una corrispondente quota di detti canoni, censi, livelli, decime ed altre prestazioni;

c) sui beni delle sopresse corporazioni religiose di Lombardia, la tassa straordinaria del 30 per cento si riscuoterà in quattro rate annuali, nei modi e col procedimento relativo alla riscossione del contributo fondiario. (In virtù dell'articolo 16 del trattato di Zurigo, stipulato in data 10 novembre 1859 tra l'Austria, gli Stati Sardi e la Francia, venne riservata in favore dei membri delle corporazioni religiose di Lombardia la libera disponibilità dei beni d'ogni natura appartenenti alle corporazioni stesse).

Quando, per effetto della tassa straordinaria del 30 per cento, il reddito netto di un vescovado fosse ridotto ad una somma inferiore a lire 6000, gli attuali investiti dovevano ricevere dal Fondo del culto una somma annuale a compimento delle lire 6000.

La legge del 15 agosto 1867 detta inoltre le seguenti norme per l'amministrazione e la vendita dei beni trasferiti al Demanio dello Stato.

I beni immobili, già passati al Demanio per effetto della legge 7 luglio 1866, e quelli trasferitigli in virtù della legge del 1867, saranno amministrati ed alienati dall'amministrazione demaniale, sotto la immediata sorveglianza di una Commissione istituita per ogni provincia del Regno, e mediante l'osservanza delle prescrizioni infra espresse.

La Commissione provinciale delibera sui contratti di mezzadria, affittamenti e alienazioni; sulla divisione in lotti e sopra ogni altro incidente che riguardi l'amministrazione e le alienazioni. Il Direttore demaniale (ora Intendente di finanza) avrà l'amministrazione di fatto e la esecuzione delle deliberazioni della Commissione provinciale. Questa Commissione sarà composta del Prefetto, presidente, del Procuratore del Re presso il tribunale del capoluogo della provincia, del Direttore del Demanio o di un suo delegato, di due cittadini, eletti, ogni due anni, dal Consiglio provinciale anche fuori del suo seno.

Una Commissione centrale di sindacato, composta di un Consigliere di Stato, di un Consigliere della Corte dei conti, del Direttore generale del Demanio e delle tasse, del Direttore del Fondo pel culto, e di due altri membri nominati per decreto Reale, presieduta dal Ministro delle finanze, soprain tenderà all'amministrazione e vigilerà all'andamento delle alienazioni nel modo infra espresso e secondo le norme che verranno stabilite per regolamento da approvarsi con Regio decreto (il regolamento è quello approvato col Reale decreto del 22 agosto 1867). Essa presenterà al Parlamento una relazione annuale sull'andamento dell'amministrazione e delle alienazioni anzidette, la quale relazione sarà esaminata dalla Commissione del bilancio. (Le relazioni fanno parte dei documenti della Camera dei deputati, alla quale furono presentate dal Ministro delle finanze nelle tornate dell'11 marzo 1870, del 23 maggio 1871, del 20 maggio 1872, del 9 giugno 1873, del 3 giugno 1874, del 5 giugno 1875, dell'8 giugno 1876, del 6 giugno 1877, e del 24 giugno 1878).

I beni saranno divisi in piccoli lotti, per quanto sia possibile, tenuto conto degli interessi economici, delle condizioni agrarie e delle circostanze locali. Le alienazioni avranno luogo mediante pubblici incanti, coll'assistenza di uno dei membri della Commissione provinciale. Il prezzo su cui si aprirà la gara sarà determinato dalla media aritmetica, fra il contributo principale fondiario, moltiplicato per sette e capitalizzato in ragione di cento per cinque; la rendita accertata è sottoposta alla tassa di manomorta od equivalente d'imposta, moltiplicata per venti, con l'aumento del dieci per cento; ed il fitto più elevato dell'ultimo decennio, depurato dalle imposte, moltiplicato per venti, se i beni si trovino attualmente o sieno stati locati in detto periodo di tempo. Non si farà luogo a perizia diretta, se non nei casi in cui la detta Commissione, con deliberazione motivata, ne dichiari la necessità.

Sarà ammesso a concorrere chi provi avere depositato in qualunque cassa dello Stato, il decimo del prezzo su cui si aprirà la gara. Andato deserto il primo incanto, l'amministrazione demaniale procederà, coll'assistenza di un membro della Commissione provinciale, ad un secondo incanto, mediante schede segrete. Le offerte a schede segrete saranno presentate col certificato del seguito deposito del decimo del prezzo, e saranno dissuggellate in pubblico nel giorno prefissato dagli avvisi. L'aggiudicazione sarà proclamata in favore di colui, la offerta del quale superi le altre e sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per gli incanti. Se nemmeno questo secondo esperimento abbia ottenuto risultato, si potranno aprire nuovi incanti, con ribasso del prezzo, purchè il provvedimento e la misura del ribasso sieno deliberati a voti unanimi dalla Commissione provinciale. Vi sarà bisogno dell'approvazione della Commissione centrale, se la deliberazione della Commissione provinciale sia stata presa a semplice maggioranza. Non si farà mai luogo ad alienazione per trattative private.

Proclamata l'aggiudicazione, l'acquirente dovrà, entro dieci giorni, versare in una cassa dello Stato la differenza fra il decimo del prezzo da lui de-

positato e il decimo del prezzo di aggiudicazione, oltre le spese e tasse di trapasso, di trascrizione e d'iscrizione ipotecaria indicate negli avvisi d'asta; e se abbia fatto il deposito in titoli del debito pubblico, dovrà inoltre convertirlo in valori della natura di quelli creati con questa legge (obbligazioni sui beni ecclesiastici). Entro il periodo dei dieci giorni anzidetti, la Commissione dovrà esaminare ed approvare, ove ne sia il caso, l'atto di aggiudicazione. Entro otto giorni dalla presentazione dell'attestato della tesoreria, comprovante l'effettuato versamento, il Prefetto rilascerà all'acquirente un estratto del processo verbale d'aggiudicazione, relativo al lotto acquistato, da esservi almeno sommariamente descritto; farà a piedi dell'estratto menzione dell'approvazione data dalla Commissione e lo munirà di una sua ordinanza esecutiva. Questo estratto, firmato dal Prefetto, munito del sigillo della Prefettura, avrà forza di titolo autentico ed esecutivo della compra-vendita, in virtù del quale si procederà alla presa di possesso, alla voltura catastale ed alla trascrizione. Se saranno trascorsi trenta giorni senza che l'aggiudicatario abbia adempiuto a quanto sopra è prescritto, si procederà a nuovi incanti del fondo, a rischio e spese dell'aggiudicatario, il quale perderà l'eseguito deposito e sarà inoltre tenuto al risarcimento dei danni.

Gli altri nove decimi del prezzo saranno pagati, a rate eguali, in 18 anni, con l'interesse scalare del 6 per cento. Il valore delle cose mobili poste nel fondo per il servizio e la coltivazione del medesimo, a senso dell'articolo 413 del Codice civile, dovrà essere pagato congiuntamente al primo decimo del prezzo. I boschi d'alto fusto non potranno essere tagliati, nè in tutto, nè in parte, finchè l'aggiudicatario non ne abbia pagato l'intero prezzo, od una parte di esso corrispondente al valore del taglio; o non abbia previamente fornita all'agente del Demanio idonea garanzia del pagamento, uniformandosi in ogni caso alle disposizioni delle leggi forestali. Sarà fatto l'abbuono del 7 per cento sulle rate che si anticipano a saldo del prezzo all'atto del pagamento del primo decimo, e l'abbuono del 3 per cento a chi anticipasse le rate successive entro due anni dal giorno dell'aggiudicazione.

La ipoteca legale competente al Demanio pei fondi venduti, in virtù dell'articolo 1969 del Codice civile, sarà iscritta d'ufficio dal Conservatore delle ipoteche, a senso dell'articolo 1985 dello stesso Codice, sulla presentazione che verrà fatta, a cura del Prefetto, dello estratto del verbale di aggiudicazione. Gli articoli 20 e 22 della legge sul credito fondiario del 14 giugno 1866 saranno applicabili contro i debitori morosi, per la riscossione degli interessi, o di tutto o di parte del prezzo.

È fatta facoltà al Governo di emettere nelle epoche e nei modi che crederà più opportuni, colle norme che verranno stabilite per Regio decreto (queste norme furono stabilite coi Regi decreti 8 e 15 settembre del 1867, e 26 maggio dell'anno 1868), tanti titoli fruttiferi al 5 per cento, quanti valgano a fare entrare nelle casse dello Stato la somma effettiva di 400 milioni. Questi titoli saranno accettati al valore nominale, in conto di prezzo sull'acquisto dei beni da vendersi in esecuzione della legge 15 agosto 1867, ed annullati man mano che saranno ritirati. (Questa facoltà venne poi estesa a maggior

somma colla legge 11 agosto 1870 sui provvedimenti finanziari, e col Regio decreto del giorno 14 dello stesso mese ed anno).

La quota di concorso, imposta in favore del Fondo pel culto colla legge 7 luglio 1866, sarà riscossa sul reddito depurato dai pesi inerenti all'ente morale ecclesiastico non soppresso. La riscossione dei crediti dell'amministrazione del Fondo pel culto si farà coi privilegi fiscali determinati dalle leggi per la esazione delle imposte.

Resta mantenuta per la Provincia di Sicilia, e pei beni ai quali si riferisce, la legge 10 agosto 1862; e le disposizioni della legge 7 luglio 1866 continueranno ad avere il loro effetto in tutto ciò che non è altrimenti disposto nella legge 15 agosto 1867.

Ed ora che si conoscono le disposizioni delle due leggi generali del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867, leggi alla cui attuazione attendono tuttora l'amministrazione del Demanio e quella del Fondo pel culto, si potrebbe passare senz'altro alle notizie statistiche riguardanti i risultati ottenuti sino a tutto l'anno 1877 dall'applicazione delle leggi medesime, se non si ravvisasse conveniente di far precedere alcune considerazioni sugli scopi conseguiti con quelle due leggi nell'ordine politico-religioso, nell'ordine economico-agrario, ed in quello finanziario, nei riguardi dello Stato e del Fondo per il culto.

### Considerazioni sulle conseguenze politiche, religiose, economiche, agrarie e finanziarie delle leggi sul riordinamento dell'Asse ecclesiastico.

Devesi riconoscere che fu pienamente raggiunto lo scopo di mondare il campo mistico della religione da tutte quelle istituzioni chiesastiche, le quali, avendo cessato di essere all'unisono coll'attuale sentimento religioso, anzichè fecondarlo, lo isterilivano. Coteste istituzioni (corporazioni religiose ed altri enti morali ecclesiastici, ora soppressi) servivano, infatti, soltanto a mantenere due numerosi eserciti, composti di persone tenute bensì a compiere alcune pratiche religiose supererogatorie, ma punto obbligate ad opere veramente giovevoli alla comunione dei fedeli, quali sono l'esercizio della cura d'anime e il disimpegno degli uffici indispensabili alla gerarchica costituzione della Chiesa. Il Parroco e, ove occorra, il suo Coadiutore, provvisti entrambi dei mezzi necessari al decoroso loro sostentamento; la Fabbriceria, con rendite sufficienti a mantenere il culto e a conservare gli edifizî sacri; il Vescovo, con un collegio di Canonici e minori Beneficiati, quanti bastano per il decoro delle funzioni religiose nella Chiesa cattedrale, per le consultazioni di cui può avere bisogno il Vescovo, e per impartire l'istruzione ecclesiastica ai chierici; infine il Seminario, per accogliere gli alunni avviati alla carriera del sacerdozio, costituiscono gli organi di cui ha realmente bisogno la Chiesa cattolica, per poter adempiere, sotto la suprema direzione del Pontefice e della romana Curia, la missione, tutta spirituale e tutta di carità, affidatale

da Cristo. E questi organi essenziali furono tutti rispettati dal legislatore, il quale, pur compiendo il debito di risecare le superfetazioni del culto, ebbe cura di conservare come enti morali tutti i benefici cui era annessa la cura d'anime, o l'obbligazione di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura medesima; tutte le fabbricerie od opere destinate alla conservazione degli edifizî sacri aperti al culto; tutti i vescovi e i rispettivi capitoli cattedrali, riservata all'autorità ecclesiastica la facoltà di provvederne i canonici, fino al numero di dodici, e le cappellanie o benefici minori, fino a quello di sei; tutti i seminari nei quali si impartiva l'ecclesiastica istruzione ai chierici; e persino le confraternite, colla riserva però di provvedere, rispetto a queste, con altra legge speciale. Vero è che questi enti morali ecclesiastici conservati, eccettuati soltanto i benefici parrocchiali e coadiutoriali, e le confraternite, vennero assoggettati alla conversione degli immobili in rendita dello Stato; ma, questo era un provvedimento consigliato, imposto, anzi, da alti interessi d'ordine economico generale.

Il legislatore, invero, doveva eziandio preoccuparsi dei modi più acconci a promuovere il miglioramento delle proprietà fondiarie ecclesiastiche, e con esso l'incremento della prosperità della nazione. Ed è con questi elevati intendimenti che nell'anno 1866 venne ordinata dal legislatore la conversione in rendita anche degli immobili degli enti ecclesiastici conservati, e nell'anno successivo l'alienazione in piccoli lotti, tanto di questi beni, quanto di quelli già appartenenti alle corporazioni religiose ed agli altri enti morali ecclesiastici soppressi, regolando le condizioni della vendita, in guisa da rendere possibile l'acquisto dei beni anche alle persone scarsamente favorite dalla fortuna. I fondi ecclesiastici trasferiti al Demanio erano suscettibili di grandi miglioramenti, ma questi, com'aveva dimostrato una secolare esperienza, non si potevano in altro modo ottenere che col far passare i fondi nella proprietà dei privati. E giacchè lo Stato versava allora in condizioni tali da costringere il Governo a procacciare mezzi straordinari all'esausto erario, il modo prescelto, per raggiungere al tempo stesso l'intento economico e l'intento finanziario, è stato quello della vendita dei beni in piccoli lotti, con facoltà al compratore di pagarne il prezzo, a rate annuali, in diciotto anni. Per chiarire le cause per le quali i fondi ecclesiastici erano veramente suscettibili di grandi miglioramenti, ne piace trascrivere alcune pagine della sopra citata Storia della enfiteusi dei beni rurali della Chiesa di Sicilia, perchè quelle pagine si attagliano perfettamente anche ai beni rurali passati al Demanio dalle altre Chiese d'Italia.

« Al miglioramento della coltura dei fondi, oltre alle cause generalmente « conosciute: capitali, arte agraria, mezzi di commercio, libertà, concorre « un'altra causa morale, cioè la famiglia. L'agricoltura si migliora per uno « sforzo di lavoro manuale e mentale; e questo sforzo suppone nell'individuo « una decisa e fervida volontà al lavoro, in altri termini, il lavoro per causa « d'affetto. Chi non ama gli individui, ai quali debbono restare i prodotti del « suo lavoro, non ha interesse all'aumento dei suoi sforzi ed al perfeziona- « mento delle sue produzioni. Perciò la famiglia è una delle cause principali

« dell'incremento della proprietà, e particolarmente della proprietà agricola,  
« la quale ha bisogno di maggior costanza, di solerzia e di sforzi maggiori,  
« ed ha bisogno d'illimitata fede nell'avvenire, poichè i miglioramenti cam-  
« pestri sorgono a condizione di dover seppellire nella terra egregi capitali e  
« molte fatiche, col solo intuito di averne la fruttificazione in un futuro tal-  
« volta assai lontano, e di cui non possono godere che i posteri. Chi ha grande  
« affetto alla famiglia, perizia agraria, capitali sufficienti e libertà, trovasi  
« nelle più adeguate condizioni per sviluppare i prodotti della terra; ed ap-  
« punto da questi uomini veggonsi intraprendere i profondi dissodamenti, le  
« grandi piantagioni, i canali d'irrigazione, le bonifiche, lo imboscamento dei  
« monti, la fabbricazione degli opifici, le arterie stradali e tutti quegli altri  
« mezzi di immegliamento che fanno rendere dalla terra un prodotto centu-  
« plicato.

« Senza affetto alla propria famiglia, non è possibile svegliarsi nella  
« maggior parte degli uomini questo interesse a migliorare, che è la base  
« della prosperità agraria.

« Or questo appunto è mancato ai Titolari ecclesiastici, il poter miglio-  
« rare i fondi della Chiesa, per affetto e per interesse familiare. I beni fondi  
« della Chiesa passano da un Titolare all'altro, senza che vi sia fra loro legame  
« di famiglia o di affezione, e perfino la menoma conoscenza personale. Chi  
« sarà il successore di un vescovo, di un dignitario, o di un parroco? Quindi  
« in loro non sorge l'interesse di famiglia, per immegliare i fondi della Chiesa,  
« nè sentono essi la premura di fissarvi i loro capitali, per una fruttificazione  
« futura, poichè ne godrebbe un individuo al quale non li lega alcuna affet-  
« tuosa relazione, un individuo che per essi rappresenta un'incognita.

« Anzi gli interessi della propria loro famiglia conducono allo scopo op-  
« posto, cioè a cavare in presente dai fondi della Chiesa il più che sia possibile,  
« ed a spendervi il men che si possa per il loro futuro miglioramento. Difatti  
« è osservabile che i fondi posseduti in proprio dagli ecclesiastici son quasi  
« sempre con molta cura coltivati, a differenza dei beni della Chiesa che essi  
« amministrano, dai quali è loro interesse smungere quanto si può per ap-  
« plicarlo ai propri fondi, a quelli che essi un giorno lasceranno alle persone  
« da loro amate. È la conseguenza del principio fermato innanzi: l'affetto  
« alla propria famiglia è la base del miglioramento dell'agricoltura.

« I frati si trovavano per questo riguardo in una condizione alquanto  
« migliore. La famiglia monastica era pure una famiglia, benchè artificiale,  
« e non creata dalla natura, e vi concorreva spesso a formarla la libera ele-  
« zione dei capi; il che dava luogo ad un vero sviluppo di affetti, talvolta  
« anche più tenaci e più operosi, che non fossero gli affetti della famiglia  
« naturale. In questi conventi, ove il capo poteva a suo bell'agio scegliere i  
« giovinotti, educarli a suo talento, e comporsene la sua schiera, dalla quale  
« dovevano un giorno sorgere i suoi successori, eravi una tal quale parteci-  
« pazione della stessa potenza dell'affetto di famiglia, e la conseguenza si  
« mostrava immediatamente nella coltura dei terreni. Difatti è notevole che  
« i fondi di ben coltivati appartenevano a preferenza ai frati, anzichè ai vescovi,

« ai dignitari ed ai parroci. Per questi, un piccolo podere con un casino per  
« prendervi aria e villeggiare (se pure a tale oggetto non destinassero un  
« fondo proprio) era tutto il possibile dei miglioramenti nei beni della loro  
« Chiesa. La censuazione dei beni ecclesiastici ha messo in rilievo questo in-  
« teressante fatto, poichè tra i fondi che escludevansi dall' enfiteusi, come  
« beneficiati in più di tre quarte parti, non vi figura quasi mai un fondo ves-  
« covile, o di un alto prelado capitolare. Il loro maggior numero appartiene  
« ai conventi.

« I piccoli beneficii e le piccole cappellanie, come i piccoli parrocati,  
« ponevano il Titolare nella quasi medesima favorevole condizione per l'agri-  
« coltura. Colui che non aveva posseduto altro che il piccolo fondo della  
« Chiesa, avvezavasi a guardarlo come proprio, e piantava colà la sua fami-  
« glia, perciocchè ne curava con ogni attenzione la coltura. Infatti la cen-  
« suazione ha pur rilevato che nei circondari di Cefalù, di Mistretta, di Patti,  
« di Castoreale e di Messina, ove abbondano a preferenza questi piccoli be-  
« neficii, sono moltissimi i fondi esclusi dall'enfiteusi, come migliorati, tutti  
« piccoli ed appartenenti appunto a questi Titolari di piccoli beneficii. Essi  
« però erano interessati a fare in modo che i fondi da loro beneficiati rima-  
« nessero alle loro famiglie. Difatti è pur degno d'attenzione che nei soprad-  
« detti circondari la maggior parte di quei piccoli fondi migliorati trovasi  
« alienata per concessioni enfiteutiche, per vendite, o permute irregolari, in  
« precedenza alla legge dell'enfiteusi, e quasi tutte a vantaggio della pa-  
« rentela dei Titolari stessi.

« Questi fatti, che un occhio osservatore non guarda con indifferenza,  
« ribadiscono pur sempre il gran principio che l'affetto della famiglia è il  
« vero fomite delle miglorie dell'agricoltura.

« Sebbene però i frati avessero una famiglia artificiale, siccome abbiamo  
« osservato, pure la forma elettiva con cui si sceglievano i membri e con  
« cui si perveniva al potere, non poteva dare nella generalità quei buoni ri-  
« sultati agricoli, che dà quasi generalmente la famiglia naturale. Erano  
« pochi coloro che giungevano a tanta saldezza di potere, da essere sicuri  
« della scelta della loro famiglia e della educazione dei loro successori. Nei  
« conventi, ove sorgeva uno di tali *dominanti*, vedevasi per l'appunto questo  
« effetto ch'è dovuto al tipo della famiglia, cioè la buona coltivazione dei  
« fondi. Negli altri, ove i partiti, e perciò il caso, regolavano la unione dei  
« membri, rendendo instabile la loro coesione, avveniva il male già accennato,  
« cioè la niuna cura della coltivazione.

« I monasteri femminili seguivano in ciò la sorte dei loro governanti,  
» cioè dei vescovi e dei dignitari ecclesiastici, i quali, non avendo interesse  
« a migliorare i fondi dei loro beneficii, molto meno ne avevano a coltivare i  
« fondi dei monasteri da loro amministrati.

« Un'altra causa di mancanza d'interesse al miglioramento dell'agricol-  
« tura è il possesso di molti latifondi. Allorchè un individuo possiede tanto,  
« che affittando i suoi terreni anche per il basso uso di pascoli spontanei, o  
« di una triennale seminazione, può mettere in sicuro la rendita necessaria

« per lo splendore della sua casa, non ha più alcuno stimolo a procurare lo  
« impegliamento di quei fondi medesimi; molto più se dovesse a tale og-  
« getto assoggettarsi a spese, a rischi, a cure e sorveglianze maggiori. Que-  
« sto gran male, che era venuto all'agricoltura dal fidecommesso feudale,  
« anche dopo l'abolizione di questo, rimase alla Sicilia per la conservazione  
« dei fidecommessi episcopali, abbaziali e simili. Molti latifondi furono attri-  
« buiti ad un vescovo o ad un convento solo, e l'affitto di quelli produceva  
« tanta ricchezza al Titolare, da non fargli punto sentire il bisogno d'imme-  
« gliare i suoi fondi. Cosicchè le terre più incolte si sono per l'appunto tro-  
« vate presso i vescovadi ed i conventi più ricchi. »

Queste considerazioni sulle cause della trascurata coltura delle terre appartenenti alla Chiesa, sorrette come sono dalle notizie di fatto raccolte per la Sicilia in occasione delle operazioni di censuazione, e per le altre parti d'Italia in occasione delle operazioni di presa di possesso, e di quelle di vendita dei beni ecclesiastici, giustificano pienamente, dal punto di vista degli interessi generali economici ed agrari, il provvedimento adottato di estendere la disammortizzazione e la vendita anche ai beni immobili degli enti morali ecclesiastici conservati, dando, in sostituzione di tali beni, una equivalente rendita inscritta sul Gran Libro del debito pubblico. E lo giustificano tanto, da mettere in imbarazzo chi volesse ricercare soltanto nell'ordine economico e agricolo i motivi della eccezione fatta nel 1866 e 1867 per gli immobili delle confraternite, e dei benefizi parrocchiali e coadiutoriali, essendo notorio che questi enti morali, ordinati anch'essi esclusivamente o principalmente a scopi religiosi, non hanno in generale mostrato maggiore attitudine delle fabbricerie e dei benefizi senza cura d'anime ad amministrare e migliorare le proprietà fondiarie che loro appartengono. Per rendersi ragione di cotesta eccezione, fa d'uopo ricorrere invece a considerazioni di un ordine diverso, e specialmente è d'uopo far capo ai motivi di opportunità. Allora la operazione della concessione ad enfiteusi dei beni rurali ecclesiastici di Sicilia era a mala pena giunta alla metà del suo sviluppo, e la vendita ordinata nel 1862 dei beni demaniali e di quelli passati al Demanio dalla Cassa Ecclesiastica, tutt'altro che volgere a compimento, era anch'essa da poco tempo avviata. Inoltre, in forza delle leggi del 1866 e del 1867, si trasferiva al Demanio una nuova massa di beni ecclesiastici, ancora più importante, e da alienarsi con norme e condizioni diverse da quelle stabilite dalle leggi del 10 e del 21 agosto dell'anno 1862, per l'alienazione delle suddette due masse di beni ecclesiastici e demaniali. Perciò, l'amministrazione del Demanio trovavasi allora in grave imbarazzo, per la enorme quantità di beni che doveva alienare, e intanto amministrare; nè alcuno poteva credere possibile far passare tutti quei beni nel dominio dei privati in una breve serie di anni, ostandovi, a prescindere da tanti altri fatti, la scarsa potenza economica del paese. Independentemente, adunque, da qualsivoglia altra considerazione, la prudenza voleva che si rimandasse a tempo più opportuno, sia la conversione in rendita, come l'alienazione dei beni stabili appartenenti ai benefizi parrocchiali ed alle confraternite, tanto

più che agli immobili di queste due categorie di enti morali vien attribuito un valore compreso tra 250 e 300 milioni.

Questi motivi di opportunità devono pur essi aver contribuito a persuadere il Governo a non domandare nel 1866 e nel 1867 la facoltà di convertire anche i beni delle parrocchie e delle confraternite, facoltà che il Governo ha provocato in seguito dalla Camera elettiva, presentandole un primo progetto di legge, nella tornata del 10 marzo 1870, e poi un altro, nella tornata del 27 marzo 1877; quando, cioè, le suddette ragioni di opportunità più non sussistevano, od avevano molto perduto della importanza che avevano nel 1866 e nel 1867. Ma nè il primo, nè il secondo progetto ebbero finora l'onore di essere portati alla pubblica discussione nel Parlamento nazionale; non dovrebbe però essere lontano il giorno di una definitiva risoluzione del grave problema, avvegnachè sia troppo evidente il danno già derivato e che deriverà ancora, da un più lungo temporeggiare, ai beni delle prebende parrocchiali, i cui Titolari non hanno oramai altro desiderio che d'essere liberati da così lunga e penosa incertezza. Nè dovrebbe oggi essere un serio ostacolo allo accoglimento di un provvedimento che tanto interessa la prosperità economica ed agricola della nazione, il timore di segregare troppo dal movimento economico del paese i parroci, privandoli della diretta amministrazione dei beni stabili delle loro prebende. Questo timore più non dovrebbe essere affacciato da coloro che hanno meditate le sapienti considerazioni, svolte da due Ministri delle finanze nelle relazioni di presentazione dei suddetti due progetti di legge.

Le leggi del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867, sul riordinamento dell'Asse ecclesiastico, oltre agli scopi politico, religioso, agrario ed economico, avevano pur quello di sovvenire, con mezzi straordinari, alle necessità dell'erario pubblico, lasciando nel tempo stesso al Fondo pel culto le rendite di cui aveva bisogno, per potere adempiere ai pesi che gli furono accollati da quelle e dalle precedenti leggi di soppressione.

I capitali, crediti, rendite ed altri beni mobili, già appartenenti alla Cassa Ecclesiastica, e devoluti allo Stato, in virtù dell'articolo 11 della legge del 7 luglio 1866, passarono al Demanio, mediante i Reali decreti 18 luglio e 22 settembre 1866, con facoltà al Ministro delle finanze di alienarli, od altrimenti destinarli a procacciare mezzi per provvedere alle necessità del Tesoro, a' termini delle leggi 1° maggio e 28 giugno 1866, e salva, bene inteso, la iscrizione di una corrispondente rendita sul debito pubblico, diminuita del 5 per cento, a titolo di spese di amministrazione, in favore del Fondo pel culto, succeduto alla soppressa Cassa Ecclesiastica. Qui giova aprire una parentesi, per ricordare quali erano le condizioni della pubblica finanza nell'anno 1866. L'Italia era in armi contro l'Austria, per la liberazione delle Provincie Venete; il Tesoro dello Stato aveva preso a mutuo dalla Banca nazionale 250 milioni, in forza del Regio decreto 1° maggio 1866, col quale venne pure autorizzato il corso forzoso dei biglietti della Banca medesima; con altro decreto Reale del 18 luglio 1866 venne ordinato un prestito nazionale di 350 milioni effettivi. Il ricordo di questi eroici provvedimenti prova quanto fossero allora

terribili le condizioni finanziarie del Regno d'Italia, e spiega non solamente le disposizioni del decreto Reale del 18 luglio 1866, ma eziandio quelle d'indole finanziaria contenute nella legge del 15 agosto 1867. In esecuzione del Regio decreto del 18 luglio, e mediante cinque decreti ministeriali, emanati nei giorni 27 luglio, 6 ottobre e 30 novembre 1866, si compì il materiale passaggio, dal Fondo per il culto al Demanio, dell'annua rendita di lire 8,252,533 82, in titoli del debito pubblico, provenienti, sino a concorrenza di lire 6,198,409 82, dal patrimonio delle corporazioni religiose precedentemente soppresse, e per le restanti lire 2,054,124, dal patrimonio degli altri enti morali ecclesiastici, soppressi anteriormente alla legge del 7 luglio 1866. In sostituzione di codesti titoli che il Demanio ha messi a disposizione del pubblico Tesoro, venne iscritta in favore del Fondo pel culto un'annua rendita di lire 7,942,609, essendosi dedotto il 5 per cento, a titolo di spese di amministrazione, secondo aveva disposto l'articolo 11 della legge del 7 luglio 1866, dalla rendita rappresentata dai titoli provenienti dal patrimonio delle soppresse corporazioni religiose. Con ciò, la rendita pubblica già appartenente alla Cassa Ecclesiastica, venne ricostituita in favore del Fondo pel culto, con la legittima falcidia di lire 309,924 82, in relazione alla rendita derivante dal patrimonio regolare, e senza alcuna falcidia sopra l'altra rendita che derivava dal patrimonio secolare e che era passata al Demanio soltanto in virtù della legge 1° maggio 1866. Invece, i capitali, censi, canoni ed altri beni mobili già appartenenti alla Cassa Ecclesiastica, e passati al Demanio in esecuzione dell'altro Regio decreto del 22 settembre 1866, non vennero materialmente convertiti in rendita pubblica, imperante la legge del 7 luglio 1866; epperò il Fondo per il culto non ebbe a subire, in relazione al capitale rappresentato da quei cespiti, neppure per la parte di essi che proveniva dalle corporazioni religiose soppresse, la riduzione del 5 per cento, a titolo di spese di amministrazione. Nè l'ha subita di poi, perchè nel frattempo è entrata in vigore la legge 15 agosto 1867, che ha revocato, come si è veduto, l'obbligo di convertire siffatti cespiti in rendita dello Stato (1).

Il Fondo per il culto, colla rendita e coi beni che gli attribuiva la legge del 1866, era posto in grado di sostenere tutti i pesi che la legge medesima gli aveva accollati, compreso il *deficit* di lire 650,180 96, lasciato dalla cessata Cassa Ecclesiastica (Vedi la Relazione presentata alla Camera dei deputati dal Ministro di grazia e giustizia nella tornata del 15 novembre 1875; Atti parlamentari, documento n° 153). E poteva trovarsi in grado di soddisfare ai pesi suddetti, nonostante che la rendita da risegnargli dovesse essere ridotta del 5 per cento anche in relazione ai censi, canoni ed altre annue prestazioni; nonostante che gli fossero stati accollati nell'annuo ammontare di lire 2,325,335 31, gli oneri ed assegni di culto che prima erano iscritti a peso del bilancio dello Stato (Vedi la Relazione 9 giugno 1876 della Commissione di vigilanza sull'amministrazione del Fondo pel culto); e nonostante che le sue rendite dovessero andare soggette alla imposta di ricchezza mobile ed alla tassa di manomorta, ed i suoi atti a tutte le tasse, designate col nome generico di tasse sugli affari. Tutt'al più, il Fondo pel culto, finchè non si

fosse ridotto a più miti proporzioni il carico delle pensioni vitalizie ai membri delle sopresse corporazioni religiose, sì di ordini possidenti che di ordini mendicanti, poteva trovarsi nella necessità di contrarre quel prestito, che già era stato preveduto nella legge del 1866, e che avrebbe poi potuto estinguere gradatamente colle rendite che, dopo qualche tempo, gli sarebbero sopravanzate. Se non che l'equilibrio tra le rendite e i carichi del Fondo per il culto, che si poteva ritenere assicurato coll'ordinamento sancito dalla legge del 7 luglio 1866, doveva essere di breve durata.

Sembra infatti che Governo e Parlamento abbiano deliberata la legge del 15 agosto 1867, preoccupandosi soltanto della necessità di dare pronto aiuto alla pericolante finanza dello Stato. Quella sola idea della necessità fece imporre sul patrimonio ecclesiastico una tassa straordinaria del 30 per cento in favore dello Stato, eccettuando solamente i beni delle confraternite e dei benefici parrocchiali. La stessa idea dei bisogni supremi della finanza fece avocare allo Stato i lucri derivanti, sia dalle rivendicazioni dei beni costituenti la dotazione dei benefici soppressi di patronato laicale o misto, sia dagli svincoli dei beni delle prelature e cappellanie laicali, delle fondazioni o legati pii ad oggetto di culto. La medesima fece concedere ai compratori dei beni ecclesiastici l'abbuono del 7 o del 3 per cento sui nove decimi o quella parte di essi che venissero anticipati subito o entro due anni, a saldo prezzo, anzichè pagati a rate eguali, in 18 anni; e fu ancora quella preoccupazione dell'interesse fiscale ciò che fece innestare sopra l'operazione di vendita dei beni la operazione finanziaria delle obbligazioni ecclesiastiche, intesa quest'ultima a far entrare nelle casse dello Stato anticipatamente, se fosse stato possibile, una somma effettiva di 400 milioni. Ma quali furono le conseguenze di quegli eroici provvedimenti legislativi, tanto rispetto all'erario dello Stato, quanto rispetto al Fondo per il culto? Ottime, per lo Stato, le conseguenze della tassa del 30 per cento e quelle dei lucri derivanti dalle rivendicazioni e dagli svincoli; pessime le une e le altre pel Fondo del culto, per non dire disastrose addirittura. Non tutte buone, ma discrete, di fronte allo scopo di raccattare danaro in anticipazione, le conseguenze

(1) Stando alle cifre che risultano dai decreti ministeriali del 27 luglio 1866, n° 3034, del 6 ottobre 1866, n° 2948 e n° 2951, e del 30 novembre 1866, n° 2997 e n° 2999, in virtù dei quali si effettuò il passaggio dal Fondo pel culto al Demanio, della rendita iscritta sul debito pubblico al nome della cessata Cassa Ecclesiastica, l'ammontare della rendita effettivamente passata al Demanio sarebbe solamente eguale a lire 8,154,009, di cui lire 6,182,074 provenivano dal patrimonio regolare, e lire 1,971,935 dal patrimonio secolare. Risulta poi dai decreti medesimi, che sarebbe stata reinscritta al nome del Fondo del culto la complessiva rendita di lire 7,844,905, e cioè lire 1,971,935, in luogo della rendita proveniente dal patrimonio secolare, e lire 5,872,970, in luogo di quella derivante dal patrimonio regolare; cosicchè la deduzione eseguita nella misura del 5 per cento per spese di amministrazione, in applicazione dell'articolo 11 della legge del 7 luglio 1866, sarebbe stata di sole lire 309,104. Invece, le cifre alquanto diverse, alle quali si è fatto capo, sono quelle apparse nella relazione, 20 gennaio 1878, del Direttore generale del Fondo per il culto alla Commissione di vigilanza, pubblicata coi tipi dello stab. tip. di A. Mucci di Siena.

degli abbuoni concessi ai compratori dei beni, e quelle della emissione delle obbligazioni ecclesiastiche; costose però e quelle e queste, ed insieme tali da nuocere grandemente al buon risultato delle operazioni di vendita dei beni. Le prove di queste conseguenze, in parte buone, in parte cattive, si possono trovare leggendo due relazioni pubblicate nell'anno 1878, l'una della Commissione centrale di sindacato sull'amministrazione dell'Asse ecclesiastico (*Atti parlamentari*, Sessione del 1878, XIII legislatura, documento n° XII), l'altra del Direttore generale dell'Amministrazione del Fondo del culto alla Commissione di vigilanza. (Siena stabilimento tipografico di A. Mucci.)

La relazione della Commissione centrale di sindacato alle pag. 53 e 91 pone in rilievo alcuni fatti gravi. Il primo si è, che gli offerenti all'asta per l'acquisto di beni, i quali non sono provvisti di mezzi per pagarne anticipatamente il prezzo, furono posti in condizione molto inferiore a quella degli offerenti che fruiscono di tutti i vantaggi concessi a chi può saldare il prezzo nell'anno stesso dell'acquisto. E ciò, a cagione degli abbuoni accordati sulle rate anticipate a saldo prezzo; a cagione dell'obbligo che ha il venditore dei beni di ricevere a valore nominale, in conto prezzo, le obbligazioni ecclesiastiche vendute dal Tesoro, in epoche diverse, a saggi che hanno oscillato da 77 ad 85 lire effettive per ogni cento lire nominali; ed a cagione, infine, della troppo alta ragione dell'interesse da corrispondersi scalarmente sul residuo prezzo, durante la mora di 18 anni, accordata per la totale estinzione del prezzo dei beni acquistati. La disparità dei vantaggi concessi alle suddette due classi di concorrenti all'asta per l'acquisto di beni ecclesiastici, tradotta in numeri, può ragguagliarsi, nel caso meno sfavorevole, al 7 per cento del valore dei beni, e nel caso più sfavorevole al 14 per cento. Il che torna a dire che la legge, colle sopraccitate facilitazioni, ha gravemente squilibrata la gara nei pubblici incanti, con danno quasi certo del venditore. Il quale, in date circostanze, si trovò esposto a perdere da 7 fino a 14 per cento del valore reale dei beni alienati. E del danno derivato da questo fatto al venditore, si ha una prova indiretta, nella ragione meno elevata degli aumenti effettivi ottenuti nelle vendite dei beni ecclesiastici, in confronto della più alta ragione degli aumenti conseguiti nelle alienazioni dei beni demaniali.

Ma, rispetto al danno derivato al venditore pel fatto degli abbuoni del 7 o del 3 per cento, accordati ai compratori che estinguono anticipatamente e intieramente il prezzo dei beni, mette conto di fare un'altra importante considerazione. Lo scopo dell'emissione delle obbligazioni ecclesiastiche era quello di ottenere dal pubblico, ed all'ingrosso, l'anticipazione del prezzo dei beni. Fermato questo concetto, ne scaturisce necessariamente la conseguenza, che l'anticipazione che si volle ottenere dai singoli acquirenti dei beni fu illusoria. Il prezzo essendo già anticipato dai sottoscrittori delle obbligazioni, gli acquirenti dei beni, anticipando il pagamento del singolo loro debito, non arrecano alcun vantaggio al Tesoro, non gli danno altro che il modo di annullare anticipatamente le obbligazioni alienate. E non solo non c'è van-

taggio, ma vi è danno positivo, perchè, per ogni obbligazione annullata, il Tesoro si libera dell'interesse di lire 5, anzi di lire 4.34, attesa la ritenuta per imposta di ricchezza mobile, mentre poi perde un credito che gli frutta lire 6: perde quindi ogni anno e per ogni 100 lire di obbligazioni anticipatamente estinte lire 1.66. Il Tesoro fa adunque una operazione precisamente opposta a quella che dovrebbe fare, compensa un debito a interesse mite, mediante un credito a interesse elevato. E per di più, promette e paga il 3 ed anche il 7 per cento a chi gli dà modo di ottenere questo risultato. Queste osservazioni sono applicabili, come ben s'intende, a quelle obbligazioni che furono realmente collocate, e che entrarono nel pubblico mercato; ed è noto che, dalla fine di ottobre del 1867 alla fine di settembre del 1870, ne furono in tal modo vendute per ben lire 225,591,900, e cioè lire 137,300,100 mediante sottoscrizioni pubbliche, e lire 88,291,800 per mezzo della Banca nazionale. Altra cosa è per le obbligazioni create colla legge dell'11 agosto 1870, e consegnate alla Banca nazionale. Queste non furono gettate al pubblico in blocco; esse vengono acquistate dai singoli acquirenti dei beni man mano che ne hanno bisogno pel pagamento del prezzo. Qui si l'anticipazione dell'acquirente si risolve in una vera, sebbene indiretta, anticipazione del prezzo, perchè è l'acquirente stesso che acquista le obbligazioni dalla Banca, all'unico scopo di pagare il suo debito. Ma è anche evidente che, se si ottiene in dettaglio dall'acquirente l'anticipazione del prezzo dei beni, gli è perchè venne a mancare lo scopo dell'emissione delle obbligazioni, che era di farsi anticipare il prezzo dei beni stessi, all'ingrosso, dai banchieri o dal pubblico. La creazione delle obbligazioni del 1870, il loro prezzo e le condizioni dell'emissione, determinati in modo da renderne impossibile la diffusione sul pubblico mercato come titolo d'investimento dei capitali, si giustificano soltanto col bisogno, che si aveva allora per altri motivi, di dare un pegno speciale alla Banca nazionale; e anche per l'intento di non alterare, per le molte vendite di beni già seguite, il modo stabilito pel pagamento del prezzo. È però vero che quest'ultimo intento si sarebbe potuto raggiungere altrimenti.

Il secondo fatto è la spesa abbastanza grave sostenuta dal Tesoro per fabbricare e vendere le obbligazioni ecclesiastiche, la quale spesa, compresi gli sconti, gli abbuoni e le provvigioni ai sottoscrittori ed ai sindacati di banchieri, aveva già raggiunta la somma di lire 4,642,648 19 a tutto l'anno 1877, e raggiungerà quella di lire 5,087,198 94, quando la Banca nazionale avrà compiuta l'alienazione del capitale nominale di lire 558,591,900, cui ammontano le vecchie e le nuove obbligazioni ecclesiastiche, create in virtù delle leggi 15 agosto 1867 e 11 agosto 1870: una spesa, insomma, molto prossima all'uno per cento del totale capitale nominale emesso, com'è dimostrato alla pagina 59 della penultima relazione della Commissione centrale di sindacato, pubblicata nell'anno 1877 (Documento numero XVIII, *Atti parlamentari*, Sessione del 1876-77, XIII legislatura). Vi è poi la differenza tra il prezzo nominale ed il prezzo di vendita delle obbligazioni, la quale differenza, alla fine dell'anno 1877, era di lire 71,632,492, in relazione a lire 380,771,600

di capitale nominale già alienato, e salirà alla somma di lire 98,305,537, allorchè i titoli emessi nel suddetto importo nominale di lire 558,591,900 saranno tutti venduti. Però questa differenza non può riguardarsi come una vera perdita, giacchè essa deve avere trovato e continuerà a trovare un compenso nel maggiore aumento sui prezzi d'asta dei beni fin qui ottenuto e da ottenersi in avvenire nella gara dei pubblici incanti. Il quale maggiore aumento trae ragione dalla facoltà data dalla legge agli acquirenti dei beni, di pagarne il prezzo in obbligazioni a valor nominale. Ma non sempre le cause capaci di produrre un determinato effetto lo producono effettivamente e interamente: e, nel caso che si esamina, è per lo meno dubbio se i prezzi nominali di vendita dei beni sieno riusciti veramente tanto superiori al valore reale dei beni medesimi, da compensare tutta la differenza tra il valore nominale ed il prezzo effettivo ricavato dalle obbligazioni. Per convincersi della legittimità del dubbio, basta leggere le considerazioni svolte sull'argomento nella relazione pubblicata nel 1878 dalla Commissione centrale di sindacato. Quand'anche si voglia ammettere che la somma perduta sulle obbligazioni rientri nelle casse dello Stato sotto forma di prezzo dei beni, la compensazione però non potrebbe mai ammettersi per quella parte delle vecchie obbligazioni, le quali non furono e non saranno versate nel Tesoro in pagamento di beni, per quelle obbligazioni, cioè, che lo Stato ha obbligo di rimborsare ai detentori, a termine del Regio decreto 8 settembre 1867, non più tardi dell'anno 1881. Questo residuo di vecchie obbligazioni, in principio del 1878, ammontava a nominali lire 28,099,500; ed il Governo, per ritirarle dalla circolazione, dovrà farne l'acquisto alla pari o poco meno, trattandosi di obbligazioni oggidì quotate in borsa 99,50. Il ritiro di tali obbligazioni ebbe principio nell'anno 1877, nel quale anno se ne acquistarono al prezzo di 96, lire 1,474,000, incontrando una spesa di lire 1,416,290. Per la totale estinzione di coteste obbligazioni, il Tesoro dovrà spendere non meno di 29 milioni, mentre le obbligazioni stesse furono vendute per 23 milioni e mezzo, a metter molto: quindi un discapito di 5 milioni e mezzo almeno, che, insieme alle spese di fabbricazione e alienazione dei titoli, costituisce uno scapito complessivo di almeno 10 milioni e mezzo.

Un terzo ed ultimo fatto merita di essere rilevato, quello cioè degli abbuoni del 7 o del 3 per cento concessi sulle rate anticipate a saldo prezzo dei beni venduti. Senza dubbio questo potente allettativo degli abbuoni doveva produrre i suoi effetti, e li ha realmente prodotti col far entrare nelle casse dello Stato, molto prima delle scadenze normali, una somma che venne valutata circa 209 milioni, fino a tutto l'anno 1877. Però i compratori dei beni, versando questa somma anticipatamente, si liberarono verso l'Erario di un debito di quasi 222 milioni, dappoichè è accertato che gli abbuoni fatti sulle rate di prezzo anticipate ammontavano al 31 dicembre 1877 a lire 12,973,024. Come si vede, sono anticipazioni abbastanza costose, che si ottennero contro uno sconto del 6,20 per cento, e che inoltre riguardavano crediti garantiti da prima ipoteca, e sui quali lo Stato riscuoteva l'interesse scalare del 6 per cento del credito nominale, ossia l'interesse del 6,90 per

cento del credito effettivo. Ma giova credere che questi sconti, promessi per legge prima di iniziare le operazioni di vendita dei beni, abbiano trovato, in tutto od in parte, un corrispondente compenso negli aumenti ottenuti sui prezzi d'asta nella gara dei pubblici incanti. Devesi qui del resto rammentare quello che si è osservato più sopra, che, cioè, per tutte le obbligazioni già collocate nel pubblico, l'anticipazione era illusoria; il prezzo era già anticipato; ciò che si anticipava *ex novo* era l'ammortamento del titolo di debito. Dal che ne viene che tutta quella parte che non fu riguadagnata sul prezzo d'asta, fu una perdita che non andò a giusto compenso di un vantaggio ottenuto, cioè di una vera e propria anticipazione del prezzo, ma che, purtroppo, riescì invece affatto gratuita.

I tre fatti presi ad esame, e relativi, sia all'operazione finanziaria delle obbligazioni ecclesiastiche, innestata sopra quella della vendita dei beni, sia ai lucri concessi ai compratori dei beni stessi, per allettarli a saldarne anticipatamente il prezzo, dimostrano a chiare note, che in questa parte la legge del 15 agosto 1867, lungi dal poter essere riguardata come perfetta, trova a mala pena una qualche giustificazione nella suprema necessità che in quell'anno incalzava gli Alti Poteri dello Stato; quella cioè di salvare il credito e l'onore del nuovo Regno. L'amalgama di operazioni finanziarie d'indole diversa, quantunque convergenti ad uno scopo unico e ben determinato, bisogna persuadersene, nuoce quasi sempre a chi vi ricorre; ed è a desiderarsi che il Governo, ora che i bisogni del Tesoro non lo premono in modo spietato, si risolva una volta a mettere da parte il proposito di creare nuove obbligazioni sui beni che gli occorrerà di vendere in avvenire; proposito che, pur troppo, è già incarnato nel progetto di legge sulla conversione e alienazione, per opera dello Stato, degli immobili delle confraternite e dei benefizi parrocchiali. Tanto più che le nuove obbligazioni, quando fossero emesse, come porterebbe il progetto, a prezzo fisso e senza promessa di premi o di rimborso ad epoca determinata, non fornirebbero una base seria per operazioni intese a far entrare in anticipazione nelle casse dello Stato i prezzi dei beni da alienare. Le obbligazioni sui beni parrocchiali non potrebbero infatti avere sorte diversa da quella che ebbero le obbligazioni ecclesiastiche create colla legge del 1870; sarebbero dei pezzi di carta senza utilità pratica; esse condurrebbero al risultato di sottoporre gli acquirenti dei beni al disturbo d'andarle a comperare di volta in volta che dovranno effettuare il pagamento di una rata di prezzo, e lo Stato, venditore dei beni, ad una non piccola spesa per la fabbricazione e alienazione dei titoli, ed al rischio di perdere in parte, se non in tutto, la differenza tra il valore nominale e il prezzo di vendita dei titoli medesimi.

Tassa straordinaria del trenta per cento, imposta sul patrimonio ecclesiastico, e corrispettivi per gli svincoli e le rivendicazioni delle doti dei benefizi e delle cappellanie di patronato laicale soppressi.

Non sarà superfluo fermare l'attenzione eziandio sulle conseguenze, che sono derivate al Tesoro dello Stato e al Fondo del culto, sia dalla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico, sia dai lucri dipendenti dalle rivendicazioni e dagli svincoli dei benefizi, e delle cappellanie od altre fondazioni a scopo di culto. Cominciando dai lucri dipendenti dalle rivendicazioni e dagli svincoli, importa avvertire che, mentre i lucri derivanti dalla legge 29 maggio 1855, dai decreti commissariali 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, e dal decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, erano stati applicati alla Cassa Ecclesiastica, i lucri ben maggiori, provenienti dalla legge del 15 agosto 1867, furono invece attribuiti al Demanio, ossia all'erario dello Stato. Questo differente indirizzo dato alla legislazione sul riordinamento dell'Asse ecclesiastico, ha avuto per effetto di far affluire, a tutto l'anno 1877, nelle casse dello Stato, una somma capitale di 30 milioni e 200 mila lire, quale corrispettivo di 14,600 rivendicazioni, riguardanti un patrimonio valutato 111 milioni, e costituito per 57 milioni da beni immobili, per 54 milioni da sostanze mobiliari. Questo corrispettivo di oltre 30 milioni sarebbe invece ricaduto a beneficio del Fondo del culto, qualora la legge del 1867 fosse stata informata in questa parte ai principii che informavano le precedenti leggi di soppressione. Nè la cosa finisce qui. Nell'intento di favorire i patroni laicali, con la legge del 3 luglio 1870 vennero estesi gli effetti della nuova legislazione anche ai benefizi e alle cappellanie soppressi dalle leggi anteriori a quella del 1867. Questa innovazione ha privato il Fondo del culto di una parte dei lucri già assegnati dalle vecchie leggi alla Cassa Ecclesiastica, distraendoli invece a favore del pubblico erario. La somma dei lucri in tale guisa distratti, alla fine dell'anno 1877 saliva a poco meno di 3 milioni, e proveniva da 1371 patrimoni rivendicati, che rappresentavano un valore capitale, in beni stabili e mobili, di circa 10 milioni e mezzo. Sono adunque 16 mila rivendicazioni, in cifra tonda, concernenti un patrimonio di 121 milioni e mezzo, e che fruttarono, anzichè al Fondo del culto, allo Stato un lucro di ben 33 milioni.

Ma le conseguenze di questi lucri distolti dal Fondo del culto possono dirsi un nonnulla, di fronte alle conseguenze ben più gravi della tassa straordinaria del 30 per cento, i cui effetti dovevano incominciare col giorno 4 settembre 1867, in cui entrò in vigore la legge del 15 agosto dell'anno medesimo. Il Fondo per il culto aveva allora a sua libera disposizione, in titoli del debito pubblico pervenutigli dalla cessata Cassa Ecclesiastica, secondo la denuncia fattane al Demanio, un'annua rendita di lire 9,173,189 30. Posse-

deva inoltre una rendita di lire 4,007,380, inscritta a suo favore, a cura del Demanio, in esecuzione della legge del 1866, nell'intervallo corso tra la promulgazione di questa legge e di quella del 1867; quest'ultima rendita proveniva per lire 7380 dalla devoluzione allo Stato e dalla conversione dei beni mobili del convento di San Paolino in Firenze, compiute mediante il decreto ministeriale 25 settembre 1866; e per 4 milioni da iscrizioni eseguite in forza del Regio decreto del 6 gennaio 1867, in via provvisoria, ed in acconto della rendita che spettava al Fondo del culto in relazione ai patrimoni delle corporazioni religiose soppresses colla legge del 1866. Le anzidette partite di rendita, che ammontavano in complesso ad annue lire 13,180,569 30, vennero assoggettate alla tassa straordinaria del 30 per cento, con effetto dal 4 settembre 1867, mediante i Reali decreti 19 gennaio, 19 marzo e 24 settembre 1868, inserti nella Raccolta ufficiale sotto il numero 5283 e le lettere *A, B, C*.

La tassa del 30 per cento doveva altresì applicarsi ai capitali, censi, canoni, livelli, decime ed altre annue prestazioni già appartenenti alla cessata Cassa Ecclesiastica, e con ciò la rendita pubblica rimasta a mani del Fondo del culto, in una somma annua già ridotta da lire 13,180,569 30 a sole lire 9,226,398 51, avrebbe dovuto subire un'altra forte riduzione, imperocchè doveva farsi in ragione del 30 per cento dell'annuo ammontare di tutte le prestazioni sopra indicate. Ma l'accertamento dei redditi corrispondenti a cotesti cespiti d'entrata e la liquidazione della tassa straordinaria sui medesimi dovuta, non furono peranco eseguiti, sia per un giusto riguardo alla già difficile condizione finanziaria del Fondo pel culto, sia perchè conveniva conoscere prima quanta rendita il Demanio doveva far inscrivere definitivamente al nome del Fondo del culto, in sostituzione dei beni immobili devoluti allo Stato, e già appartenenti alle corporazioni religiose abolite colla legge del 7 luglio 1866 ed agli altri enti ecclesiastici soppressi coll'altra legge del 15 agosto 1867. Intanto, in conto di tale rendita, era rimasta in godimento del Fondo del culto un'annua somma di lire 2,800,000. Da quest'acconto di rendita, e dall'altra rendita complementare che risulterà dovuta al Fondo del culto quando saranno compiute le definitive liquidazioni dei patrimoni delle corporazioni e degli altri enti soppressi negli anni 1866 e 1867, dovrà poi essere dedotta una rendita corrispondente al 30 per cento dell'ammontare annuo dei capitali, censi, canoni ed altre prestazioni già appartenenti alla Cassa Ecclesiastica. Questa circostanza, unita all'altra, non meno grave, che a formare i patrimoni degli enti ecclesiastici aboliti colle leggi del 1866 e del 1867, i beni stabili pei quali deve il Demanio far inscrivere una corrispondente rendita a favore del Fondo del culto, dopo prelevata la tassa del 30 per cento, imposta e sui beni stabili e sui mobili, concorrono per meno di una metà, essendo l'altra metà rappresentata dalle sostanze mobiliari non convertibili — la qual cosa significa che in definitiva il Fondo del culto dovrà essere accreditato di una rendita che supererà di poco la terza parte di quella accertata pei beni stabili — codeste due circostanze, ripetesi, danno motivo di credere che, se un supplemento di rendita dovrà

farsi a quella di lire 2,800,000, già assegnata al Fondo del culto a titolo di acconto, il supplemento non sarà tale da procurare allo stesso Fondo del culto tutto quel sollievo, sul quale esso fa ora assegnamento.

La tassa straordinaria del 30 per cento ha danneggiato l'assetto finanziario del Fondo del culto, non solo direttamente, riducendo in proporzione tutte le rendite ad esso assegnate e provenienti dai patrimoni degli enti regolari e secolari soppressi, ma lo ha danneggiato altresì per ripercussione, diminuendo i proventi che il Fondo del culto ritraeva dalla quota di concorso, imposta dalla legge del 1866, sia sugli enti e corpi morali ecclesiastici conservati, sia sopra i beni od assegnamenti degli odierni investiti di enti soppressi. Il campo, infatti, sul quale il Fondo del culto è autorizzato a mietero i prodotti della quota di concorso, venne depauperato in due maniere dalla legge del 15 agosto 1867: in primo luogo, venne depauperato in causa della soppressione di diverse categorie di enti ecclesiastici, i redditi dei quali, essendo passati in parte allo Stato ed in parte al Fondo del culto o ai patroni laicali od ai comuni, furono sottratti alla quota di annuo concorso; in secondo luogo, venne anche depauperato di fronte agli enti ecclesiastici conservati, i cui redditi, dopo l'imposizione della tassa straordinaria del 30 per cento, scemarono in misura tale da sfuggire totalmente alla quota di concorso o da rimanervi soggetti per somme di gran lunga inferiori a quelle sopra le quali si faceva prima la tassazione. E devesi riconoscere che l'entità delle diminuzioni che con la tassa del 30 per cento si recavano ai proventi assegnati della legge del 1866 al Fondo del culto, non è stata nel 1867 valutata al giusto valore dal legislatore, che non si è peritato di porre a carico dello stesso Fondo del culto persino il supplemento di rendita da corrispondersi a quei vescovi i quali, per effetto della tassa del 30 per cento, si trovassero ridotti con un reddito annuo netto inferiore a sei mila lire. Invece l'intento, al quale principalmente mirava il legislatore nell'anno 1867, di far concorrere il cospicuo patrimonio della Chiesa a sollevare la pubblica finanza dalla pericolosa ed allarmante situazione nella quale era caduta, a cagione specialmente dei rivolgimenti che condussero l'Italia allo acquisto dell'indipendenza ed unità nazionale, fu pienamente e dicasi pure crudamente raggiunto. Della quale crudezza porgono prova indiretta le mitigazioni sancite poi con la legge dell'11 agosto 1870, allegato P, e con l'articolo 25 dell'altra legge del 19 giugno 1873.

Il preciso ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento non si potrà conoscere prima di due o tre anni, che si prevedono ancora necessari per condurre a termine e rendere esecutorie, mediante Reali decreti, le liquidazioni definitive dei patrimoni di tutti gli enti ecclesiastici colpiti dalle leggi del 1866 e del 1867, sia per effetto di soppressione degli enti, sia per effetto di conversione degli immobili in rendita dello Stato. Le liquidazioni, già rese esecutorie fino al 31 dicembre 1877, concernevano 31371 patrimoni, dei quali 18161 appartengono ad enti morali ecclesiastici conservati, e 13210 a corporazioni religiose o ad altri enti ecclesiastici soppressi; secondo i computi dell'Amministrazione demaniale, restavano ancora a farsi o a rendersi

esecutorie 8209 liquidazioni, delle quali 2256 si riferivano a patrimoni di enti conservati, e 5953 a patrimoni di enti soppressi. Riguardo agli enti morali ecclesiastici conservati, non sarà superfluo l'avvertire che nel loro numero si hanno: 298 vescovadi, 274 già liquidati, 24 da liquidare; 300 capitoli cattedrali o concattedrali, 235 già liquidati, 65 da liquidare, non compreso qualche capitolo la cui dotazione è interamente di patronato laicale privato o Regio, ed eccezzuati altresì i capitoli della città di Roma e delle Sedi suburbicarie, i quali vennero assoggettati alle sanzioni della legge del 19 giugno 1873; 316 seminari od istituti congeneri, 294 già liquidati, 22 da liquidare. Inoltre, come fu già avvertito, restava ancora a compiersi l'accertamento e la tassazione del patrimonio rappresentato dai capitali, censi, canoni, livelli, decime ed altre annue prestazioni assegnate al Fondo del culto, e provenienti dalle corporazioni religiose e dagli altri enti ecclesiastici, soppressi dalle leggi anteriori a quelle del 1866 e del 1867. Lasciando da banda la parte della tassa straordinaria non peranco liquidata, poichè il suo ammontare non si potrebbe indicare fin d'ora neanche per approssimazione, si possono intanto raccogliere, colla scorta della già citata relazione della Commissione centrale di sindacato, gli elementi delle liquidazioni compiute a tutto il 1877, dai quali risulta l'ammontare della tassa già liquidata.

In relazione ai 18161 patrimoni già liquidati e di spettanza di enti conservati, venne accertata una rendita imponibile di lire 24,034,113 36, che proveniva per lire 13,258,251 15 da beni stabili convertiti, e per 10,755,862 lire e 21 centesimi da sostanze mobiliari esenti da conversione; sopra quella rendita complessiva è stata liquidata la tassa straordinaria del 30 per cento, in una somma annua di lire 7,210,233 98. Fra gli enti suddetti conservati, si noverano, come si disse, 274 vescovadi, il patrimonio dei quali, rappresentato da un reddito imponibile di lire 6,536,219 05, derivante per 4,344,446 lire e 65 centesimi da beni immobili convertiti, e per lire 2,191,772 40 da beni mobili non convertibili, venne tassato di annue lire 1,960,865 72; 235 capitoli cattedrali, con 359 masse comuni e con 2056 tra canonicati e benefizi minori, aventi un reddito complessivo di lire 6,175,160 24, derivante da immobili convertiti per lire 4,001,952 59, da mobili inconvertibili per lire 2,173,207 65, e tassato di annue lire 1,862,548 07; 294 seminari, con un reddito imponibile di lire 2,691,823 42 (lire 1,644,839 58 da stabili convertiti e lire 1,046,983 84 da mobili non convertibili), tassato di lire 807,547 03 annue; e, per ultimo, 15178 fabbricerie, opere od amministrazioni in genere di chiese aperte al culto, con un reddito imponibile di lire 8,630,910 65 (da beni stabili convertiti lire 3,267,012 33 e da beni mobili inconvertibili lire 5,363,898 32), tassato dell'annua somma di lire 2,589,273 16. Si dirà tra poco come e perchè venne restituita la tassa liquidata a carico delle fabbricerie, e una parte di quella liquidata a carico dei capitoli delle chiese cattedrali.

La rendita imponibile dei 13210 patrimoni, già appartenenti ad enti ecclesiastici soppressi, venne accertata nell'annua somma di lire 3,788,960 86, pei beni stabili convertiti, ed in quella di lire 4,160,048 89, per le altre

sostanze non convertibili in rendita pubblica, vale a dire nella somma annua complessiva di lire 7,949,009 75; sopra questa somma venne liquidata la tassa del 30 per cento, in annue lire 2,383,632 22. Queste liquidazioni riguardano: 372 corporazioni religiose che avevano una rendita imponibile di lire 1,494,257 14 (da beni stabili convertiti, lire 463,229 62 e da beni mobili non convertibili, lire 1,031,027 52), sopra la quale rendita fu liquidata la tassa in annue lire 448,277 84; 231 chiese collegiate, con reddito annuo imponibile eguale a lire 1,390,926, 78 (da stabili convertiti, 881,912 41 lire e da mobili inconvertibili, lire 509,014 37), e che fu imposto di annue lire 416,562 77, a titolo di tassa del 30 per cento; 858 chiese o cleri ricettizi, con lire 2,537,307 74 di reddito annuo imponibile (lire 1,524,096 77 da beni stabili e lire 1,013,210 97 da beni mobili), sopra il quale fu liquidata la tassa del 30 per cento, nell'annua somma di lire 758,801 27; e infine 11,749 benefici ed altre fondazioni per scopi di culto, con reddito annuo imponibile eguale a lire 2,526,518 09 (da stabili, lire 919,722 06 e da mobili, lire 1,606,796 03), e tassato di annue lire 759,990 34.

Riunendo insieme i patrimoni degli enti conservati e degli enti soppressi, già liquidati a tutto l'anno 1877, si hanno le seguenti risultanze: numero dei patrimoni 31,371; reddito annuo imponibile accertato lire 31,983,123 11 (da stabili convertiti, lire 17,047,212 01 e da mobili non convertibili, lire 14,935,911 10); ammontare annuo della tassa straordinaria del 30 per cento, lire 9,593,866 20, da dedursi dalla rendita di lire 17,047,212 01 che il Demanio avrebbe dovuto far inscrivere nel Gran Libro del debito pubblico in sostituzione dei beni stabili devoluti allo Stato.

Se non che, a proposito della conversione degli immobili delle fabbricerie, e a proposito della tassa straordinaria del 30 per cento sul patrimonio delle medesime, sorse un grave dissenso circa al modo d'interpretare l'articolo 11 della legge del 1866 e l'articolo 18 della legge del 1867. L'articolo 11 della prima legge dichiara esclusi dalla conversione gli immobili dei *benefizi parrocchiali*, l'articolo 18 della seconda legge dichiara esenti dalla tassa del 30 per cento le *parrocchie*: ora, egli è chiaro che al *benefizio parrocchiale* non può darsi un significato così esteso da comprendervi anche la *fabbriceria*, come non è lecito dare alla *parrocchia* un significato tanto ristretto da comprendervi solamente il *benefizio parrocchiale*, e non la *fabbriceria*. Il Demanio pertanto, dal canto suo, ha creduto di potere, senza offendere le regole della buona ermeneutica, mettere d'accordo il legislatore del 1866 con quello del 1867, ritenendo la parola *parrocchia*, usata nell'articolo 18 della legge del 1867, come equivalente, nel caso speciale, delle parole *benefizio parrocchiale*, adoperate nell'articolo 11 della legge del 1866. Questa interpretazione, d'altronde, era suffragata dallo spirito e, fino ad un certo punto, anche dalla lettera delle due leggi, imperocchè il legislatore nel 1866 ha detto chiaramente di volere esenti dalla conversione soltanto gli immobili dei benefici parrocchiali e quindi non quelli delle fabbricerie (art. 11); come ha detto chiaramente nel 1867 di volere preservati dalla soppressione e dalla conversione solamente i benefici curati o le quote *curate* di massa per con-

grua parrocchiale (art. 1). Parve quindi al Demanio che non si potesse estendere alle fabbricerie il trattamento di favore, che il legislatore ha voluto fare solamente ed esclusivamente ai benefizi parrocchiali; e perciò il Demanio sottopose le fabbricerie alla conversione degli immobili, sulla quale sembrava che non potesse cader dubbio, e le sottopose eziandio alla tassa straordinaria del 30 per cento, non ostante che nell'articolo 18 della legge del 1867 fosse scivolata inavvertitamente la parola *parrocchie*, al posto delle parole *benefizi parrocchiali*. Le fabbricerie, invece, credettero di potersi opporre, non solamente all'applicazione della tassa ai loro patrimoni, ma ben anche alla conversione dei beni stabili in rendita dello Stato, sostenendo che il legislatore, coll'adoperare nella legge del 1867 la parola *parrocchie* anzichè le parole *benefizi parrocchiali*, aveva inteso di innovare e revocare la disposizione dell'articolo 11 della legge del 1866, equiparando così le fabbricerie ai benefizi parrocchiali, di fronte alle leggi del 1866 e del 1867. Evidentemente la tesi che sostenevano le fabbricerie era esorbitante, finchè era posta in questi termini.

Però le fabbricerie non mancarono di recare in campo un'obiezione di ben altra importanza. L'obiezione era questa. Per l'articolo 11 della legge del 1866, sono convertiti in rendita dello Stato i beni immobili degli enti morali *ecclesiastici*, eccettuati i beni appartenenti ai *benefizi parrocchiali* ed alle chiese ricettizie; e per l'articolo 18 della legge del 1867 è imposta sul patrimonio *ecclesiastico*, escluse le *parrocchie*, una tassa straordinaria, nella misura del 30 per cento. Secondo il diritto canonico, le *fabbricerie* non sono enti morali *ecclesiastici*, bensì enti morali *laicali*; il loro patrimonio, sebbene destinato ad opere di culto, non è *ecclesiastico* ma *laicale*: non sono quindi applicabili alle fabbricerie nè la disposizione dell'articolo 11 della legge del 1866, nè quella dell'articolo 18 della legge del 1867. Rispondeva il Demanio: le leggi civili, in generale, e le leggi sul riordinamento dell'Asse ecclesiastico, in particolare, si interpretano non secondo il diritto canonico, ma secondo la mente del legislatore, secondo gli scopi che si volevano conseguire con le leggi medesime; la parola *ecclesiastici*, appiccicata agli enti e ai patrimoni che queste leggi volevano colpire, non può nè deve avere la medesima portata che essa ha nello stretto senso canonico; il legislatore ha adoperato quella parola per designare concisamente, più che il vero carattere ecclesiastico, lo scopo chiesastico dei patrimoni e degli enti che egli voleva colpire: quindi le fabbricerie, che sono enti morali con patrimonio destinato esclusivamente a scopi chiesastici, non possono sfuggire alla sanzione dell'articolo 11 della legge del 1866, nè a quella dell'articolo 18 della legge del 1867.

Sopra questa grave controversia non è stato possibile di ottenere dei giudicati uniformi dalle varie Corti di Cassazione del Regno. Bisognava pertanto promuovere un'interpretazione autentica delle due leggi, e questa interpretazione fu data colla legge dell'11 agosto 1870, allegato *P*. La quale chiarì eziandio qualche altro punto oscuro della legge del 1867, ed allargò il campo delle esenzioni già accordate alle fabbricerie dalla legge del 1866.

Infatti la legge del 1870 dichiarò compresi nella conversione disposta dal-

l'art. 11 della legge 7 luglio 1866 i beni immobili delle fabbricerie e delle altre amministrazioni in genere delle chiese parrocchiali, delle sussidiarie, dei santuari ed oratorii, riconosciuti quali enti morali ed aperti al culto. Dichiarò pure compresi nella conversione i beni spettanti ai capitoli cattedrali, ancorchè investiti di parrocchialità, o collettivamente o singolarmente aventi cura d'anime abituale ed attuale, od obbligazione principale e permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura, salvo sempre una sola prebenda curata, se esisteva separata dalla massa, ovvero una quota curata di massa, da separarsi per costituire la congrua di un solo parroco. Dichiarò inoltre che agli altri enti morali collettivi, ancorchè aventi parrocchialità o cura d'anime nelle condizioni sopra indicate, doveva ritenersi applicabile l'art. 1 della legge del 15 agosto 1867, in modo però che rimanesse salvo un solo beneficio curato od una quota curata di massa per congrua parrocchiale. — Dichiarò poi escluse dalla conversione dei beni appartenenti alle fabbricerie le cave di marmi addette a quelle chiese che con decreto Reale fossero dichiarate monumenti patrii, e che sono destinate esclusivamente alla manutenzione, riparazione e completamento delle chiese stesse; e dichiarò compresi nella esenzione dalla conversione, stabilita nell'articolo 18 della legge 7 luglio 1866, gli edifici ad uso di culto, e gli edifici necessari ad uso d'ufficio delle rispettive amministrazioni, o di abitazione dei rettori, coadiutori, cappellani, custodi ed inservienti della chiesa, con limitazione alla parte strettamente necessaria. — Stabili da ultimo che, le fabbricerie che erano state dichiarate immuni da conversione per sentenza passata in giudicato, vi fossero soggette per effetto di questa legge dichiarativa, salvi i diritti dei terzi; e che, per l'art. 6 della legge 15 agosto 1867, si dovessero ritenere soppressi nelle chiese cattedrali i canonici che eccedevano il numero di dodici e gli altri benefici e le cappellanie che eccedevano il numero di sei. — Rispetto poi alla tassa straordinaria del 30 per cento, la legge stessa ha dichiarato che non si applicasse al beneficio che costituiva la congrua dei parroci dei suddetti capitoli cattedrali o di altri enti collettivi, nè ai benefici cui era annessa l'obbligazione principale permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura; e che, a partire dal 1° gennaio 1871, la tassa non si dovesse più applicare al patrimonio delle chiese parrocchiali e delle succursali, amministrato dalle fabbricerie, opere od altre simili amministrazioni, restando però al Governo il diritto di esigere il 30 per cento sulla rendita patrimoniale, corrispondente al tempo anteriore al 1° gennaio 1871. Ed ha altresì dichiarato esenti dalla tassa straordinaria del 30 per cento quegli edifici addetti al culto e non contemplati precedentemente, che siano dichiarati monumentali con decreto Reale, sentito il parere della Giunta centrale d'antichità e belle arti, e quando sia dimostrato che, fatta la riduzione del 30 per cento, la rendita rimanente non può bastare al loro mantenimento. Finalmente, mantenne per le provincie di Sicilia la legge 10 agosto 1862, e le disposizioni delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, in quanto non era altrimenti disposto dalla nuova legge.

In conseguenza di questa legge, la tassa del 30 per cento, già liquidata,

come si disse, a carico dei patrimoni di 15,178 fabbricerie, nell'annua somma di lire 2,589,273 16, cessò di essere dovuta, a partire dal 1° gennaio 1871; ed è invece rimasto al Demanio soltanto il diritto di riscuotere pel periodo dal 4 settembre 1867 a tutto l'anno 1870, una volta tanto, la somma di lire 8,609,333 28, e l'obbligo di far inscrivere in favore delle fabbricerie medesime la intera rendita accertata per i beni assoggettati a conversione. L'aonde l'ammontare complessivo della tassa straordinaria del 30 per cento, liquidata come sopra nell'annua somma di lire 9,593,866 20, restò ridotto, per effetto della nuova legge, alla minore somma di annue lire 7,004,593 04.

L'esenzione dalla tassa, concessa colla nuova legge alle fabbricerie, a partire dal 1° gennaio 1871, non poteva non destare speranze di mitigazione della tassa medesima anche negli investiti degli enti morali ecclesiastici, le cui dotazioni sono colpite nella misura del 30 per cento, senza riguardo alla maggiore o minore entità dei redditi relativi. Primi ad agitarsi pubblicamente, per chiedere una riduzione della tassa, furono i canonici e i cappellani dei capitoli delle chiese cattedrali, e siccome una mitigazione della tassa sui piccoli benefizi, sì conservati che soppressi, oltre ad essere vivamente reclamata dagli investiti, si affacciava quasi come una quistione di alimenti e di umanità, il Governo non omise di cogliere la prima occasione per invitare il Parlamento ad approvare un articolo di legge, inteso ad accordare la invocata mitigazione. L'articolo fa parte della legge del 19 giugno 1873, colla quale furono estese alla provincia di Roma, riunita nel 1870 al Regno d'Italia, le leggi 7 luglio 1866, 15 agosto 1867, 29 luglio 1862 e 11 agosto 1870, allegato *P*, modificate però nella parte che riguarda gli enti ecclesiastici della città di Roma e delle Sedi o Diocesi suburbicarie. Quell'articolo è così concepito.

In tutto il Regno, a cominciare dal 1° gennaio 1873, la tassa straordinaria del 30 per cento, imposta dall'art. 18 della legge del 15 agosto 1867, sarà applicata soltanto alla parte di annuo reddito eccedente le lire 800, pei canonicati, e lire 500, per gli altri benefizi e cappellanie, sì conservati che soppressi, delle chiese cattedrali. Gli assegni dovuti dall'Amministrazione del Fondo per il culto, a norma dell'articolo 3 della legge 15 agosto 1867, agli investiti e partecipanti degli enti ecclesiastici soppressi, saranno soggetti alla detta tassa straordinaria, soltanto sulla somma eccedente annue lire 500. Per gli effetti di questo articolo, il reddito di ciascun ente s'intende costituito, non solo dai frutti della dotazione ordinaria della prebenda o partecipazione corrispondente al numero organico dei partecipanti, ma anche da ogni altra somma che permanentemente venga corrisposta all'investito, per causa del suo ufficio, sul patrimonio dell'Asse ecclesiastico e della chiesa, per adempimento di legati pii o per altri titoli, e dovrà risultare da documenti confermati da una deliberazione capitolare, compilata nei modi che verranno prescritti da apposito regolamento. Per costituire l'annuo reddito sul quale si deve fare la ritenuta del 30 per cento, si dovrà anche tener conto dei redditi di altri benefizi o cappellanie di cui il canonico o il beneficiario sia investito. La disposizione di questo articolo non sarà applicabile ai canonicati, il

cui annuo reddito ecceda le lire 1600, ed agli altri benefizi semplici e cappellanie, il cui reddito ecceda le lire 800. Nulla è innovato al disposto dell'articolo 18 della legge 15 agosto 1867, nei rapporti fra il Fondo del culto ed il Demanio.

La mitigazione di tassa accordata ai canonici ed ai beneficiati dei capitoli cattedrali, che si trovavano nelle condizioni previste in cotesto articolo di legge, ha avuto per effetto, nei rapporti collo Stato, di ridurre di annue lire 530,462 40, a partire dal 1° gennaio 1873, la tassa come sopra liquidata a carico delle masse comuni, dei canonicati e benefizi minori conservati nei capitoli cattedrali, salvo il diritto nel Demanio di riscuoterla integralmente pel tempo decorso dal 4 settembre 1867 fino a tutto il 31 dicembre 1872, una volta tanto, nella somma di lire 2,824,712 28. Pertanto la tassa già liquidata, con effetto dal 4 settembre 1867, sul patrimonio dei capitoli cattedrali, nella somma annua di lire 1,852,548 07, si trova ridotta, a partire dal 1° gennaio 1873, alla minor somma di annue lire 1,322,085 67.

Riassumendo adesso l'ammontare annuo complessivo della tassa del 30 per cento, definitivamente liquidata a tutto l'anno 1877, a carico degli enti morali ecclesiastici, sì conservati che soppressi, contemplati dalle leggi del 1866 e del 1867, risulta che quell'ammontare si mantenne eguale all'annua somma di lire 9,593,866 20, durante il periodo dal 4 settembre 1867 a tutto il 31 dicembre 1870; che si ridusse poi all'annua somma di lire 7,004,593 04, durante il periodo dal 1° gennaio 1871 a tutto il 31 dicembre 1872, a cagione della esenzione concessa alle fabbricerie; che, a partire dal 1° gennaio 1873, patì altra diminuzione, riducendosi a sole lire 6,474,130 64, a motivo della mitigazione accordata a canonici ed a beneficiati dei capitoli cattedrali; e che si mantenne poscia e si manterrà permanentemente in quest'ultima misura, ove perduri invariata, com'è a credersi, la legislazione che regola presentemente la tassa straordinaria del 30 per cento.

Aggiungendo alla predetta annua somma di lire 6,474,130 64 l'altra di lire 3,954,170 79, prelevata nel 1868, con effetto dal 4 settembre 1867, in pagamento della tassa dovuta sui titoli di rendita pubblica che allora possedeva il Fondo del culto, e aggiungendo inoltre l'altra annua somma di lire 32,885 33, liquidata, pure con effetto dal 4 settembre 1867, a carico dello stesso Fondo del culto col Regio decreto 27 giugno 1869, in relazione a beni stabili già appartenenti ad enti morali ecclesiastici secolari soppressi dalle leggi anteriori a quella del 1867, e passati al Demanio in forza della legge del 21 agosto 1862, si ottiene l'annua somma complessiva di lire 10,461,186 76. La quale somma rappresenta l'ammontare annuo della tassa del 30 per cento, liquidata definitivamente a tutto il 1877, o, se più piace, l'ammontare annuo della maggior rendita che il Demanio avrebbe dovuto iscrivere nel Gran Libro del debito pubblico, per quella porzione dei beni stabili passati allo Stato, per la quale erano già compiute le liquidazioni definitive al 31 dicembre 1877. La suddetta somma, per vero dire, non rappresenta solamente la tassa che si riscuote mediante prelevazione di una corrispondente rendita da quella che sarebbe dovuta per i beni stabili passati al

Demanio, ma comprende eziandio quella parte di tassa che si riscuote mediante prelevazione diretta di una corrispondente quota delle sostanze mobiliari di quegli enti ecclesiastici conservati, i quali non possiedono affatto beni stabili soggetti a conversione in rendita dello Stato, o ne possiedono in quantità non sufficiente a saldare tutta la tassa imposta sopra l'intera loro dotazione. Nelle liquidazioni già rese esecutorie a tutto il 1877 in confronto di enti ecclesiastici non soppressi, la parte di tassa che si deve riscuotere mediante prelevazione diretta di una quota parte delle sostanze mobiliari tassate è stata liquidata in una somma annua di lire 420,094 48. La quale somma fa carico a 54 vescovati, a 15 seminari, a 77 masse comuni, e a 306 tra canonicati e benefizi minori di capitoli cattedrali.

Oltre la tassa che si riscuote mediante prelevazione di una corrispondente quota delle sostanze mobiliari, o mediante prelevazione di una corrispondente rendita da quella accertata pei beni stabili passati al Demanio, vi ha un'altra partita di tassa la quale venne liquidata e riscossa in somma capitale, una volta tanto. Questa partita riguarda le corporazioni religiose soppresses in Lombardia, i patrimoni delle quali, invece di passare allo Stato, sono rimasti a disposizione dei membri delle corporazioni medesime, in ossequio alle stipulazioni contenute nel trattato di Zurigo. Ma sopra quei patrimoni era però dovuta e venne liquidata e riscossa la tassa straordinaria, in una somma di lire 1,338,154 23.

Tali furono le diverse fasi e tale era al 31 dicembre 1877 la situazione della tassa già liquidata definitivamente in confronto della maggior parte degli enti morali ecclesiastici conservati, ed in confronto del Fondo del culto, per una buona parte dei patrimoni già appartenenti alle corporazioni ed agli altri enti ecclesiastici soppressi.

La mitigazione della tassa del 30 per cento, concessa coll'articolo 25 della legge del 19 giugno 1873, venne estesa non solamente alle rendite dei canonicati e dei benefizi minori conservati nei capitoli cattedrali, ma altresì agli assegni dovuti dal Fondo del culto, tanto agli investiti dei canonicati e benefizi minori soppressi nei capitoli medesimi, quanto agli investiti e partecipanti di tutti gli altri enti ecclesiastici aboliti. Questi assegni, a cominciare dal 1° gennaio 1873, dovevano dal Fondo del culto assoggettarsi alla detta tassa soltanto per la somma eccedente le annue lire 500, mentre allo Stato fu conservato integro il diritto di imporre e riscuotere la tassa, medesima sull'intera dotazione degli enti ecclesiastici soppressi, e quindi anche sulle annue lire 500 e sui redditi inferiori a lire 500, che il Fondo del culto, liquidando gli assegni agli investiti, non doveva più assoggettare alla ritenuta del 30 per cento. Il provvedimento di esentare in tutto od in parte dalla ritenuta per tassa del 30 per cento gli assegni vitalizi, concessi dalla legge del 1867 agli investiti degli enti ecclesiastici soppressi, è stato senza dubbio un provvedimento umano e logico, dopo che era stata sancita la esenzione della tassa a favore delle fabbricerie, e quando si stava per sancire una mitigazione della tassa medesima a vantaggio dei canonicati e dei benefizi minori, conservati nei capitoli cattedrali. Però è pur d'uopo rico-

noscere che il legislatore, con questo provvedimento, ha imposto all'Amministrazione del Fondo del culto un onere nuovo che essa non poteva sopportare, almeno per una lunga serie di anni, colle sole rendite rimaste a sua disposizione dopo emanata la legge del 1867. Trattasi, infatti, di un onere che a primo aspetto può sembrare di poco momento, se lo si considera soltanto in relazione ad ogni singolo assegno corrisposto dal Fondo del culto, ma che acquista invece ben altre proporzioni, ove sia considerato in relazione alle molte migliaia di investiti, a cui gli assegni vengono corrisposti. Invero il nuovo onere del Fondo del culto è calcolato dalla Commissione di vigilanza, nella sua relazione del 9 giugno 1876, in una somma annuale di circa lire 1,200,000. Di fronte agli effetti di codesto provvedimento, è giuoco-forza pensare che, nel 1873, il legislatore non si fosse ancora reso conto della reale posizione economica fatta al Fondo del culto dalla legge del 1867, come pare ne avesse conoscenza imperfetta, quando con la legge del 29 luglio 1868 provvide alla sorte di quei religiosi, che la precedente legge del 1866 aveva esclusi dal beneficio della pensione.

Senonchè, il rincrudimento degli oneri del Fondo del culto non ebbe termine colla mitigazione della tassa del 30 per cento, sancita nel 1873 a favore degli investiti o partecipanti che ricevono dal Fondo stesso gli annui assegni vitalizi. Questi assegni, fino alla metà del 1876, vennero liquidati dal Fondo del culto, in quanto alle sostanze mobiliari non convertite in base alla loro rendita effettiva, ed in quanto ai beni stabili convertiti in base alla rendita accertata per l'applicazione della tassa di manomorta, o più precisamente in base alla rendita da iscriversi dal Demanio, a termine dell'articolo 2 della legge del 1867, in favore del Fondo del culto. In altri termini, il Fondo del culto liquidava gli assegni in ragione delle rendite che gli erano assegnate per legge, senza ricercare se la rendita *effettiva* dei beni stabili era maggiore o minore di quella accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta. Questo modo di liquidare gli assegni sembrava ineccepibile; tanto più se si considera che i vescovi, i canonici e gli altri investiti di enti conservati ricevono anch'essi, per gl'immobili, una rendita iscritta, eguale a quella accertata per la tassa di manomorta, dedotta la tassa del 30 per cento, e non una rendita ragguagliata a quella che davano effettivamente i beni stabili prima della conversione.

Il procedimento tenuto dal Fondo del culto per la liquidazione degli assegni agli investiti e partecipanti degli enti ecclesiastici, soppressi colla legge del 15 agosto 1867, è stato impugnato dagli interessati, e in modo particolare dal canonico Cavezzali e dal clero di S. Arsenio. I quali, appoggiandosi alla disposizione dell'articolo 3 della legge, pretesero dal Fondo del culto un *assegnamento annuo corrispondente alla rendita della dotazione ordinaria* (parole testuali dell'articolo), vale a dire un assegnamento liquidato in base alla media della *rendita reale dei beni* nel decennio anteriore alla soppressione, anzichè in base alla rendita che essi avevano denunziata per l'applicazione della tassa di manomorta. Queste due cause contro il Fondo del culto ed il Demanio furono portate avanti la Corte di Cassazione di Roma,

poichè alla cognizione di questa Corte, in virtù della legge 12 dicembre 1875, sono esclusivamente deferiti i ricorsi contro le sentenze pronunziate tra privati e l'amministrazione dello Stato, e che sono impugnate per violazione o falsa applicazione delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose o di altri enti morali ecclesiastici, e sulla liquidazione e conversione dell'Asse ecclesiastico. La Corte, con decisioni delli 15 luglio e 8 agosto 1876, ha interpretato la disposizione dell'art. 3 della legge del 15 agosto 1867 in senso pienamente favorevole all'assunto del canonico Cavezzali e del clero di S. Arsenio; ed il Fondo del culto ha dovuto, in conseguenza di tali giudicati, accingersi tosto alla riforma delle liquidazioni delle molte migliaia di assegni che già corrispondeva agl'investiti e partecipanti degli enti ecclesiastici soppressi dalla legge del 1867. Il maggior carico che è derivato al Fondo del culto, in conseguenza della interpretazione data all'articolo 3 della legge del 1867 dalla Cassazione romana, ascenderebbe, secondo la relazione 20 gennaio 1878 del Direttore generale alla Commissione di vigilanza, a circa un milione di lire annue, cui va aggiunto un sopraccarico di oltre quattro milioni di arretrati.

Poichè il discorso è caduto sulla interpretazione data dalla Corte di Cassazione di Roma ad un articolo della legge del 15 agosto 1867, non sarà inopportuno far cenno eziandio di qualche altra importante decisione circa il modo di interpretare e applicare l'articolo 11 della legge del 1866 e gli articoli 2 e 18 della legge del 1867, riguardanti la tassa straordinaria del 30 per cento e la rendita da iscriversi a favore degli enti conservati, ed a favore del Fondo del culto, in corrispettivo degli immobili passati al Demanio, per devoluzione o per conversione. Numerose liti furono intraprese contro il Demanio da rappresentanti od investiti di enti morali ecclesiastici, perchè venisse adottata una diversa base per liquidare la rendita da inscrivere in sostituzione dei beni stabili, e perchè fosse reso meno pesante il carico della tassa del 30 per cento.

Una delle più gravi controversie trasse origine dalla domanda di alcuni enti, per essere compensati della ritenuta per tassa di ricchezza mobile, cui era soggetta la rendita iscritta a loro favore in luogo dei beni stabili. Questa controversia essendo sorta prima della istituzione delle Sezioni temporanee della Corte di Cassazione di Roma, ed essendo stata decisa in modo contraddittorio da due delle altre Corti di Cassazione del Regno, fu poi risolta dagli Alti Poteri dello Stato, in modo autentico, con la legge dichiarativa del 2 gennaio 1876, la quale ha statuito: *secondo gli articoli 11 della legge 7 luglio 1866, e 2 della legge 15 agosto 1867, per la rendita dei beni devoluti al Demanio è iscritta eguale rendita 5 per cento, senza compenso per tassa di ricchezza mobile*. Non ostante questa legge interpretativa, la controversia fu ancora portata innanzi la Cassazione di Roma dal Capitolo cattedrale di Campagna, da quello di Sant'Agata dei Goti, e da monsignor Gallo. La Corte, come rilevasi dalla relazione sulle Regie Avvocature erariali per l'anno 1877 (Roma — eredi Botta — 1878), ha ritenuto quanto segue:

**In causa Capitolo di Campagna, con decisione pubblicata il 3 gennaio 1877:**

« La legge del 2 gennaio 1876 fu legge interpretativa dell' articolo 11 della legge del 7 luglio 1866 e dell' articolo 2 della legge del 15 agosto 1867, « quanto alla rendita da iscriversi in favore, sia del Fondo del culto, per i « beni degli enti soppressi, sia degli enti conservati, per i beni soggetti a conversione; e come tale necessariamente s'immedesima e identifica con la « legge interpretata, a conoscere se quella sia stata intesa secondo la mente « del legislatore. »

Colla decisione stessa e con altra pubblicata il 12 gennaio 1877, in causa Capitolo di Sant'Agata dei Goti: « La legge del 2 gennaio 1876, la « quale ha statuito che il Demanio deve agli enti morali, o al Fondo pel « culto, una rendita 5 per cento, eguale a quella accertata e sottoposta « al pagamento della tassa di manomorta pei beni soggetti a conversione, « senza compenso alcuno per la ritenuta d'imposta di ricchezza mobile, ha « effetto interpretativo delle leggi anteriori, e quindi si applica senza meno « anche agli affari pendenti e alle cause in corso. »

Infine, con decisione pubblicata il 6 aprile 1877 nella causa monsignor Gallo: « L'ente, che perde il patrimonio immobiliare, per la conversione, diventa possessore di rendite o del capitale che le produce; nè la legge, la « quale esonera da tassa mobiliare il reddito dell' immobile, esonera i frutti « del capitale nel quale l'immobile sia stato convertito. L'ente che soffre la « conversione si trova in condizione analoga a quella di qualunque venditore, « il quale lasci al compratore, o collochi a frutto il prezzo dell'immobile venduto; la legge che in luogo dell'immobile dà rendita pubblica, dà non solamente frutto, ma prezzo reso fruttifero. Il diritto ad esigere l'imposta di « ricchezza mobile risale al periodo anteriore alla consegna dei titoli di rendita, e si muove dalla presa di possesso, fatta dal Demanio per operare la « conversione del fondo. »

Altre gravi controversie vennero suscitate dal Collegio degli ebdomadari in Napoli, dal Capitolo cattedrale di Terlizzi e dal Capitolo metropolitano di Modena, sulla misura della rendita dovuta dal Demanio pei beni stabili convertiti, e sulle deduzioni a farsi prima d'applicare la tassa del 30 per cento. Deferite le insorte questioni alla Corte di Cassazione di Roma, questa ha pronunziato:

In causa Capitolo di Modena: « L'accertamento della rendita, eseguito « per l'attivazione della legge sulla tassa di manomorta, costituisce la regola « fondamentale della liquidazione per la conversione, e l'aggiunta di nuovi « beni, non compresi nell'accertamento, ne costituisce l'eccezione. Se per- « tanto nell' accertamento furono compresi *tutti i beni*, e la loro rendita si « calcolò in una misura maggiore o minore dell'effettiva, perchè il rappresentante ne tenne occulta una parte, o perchè l'agente finanziario ne accrebbe l'entità, e il rappresentante dell'ente vi si acquietò, o non potè « ottenere la riduzione, o perchè un dato cespite di entrata fu allora creduto « non soggetto a tassa, non è più lecito nella conversione di ritornare sopra « quanto venne allora stabilito, e di fare sugli stessi beni un calcolo diverso » (Decisione pubblicata il 9 giugno 1877).

In causa Capitolo di Terlizzi : « La rendita 5 per cento, da iscriversi a favore degli enti conservati, deve uguagliare quella accertata e sottoposta alla tassa di manomorta, salvo il caso di aumenti derivanti, non da mutabili vicende commerciali ed agricole, ma da miglioramenti sostanziali, eseguiti dopo l'accennata denuncia. Alla rendita da iscriversi a favore degli enti conservati, per la conversione dei loro immobili, non si aggiunge la tassa di ricchezza mobile, comunque pagata per ritenuta. — Per l'applicazione della tassa del 30 per cento, non possono detrarsi che i debiti, i quali importino a favore di terzi un diritto civile pel quale possa esercitarsi azione in giudizio, non già gli oneri di culto, che non sono che la erogazione delle rendite dell'ente morale » (Decisione pubblicata il 30 giugno 1877).

Ed in causa Collegio degli ebdomadari in Napoli : « Gli amministratori o rappresentanti degli enti morali, per fare la denuncia prescritta dalla legge del 21 aprile 1862, agli effetti dell'applicazione della tassa di manomorta, non avevano bisogno di alcuna speciale autorizzazione; nè la mancanza di unire alla suddetta denuncia i documenti giustificativi ne induce la nullità, ma solo a considerarla per non avvenuta nella parte deficiente. L'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, quando parla di rendita *uguale* a quella accertata per la tassa di manomorta, intende ad una eguaglianza di diritto più che di fatto. La legge del 15 agosto 1867, nell'assoggettare alla tassa del 30 per cento il patrimonio ecclesiastico, intese bensì di non calcolare il detto patrimonio al lordo, o senza deduzione degli oneri e pesi inerenti ai beni, e che costituivano una reale ed effettiva diminuzione del medesimo, ma non volle per nessun conto si sottraessero quegli oneri ed obbligazioni che si riferivano all'erogazione della rendita o al modo di impiegarla, specialmente se a scopo di culto, od altra religiosa destinazione » (Decisione pubblicata il 23 febbraio 1877).

Sulla questione speciale dei pesi deducibili o non deducibili prima d'applicare la tassa del 30 per cento, intervennero molte decisioni della Suprema Corte di Cassazione di Roma; di tre giova fare qui cenno.

Decisione, pubblicata il 6 febbraio 1877, nella causa Parrocchia di Pieve del Cairo : « Nell'applicare la tassa del 30 per cento, non si deducono gli oneri del culto; i quali, per la parte di patrimonio indemanata all'effetto della tassa del 30 per cento, si considerano soppressi. Sono deducibili quei soli oneri che costituiscono un vero e proprio *aes alienum* a favore dei terzi; e anche gli oneri non estranei al culto, però in quanto possano col loro adempimento importare un interesse civile o patrimoniale a favore dei terzi. Rimangono gli oneri di culto sugli altri sette decimi, per i quali la causa pia ha conservato il patrimonio. »

Altra decisione, pubblicata il 12 aprile 1877, nelle cause Opera parrocchiale di Prasso — Opera parrocchiale di Sant'Ulderico in Parma — Opera parrocchiale di San Pietro apostolo in Parma : « Nella liquidazione della tassa del 30 per cento, si deve bensì dedurre dall'imponibile il passivo del patrimonio: *sunt bona quae deducto aere alieno supersunt*, ma non ciò che

« l'ente morale deve erogare per lo scopo della sua istituzione ; e così non « gli oneri di culto. »

Terza decisione, pubblicata il 7 luglio 1877, nella causa Calvi: « Nel-  
« l'applicazione della tassa straordinaria del 30 per cento, di cui all'articolo  
« 18 della legge del 15 agosto 1867, vanno soltanto dedotti quegli oneri che  
« sul patrimonio delle chiese ed enti ecclesiastici non soppressi formano una  
« passività a vantaggio dei terzi; o che costituiscono *aes alienum*; non già  
« gli altri che stanno a peso dello stesso ente conservato, quali modalità  
« connaturali ai legati ed alle fondazioni in pro dell'ente medesimo, rispon-  
« denti al fine del suo istituto. »

Le suesposte massime, stabilite dalla Cassazione di Roma, mentre, per un verso, fanno prova delle grandi difficoltà che attraversarono finora il lavoro delle liquidazioni della tassa del 30 per cento e della rendita da iscriversi pei beni stabili passati al Demanio, danno, per l'altro verso, ampia e piena garanzia che l'ammontare della tassa e quello della rendita, già liquidati definitivamente, saranno sicuramente mantenuti, anche in avvenire, nelle somme più sopra riportate; ed affidano al tempo stesso che le rimanenti liquidazioni si potranno compiere più speditamente, e senza seri contrasti. È questo un bene per l'erario dello Stato, per gli enti conservati, per gl'investiti degli enti soppressi e per lo stesso Fondo del culto, inquantochè tutti saranno così posti in grado di rendersi presto esatto conto della nuova posizione economica che loro è stata fatta dalle leggi sul riordinamento dell'Asse ecclesiastico.

### Studi sull'attuale dissesto economico e finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto, basati sulle risultanze ottenute a tutto il 31 dicembre 1877 dall'applicazione delle leggi sul riordinamento dell'Asse ecclesiastico.

Ora che abbiamo esposto le leggi fondamentali sul riordinamento dell'Asse ecclesiastico, le leggi modificative o interpretative, parecchie delle decisioni della Suprema Corte di Cassazione di Roma, intorno al modo di interpretare e applicare i punti più controversi delle leggi medesime, e inoltre le cause principali delle profonde alterazioni recate all'assetto economico del Fondo del culto dalle leggi posteriori a quella del 7 luglio 1866, non farà più meraviglia al lettore che questo Fondo sia rimasto inceppato fin dalla sua origine. Una prova palmare del dissesto economico e finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto, la dà la relazione, 20 gennaio 1878, del Direttore generale alla Commissione di vigilanza. Questo documento, infatti, fornisce in copia le notizie e i dati che occorrono, per mettere in chiaro gli sconfortanti risultamenti dei conti annuali di cassa del Fondo del culto,

dalla sua istituzione, a tutto l'anno 1876; e offre inoltre elementi sufficienti per valutare l'entità dei cespiti fruttiferi già distratti dal patrimonio, onde colmare, se non tutto, almeno in parte i permanenti disavanzi annuali. Riordinando acconciamente le cifre sparse in quel documento, si ottengono, per il primo decennio, corso dalla istituzione del Fondo per il culto a tutto l'anno 1876, i seguenti risultati:

	RENDITE incassate	SPESE pagate	DISAVANZI
<i>Risultamenti dei conti consuntivi.</i>			
Dalla istituzione del Fondo del culto a tutto l'anno 1874 . . . .	202,530,680 26	217,915,678 60	15,384,998 34
Per l'anno 1875 . . . . .	26,388,773 19	29,971,902 12	3,583,128 93
Per l'anno 1876 . . . . .	26,025,824 77	30,512,011 82	4,486,187 05
Secondo le risultanze dei conti definitivamente assestati a tutto il 1876 . . . . .	254,945,278 22	278,399,592 54	23,454,314 32
Disavanzo ereditato dalla soppressa Cassa Ecclesiastica . . . . .			650,180 96
<i>Cespiti distratti dal patrimonio, e non peranco reintegrati.</i>			24,104,495 28
Rendita di lire 1,537,145 sul debito pubblico, alienata nel 1873 per opera del Tesoro, che ne ha incassato il prezzo, per rimborsarsi di una parte dei pagamenti anticipati per conto del Fondo del culto			21,467,767 07
Capitali fruttiferi riscossi, e rimasti dareimpiegare al 31 dicembre 1876, per mantenere la integrità del patrimonio . . . . .			2,740,424 53
Disavanzo complessivo, accertato a tutto il 31 dicembre 1876 . . . . .			48,312,636 88

In dieci anni, pertanto, si è accumulato un disavanzo di cassa e patrimoniale di oltre 48 milioni che, ripartiti sui dieci anni, danno un disavanzo annuale medio di circa 4 milioni 831 mila lire. Nè la situazione si è migliorata dopo il 1876: difatti la relazione più volte citata annunzia che i risultati dell'anno 1877, allora in via di assestamento, e le previsioni del bilancio per l'anno 1878 presentavano dei disavanzi nelle stesse proporzioni di quello accertato per l'anno 1876. Vi sono poi i residui di bilancio, per le spese rima-

ste da pagare, e per le entrate rimaste da esigere. Alla scadenza del 1875, per esempio, il bilancio del Fondo del culto si è chiuso con una somma di lire 5,474,068 35 di spese accertate rimaste da pagare, e con una somma di lire 3,341,828 70 di entrate rimaste da esigere, onde un'eccedenza delle passività sulle attività, ossia un residuo debito di lire 2,132,239 65, dato e non concesso che il Fondo del culto possa riscuotere integralmente i residui attivi, come ha dovuto o dovrà pagare integralmente i residui passivi. La situazione dei residui alla chiusura degli esercizi posteriori non può differire gran fatto da quella che si aveva alla fine dell'anno 1875. Di fronte a sì grave dissesto finanziario ed economico, sorge spontanea la domanda: come ha potuto il Fondo del culto fare il servizio dei pagamenti, il cui ammontare, in dieci anni, ha superato l'ammontare delle rendite incassate, di ben 48 milioni?

È noto oramai a tutti che il Fondo del culto non fu mai in grado di sostenere, colle rendite a lui assegnate, tutti gli oneri che gli furono addossati, in conseguenza delle leggi del 7 luglio 1866, del 15 agosto 1867 e delle precedenti; è noto altresì che l'adempimento di quegli oneri era pronunziato in via assoluta, sicchè i relativi pagamenti non comportavano il benchè minimo ritardo. Il Fondo del culto doveva adunque o contrarre dei prestiti, o procacciarsi delle anticipazioni in conto corrente da chi aveva potere e dovere di fargliele, salvo il rimborso da compiersi nei modi e tempi ravvisati più convenienti. Fu infatti adottato il sistema di pagare con fondi del Tesoro le spese del Fondo pel culto, che eccedevano le sue entrate attuali, e di rimborsare poi al Tesoro le somme anticipate, sia colle rendite ordinarie del Fondo per il culto, sia con mezzi straordinari, procacciati coll'alienazione di cespiti patrimoniali dello stesso Fondo per il culto. Questo sistema fu giudicato, non solo legale, ma preferibile alla contrattazione di prestiti, tanto dal Consiglio di amministrazione del Fondo pel culto e dal Consiglio di Stato, quanto dalla Commissione di vigilanza e dal Consiglio dei Ministri. Venne quindi autorizzato il Tesoro ad anticipare il pagamento delle spese del Fondo del culto, salvo a conseguirne il rimborso nell'uno, o nell'altro, o in ambedue i modi sopra indicati. L'espedito, per vero dire, ricorda quello dei due zoppi, i quali credevano d'averne, se non guarite, almeno nascoste le loro magagne, solo perchè, appoggiandosi l'uno contro l'altro, potevano camminare abbastanza ritti. Tanto è ciò vero, che l'espedito ha condotto a questo, che il Tesoro era già creditore del Fondo del culto di lire 30,947,925 04, alla fine del 1870, di lire 38,379,220 30, alla fine del 1871, e di lire 42,413,608 81, alla fine del 1872. Il credito aveva raggiunto il *maximum* di lire 45,616,687 96, alla fine di ottobre dello stesso anno 1872. E poichè il peso che il Tesoro si era addossato eccedeva già il limite oltre il quale, nelle condizioni di allora, non era conveniente che la cassa dello Stato fosse impegnata; e poichè inoltre, senza un provvedimento straordinario che valesse a ridurre quel peso a più miti proporzioni, il Tesoro non avrebbe potuto, se non con sacrificio troppo grave, continuare ad anticipare il pagamento delle spese del Fondo del culto, venne perciò deliberata ed effettuata nell'anno 1873 l'alienazione di lire 1,537,145 di rendita

sul debito pubblico, intestata al Fondo pel culto. Mediante questa operazione, che ha gettato lire 21,467,767 07 nelle casse dello Stato, il credito del Tesoro verso il Fondo del culto era disceso alla fine del 1873 a lire 24,631,821 38. Un anno dopo, era ridotto a sole lire 21,367,564 68, a cagione specialmente di un incasso eccezionale di lire 10,859,170 91, per rendite di censi e canoni, riscosse negli anni precedenti dal Demanio e riversate in principio dell'anno 1874 al Fondo del culto, e per esso al Tesoro.

Se non che questo credito del Tesoro tornò a crescere negli anni 1875 e 1876 (non poteva accadere diversamente), e crebbe tanto da raggiungere, al 31 dicembre 1875, la somma di lire 24,015,668 20, ed al 31 dicembre 1876, quella di lire 30,054,395 92. Di fronte all'entità di questo credito, il Tesoro sentì di nuovo il bisogno di invitare il Fondo del culto a provvedere con mezzi straordinari, se non alla totale, almeno alla parziale estinzione del suo debito; e venne infatti concordata una seconda alienazione di rendita sul debito pubblico, di spettanza del Fondo del culto. La rendita consegnata al Tesoro per tale uopo nell'anno 1877 ascende ad un milione di lire; il prodotto della vendita, imputato in lire 15,741,407 50 a credito del Fondo del culto, fece diminuire il debito del medesimo verso il Tesoro in tal misura da renderlo, al 31 dicembre 1877, eguale a lire 15,430,507 38. Il debito però crebbe di nuovo, ed era già salito a lire 19,318,456 99 alla chiusura dell'esercizio 1878. (Dati ricavati dai conti del Tesoro, pubblicati mensilmente dal Ministero delle finanze.)

Non avendosi sott'occhio i risultamenti finali dei bilanci del Fondo del culto per gli anni 1877 e 1878, mancano alcuni degli elementi necessari a stabilire la somma esatta dei disavanzi accumulatisi nel biennio 1877-1878. È tuttavia possibile determinare con sufficiente approssimazione il disavanzo dei due ultimi anni, giovandosi delle risultanze del conto corrente delle anticipazioni fatte dal Tesoro, e degli elementi ond'era costituito il disavanzo complessivo, accertato a tutto l'anno 1876 nella somma di lire 48,312,686 88. Aggiungendo infatti al credito del Tesoro al 31 dicembre 1878 il prezzo ritratto dalla rendita alienata nel 1877, quello ricavato dalla rendita venduta nel 1873, e inoltre l'ammontare dei capitali riscossi e non reimpiegati e già computati nel disavanzo a tutto l'anno 1876, si ottiene una somma di circa lire 59,268,000, la quale rappresenterebbe il complessivo disavanzo del Fondo del culto a tutto il 1878, ove si potesse ammettere che nel biennio 1877-1878 non abbiano variato sensibilmente nè la somma dei capitali riscossi e non reimpiegati, nè quella dei fondi esistenti nella cassa dell'Amministrazione del Fondo del culto. Accolta questa ipotesi, che si presenta plausibile per un conto di mera approssimazione, si verrebbe alla conseguenza che il complessivo disavanzo del Fondo del culto sarebbe cresciuto, dal 31 dicembre 1876 al 31 dicembre 1878, di circa lire 10,955,000, e quindi in media di lire 5,477,000 all'anno. Rimarrebbe pertanto assodato, se il conto non falla, che la serie dei disavanzi annuali avrebbe proseguito con andamento ascendente anche nei due anni 1877 e 1878; di fronte a lire 8,069,000 di disavanzo accertato pel biennio 1875-1876, si avrebbero lire 10,955,000 di disavanzo pre-

sunto pel successivo biennio 1877-1878. E rimarrebbe, fino a un certo segno, anche assodato che il Fondo del culto, per mantenere entro limiti ragionevoli il suo debito verso il Tesoro, sarebbe costretto a spogliarsi, a periodi di tre o quattro anni, di un milione almeno delle sue rendite ordinarie; e che, procedendo di questo passo, la condizione del Fondo del culto finirebbe per diventare irrimediabilmente rovinosa. Per impedire questa rovina che sarebbe forse immanicabile, è dunque necessario adottare un partito che valga a equilibrare, in un modo qualsiasi, e prontamente, le entrate e le uscite annuali del Fondo per il culto.

Come si può ottenere questo equilibrio? è possibile ottenerlo senza una nuova legge? e se una nuova legge è necessaria, si deve fare subito, o conviene differirla ancora di qualche anno? — Tutte dimande di grave importanza, tanto oggettivamente che soggettivamente, alle quali sarebbe utile che il Governo rispondesse categoricamente e presto. — Sarebbe oltremodo arrischiato cercare di indovinare quale potrà essere la risposta del Governo: occorrerebbero, per poterlo fare, molte notizie positive che non sono nel dominio dei privati. Tuttavia, e soltanto a titolo di discussione della grave questione, non sarà del tutto superfluo tentare una serie di considerazioni, appoggiate alle notizie ed alle cifre raccolte in documenti ufficiali già resi di pubblica ragione. I disavanzi permanenti di cassa e patrimoniali, d'ordinario, non si possono colmare e neppure ridurre a miti proporzioni, senza o accrescere le entrate o diminuire le spese, o senza fare l'una e l'altra cosa al tempo stesso. Importa quindi rendersi conto, anzitutto, della qualità, sia delle rendite assegnate, che degli oneri accollati al Fondo pel culto, distinguendo specialmente le rendite e gli oneri permanenti, dalle rendite e dagli oneri non permanenti e perciò suscettibili o di diminuzione o di aumento.

Attualmente il Fondo del culto deriva le sue entrate da quattro sorgenti, non tutte perenni nè ugualmente copiose: una prima abbondante sorgente è la rendita iscritta sul debito pubblico in corresponsivo della maggior parte dei beni stabili già passati al Demanio e provenienti dalle corporazioni religiose e dagli altri enti morali ecclesiastici, soppressi dalle leggi promulgate negli anni 1855, 1860, 1861, 1866 e 1867; una seconda ma poco abbondante sorgente è quella alimentata dalle parti redditizie dei conventi tuttora destinati ad abitazione di monache, e da altri beni stabili, provenienti da enti morali ecclesiastici aboliti anteriormente all'anno 1866, e non ancora disponibili per essere passati dal Fondo per il culto al Demanio e convertiti in rendita pubblica; una terza ricchissima sorgente è quella nutrita dai capitali, censi, canoni, livelli, decime ed altre annue prestazioni, già appartenenti alle corporazioni religiose ed agli altri enti morali ecclesiastici soppressi; una quarta e ultima sorgente trae alimento dalla quota di concorso, imposta, a vantaggio del Fondo del culto, sui redditi degli enti e corpi morali ecclesiastici conservati, e sopra i beni od assegnamenti degli odierni investiti di enti soppressi.

Sarebbe superfluo, specialmente pel tempo anteriore all'anno 1875, il mettere in chiaro e precisare la portata o competenza annuale, od anche

soltanto il getto effettivo annuale di ciascuna delle quattro sorgenti suddette; e quand'anche si volessero raccogliere particolareggiate notizie, rovistando i conti amministrativi dell'entrata del Fondo pel culto ed i corrispondenti stati patrimoniali attivi, si rischierebbe di fare opera poco utile e non conducente allo scopo che qui si ha in mira. Il quale scopo è unicamente quello di riconoscere se le somme riscosse dal Fondo pel culto, prese in massa, accennino a crescere, ovvero a diminuire. Infatti, non bisogna scordare che il periodo dal 1867 al 1871, per vari motivi che non importa annoverare, è stato molto anormale per l'Amministrazione del Fondo del culto; e che non è stato abbastanza normale neppure il periodo relativo agli anni corsi dal 1871 al 1874. Le esazioni, per gli otto anni corsi dall'istituzione del Fondo del culto fino al 31 dicembre 1874, fa d'uopo considerarle in blocco, e ragionare di preferenza sulla media annuale che ne deriva, anzichè sopra le esazioni dei singoli anni. Le riscossioni annuali, oltre l'influenza dei fatti ordinari, risentirono pur quella di fatti e circostanze eccezionali, che produssero oscillazioni e differenze sensibilissime, sia nei risultati dei conti amministrativi della entrata, sia in quelli dei correlativi stati patrimoniali. Inoltre è noto a tutti che l'Amministrazione del Fondo pel culto ha cominciato a funzionare con severa regolarità soltanto dal 1° gennaio 1875, cioè dal giorno nel quale è entrata in vigore la legge del 22 giugno 1874, che ha imposto controlli e norme ben determinate agli atti e alla contabilità dell'Amministrazione medesima. Ed è noto parimenti che il patrimonio del Fondo pel culto ha acquistato un discreto grado di stabilità solamente dopo l'anno 1874, perchè solo dopo quest'anno ha cominciato ad essere meno intenso il lavoro della materiale presa di possesso dei beni degli enti morali ecclesiastici soppressi. Di guisa che le perturbazioni dipendenti da fatti ordinari di amministrazione sono poi riuscite meno sensibili, e le perturbazioni più gravi, dipendenti da fatti straordinari, oltre ad essere diventate meno frequenti, furono esattamente e in tempo utile conteggiate.

Premesse codeste indispensabili avvertenze, si può dar posto ad un prospetto che pone in rilievo l'andamento delle riscossioni effettuate nei tre periodi decorsi rispettivamente dalla istituzione del Fondo per il culto, sino al 31 dicembre degli anni 1874, 1875 e 1876.

SOMME RISCOSE nei tre periodi decorsi rispettivamente dall'istituzione del Fondo pel culto, sino al 31 dicembre degli anni 1874, 1875 e 1876	RISCOSSIONI degli anni 1875 e 1876	M E D I A delle riscossioni annuali, ricavata dalle somme esposte nella prima colonna del prospetto
202,530,680 26	„	25,316,335 03
228,919,453 45	26,888,773 19	25,435,494 83
254,945,278 22	26,025,824 77	25,494,527 82

Se fossero già conosciuti pubblicamente i risultati del conto amministrativo dell'entrata per l'anno 1877, e se fossero già assestati definitivamente e pubblicati i risultati del conto per l'anno 1878, per modo che gli uni e gli altri avessero potuto trovare posto nel precedente prospetto, la serie dei risultati annuali avrebbe fornito una base per fare più sicuro giudizio dell'andamento delle riscossioni, e quindi anche della maggiore o minore probabilità di una più abbondante fruttificazione dei diversi cespiti di entrata. Cionondimeno, le effettive riscossioni degli anni 1875 e 1876, e meglio ancora le riscossioni annuali medie, riportate nell'ultima colonna del prospetto, bastano per provare che il Fondo del culto non perde ma acquista annualmente qualche palmo sul terreno delle esazioni. È questo un fatto molto confortante, e lo sarebbe anche più se fosse lecito nutrire la speranza che sia ancora molto esteso il terreno rimasto da conquistare. E qui mette conto di fare un passo indietro, per riparlare singolarmente delle quattro principali sorgenti da cui derivano le entrate del Fondo pel culto.

La prima sorgente (rendita sul debito pubblico) ha una portata determinata e quasi fissa, epperò essa non ha potuto influire sensibilmente sull'andamento delle riscossioni degli ultimi anni, nè potrà influire in misura molto sensibile neppure in avvenire, avvegnachè la rendita ancora dovuta al Fondo del culto, pei beni stabili devoluti al Demanio, in definitiva, non sarà tanta quanta taluni suppongono; e quand'anche avesse a liquidarsi in cifra piuttosto ragguardevole, questa non sarà mai tale da bastare a colmare neppure il più piccolo dei vuoti già fatti nel patrimonio del Fondo per il culto, colle alienazioni di rendita del debito pubblico, effettuate negli anni 1873 e 1877. Anzi quei vuoti si allargheranno ognora più, se si continuerà ad assottigliare il fascio delle vene che alimentano la sorgente di cui si parla, deviando di quando in quando una parte delle vene stesse, per precipitarle nella voragine sempre aperta dei disavanzi annuali.

La seconda sorgente di entrate (prodotto di beni stabili non ancora disponibili per essere passati al Demanio, o ceduti a comuni o a provincie) non ha, a fronte delle tre altre sorgenti, un getto sì poderoso da avere influito o da potere influire in misura sensibile sull'ammontare complessivo delle riscossioni annuali. Inoltre il suo getto, essenzialmente temporaneo e precario, è destinato ad esaurirsi completamente; sarebbe anzi già ridotto a minime proporzioni, se, in primo luogo, il Fondo del culto, colla sua azione energica e perseverante, fosse riuscito a definire più sollecitamente le controversie che ancora ritardano il passaggio al Demanio di molti immobili, i quali, per tassativa disposizione delle due leggi del 21 agosto 1862, devono essere convertiti in rendita pubblica e alienati per conto dello Stato; e se, in secondo luogo, il passaggio di siffatti immobili al Demanio fosse sempre stato effettuato appena cessate le cause della non disponibilità. E a questo riguardo giova soggiungere che ogni indugio, nell'eseguire il materiale passaggio dei beni disponibili dal Fondo del culto al Demanio, sarebbe da biasimarsi come un fatto contrario alla legge ed alle regole di buona amministrazione. Al Fondo del culto, una volta che i beni sono disponibili, spetta,

non il prodotto reale dei beni medesimi, ma la corrispondente rendita sul debito pubblico, dedotta la tassa straordinaria del 30 per cento. I beni e il loro prodotto spettano di pieno diritto al Demanio dello Stato. Ogni indugio nell'eseguirne il passaggio al Demanio complica i conti delle due Amministrazioni, e procura lucri non legittimi a quella del Fondo per il culto.

La terza sorgente di entrate (rendite di capitali, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni) è quasi costante nel getto suo annuale ed è molto più poderosa delle altre. Le migliaia di rivoli che la alimentano, quando fossero tutti pazientemente scoperti, energicamente riattivati e con assidua e accorta operosità sorvegliati e conservati, assicurerebbero alla sorgente un getto annuale, forse capace di rimarginare poco a poco la piaga dei disavanzi che oggi consumano il Fondo per il culto. Un manipolo di ispettori operosi ed avveduti, i quali prendessero dimora presso le ricevitorie demaniali e le intendenze di finanza di quelle provincie dove è più fitta la rete di quei rivoli (le provincie siciliane, napoletane e toscane, a modo di esempio), potrebbe, a breve andare, far rifiorire la gestione dei canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni. Nè a ciò può essere di ostacolo la spesa, imperocchè la spesa sarebbe eminentemente e immensamente produttiva. È lecito anzi esprimere il dubbio che, senza questa spesa, difficilmente aumenterà, come dovrebbe, il prodotto di quei moltissimi cespiti di entrata, e che invece si correrà il rischio di vedere continuata la dispersione dei titoli e la perenzione dei crediti relativi. Forse l'Amministrazione del Fondo del culto ha cominciato a ordinare delle ispezioni in quelle provincie dove maggiore era il bisogno, e deve averne già ritratto buoni frutti, se a quelle ispezioni è da attribuirsi l'incremento dell'ammontare delle riscossioni, ottenuto negli ultimi anni. Ma non basta. Ciò che si è fatto finora con mezzi forse inadeguati, e quasi a titolo di sperimento, fa duopo ripeterlo con forze proporzionate e col proposito deliberato di volere a qualunque costo raggiungere un grande scopo. Se un miglioramento della condizione finanziaria e patrimoniale del Fondo del culto è possibile, esso in gran parte deve derivare dalla sorveglianza oculata ed energica della gestione dei censi, canoni, livelli, decime ed altre annue prestazioni, ora amministrate dallo stesso Fondo del culto. Basti il dire che si tratta di oltre 440 mila cespiti, sparsi in tutto il Regno, e che alla fine del 1876 rappresentavano un annuo reddito di circa 13 milioni e 984 mila lire.

La quarta e ultima sorgente di entrate è la quota di concorso. Già si disse che la quota di concorso ha perduto in estensione e fruttificazione, sia per le avvenute soppressioni di enti religiosi regolari e secolari, sia per la riduzione subita dai patrimoni degli enti ecclesiastici conservati, in conseguenza della tassa straordinaria del 30 per cento. Non sarebbe quindi prudente il fare largo assegnamento sopra questo cespite di entrata, non solamente pel fatto che esso è già stato ridotto di molto, ma anche perchè la parte che è dovuta al Fondo del culto, non sempre si può riscuotere integralmente, nè puntualmente. E forse non si riscuote integralmente, nè puntualmente, per la ragione che essa quota, finchè il Fondo del culto non è in grado

di destinarla tutta al miglioramento della sorte dei parroci poveri, veste il carattere di una tassa fiscale, e trova gli animi degli investiti naturalmente riluttanti a soddisfarla.

Viene ora la volta delle spese che ha sostenute e sostiene ancora l'Amministrazione del Fondo del culto. Queste spese, al pari delle entrate, si possono considerare prima in massa, poscia per grandi gruppi o categorie, seguendo la classificazione che già ne ha fatta il Direttore generale del Fondo del culto, nella sua relazione alla Commissione di vigilanza. L'andamento dell'ammontare complessivo delle spese pagate, partendo dalla istituzione del Fondo del culto e andando rispettivamente sino alla fine degli anni 1874, 1875 e 1876, apparisce dal seguente prospetto, nel quale non sono distinti i pagamenti annuali anteriori al 1874, nè quelli posteriori al 1876, per i motivi già indicati a proposito delle entrate.

SOMMA DEI PAGAMENTI eseguiti nei tre periodi decorsi rispettivamente dall'istituzione del Fondo del culto, sino a tutto il 31 dicembre degli anni 1874, 1875 e 1876	PAGAMENTI degli anni 1875 e 1876	M E D I A dei pagamenti annuali, ricavata dalle somme esposte nella prima colonna del prospetto
217,915,678 60	„	27,239,459 83
247,887,580 72	29,971,902 12	27,543,064 52
278,399,592 54 *	30,512,011 82	27,839,959 25

La serie dei pagamenti annuali si affaccia con un andamento crescente, sino a tutto l'anno 1876, nè vi ha motivo di credere che essa, nel biennio 1877-1878, abbia preso un andamento diverso da quello degli anni precedenti. Vi è inoltre un fatto che mette in pensiero, il fatto, cioè, che la ragione media degli accrescimenti annuali dell'uscita ha superato di molto la ragione media degli aumenti annuali dell'entrata. Così stando le cose, è giuoco forza inferirne che la malattia finanziaria del Fondo del culto non ha ancora superato il periodo acuto. Si riuscirà a superarlo? e in quanto tempo? Non è possibile rispondere oggi categoricamente a queste domande. Forse una risposta concludente non si potrà dare che in capo a qualche altro anno, e allora la daranno l'Amministrazione del Fondo del culto e i Commissari che hanno incarico di vigilarla. Niente però vieta di indagare fin d'ora, se e fino a qual punto, sia lecito sperare in una vicina diminuzione delle varie categorie di spesa.

Ricorrendo di nuovo alla relazione del Direttore generale, vi si trova ripartita in varie categorie la somma complessiva di lire 278,399,592 54, a

cui salirono i pagamenti eseguiti nel periodo corso dalla istituzione del Fondo del culto, sino a tutto l'anno 1876. Le quote corrispondenti alle varie categorie di spesa sono quelle esposte nel prospetto seguente.

INDICAZIONE delle varie categorie di spesa	SOMME PAGATE per ciascuna categoria di spesa, nel periodo di dieci anni, decorsi dall'istituzione del Fondo del culto a tutto l'anno 1876	AMMONTARE dei pagamenti eseguiti per ogni 100 lire
1 <sup>a</sup> Debito vitalizio, cioè pensioni monastiche ed assegni al clero secolare . . . . .	170,959,287 66	61 41
2 <sup>a</sup> Passività patrimoniali . . . . .	17,764,290 05	6 38
3 <sup>a</sup> Imposte e tasse . . . . .	29,912,912 „	10 74
4 <sup>a</sup> Spese di amministrazione e di riscossione . . . .	9,158,028 96	3 29
5 <sup>a</sup> Spese di contratti e liti . . . . .	3,774,923 14	1 36
6 <sup>a</sup> Altre spese diverse . . . . .	1,322,868 22	0 48
7 <sup>a</sup> Ristauri e manutenzione di chiese e altri fabbricati	3,224,807 84	1 15
8 <sup>a</sup> Assegni ai comuni per opere d'istruzione e di beneficenza, e per acconti sopra il quarto di rendita delle corporazioni religiose . . . . .	4,907,972 80	1 76
9 <sup>a</sup> Oneri accollati al Fondo del culto, in disgravio del bilancio dello Stato, e congrue ai parroci . . .	26,752,955 80	9 61
10 <sup>a</sup> Spesa per reimpiego di capitali riscossi . . . . .	10,621,546 07	3 82
<i>Totale . . .</i>	278,399,592 54	100 „

È opportuno indugiarsi, per fare commenti piuttosto estesi alle varie categorie di spesa; ed è necessario esaminare in particolar modo, prima, il debito vitalizio, le passività patrimoniali, e le imposte e tasse; poi, il gruppo di spese, costituito dalle categorie 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, e 6<sup>a</sup>, il gruppo, cioè, delle così dette *Spese generali di amministrazione*; poi, la categoria degli assegni e degli acconti pagati ai comuni; infine, la categoria delle spese di culto, già a carico dello Stato.

Il debito vitalizio, nei primi dieci anni di esistenza del Fondo pel culto, ha assorbito oltre a sessantun centesimi del complessivo ammontare dei pagamenti eseguiti, e più di sessantasette centesimi del complessivo ammontare delle entrate riscosse. In altri termini, il servizio del debito vitalizio ha cagionato una spesa annuale media di lire 17,100,000, di fronte alla com-

plexiva entrata annuale media di lire 25,495,000, e di fronte alla complessiva uscita annuale media di lire 27,840,000. Però questo debito, per la stessa sua natura, è soggetto ad una graduale e continua diminuzione, la quale deve, col tempo, condurre alla completa estinzione del debito medesimo. Importa quindi rendersi conto, per quanto lo permettono i dati già resi di pubblica ragione, dell'andamento di questo debito; e a questo effetto giova distinguere anzitutto la parte che proviene dalle pensioni monastiche, dall'altra che deriva dagli assegni al clero secolare.

Si premette che il numero delle corporazioni religiose abolite dalla legge del 1866 e dalle leggi anteriori, con devoluzione dei beni al Demanio, ascende a 3869, mentre quello degli individui che componevano quelle corporazioni era di 53862. Però negli atti di presa di possesso dei beni han figurato 385 altre corporazioni religiose, delle quali si discorrerà in seguito, spiegando perchè la presa di possesso dei loro beni sia stata solamente nominale. Le 3869 corporazioni soppresse, i cui membri riscuotono pensione sul Fondo del culto, si suddividono così: 2777 maschili, con 29863 individui; 1092 femminili, con 23999 individui. Gli individui che vivevano nei chiostrì all'epoca della soppressione non avevano tutti diritto a pensione, inoltre molti dei pensionati della soppressa Cassa Ecclesiastica avevano già cessato di vivere quando venne istituito il Fondo del culto, epperò il numero delle pensioni vitalizie iscritte a carico del Fondo pel culto è risultato, a tutto il 31 dicembre 1875, di 49069, per un complessivo importare annuo di lire 16,356,364 84. Onde una media di lire 333,33 per ogni pensione. I decessi nel personale dei pensionati raggiunsero il numero di 9200, a tutto il 31 dicembre 1875, e in conseguenza di questi decessi rimasero estinte tante pensioni vitalizie, per un importare annuo complessivo di lire 3,235.816 45; per modo che le pensioni rimaste accese erano ridotte, al principio dell'anno 1876, al numero di 39896 e ad un ammontare annuo complessivo di lire 13,120,548 39.

Questa diminuzione nel carico delle pensioni iscritte si ragguaglia a 18,75 per cento, in quante al numero dei pensionati, ed a 19,78, in quante all'importare complessivo delle pensioni. Ma, pur prescindendo dalle età individuali o dall'età media dei pensionati, si presentano qui spontanee le seguenti interrogazioni. Il carico delle pensioni, di cui si parla, quando ebbe principio, o meglio quante pensioni ebbero origine dalla legge 29 maggio 1855, quante dai decreti commissariali 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, quante dal decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, quante infine dalla legge del 7 luglio 1866? Inoltre, quanti e di quanta entità sono gli aumenti sopravvenuti annualmente, quante e di quanta entità sono le diminuzioni verificatesi per decessi in ciascun anno? Queste, per vero dire, sarebbero notizie molto interessanti; esse dovrebbero anzi essere raccolte e ordinate, in modo che potessero servire per formare una tavola di mortalità per codesto ceto di pensionati. Tavola che riescirebbe preziosa al pari di quella testè formata dal Ministero delle finanze, per il ceto degli impiegati civili e militari collocati a riposo, e che fruiscono una pensione vitalizia sul bilancio dello Stato.

In difetto di più estese notizie sul ceto dei religiosi che ricevono pensione dal Fondo del culto; ritenuto che la suesposta diminuzione si riferisce al periodo corso dall'istituzione del Fondo stesso a tutto il 31 dicembre 1875, vale a dire ad un periodo di nove anni, si può ammettere, come ipotesi non tanto lontana dal vero, che la diminuzione del carico sia stata di 2,08 per cento all'anno, in quanto al numero dei pensionati, e di 2,20 per cento, in quanto all'ammontare delle pensioni.

Senza dubbio, la serie dei rapporti dei decrescimenti annuali non può essere, come si è supposto, costante ed eguale alla media aritmetica ricavata dal predetto periodo di nove anni, ma deve, invece, essere una serie leggermente crescente; epperò, se i sopra esposti rapporti medi possono, fino ad un certo punto, servire per valutare le diminuzioni annue nel periodo in cui esse avvennero, quei medesimi rapporti non potrebbero egualmente servire per misurare le probabili diminuzioni annue in un periodo successivo, anche minore di nove anni. I rapporti medi del periodo posteriore sarebbero certamente superiori a quelli del periodo anteriore. Tuttavia, se si vuole in qualche modo calcolare la diminuzione, che può avere subito il carico delle pensioni dopo il 1° gennaio 1876, sarà prudente rinforzare un poco i rapporti annuali medi del novennio antecedente. Si adotti, per esempio, il rapporto 2,82 per cento per il numero dei probabili decessi annuali dei pensionati, e quello del 3 per cento per le probabili diminuzioni annuali nell'ammontare complessivo delle pensioni iscritte. In base a questi rapporti, la situazione si presenterebbe, al 1° gennaio 1879, con una diminuzione ulteriore di 3370 nel numero dei pensionati, e con quella di lire 1,180,000 nell'ammontare complessivo delle pensioni. Assolutamente parlando, la diminuzione sarebbe tutt'altro che spregevole; tuttavia non si può dire molto confortante, dirimpetto all'entità dei disavanzi che affissero ed affliggono tuttora l'Amministrazione del Fondo pel culto!

Per compiere l'intrapreso esame del movimento delle pensioni monastiche, dovrebbero discorrere eziandio di alcune altre piccole partite, quali sono appunto gli assegni monastici vitalizi o quinquennali, le pensioni massime, accordate per causa di malattia, le pensioni diminuite, le pensioni sospese e quelle per le quali fu poi revocata la sospensione, le pensioni, infine, liquidate a favore di religiosi di case soppresse nel Regno, i quali, fino all'annessione dell'ex-territorio Pontificio, han dimorato in Stato estero od alle missioni. Ma sopra queste partite, relativamente piccole, non mette conto di indugiarsi.

Invece, non si può omettere di prendere ad esame un'altra parte del debito vitalizio del Fondo per il culto, cioè la parte che è costituita dagli assegni iscritti a favore degli investiti o partecipanti degli enti morali ecclesiastici soppressi. Anzi tutto giova prendere nota che, accanto alle 4254 case religiose, stavano 46741 altri enti morali ecclesiastici, colpiti anch'essi da soppressione. Giova inoltre avvertire che gli investiti o partecipanti di 11,889 enti morali ecclesiastici, soppressi dalle leggi anteriori a quella del 15 agosto 1867, non ricevono assegnamento dal Fondo pel culto, per-

che hanno conservato, in virtù delle rispettive leggi di soppressione, il godimento, vita durante, dei beni che costituivano le dotazioni degli enti soppressi. Giova osservare, da ultimo, che i 34,852 enti morali ecclesiastici, soppressi dalla legge del 1867, vogliono essere distinti in tre stuoli: il primo comprende 15,538 enti, i cui beni, a termine di legge, sono passati nel dominio dei patroni laicali; il secondo, altri 151 enti che si credettero soppressi dalla legge del 1867 e che poi si riconobbero già aboliti dalle leggi precedenti, come si spiegherà in seguito; il terzo, finalmente, altri 19,163 enti morali, parte dei quali era in sede vacante, e parte provvista di investiti o partecipanti, che dovevano percipere un assegno annuo vitalizio dall'Amministrazione del Fondo pel culto.

Orbene, la relazione più volte ricordata del Direttore generale di questa Amministrazione fa conoscere il movimento verificatosi in cotesti assegni, nel novennio corso dalla istituzione del Fondo del culto a tutto il 31 dicembre 1875. A questa data, il numero complessivo degli enti soppressi, dei cui beni il Demanio aveva già preso effettivo possesso, ascendeva solamente a 18041, e quello degli assegni già liquidati dal Fondo del culto a 19,787, per l'ammontare annuo complessivo di lire 4,333,560 57, cui risponde, per ogni assegno, un medio importo di L. 219,01. Però alla stessa data già erano cessati 2446 assegni, per un importare complessivo di annue lire 585,791 15, in guisa che, al 1° gennaio 1876, il numero totale degli assegni trovavasi ridotto a 17,341, ed il corrispondente loro ammontare a lire 3,747,769 42. La diminuzione è quindi stata, nel periodo di nove anni, del 12,36 per cento nel numero degli assegnatari, e del 13,52 per cento nell'ammontare complessivo degli assegni liquidati. La quale diminuzione, ridotta a media annuale, corrisponderebbe ad 1,50 per cento nell'importo totale degli assegni, e a 1,36 per cento nel numero totale degli assegnatari. Questi rapporti medi annuali, minori di un terzo dei corrispondenti rapporti più sopra accertati per le pensioni monastiche, dimostrano che nel ceto dei pensionati appartenenti al clero regolare vi è stata, nel novennio 1867-1875, maggior mortalità di quella che si è verificata nel ceto degli assegnatari appartenenti al clero secolare.

È appena necessario avvertire che qui calzano le medesime considerazioni precedentemente fatte, a proposito delle pensioni monastiche, sia intorno all'utilità di una speciale tavola di mortalità, sia intorno alla necessità di rinforzare i suesposti rapporti dei decrescimenti medi annuali avveratisi nel novennio 1867-1875, se si vogliono adoperare per determinare i decrescimenti probabili in un periodo successivo. Facendo, quindi, ai suddetti rapporti, relativi al clero secolare, degli aumenti proporzionali a quelli già fatti ai consimili rapporti riguardanti il clero regolare, i nuovi rapporti da adottarsi sarebbero: 1,81 per cento, per la probabile diminuzione annua nel numero totale degli assegnatari; 2 per cento, per la probabile diminuzione annuale nell'ammontare complessivo degli assegni. In base a questi rapporti rinforzati, la diminuzione, nel triennio corso dal 1° gennaio 1876 al 1° gennaio 1879, può calcolarsi di 941, in quanto al numero degli assegnatari, e di lire 225 mila, in quanto all'ammontare complessivo degli assegni iscritti.

Si potrebbe passare ora all'esame delle altre categorie di oneri e spese dell'Amministrazione del Fondo pel culto, se non fosse opportuno e utile massimamente e commentare prima i risultati ottenuti, a tutto il 31 dicembre 1877, dall'applicazione delle singole leggi sul riordinamento dell'Asse ecclesiastico. La digressione, se così vuolsi chiamare, sarà lunga assai ma molto acconcia a mettere in chiara luce, oltre le conseguenze ultime dell'attivazione delle suddette leggi, anche i fatti e le cifre di cui ha d'uopo chiunque voglia studiare a fondo le varie cause e possibili rimedi dell'attuale dissesto finanziario ed economico dell'Amministrazione del Fondo per il culto.

Cominciando dalla popolazione, che faceva vita comune nelle 4254 case religiose, state assoggettate in numero di 2179 alle sanzioni della legge del 7 luglio 1866 e in numero di 2075 a quelle delle leggi precedenti, è da notarsi, innanzi tutto che, per 385 case del novero di quelle assoggettate alla legge 7 luglio 1866, non si conosce il numero dei membri che le componevano, e che si conosce invece che le altre 3869 case ricoveravano 53,862 persone, 29,863 di sesso maschile e 23,999 di sesso femminile. Ammettendo che le altre 385 case fossero egualmente popolate, la loro popolazione si ragguaglierebbe a 5390 individui, e quella delle 4254 case, a 59,252 persone, 30,997 di sesso maschile e 28,255 di sesso femminile.

Quanti e quali beni erano immobilizzati a vantaggio di quei religiosi regolari? Stando alle risultanze dei verbali di presa di possesso, la rendita complessiva dei patrimoni appartenenti alle 4,254 corporazioni religiose (2,871 maschili e 1,383 femminili) era eguale a lire 24,618,678 89 e derivava per lire 14,661,221 69 dalle corporazioni assoggettate alla legge del 1866, per lire 9,957,457 20 da quelle colpite dalle leggi precedenti. La rendita patrimoniale delle corporazioni assoggettate alla legge del 1866 proveniva per lire 6,861,598 27 da beni stabili (rendita corrispondente a quella accertata per la tassa di manomorta), e per le restanti lire 7,799,623 42 da capitali, censi, canoni, livelli, decime ed altre annue prestazioni. — Però, dalla rendita patrimoniale delle 2179 case religiose, cui il Demanio ha applicata la legge del 1866, devesi dedurre la rendita che apparteneva alle 385 case menzionate più sopra, poichè una parte di esse potè sottrarsi alla soppressione, e le altre, pur essendo soppresse, sfuggirono per speciali disposizioni della legge all'azione del Demanio ed a quella del Fondo del culto. Per 53 di queste case, quelle soppresse in Lombardia, figura nei verbali di presa di possesso una rendita complessiva di lire 190,448, 26, derivante per lire 159,008 03 da beni stabili e per lire 31,440 23 da beni mobili. Per le restanti 332 case, non si conosce il preciso ammontare delle loro rendite patrimoniali, conglobate con quelle complessive, ricavate dai riepiloghi dei verbali di presa di possesso; accontentandosi però di un dato di mera approssimazione, si può supporre che ognuna di tali case avesse un patrimonio pressapoco eguale al patrimonio medio di ciascuna delle 2179 case che si ritennero colpite dalla legge del 1866. Ritenuta questa base, si avrebbe per le 332 case una rendita complessiva di lire 2,234,370, imputabile ai beni stabili per lire 1,045,707, ai beni mobili per le restanti lire 1,188,663.

E quindi, per tutte le 385 case sfuggite all'azione del Demanio e del Fondo del culto, una rendita complessiva di lire 2,424,818 26, imputabile sino a lire 1,204,715 03 ai beni stabili, e per le restanti lire 1,220,103 23 alle sostanze mobiliari. Detraendo ora questi importi dal patrimonio complessivo delle 2179 case, rimarrebbe per le 1794 case, sulle quali si svolse l'azione del Demanio e quella del Fondo del culto, una rendita complessiva di lire 12,236,403 43, proveniente da beni stabili per lire 5,656,883 24 e da beni mobili per lire 6,579,520 19. — Non si hanno sott'occhio dati positivi per poter distinguere la rendita dei beni stabili da quella delle sostanze mobiliari delle corporazioni religiose soppresse dalle leggi anteriori a quella del 1866; però, se è lecito supporre che il patrimonio di queste corporazioni fosse costituito, dal più al meno, come il patrimonio delle corporazioni soppresse nell'anno 1866, la rendita di quel patrimonio si potrebbe calcolare derivante da beni stabili nella misura di 46, 72 per cento, e pel rimanente da sostanze mobiliari. Adottando questo rapporto, la rendita complessiva di lire 9,957,457 20, accertata pel patrimonio delle 2075 corporazioni religiose, soppresse dalle leggi anteriori a quella del 7 luglio 1866, si dovrebbe imputare ai beni stabili fino alla concorrenza di lire 4,652,124, e per le restanti lire 5,305,333 20 alle sostanze mobiliari. — Il Demanio ed il Fondo del culto esercitarono, adunque, l'azione loro attribuita dalla legge del 1866 e dalle precedenti, soltanto sopra 3869 case religiose soppresse (2777 maschili e 1092 femminili), le quali tenevano immobilizzata a vantaggio di 53,862 religiosi (29,863 di sesso maschile e 23,999 di sesso femminile) l'annua rendita di lire 22,193,860 63, derivante da beni stabili per lire 10,309,007 24, da beni mobili per le altre lire 11,884,853 39.

Se si ripartisse la rendita complessiva predetta in ragione delle 53,862 persone che componevano le 3869 case religiose, ne verrebbe per ciascuna persona una quota annua di lire 412, 05, al lordo però delle passività patrimoniali, dei pesi religiosi, delle imposte e tasse personali, e delle spese generali di amministrazione. Paragonando questa quota media di rendita lorda individuale con la media delle pensioni monastiche, precedentemente determinata in lire 333,33, la pensione media risulterebbe inferiore alla quota di rendita lorda individuale, solamente del 19 per cento. Questa differenza è esuberantemente assorbita dai debiti patrimoniali, dai pesi religiosi, dalle imposte e tasse personali, dalle spese di amministrazione, e dai non valori, conteggiati come cespiti attivi nei verbali di presa di possesso dei beni, pur tralasciando di porre in conto la tassa straordinaria del 30 per cento che lo Stato ha prelevata dalle rendite assegnate al Fondo del culto.

Passando dalle corporazioni religiose agli altri enti morali ecclesiastici, soppressi in numero di 11,889 dalle leggi anteriori a quella del 15 agosto 1867 e in numero di 34,852 da questa legge medesima, giova dare subito notizia dell'ammontare delle rendite patrimoniali, quale risulta dai riapiogghi dei verbali di presa di possesso, salvo ad estendere poi le ricerche al numero degli investiti o partecipanti, che avevano il godimento delle rendite medesime. E già stato detto che, in relazione alle dotazioni degli 11,889

enti, soppressi prima dell'anno 1867, è stata accertata una rendita annua complessiva di lire 4,978,728 60. Si soggiunge adesso che, in relazione alle dotazioni degli altri 34,852 enti, cui venne applicata la legge del 15 agosto 1867, è stata accertata un'altra rendita complessiva di lire 16,615,084 90, proveniente per lire 8,847,945 84 da beni stabili, e per lire 7,767,139 06 da capitali, censi, canoni, livelli, decime ed altre annue prestazioni: proveniente, cioè, nella misura di 53 25 per cento dai beni stabili, ed in quella di 46 75 per cento dalle sostanze mobiliari. Si ignora in quale proporzione i beni stabili concorrevano a costituire la rendita complessiva delle dotazioni degli enti aboliti dalle leggi anteriori a quella dell'anno 1867; sembra però che, in mancanza di più precise notizie, anche per queste dotazioni si possano adottare le stesse proporzioni, che si sono avverate pel complesso delle dotazioni degli enti soppressi dalla legge del 15 agosto 1867. Riunendo insieme tutti gli enti in qualunque epoca soppressi e le rendite delle rispettive dotazioni, risulta che i 46,741 enti soppressi avevano una rendita annua complessiva di lire 21,593,813 50, derivante da beni stabili per lire 11,499,118 84, e da sostanze mobiliari per lire 10,094,694 66, al lordo però delle passività patrimoniali, dei pesi religiosi, delle imposte e tasse personali, e delle spese generali di amministrazione.

Se non che, torna opportuno riprendere separatamente in esame i suddetti due gruppi di enti soppressi, onde sceverare i beni e le rendite, che sono passati, per effetto delle leggi del 15 agosto 1867 e del 3 luglio 1870, nelle mani o di patroni laicali rivendicanti, o di parroci di chiese collegiate e ricettizie, a titolo di quote curate di massa per congrua parrocchiale, o di altre persone fisiche o morali che vi avevano diritto. La separazione di codesti beni e rendite è necessaria, per potere stabilire il giusto ammontare delle rendite ed il preciso numero degli enti soppressi, in relazione ai quali il Fondo del culto ha già ricevuto o dovrà ricevere dal Demanio, oltre al prodotto dei capitali, censi, canoni, livelli, decime ed altre annue prestazioni, anche una rendita sul debito pubblico, corrispondente a quella dei beni stabili, diminuita del 5 per cento per spese di amministrazione, dell'ammontare annuo dei debiti ipotecari e altri oneri accollati allo Stato, e della tassa straordinaria del 30 per cento.

Dal gruppo degli enti soppressi dalle leggi anteriori a quella del 15 agosto 1867, se ne devono distrarre 1387, le cui dotazioni, costituite da una rendita complessiva di lire 533,929 50, derivante per lire 276,589 70 da beni stabili e per lire 257,339 80 da beni mobili, furono rivendicate o svincolate da patroni laicali, a' termini della legge 3 luglio 1870. Le rivendicazioni fatte da patroni laicali privati riguardano 1371 enti, i beni dei quali erano rappresentati dall'annua rendita di lire 531,218 60, proveniente da stabili per lire 276,234 e da mobili per lire 254,984 60; quelle fatte dal Demanio, in rappresentanza del Regio patronato, riguardano soltanto 16 enti, le cui dotazioni davano una rendita annua di lire 2,710 90, costituita da rendite di beni stabili per lire 355 70 e da rendite di beni mobili per le altre lire 2,355 20. Allo stesso gruppo si devono invece aggiungere 151 enti morali ed una ren-

dita annua di lire 64,804 67, proveniente per lire 34,336 48 da beni immobili e per lire 30,458 19 da beni mobili. A questi enti, sfuggiti agli agenti della Cassa Ecclesiastica, allorchè applicavano le leggi di soppressione anteriori a quella dell'anno 1867, venne in seguito applicata indebitamente quest'ultima legge dagli agenti finanziari. Riconosciuto l'equivoco, gli enti stessi vennero eliminati dal gruppo di quelli soppressi nell'anno 1867, e aggregati, invece, al gruppo di quelli soppressi negli anni precedenti. In conseguenza degli aumenti e delle diminuzioni sopra indicati, quest'ultimo gruppo di enti morali soppressi si trova ridotto a soli 10,653 enti, con una rendita annua complessiva di lire 4,509,603 77, proveniente da beni stabili per lire 2,408,929 78 e da beni mobili per lire 2,100,673 99.

Più importanti e più numerose sono le partite distratte a tutto l'anno 1877 dal gruppo degli enti morali soppressi dalla legge del 15 agosto 1867. Tre di queste partite sono rappresentate da 15,689 enti, le cui dotazioni fruttavano una rendita complessiva di lire 6,142,194 60, di cui lire 3,135,577 24 derivano da beni stabili e lire 3,006,617 36 da sostanze mobiliari. La prima partita, che abbraccia 14,600 enti ed una rendita di lire 5,550,802 22, proveniente per lire 2,856,069 52 da beni immobili e per lire 2,694,732 70 da beni mobili, riflette le rivendicazioni e gli svincoli effettuati da patroni laicali privati. La seconda partita è stata distratta a favore del Demanio, il quale, esercitando il diritto di Regio patronato, ha rivendicato le dotazioni di 938 enti soppressi, le quali erano costituite da una rendita complessiva di lire 526,587 71, derivante da beni stabili per lire 245,161 24 e da beni mobili per lire 281,426 47. Della terza partita si è già parlato, e riguarda 151 enti che sono passati nel gruppo degli enti soppressi dalle leggi anteriori a quella del 15 agosto 1867. Per effetto di queste tre distrazioni, rimasero soltanto 19,163 enti soppressi, le cui dotazioni, costituite da una rendita di lire 5,712,368 60, derivante da beni immobili e da altra rendita di lire 4,760,521 70, derivante da beni mobili (in tutto lire 10,472,890 30), passarono per devoluzione al Demanio, coll'obbligo di assegnare al Fondo pel culto le rendite di cui parlano gli articoli 2 e 18 della legge 15 agosto 1867.

Ma qui non ebbero termine le distrazioni: a tutto il 31 dicembre 1877, ne erano avvenute delle altre, che però cagionarono solamente una diminuzione nella massa dei beni devoluti al Demanio, lasciando inalterato il numero degli enti che dissimo soppressi. Una prima distrazione di beni venne fatta per costituire 1228 quote curate di massa, per congrue spettanti a parroci di chiese collegiate e ricettizie, o di comunie e cappellanie corali aventi cura d'anime; i beni per questo scopo stralciati sono rappresentati da una rendita complessiva di lire 664,844 59, la quale deriva da beni stabili in ragione di lire 458,022 21 e da sostanze mobiliari in ragione di lire 206,822 38. L'altra distrazione di beni riguarda più specialmente istituti di natura mista e quella parte del loro patrimonio, che era destinata a scopi d'istruzione o di beneficenza e che, giusta l'articolo 2 della legge 3 agosto 1862 sulle opere pie, doveva essere distintamente amministrata. L'ammontare delle sostanze distratte non venne accertato direttamente, però le no-

tizie e i dati raccolti per via indiretta inducono a ritenere che quelle sostanze figurino nel riepilogo dei processi verbali di presa di possesso, per una rendita complessiva di circa lire 322,216 87, costituita da rendite di beni stabili per lire 171,742 49 e da rendite di beni mobili per le altre lire 150,474 38. In conseguenza di queste altre due specie di distrazioni, la rendita complessiva dei beni devoluti allo Stato, in relazione ai suddetti 19,163 enti ecclesiastici soppressi dalla legge 15 agosto 1867, era ridotta, al 31 dicembre 1877, a lire 9,485,828 84, cioè lire 5,082,603 90 provenienti da beni stabili e lire 4,403,224 94 provenienti da sostanze mobiliari.

Se ora si riuniscono insieme i due gruppi di enti ecclesiastici soppressi nell'anno 1867 e negli anni precedenti, nonchè i beni devoluti al Demanio per effetto della soppressione degli enti medesimi, si cade sopra le risultanze seguenti : 29,816 enti morali ecclesiastici ; rendita dei beni immobili già convertiti o da convertirsi in rendita del debito pubblico a favore del Fondo del culto, lire 7,491,533 68 ; rendita dei capitali, censi, canoni, livelli, decime ed altre annue prestazioni già assegnate al Fondo per il culto, lire 6,503,898 93 ; rendita complessiva dei beni di ogni natura devoluti al Demanio, lire 13,995,432 61.

Resta a farsi un'ultima ricerca. Si sa che gli enti morali ecclesiastici soppressi sono 46,741, ma non si sa ancora quale era il numero degli investiti o partecipanti degli enti medesimi in sede piena. Si vuole quindi ricercare quale era la forza dell'armata di clero secolare, a vantaggio della quale, prima della soppressione dei predetti enti morali, era immobilizzato un patrimonio capace dell'annua rendita di lire 20,606,752 04, dopo detratte le quote curate di massa, usufruite dai parroci di chiese collegiate, e dopo dettratti i beni appartenenti ad istituti di natura mista, e destinati a scopi di beneficenza o di istruzione. Mancano gli elementi positivi per stabilire con precisione la forza di questa seconda armata, però si hanno in evidenza due fatti certi, i quali danno una base abbastanza sicura per determinare quella forza, se non con esattezza, almeno con molta approssimazione. Il primo fatto è questo : il Demanio ha rivendicato, per diritto di Regio patronato, 938 enti morali soppressi nell'anno 1867, ed ha constatato che il numero degli investiti o partecipanti ascendeva a 1057, compresi i posti che erano vacanti all'epoca della rivendicazione ; dunque il numero dei beneficiati degli enti in sede piena superava quello degli enti stessi del 12,69 per cento. Alla sua volta, il Fondo pel culto, a tutto l'anno 1875, aveva iscritti a ruolo e messi in corso di pagamento 19,787 assegni, mentre gli enti morali soppressi, ai quali gli assegni si riferivano, alla fine del 1875, erano soltanto 18,041 ; qui nel numero degli assegni non sono compresi gli assegni relativi ai posti che si trovavano vacanti all'epoca della soppressione degli enti, tuttavia il numero degli assegni liquidati dal Fondo del culto ha superato il numero degli enti di 9 68 per cento : questo rapporto sarebbe assai probabilmente riescito poco diverso da quello trovato dal Demanio per gli enti di patronato Regio, se al numero degli assegni liquidati dal Fondo del culto si fossero aggiunti eziandio gli assegni relativi ai posti che erano vacanti.

Sembra pertanto che sia lecito ritenere il numero degli investiti, o partecipanti in sede piena, eguale al numero degli enti morali, aumentato del 12,69 per cento. Assegnando un solo investito per ciascuno dei 14,600 enti soppressi nel 1867 e rivendicati da patroni laicali privati, ed anche un solo investito per ciascuno dei 1387 enti soppressi prima dell'anno 1867 e rivendicati, in numero di 16, dal Demanio patrono Regio, e, in numero di 1371, da patroni laicali privati; e assegnando agli altri 30,754 enti in sede piena altrettanti investiti o partecipanti, con un aumento del 12,69 per cento, si trova, pei 46,741 enti morali ecclesiastici soppressi, un numero complessivo, di investiti o partecipanti, eguale a 50,643.

Per l'Italia, sono un titolo di gloria le civili e incruente battaglie combattute per ben 22 anni, per diradare la folta selva delle istituzioni chiesastiche, abbattendo le istituzioni parassite o degenerate o contrarie allo spirito della moderna età, e rispettando e rinvigorendo quelle che erano riputate necessarie, all'organismo della Chiesa e all'esercizio del culto, dall'unanime consenso dei credenti che sanno armonizzare il sentimento religioso con quello della civiltà e della patria. Queste battaglie riescirono eminentemente salutari all'Italia, non solo dal lato politico e religioso, ma eziandio dal lato degli interessi economici e agrari della nazione.

Difatti in Italia, come si è visto, fu tolta la giuridica esistenza a 50,995 istituzioni ecclesiastiche. Delle quali, 46,741 servivano a quella parte del clero secolare, la quale non esercitava la cura d'anime, nè era investita di uffici essenziali alla gerarchia della Chiesa; e le altre 4254 servivano ai religiosi dei due sessi, che si erano votati alla vita monastica. La soppressione dei 46,741 enti ecclesiastici secolari rimonta, per 12,040 enti, agli anni 1855, 1860 e 1861, per gli altri 34,701, all'anno 1867. In quanto poi alle 4254 corporazioni religiose, si sa che ne furono senza riserve sopprese 3869, cioè 2075 negli anni 1855, 1860 e 1861, e 1794 nell'anno 1866; si sa inoltre che 332 corporazioni, che si volevano sopprimere nell'anno 1866, trovarono invece scampo nelle proprie particolari costituzioni, e col far valere la mancanza di qualcuno dei caratteri indicati tassativamente dalla legge di soppressione; e si sa del pari che 53 corporazioni religiose di Lombardia perdettero bensì nell'anno 1866 la personalità civile, ma non i beni, che rimasero ai religiosi, in virtù del trattato di pace concluso a Zurigo tra l'Austria, da una parte, e l'Italia e la Francia, dall'altra.

Rimasero quindi in piedi solamente i vescovadi, i capitoli delle chiese cattedrali con un numero di canonicati non maggiore di dodici e con un numero di benefizi minori o cappellanie non maggiore di sei, i seminari o istituti consimili, nei quali s'impartiva ai chierici la istruzione ecclesiastica, i benefizi parrocchiali e coadiutoriali, le fabbricerie, opere od amministrazioni delle chiese parrocchiali e succursali, e le confraternite per le quali il legislatore si era riservato di provvedere con altra legge. Però i beni stabili di 16,121 di queste istituzioni chiesastiche conservate, eccettuati quelli delle confraternite e dei benefizi parrocchiali e coadiutoriali, vennero convertiti in rendita pubblica, e passati al Demanio, con incarico di

alienarli in piccoli lotti, onde fomentare, colla libertà e la suddivisione delle proprietà chiesastiche, i progressi dell'agricoltura e l'incremento della prosperità economica della nazione. La soppressione delle istituzioni chiesastiche sopradette ebbe una diretta influenza sopra 109,895 religiosi regolari e secolari che vi appartenevano. I religiosi regolari si dividevano in 30,997 uomini e 28,255 donne. I religiosi secolari erano 50,643, tutti maschi.

Nell'anno 1855, nel Regno di Sardegna, nell'anno 1860, nell'Umbria, e nell'anno 1861, nelle Marche e nelle provincie Napoletane, le leggi di soppressione toccarono gl'interessi di 45,041 religiosi. Di questi, 13,392 erano religiosi secolari, 31,649 religiosi regolari; e questi ultimi erano iscritti in numero di 17,279 negli ordini maschili, e in numero di 14,370 in quelli femminili. Ai secolari, se erano canonici delle chiese collegiate, venne assegnata la rendita netta dei beni che godevano prima della soppressione; se erano investiti di benefici semplici, venne invece conservato l'usufrutto dei beni di cui si trovavano regolarmente investiti; in complesso, le dotazioni usufruite dai 13,392 religiosi secolari erano 12,040, e producevano di lordo annue lire 5,043,533 27, delle quali 2,685,519 48 provenivano da beni stabili, e lire 2,358,013 79 da sostanze mobiliari.

Il trattamento fatto ai canonici delle chiese collegiate venne esteso, con piccole varianti, ai 31,649 religiosi sacerdoti, religiose coriste, laici o converse; però limitatamente a quelli che non erano ascritti agli ordini mendicanti. Ma il trattamento non fu perfettamente identico per tutti i religiosi regolari delle diverse provincie sopra indicate. I 5489 religiosi regolari (3733 di sesso maschile e 1756 di sesso femminile), i cui beni furono incamerati nel 1855 nel Regno Sardo, finchè continuavano a vivere in comune, secondo il loro istituto, negli edifici a ciò destinati, ed in quanto appartenevano ad ordini religiosi possidenti, dovevano ricevere dalla Cassa Ecclesiastica un annuo assegnamento, corrispondente alla rendita netta dei beni che possedevano le Case religiose rispettive, con che però non eccedesse lire 500 per ogni religioso sacerdote o religiosa corista, e lire 240 per ogni laico o conversa. Questi assegnamenti, per circostanze od evenienze previste dalla legge 29 maggio 1855 potevano essere eccresciuti fino a lire 360 e lire 700 rispettivamente. I religiosi, quando nei modi di legge cessavano di far vita comune, erano ammessi a godere fuori del chiostro, invece dell'assegnamento predetto, di un'annua e vitalizia pensione, da corrispondersi dalla Cassa Ecclesiastica, secondo una scala graduale stabilita dalla legge, in ragione di età, tra i limiti di lire 240 e lire 800 per ogni religioso professore, di lire 500 e lire 800 per ogni religiosa professa, e di lire 240 e lire 300 per i servienti dell'uno e dell'altro sesso, i quali non avevano fatta professione, ma emesso solamente voti semplici, e prestato servizio da dieci anni. Invece i religiosi appartenenti alle Case di ordini mendicanti, finchè facevano vita comune nei loro chiostri, erano abilitati a continuare l'esercizio della questua, sebbene le Case rispettive avessero cessato di essere riconosciute quali enti morali; e quando cessavano per circostanze previste dalla legge di fare vita comune nei chiostri, erano anch'essi ammessi al godimento della pen-

sione sopra indicata. Il trattamento dei religiosi delle Case soppresse nell'Umbria nel 1860, e nelle Marche e nelle provincie Napoletane nel 1861 fu bensì modellato su quello stabilito pei religiosi delle Case soppresse nel 1855 nelle provincie del Regno di Sardegna, ma la scala graduale degli annui assegnamenti o delle pensioni annue vitalizie ai membri delle Case religiose possidenti non fu perfettamente identica, e la facoltà di continuare a far vita comune nei chiostri, secondo il proprio istituto, non è stata estesa, come nelle provincie Sarde, ai religiosi di sesso maschile, che appartenevano agli ordini possidenti.

Per i 4202 religiosi regolari (1809 di sesso maschile e 2393 di sesso femminile) i cui beni furono avocati allo Stato nell'Umbria nell'anno 1860, le pensioni vitalizie furono stabilite, in ragione di età, tra i limiti di lire 500 e lire 600 per ogni religioso professore e per ogni religiosa professa, di lire 300 e lire 400 per ogni laico e per ogni conversa, e di lire 160 e lire 240 per i servienti dell'uno e dell'altro sesso. Lo stesso trattamento fatto ai membri delle Case religiose soppresse nell'Umbria, è stato applicato ai 5678 religiosi regolari (2950 di sesso maschile e 2728 di sesso femminile), i cui beni passarono allo Stato nell'anno 1861 nelle provincie delle Marche. Invece ai 16,280 religiosi regolari (8787 di sesso maschile e 7493 di sesso femminile) appartenenti a Case soppresse nell'anno 1861 nelle provincie Napolitane, venne applicato un trattamento eguale a quello stabilito per i membri delle Case religiose soppresse nel 1855 nel Regno di Sardegna, variando soltanto la scala graduale degli annui assegnamenti e delle pensioni vitalizie.

La massa complessiva dei beni stabili e mobili (compresi i fabbricati di residenza, i giardini ed altre dipendenze) già posseduti dalle comunità religiose, soppresse negli Stati Sardi nell'anno 1855, nell'Umbria nell'anno 1860, nelle Marche e nelle provincie Napoletane nell'anno 1861, era suscettibile, come già fu avvertito, di una rendita annua di lire 9,957,457 20, derivante per lire 4,652,124 dai beni stabili e per lire 5,305,333 20 dalle sostanze mobiliari. Si è detto che tra i beni stabili figuravano eziandio i fabbricati monastici, coi rispettivi giardini ed altre dipendenze; si soggiunge adesso che per una parte di tali fabbricati e dipendenze non si è iscritta rendita in favore della Cassa Ecclesiastica, nè dovrà iscriversi a favore del Fondo del culto, perchè furono ceduti a comuni o provincie, a termine dell'articolo 20 della legge 7 luglio 1866, di mano in mano che cessarono di essere occupati dalle rispettive comunità religiose. Le cessioni fatte a tutto l'anno 1877 ammontano a 759, per un valore di lire 11,258,764 10, cui risponde una rendita annua, reale o presunta, di lire 562,938 20. Cosicchè la rendita complessiva dei beni stabili devoluti al Demanio, pei quali spetta al Fondo del culto una corrispondente rendita iscritta sul debito pubblico, devesi intendere ridotta a sole lire 4,089,185 80.

Ma l'azione più efficace contro gli ordini monastici fu quella che ebbe luogo in tutte le provincie d'Italia, compresa la provincia di Roma, in esecuzione delle leggi del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867.

Colla prima di queste leggi, vennero appresi i beni degli ordini regolari,

i quali nell'anno 1866 contavano 13,718 religiosi e 13,885 religiose, cioè in complesso 27,603 religiosi. Solamente 5390 religiosi regolari, parte di sesso maschile e parte di sesso femminile, e ricoverati in 385 case, riescono a sottrarsi agli effetti di quella legge. Di questi, 4648 religiosi hanno potuto conservare addirittura immutata la condizione giuridica delle 332 case nelle quali abitavano; invece gli altri 742 religiosi non hanno potuto conservare la personalità civile alle 53 case nelle quali ricoveravano, ma hanno conservato il libero possesso dei beni che appartenevano alle case medesime. Le 332 case religiose che serbarono immutata la loro condizione giuridica sono per lo più conservatorii, ritiri, collegi di Maria od altri istituti di educazione, sono case in cui si vive vita comune, ma che non hanno, od almeno dimostrarono avanti i tribunali di non avere carattere ecclesiastico, nello stretto senso del diritto canonico. Questi istituti, sfuggiti in tal modo alla soppressione, ricoverano in massima parte delle famiglie religiose di sesso femminile, e sul maggior numero di essi è ora estesa la sorveglianza governativa, essendo stati considerati come istituti di beneficenza o di istruzione. È da avvertire, inoltre, che la legge del 7 luglio 1866 è stata estesa con quella del 19 giugno 1873 alle sole corporazioni religiose sparse nella provincia romana e non a quelle esistenti nella città di Roma, tra le quali si noverano le case generalizie di tutti o quasi tutti gli ordini monastici dell'orbe cattolico. Per le corporazioni religiose della città di Roma, è stato provveduto in altro modo con la legge del 19 giugno 1873, come si dirà a suo tempo. Pertanto il numero complessivo dei religiosi degli ordini regolari, i quali furono soppressi in forza della legge dell'anno 1866, è soltanto eguale a 22,213, cioè 12,584 appartenenti a 1267 corporazioni religiose maschili, e 9629 appartenenti a 527 corporazioni religiose femminili.

Ai membri delle case maschili sopprese dalla legge del 1866, non è stata concessa la facoltà di continuare a far vita comune nei chiostrì, sia che appartenessero a case di ordini possidenti, sia che appartenessero a case di ordini mendicanti, ed ai membri delle case maschili sopprese anteriormente è stata invece tolta colla legge medesima; quella facoltà fu mantenuta soltanto a quei membri delle case femminili, i quali dichiararono entro il termine fissato dalla legge di volerla usare. Simultaneamente i membri dell'uno o dell'altro sesso delle case religiose sopprese, tanto degli ordini possidenti, quanto degli ordini mendicanti, furono ammessi a godere del pieno esercizio di tutti i diritti civili e politici, e dell'annua pensione vitalizia stabilita dalla legge del 7 luglio 1866. Questa legge mantenne ferme le pensioni già definitivamente attribuite ai religiosi e alle religiose, in esecuzione delle leggi emanate negli anni 1855, 1860 e 1861, ordinando che le pensioni non assegnate definitivamente seguitassero ad essere regolate da queste medesime leggi, con questa sola riserva che i membri delle case religiose precedentemente sopprese, quando la loro pensione raggiungesse il massimo stabilito dalla legge del 1866, non avessero diritto agli aumenti concessi dalle leggi anteriori, ogni qual volta il caso che dava luogo all'aumento si fosse verificato sotto l'impero della legge dell'anno 1866.

Assicurati in cotesto modo gli alimenti ai membri di tutte le comunità religiose, appartenenti sia agli ordini possidenti, sia agli ordini mendicanti, ed assicurato ai membri medesimi eziandio il pieno esercizio di tutti i diritti civili e politici, la legge del 1866 ha ordinato al Governo di eseguire, non più tardi del giorno 31 dicembre 1866, la presa di possesso di tutti i chiestri. Con ciò restarono definitivamente soppressi, in tutte le provincie del Regno, le case e gli stabilimenti appartenenti agli ordini, alle corporazioni e congregazioni religiose regolari e secolari, ed ai conservatorii e ritiri, i quali importavano vita comune ed avevano carattere ecclesiastico; e restarono effettivamente e definitivamente disciolte tutte le comunità o famiglie religiose di sesso maschile, e anche quelle di sesso femminile, i membri delle quali non avevano fatta espressa ed individuale domanda di voler continuare a vivere nella casa già claustrale, od in quella parte della medesima che il Governo avrebbe loro assegnata. In conseguenza di questo eroico provvedimento, il carico delle pensioni monastiche è salito a somma così ingente, da soverchiare di gran lunga le rendite che sarebbero rimaste al Fondo per il culto, dopo applicata la tassa straordinaria del 30 per cento al patrimonio già appartenente alle sopresse corporazioni.

Il patrimonio delle 1794 corporazioni, sopresse in forza della legge del 7 luglio del 1866, è rappresentato nei verbali di presa di possesso da una rendita lorda complessiva di lire 12,236,403 43, derivante da beni stabili, per lire 5,656,883 24, da sostanze mobiliari, per lire 6,579,520 19. Togliendo dalla rendita attribuita ai beni stabili la rendita di lire 807,401 50, corrispondente ai fabbricati monastici e relative dipendenze, già ceduti in numero di 889 a comuni e a provincie, a' termini dell'articolo 20 della legge del 1866, rimane pei beni stabili devoluti al Demanio una rendita di lire 4,849,481 74, in base alla quale dovevasi liquidare la rendita da inserirsi sul debito pubblico al nome: Fondo per il culto.

Facendo una sola massa, sia dei beni pervenuti al Demanio dalle 1794 corporazioni religiose sopresse dalla legge del 7 luglio 1866, sia di quelli che gli pervennero dalle 2075 corporazioni sopresse dalle leggi anteriori, si ottengono le seguenti cifre: per la rendita lorda derivante dal cumulo dei beni stabili, l'annua somma di lire 8,938,667 54; per la rendita lorda derivante dal cumulo delle sostanze mobiliari, inclusi i cespiti inesigibili o perenti, l'annua somma di lire 11,884,853 39; e quindi per la rendita lorda complessiva derivante dai due cumuli di beni, l'annua somma di lire 20,823,520 93. Ora si domanda: quante e quali di queste rendite rimarranno assegnate al Fondo pel culto, quando saranno applicati integralmente gli articoli 2 e 18 della legge 15 agosto 1867?

Avanti tutto, il Demanio ha diritto di dedurre dalla rendita dei beni stabili il 5 per cento, a titolo di spese d'amministrazione; fatta questa prima deduzione, la rendita dovuta dal Demanio, in corrispettivo dei beni stabili, resta ridotta a lire 8,491,734 17. Poi devesi ancora dedurre l'ammontare annuo dei debiti ipotecari e degli altri oneri accollati al Demanio dall'articolo 4 della legge suddetta; l'annuo ammontare di tali debiti ed oneri

non è ancora accertato in modo definitivo, ma per approssimazione si può calcolarlo in ragione di lire 1 60 per ogni lire 100 della rendita attribuita ai beni stabili, al netto del 5 per cento per le spese di amministrazione, poichè si è trovata appunto questa ragione per i debiti e gli altri oneri di questa specie, inerenti ad una rendita di lire 3,850,354, già accertata sui beni stabili di 5508 enti soppressi, rispetto ai quali il Demanio ha compiute le liquidazioni definitive in confronto del Fondo del culto. Calcolando sopra questa base, la deduzione a farsi per le passività ipotecarie accollate al Demanio ammonterebbe ad annue lire 135,867 74. Fatta questa seconda deduzione, la rendita netta dei beni stabili resta ridotta a lire 8,355,866 43. Prelevando poi da questa rendita la tassa straordinaria del 30 per cento, rimane l'annua somma di lire 5,849,106 50, che si dovrebbe far inscrivere sul debito pubblico a favore del Fondo pel culto, ove a costituire il patrimonio già appartenente alle corporazioni religiose soppresses, non concorressero altri beni, oltre agli stabili dei quali si discorre. Concorrendo, invece, a formare quel patrimonio eziandio i capitali, censi, canoni e livelli, le decime e le altre annue prestazioni, per un ammontare annuo di lire 11,884,853 39, il quale è soggetto, alla sua volta, alla tassa straordinaria del 30 per cento; e questa tassa, che si liquida in lire 3,565,456 01, dovendosi riscuotere per conto dall'erario, prelevandola, non dalle sostanze mobiliari tassate, ma dalla rendita che sarebbe dovuta al Fondo del culto in sostituzione dei beni stabili, ne viene per conseguenza che in corrispettivo degli stabili medesimi devesi far inscrivere al nome del Fondo del culto solamente una rendita di lire 2,283,560 49.

Con questa rendita iscritta sul debito pubblico e con le rendite delle sostanze mobiliari sopra indicate, vale a dire, con la complessiva annua somma di lire 14,168,503 88, l'Amministrazione del Fondo per il culto doveva provvedere al pagamento delle pensioni monastiche e delle passività patrimoniali non accollate al Demanio; al pagamento dell'imposta di ricchezza mobile e di quella sopra i fabbricati tuttora occupati dalle monache e sopra gli altri fabbricati già sgombrati dalle monache, ma non ancora passati al Demanio, o ai comuni od alle provincie; al pagamento della tassa di manomorta e di quelle sugli affari, alle quali tasse il Fondo pel culto, che è un ente autonomo, dotato di beni e rendite separati dai beni e dalle rendite dello Stato ed immobilizzati per usi di culto, in parte perpetui e in parte temporanei, non potrebbe sottrarsi se non in virtù di una legge speciale; all'adempimento delle fondazioni e degli altri pesi che erano inerenti agli enti religiosi soppressi ed alle loro chiese, e che continuano ad essere obbligatori, nonostante la soppressione degli enti e delle chiese; infine, al soddisfacimento di ogni altro onere, posto a carico del Fondo per il culto dalla legge 7 luglio 1866 e dalle leggi precedenti.

Senza perdersi in indagini per valutare il preciso ammontare annuo delle passività patrimoniali, delle imposte e tasse, dei pesi ed oneri di varia natura, e delle spese generali d'amministrazione, da soddisfarsi colle rendite assegnate al Fondo del culto, in relazione al patrimonio delle corporazioni

religiose soppresse, il quale annuo ammontare ha assorbito una ragguardevole quota delle ingenti somme che furono pagate per tali titoli nel decennio 1867-1876, basterà contrapporre all'attivo annuale di lire 14,168,503 88, il solo importare delle pensioni monastiche, liquidato, a tutto il 1875, nella somma annua di lire 16,356,364 84, per restare persuasi che le cause principali del dissesto economico e finanziario del Fondo pel culto devonsi ricercare e nel discioglimento di tutte le famiglie religiose, sì possidenti che mendicanti, ordinato ed eseguito sullo scorcio dell'anno 1866, e nella tassa straordinaria del 30 per cento, imposta nell'anno 1867 sui beni e sulle rendite ond'è costituito il Fondo per il culto.

Se non che, il disequilibrio tra l'attivo ed il passivo dell'Amministrazione del Fondo per il culto è anche più grave di quello che apparisce dal confronto delle cifre dianzi esposte. E ciò per la ragione che le rendite delle sostanze mobiliari delle corporazioni religiose furono portate in attivo per lire 11,884,853 39, senza detrarre quei cespiti i quali, sebbene notati nei verbali di presa di possesso come attivi, nulla fruttano o poco fruttano al Fondo del culto, perchè sono cespiti perenti o assolutamente inesigibili, ovvero cespiti di difficile ed incerta esazione. Tra le sostanze mobiliari iscritte nei verbali di presa di possesso, quelle che si trovano nell'una o nell'altra di queste due condizioni sono, purtroppo, numerose; non è agevole determinarne la vera entità, ma non si va certo al di là del vero, ammettendo per i cespiti perenti od assolutamente inesigibili un ammanco del 5 per cento, e per quelli di difficile e incerta esazione un secondo ammanco nella identica misura del 5 per cento.

Chi sa quale è stata e quale è al presente la condizione di quella parte del patrimonio delle corporazioni religiose e degli altri enti ecclesiastici soppressi, la quale è rappresentata dalle sostanze mobiliari, deve trovare molto discreta, anzi troppo discreta la misura adottata per valutare i due ammanchi sopra indicati. Rispetto ai cespiti perenti od assolutamente inesigibili, è da avvertire, che la corrispondente perdita patrimoniale ricade per 3 decimi sopra la tassa straordinaria del 30 per cento, e quindi sopra lo Stato, il quale non può prelevare quei 3 decimi dalla rendita da iscriversi sul debito pubblico, in corrispettivo dei beni stabili, mentre per gli altri 7 decimi ricade sopra il cumulo delle rendite assegnate al Fondo del culto. Quindi avviene che, in relazione alla perdita annua di lire 594,242 67, dipendente dai cespiti perenti od assolutamente inesigibili, il cumulo delle rendite assegnate al Fondo pel culto scema solamente di lire 415,969 87. I cespiti non perenti, nè assolutamente inesigibili, ma che tuttavia non si riscuotono regolarmente, non rappresentando una vera e reale perdita patrimoniale, rimangono soggetti alla tassa straordinaria del 30 per cento, e perciò la corrispondente perdita annuale, che si calcola di lire 594,242 67, ricade intieramente a danno del Fondo per il culto.

In conseguenza delle suindicate due perdite, il cumulo delle rendite assegnate al Fondo del culto, in lire 14,168,503 88, resterebbe ridotto a lire 13,158,291 34, provenienti per lire 10,696,368 05 dalle rendite delle sostanze

mobiliari di sicura esazione, e per lire 2,461,923 29 dalla rendita già iscritta o da iscriversi sul debito pubblico, in corresponsivo dei beni stabili devoluti al Demanio.

Questo cumulo di rendite effettive era più che assorbito dalle sole pensioni monastiche, il servizio delle quali importava una spesa che ha sorpassato di circa 3 milioni e 200 mila lire l'anzidetto cumulo di rendite assegnate al Fondo per il culto. Vero è che l'importare annuo delle pensioni liquidate, dalle lire 16,356,364 84, a cui saliva in origine, era già disceso a lire 13,120,548 39, al 31 dicembre dell'anno 1875, e probabilmente a sole lire 11,940,548 39, al 31 dicembre del 1878; ma è pur vero che i disavanzi accumulatisi nei nove o nei dodici anni, corsi dall'istituzione del Fondo del culto a tutto il 1875 od a tutto il 1878, non potranno essere compensati dagli avanzi che si otterranno dalla graduale e lenta estinzione delle pensioni, se non dopo una futura, lunga serie di anni.

Giova parlare adesso dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 11 della legge del 7 luglio 1866, cioè di quell'articolo che ordinò la conversione in rendita dello Stato, dei beni stabili degli enti morali ecclesiastici non soppressi. Dai verbali di presa di possesso, si rileva che, a tutto il 1877, erano già passati al Demanio, per gli effetti della conversione, tanti beni stabili per una rendita annua di lire 15,259,921 22; e che questi beni facevano parte di 16,121 dotazioni di enti morali ecclesiastici conservati, i quali, oltre alla suddetta rendita dei beni stabili, ne godevano un'altra di lire 9,183,583 44, proveniente dalle sostanze mobiliari non convertibili in rendita dello Stato e che dovevano seguitare a far parte delle dotazioni degli enti rispettivi, a titolo di assegno. Però è da avvertire che nei verbali di presa di possesso vennero descritti tutti i beni stabili posseduti dagli enti morali suddetti, e quindi eziandio i beni che, per disposizione dell'articolo 18 della legge 7 luglio 1866 e degli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 agosto 1870, allegato P, non dovevano essere convertiti in rendita pubblica per opera dello Stato. Devesi inoltre rilevare un dubbio, tutt'altro che infondato, il dubbio, cioè, che alcuni uffizi esecutivi, nel fare, colla scorta dei verbali di presa di possesso, la classificazione, e i riepiloghi dei beni pervenuti al Demanio dagli enti colpiti prima dalla legge del 1866, per i soli effetti della conversione degli immobili in rendita pubblica, e poscia dalla legge del 1867, anche per gli effetti della soppressione, abbiano assegnata, per inavvertenza o per erroneo apprezzamento della natura di alcuni enti morali, una quantità di beni stabili e di sostanze mobiliari alla categoria degli enti soppressi, mentre dovevano lasciarla assegnata alla categoria degli enti conservati e sottoposti alla sola conversione. Se, come pare, questo spostamento di beni è realmente avvenuto, le cifre di 15 e di 9 milioni, sopra esposte quali rendite rispettivamente derivanti dai beni immobili e mobili degli enti conservati, si dovrebbero ritenere inferiori alle vere; e, viceversa, si dovrebbero ritenere di altrettanto superiori al vero quelle attribuite precedentemente ai beni stabili e ai beni mobili degli enti soppressi dalla legge del 15 agosto 1867.

Ritornando ai beni stabili dichiarati esenti da conversione e tuttavia

annotati nei verbali di presa di possesso, giova rammentare che, oltre gli edifizii ad uso di culto, furono dichiarati esenti da conversione gli episcopii, i fabbricati dei seminari, gli edifizii inservienti ad abitazione degli investiti degli enti conservati, cogli orti, giardini e cortili annessi; i fabbricati, gli orti e i giardini che costituivano le villeggiature dei vescovi e dei seminaristi; gli edifizii ad uso d'ufficio delle fabbricerie, opere od amministrazioni delle chiese parrocchiali o sussidiarie, dei santuari e di ogni altra chiesa conservata aperta al culto; gli edifizii ad uso di abitazione dei rettori, coadiutori, cappellani, custodi ed inservienti delle chiese suddette, con limitazione però alla parte strettamente necessaria; le cave di marmi addette alle chiese dichiarate monumenti patrii con decreto Reale, e destinate esclusivamente alla manutenzione, riparazione e completamento delle chiese medesime. Tutti questi beni, esenti per legge da conversione, figurano nei riepiloghi dei verbali di presa di possesso, per l'annua rendita di lire 2,281,938 11, nella quale è però compresa anche la rendita dei beni di qualche ente che fu riconosciuto eccezzuato, sia dalla soppressione ordinata dalla legge del 15 agosto 1867, sia dalla conversione ordinata dalla legge del 7 luglio 1866. Inoltre, dalle masse comuni di alcuni capitoli cattedrali, aventi cura d'anime abituale ed attuale, od obbligazione principale e permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura, furono stralciate 63 quote curate, per altrettante congrue parrocchiali. Queste quote curate vennero costituite stralciando dalle rispettive masse capitolari tanti beni stabili suscettibili di una rendita annua di lire 108,091 76, e tante sostanze mobiliari fruttanti un'altra rendita di lire 15,364 23. In conseguenza degli stralci dei beni assegnati per congrue parrocchiali, e in conseguenza delle restituzioni di quelli riconosciuti esenti da conversione, la massa dei beni stabili e mobili rimasti iscritti nei verbali di presa di possesso era rappresentata, a tutto il 31 dicembre 1877, da una rendita annua di lire 22,038,110 52, derivante per lire 12,869,891 35 dagli immobili convertibili in rendita dello Stato, e per lire 9,168,219 21 dalle sostanze mobiliari rimaste in potere dei rispettivi enti ecclesiastici conservati.

Venendo, finalmente, a parlare della legge del 15 agosto 1867, importa anzitutto prendere nota che essa riguardava il clero secolare, che contava 37,251 aggregati, che usufruivano i beni di 34,701 enti morali ecclesiastici, ai quali non era annessa nè cura d'anime, nè altro ufficio veramente necessario alla costituzione organica della Chiesa e che, cionondimeno, avevano immobilizzato un patrimonio, il quale fruttava una rendita complessiva di lire 16,550,280 23, derivante per lire 8,813,599 36 da beni stabili, e per lire 7,736,680 87 da sostanze mobiliari. Ma il beneficio di questa legge è stato goduto, in parte abbastanza ragguardevole, dai patroni laicali, che hanno esercitato il diritto di rivendicazione, loro riservato dalla legge di soppressione, e in parte anche più ragguardevole dal Demanio e dal Fondo per il culto, alle condizioni determinate dalla legge medesima, ed eccezzuati però i beni che facevano parte della dotazione di enti soppressi di natura mista, e che erano destinati a scopi di beneficenza o d'istruzione, e quelli che furono stralciati dalle masse comuni delle chiese

collegiate e ricettizie, onde costituire 1228 quote curate, per altrettante congrue parrocchiali.

I beni rivendicati dai patroni laicali, mediante pagamento delle tasse di rivendicazione o di svincolo, costituivano, come si disse, le dotazioni di 15,538 enti morali conferiti a 15,657 investiti o partecipanti, ai quali deve essere corrisposto dai patroni un annuo assegno vitalizio, corrispondente alla rendita netta della rispettiva dotazione ordinaria. Le dotazioni rivendicate dai patroni laicali erano costituite da un cumulo di beni stabili, producenti l'annua rendita di lire 3,101,230 76, e da un altro cumulo di beni mobili producenti un'altra rendita di lire 2,976,159 17, ossia una rendita complessiva di lire 6,077,389 93. I beni stralciati dalle dotazioni di enti di natura mista, perchè destinati a scopi di beneficenza o d'istruzione, sono rappresentati da una rendita complessiva di lire 322,216 87, proveniente da beni stabili per lire 171,742 49, e da beni mobili per lire 150,474 38. Le porzioni di beni, stralciate dal patrimonio di chiese collegiate e ricettizie per formare le 1228 congrue parrocchiali, sono rappresentate da una rendita complessiva di lire 664,844 59, derivante per lire 458,022 21 da beni stabili, e per lire 206,822 38 da sostanze mobiliari. Tutti gli altri beni, provenienti da 19,163 dotazioni, usufruite da 21,594 investiti o partecipanti, furono raccolti dal Demanio, coll'obbligo di convertire i beni stabili in rendita del debito pubblico, a favore del Fondo del culto, e di assegnare allo stesso Fondo del culto tutte le rendite derivanti dalle sostanze mobiliari, salvo nel Demanio il diritto di prelevare dalla rendita da iscriversi sul Gran Libro del debito pubblico, in corrispettivo dei beni stabili, l'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento, imposta a favore dello Stato, tanto sopra i beni stabili, quanto sopra le sostanze mobiliari. Gli investiti o partecipanti, che usufruivano le rendite delle dotazioni devolute al Demanio, dovevano ricevere dal Fondo del culto un assegno annuo vitalizio, corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria, e da liquidarsi nei modi precedentemente spiegati. Le dotazioni devolute al Demanio sono iscritte nei verbali di presa di possesso, per un ammontare annuo di lire 9,485,828 84, derivante per lire 5,082,603 90 da beni stabili, per lire 4,403,224 94 da sostanze mobiliari.

Però l'annuo ammontare delle sostanze mobiliari vuol essere depurato dai non valori, iscritti come cespiti attivi nei verbali di presa di possesso, ma che nulla fruttano o non sempre fruttano all'Amministrazione del Fondo per il culto. Facendo la depurazione, nel modo e nella misura già adottati per le sostanze mobiliari che appartenevano alle corporazioni religiose soppresse, adottando cioè la misura del 5 per cento, sia per i cespiti perenti od assolutamente inesigibili, sia per quelli di difficile e incerta esazione, l'annuo ammontare dell'asse mobiliare suddetto si riduce a lire 4,183,063 70, nei riguardi dell'imposizione della tassa straordinaria del 30 per cento, ed a lire 3,962,902 45, nei riguardi delle effettive riscossioni annuali, sulle quali il Fondo del culto può contare.

Con questa rendita e con quella già iscritta o da iscriversi sul debito pubblico, in sostituzione dei beni stabili devoluti al Demanio, il Fondo del


culto doveva provvedere al pagamento degli assegni vitalizi agl' investiti o partecipanti dei 19,163 enti ecclesiastici soppressi; doveva provvedere, inoltre, al pagamento delle passività patrimoniali non ipotecate e non importanti condominio sopra i beni stabili, ed al pagamento dell'imposta di ricchezza mobile, della tassa di manomorta, delle tasse sugli affari, e delle spese generali di amministrazione; e doveva, infine, provvedere all'adempimento dei pesi religiosi, già inerenti agli enti soppressi, e al soddisfacimento degli altri oneri, posti a suo carico dalle leggi del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867. I quali oneri, pesi, spese, tasse, imposte e passività patrimoniali costituiscono un carico annuale certamente grave, come si può rilevare dalle ingenti somme pagate dal Fondo del culto, per cotesti titoli, nei dieci anni corsi dalla sua istituzione a tutto il 1876. Vi sono poi gli assegni vitalizi, i quali erano stati liquidati, a tutto l'anno 1875, nell'annua somma di lire 4,333,560 57, che poi si elevarono, secondo i calcoli del Direttore generale del Fondo per il culto, a poco meno di 6 milioni, in conseguenza delle decisioni pronunziate il 15 luglio e l'8 agosto 1876 dalla Corte di Cassazione di Roma, nelle cause Demanio e Fondo pel culto contro il canonico Cavezzali e contro il clero di S. Arsenio, ed in conseguenza della totale o parziale esenzione dalla tassa straordinaria del 30 per cento, concessa agli investiti e partecipanti degli enti soppressi, con l'articolo 25 della legge 19 giugno 1873.

Importa determinare adesso l'ammontare della rendita pubblica che può spettare al Fondo del culto, in relazione ai beni stabili degli enti ecclesiastici aboliti nell'anno 1867, ritenuto che per questi beni è stata accertata, nei riepiloghi dei verbali di presa di possesso, la rendita annua di lire 5,082,603 90. Avanti tutto, devonsi dedurre le spese di amministrazione, nella misura del 5 per cento stabilita dalla legge; per tale deduzione, l'anzidetta rendita si riduce a lire 4,828,473 70. Le quali devonsi ancora diminuire dell'annuo importare dei debiti ipotecati e degli altri oneri accollati al Demanio. Non conoscendosi il preciso ammontare di tali passività, lo si calcola nella misura di 1,60 per cento, già adottata per le passività inerenti agli immobili pervenuti al Demanio dalle corporazioni religiose sopresse: fatta questa seconda deduzione, la rendita dovuta dal Demanio, in corrispettivo degli stabili degli enti ecclesiastici soppressi dalla legge del 15 agosto 1867, resta ridotta a lire 4,751,218 12. Vi è poi la tassa straordinaria del 30 per cento, la quale colpisce questa rendita e la riduce a lire 3,325,852 68. Ma qui non finiscono le deduzioni: sopra la rendita annua di lire 4,183,063 70, derivante dalle sostanze mobiliari, già depurate dai cespiti perenti o assolutamente inesigibili, è pur dovuta la tassa straordinaria del 30 per cento, che si liquida in annue lire 1,254,919 11; prelevando questa somma dalla rendita di lire 3,325,852 68, che sarebbe dovuta dal Demanio in corrispettivo dei beni stabili, rimangono soltanto annue lire 2,070,933 57, da iscriversi sul debito pubblico, a favore dell'Amministrazione del Fondo per il culto.

Pertanto, riassumendo le rendite effettive già assegnate o da assegnarsi dal Demanio a questa Amministrazione, si cade sopra una rendita totale di lire 6,033,836 02, proveniente per lire 3,962,902 45 da capitali, censi, ca-

noni, livelli, decime ed altre annue prestazioni di certa esazione, e per le restanti lire 2,070,933 57 dalla rendita già iscritta o da iscriversi sul debito pubblico, in luogo dei beni stabili; si cade, cioè, sopra una rendita complessiva quasi eguale all'importare annuo degli assegni vitalizi liquidati dal Fondo del culto a favore degli investiti e partecipanti degli enti soppressi dalla legge del 1867. Tuttavia, rispetto a queste soppressioni, il parallelo dell'attivo col passivo del Fondo per il culto si presenterebbe con colori meno foschi di quelli che presentava il confronto delle passività con le attività ricadute a favore e a carico dello stesso Fondo per il culto, in conseguenza della soppressione delle corporazioni religiose. Si è detto che quel parallelo si presenterebbe, non che si presenti con colori meno foschi: l'espressione condizionale e dubitativa è giustificata dal dubbio che sia avvenuto uno spostamento di alcune masse di beni, le quali nei riepiloghi dei verbali di presa di possesso furono assegnate alla categoria degli enti morali ecclesiastici soppressi dalla legge 15 agosto 1867, mentre dovevano forse restar assegnate a quella degli enti morali conservati e soggetti alla sola conversione degli immobili, ordinata dall'articolo 11 della legge del 7 luglio 1866. Non si conoscono nè la qualità, nè l'entità dei beni in tal modo spostati; si hanno però indizi che fanno credere che l'entità dei beni spostati non sia tanto piccola. Questa circostanza, il cui effetto sarebbe di fare scemare in misura abbastanza sensibile le attività dianzi attribuite al Fondo del culto, lasciando invece intatti e il debito vitalizio rappresentato dagli assegni già liquidati e tutte le altre passività, dev'essere tenuta in conto da chiunque voglia far giusta stima delle attività e delle passività pervenute al Fondo del culto, in conseguenza delle soppressioni ordinate dalla legge del 15 agosto 1867.

Si potrebbe chiudere qui la lunga digressione che ha giovato a mettere in luce e i risultati ottenuti dall'attivazione delle singole leggi sul riordinamento dell'Asse ecclesiastico e le vere cause del dissesto economico e finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto, e passare, senz'altro indugio, all'esame particolareggiato delle altre spese sostenute da quest'Amministrazione nel primo decennio di sua esistenza. Ma si ravvisa utile di raccogliere prima in un prospetto sinottico tutte le cifre che vennero enunciate nel corso della lunga esposizione, tanto più che un tal prospetto può dare il bandolo per stabilire, almeno per approssimazione, la vera posizione contabile del Fondo per il culto di fronte allo Stato.



## RISULTAMENTI A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1877

dei riepiloghi dei processi verbali di presa di possesso dei beni costituenti le dotazioni delle corporazioni religiose e degli altri enti morali ecclesiastici colpiti dalle leggi sul riordinamento dell'Asse ecclesiastico.

---

### PROSPETTO SINOTTICO.

- PARTE I. — Soppressione delle corporazioni religiose maschili e femminili.
- Id. II. — Soppressione di benefici, cappellanie, chiese collegiate e ricettizie, ed altri enti morali ecclesiastici.
  - Id. III. — Riepilogo della prima e seconda parte del prospetto, con aggiunta dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866 agli enti morali ecclesiastici conservati e sottoposti alla conversione degli immobili in rendita dello Stato.
  - Id. IV. — Separazione dei beni devoluti al Demanio od assegnati alla Cassa Ecclesiastica da quelli che, a termine di legge, dovevano avere una diversa destinazione; e dimostrazione delle rendite, sopra le quali, a liquidazione ultimata, potrà contare l'Amministrazione del Fondo per il culto.
-

PARTE I. — Soppressione delle corporazioni religiose maschili e femminili.

INDICAZIONE DELLE LEGGI e delle provincie nelle quali furono emanate	NUMERO delle corporazioni religiose			NUM. DEI MEMBRI delle corporazioni religiose			RENDITE DELLE DOTAZIONI		
	di sesso masch.	di sesso femm.	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Beni immobili	Sostanze mobiliari	Totale
<i>Legge 29 maggio 1855.</i> — Provincie dell'ex Regno di Sardegna	274	61	335	3,733	1,756	5,489	4,652,124 »	5,305,333 20	9,957,457 20
<i>Legge 11 dicembre 1860.</i> — Provincie ex pontificie dell'Umbria	197	102	299	1,809	2,393	4,202			
<i>Legge 3 gennaio 1861.</i> — Provincie ex pontificie delle Marche	292	127	419	2,950	2,728	5,678			
<i>Legge 17 febbraio 1861.</i> — Provincie continentali dell'ex Regno di Napoli	747	275	1,022	8,787	7,493	16,280			
N° 759 cessioni di conventi a favore di comuni o di provincie	....	....	....	....	....	....	562,938 20	.....	562,938 20
Beni assegnati alla Cassa Ecclesiastica, la quale passò poi gli immobili al Demanio che li convertì in rendita	1,510	565	2,075	17,279	14,370	31,649	4,089,185 80	5,305,333 20	9,394,519 »
<i>Legge 7 luglio 1866.</i> — Tutte le provincie d'Italia, esclusa la città di Roma:									
Corporazioni che trovarono modo di sottrarsi alla soppressione	57	275	332	680	3,968	4,648	1,045,707 »	1,188,663 »	2,234,370
Corporazioni lombarde soppresse, i beni delle quali non si devolvettero al Demanio	37	16	53	454	288	742	159,008 03	31,440 23	190,448 26
Corporazioni non soppresse, e corporazioni soppresse i cui beni non si devolvettero al Demanio	94	291	385	1,134	4,256	5,390	1,204,715 03	1,220,103 23	2,424,818 26
Corporazioni soppresse — Beni devoluti al Demanio, esclusi i conventi già ceduti a comuni od a provincie.	1,267	527	1,794	12,584	9,629	22,213	4,849,481 74	6,579,520 19	11,429,001 93
N° 889 cessioni di conventi a favore di comuni o di provincie	....	....	....	....	....	....	807,401 50	.....	807,401 50

... ..	1,361	818	2,179	13,718	13,885	27,003	6,861,598 27	7,799,023 42	14,661,221 69
<i>Totale delle corporazioni soppresse dalle leggi anteriori a quella del 7 luglio 1866</i> . . . . .	1,510	565	2,075	17,279	14,370	31,649	4,652,124 >	5,305,333 20	9,957,457 20
<i>Totale generale delle corporazioni soppresse e di quelle sfuggite alla soppressione</i> . . . . .	2,871	1,383	4,254	30,997	28,255	59,252	11,513,722 27	13,104,956 62	24,618,678 89
<i>Riepilogo dei beni devoluti al Demanio, esclusi i conventi già ceduti a comuni o a provincie.</i>									
Corporazioni soppresse dalle leggi anteriori a quella del 7 luglio 1866. . . . .	1,510	565	2,075	17,279	14,370	31,649	4,089,185 80	5,305,333 20	9,394,519 >
Corporazioni soppresse dalla legge del 7 luglio 1866. . . . .	1,267	527	1,794	12,584	9,629	22,213	4,849,481 74	6,579,520 19	11,429,001 93
<i>Totale dei beni devoluti al Demanio</i> . . . . .	2,777	1,092	3,869	29,863	23,999	53,862	8,938,667 54	11,884,853 39	20,823,520 93
<i>Riepilogo dei conventi già ceduti a comuni o provincie.</i>									
Corporazioni soppresse dalle leggi anteriori a quella del 7 luglio 1866 . . . . .	....	....	....	....	....	....	562,938 20	.....	562,938 20
Corporazioni soppresse dalla legge 7 luglio 1866. . . . .	....	....	....	....	....	....	807,401 50	.....	807,401 50
<i>Totale dei beni già ceduti a comuni o provincie</i> . . . . .	....	....	....	....	....	....	1,370,339 70	.....	1,370,339 70
<i>Totale dei beni devoluti al Demanio</i> . . . . .	2,777	1,092	3,869	29,863	23,999	53,862	8,938,667 54	11,884,853 39	20,823,520 93
<i>Totale delle corporazioni soppresse, i beni delle quali sono devoluti al Demanio, ai comuni o alle provincie</i>	2,777	1,092	3,869	29,863	23,999	53,862	10,309,007 24	11,884,853 39	22,193,860 63
Corporazioni non soppresse, e corporazioni soppresse i cui beni non si devolvettero al Demanio . . . . .	94	291	385	1,134	4,256	5,390	1,204,715 03	1,220,103 23	2,424,818 26
<i>Totale generale delle corporazioni soppresse e di quelle sfuggite alla soppressione</i> . . . . .	2,871	1,383	4,254	30,997	28,255	59,252	11,513,722 27	13,104,956 62	24,618,678 89

**PARTE II. — Soppressione di benefici, cappellanie, chiese collegiate e ricettizie,  
ed altri enti morali ecclesiastici.**

INDICAZIONE  DELLE LEGGI  e delle provincie nelle quali furono emanate	NUMERO		RENDITE DELLE DOTAZIONI		
	degli enti	degli investiti o parteci- panti	Beni immobili	Sostanze mobiliari	Totale
<i>Legge 29 maggio 1855. — Provincie dell'ex Regno di Sardegna . . . . .</i>	2,272	3,032	2,651,173 »	2,327,555 60	4,978,728 60
<i>Legge 11 dicembre 1860. — Provincie ex pontificie dell'Umbria. . . . .</i>	836	931			
<i>Legge 3 gennaio 1861. — Provincie ex pontificie delle Marche . . . . .</i>	1,165	1,297			
<i>Legge 17 febbraio 1861. — Provincie continentali dell'ex Regno di Napoli . . . . .</i>	7,166	7,981			
<i>Totale degli enti soppressi mentre vigeva la Cassa Ecclesiastica . . . . .</i>	11,889	13,241			
Si aggiungono gli enti sfuggiti agli agenti della Cassa Ecclesiastica e i cui beni furono poi appresi dagli agenti finanziari . . . . .	151	151	34,346 48	30,458 19	64,804 67
<i>Totale degli enti soppressi dalle leggi sopra indicate. . . . .</i>	12,040	13,392	2,685,519 48	2,358,013 79	5,043,533 27
<i>Dotazioni rivendicate o svincolate dai patroni laicali privati, a termine della legge 3 luglio 1870 . . . . .</i>	1,371	1,371	276,234 »	254,984 60	531,218 60
<i>Dotazioni rivendicate o svincolate dal patrono Regio (Demanio), a termine della legge 3 luglio 1870 . . . . .</i>	16	16	355 70	2,355 20	2,710 90
<i>Totale delle dotazioni rivendicate o svincolate dai patroni laicali . . . . .</i>	1,387	1,387	276,589 70	257,339 80	533,929 50
Beni assegnati alla Cassa ecclesiastica, la quale passò poi gli immobili al Demanio che li convertì in rendita . . . . .	10,653	12,005	2,408,929 78	2,100,673 99	4,509,603 77
<i>Totale degli enti soppressi dalle leggi sopra indicate. . . . .</i>	12,040	13,392	2,685,519 48	2,358,013 79	5,043,533 27
<i>Legge 15 agosto 1867. — Tutte le provincie d'Italia, escluse la città di Roma e le Sedi suburbicarie:</i>					
<i>Dotazioni rivendicate o svincolate dai patroni laicali privati, a sensi dell'articolo 5</i>					

Dotazioni rivendicate o svincolate dal patrono Regio (Demanio), a sensi dell'articolo 5 della legge 15 agosto 1867 . . . . .

938	1,057	245,161 24	281,426 47	526,587 71
15,538	15,657	3,101,230 76	2,976,159 17	6,077,389 93
19,163	21,594	5,082,603 90	4,403,224 94	9,485,828 84
....	....	458,022 21	206,822 38	664,844 56
....	....	171,742 49	150,474 38	322,216 87
34,701	37,251	8,813,599 36	7,736,680 87	16,550,280 23
151	151	34,346 48	30,458 19	64,804 67
34,852	37,402	8,847,945 84	7,767,139 06	16,615,084 90
<i>Riepilogo dei beni devoluti al Demanio, od assegnati alla Cassa Ecclesiastica.</i>				
10,653	12,005	2,408,929 78	2,100,673 99	4,509,603 77
19,163	21,594	5,082,603 90	4,403,224 94	9,485,828 84
29,816	33,599	7,491,533 68	6,503,898 93	13,995,432 61
<i>Riepilogo dei beni non devoluti al Demanio, nè assegnati alla Cassa Ecclesiastica.</i>				
1,387	1,387	276,589 70	257,339 80	533,929 50
15,538	15,657	3,101,230 76	2,976,159 17	6,077,389 93
16,925	17,044	3,377,820 46	3,233,498 97	6,611,319 43
....	....	458,022 21	206,822 38	664,844 59
....	....	171,742 49	150,474 38	322,216 87
16,925	17,044	4,007,585 16	3,590,795 73	7,598,380 89
29,816	33,599	7,491,533 68	6,503,898 93	13,995,432 61
46,741	50,643	11,499,118 84	10,094,694 66	21,593,813 50

*Totale* delle dotazioni rivendicate o svincolate dai patroni laicali . . . . .  
 Enti soppressi, i beni dei quali sono devoluti al Demanio . . . . .  
 Quote curate di massa, stralciate per costituire n° 1228 congrue parrocchiali di chiese collegiate e ricettizie . . . . .  
 Beni destinati a scopi d'istruzione e beneficenza, e perciò stralciati dalle dotazioni di enti soppressi di natura mista . . . . .

*Totale* degli enti soppressi dalla legge del 15 agosto 1867 . . . . .  
 Enti riconosciuti soppressi dalle leggi anteriori a quella del 15 agosto 1867 . . . . .

*Totale* degli enti soppressi, i cui beni furono appresi in esecuzione della legge 15 agosto 1867 . . . . .

Enti soppressi dalle leggi anteriori a quella del 15 agosto 1867 . . . . .  
 Enti soppressi dalla legge 15 agosto 1867 . . . . .

*Totale* dei beni devoluti al Demanio, od assegnati alla Cassa Ecclesiastica. .

Dotazioni rivendicate o svincolate dai patroni laicali, ed appartenenti ad enti soppressi dalle leggi anteriori . . . . .  
 Dotazioni rivendicate o svincolate dai patroni laicali, ed appartenenti ad enti soppressi dalla legge 15 agosto 1867 . . . . .

*Totale* dei beni rivendicati o svincolati dai patroni laicali . . . . .  
 Quote curate di massa, stralciate per costituire n° 1228 congrue parrocchiali di chiese collegiate e ricettizie . . . . .  
 Beni destinati a scopi d'istruzione e beneficenza, e perciò stralciati dalle dotazioni di enti soppressi di natura mista. . . . .

*Totale* dei beni non devoluti al Demanio, nè assegnati alla Cassa Ecclesiastica  
*Totale* dei beni devoluti al Demanio od assegnati alla Cassa Ecclesiastica. .

*Totale generale* . . .

PARTE III. — Riepilogo della prima e seconda parte del prospetto, con aggiunta dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866 agli enti morali ecclesiastici conservati e sottoposti alla conversione degli immobili in rendita dello Stato.

INDICAZIONE delle diverse categorie di enti morali ecclesiastici colpiti dalle leggi sul riordinamento dell'Asse ecclesiastico	NUMERO delle corporazioni religiose e degli altri enti ecclesiastici	NUMERO dei religiosi e degli investiti o partecipanti	RENDITE DELLE DOTAZIONI		
			Beni immobili	Sostanze mobiliari	Totale
<i>Riepilogo per le corporazioni sopprese e per quelle sfuggite alla soppressione.</i>					
Corporazioni religiose, le quali trovarono modo di sottrarsi alla soppressione. . .	332	4,648	1,045,707 »	1,188,663 »	2,234,370 »
Corporazioni religiose sopprese in Lombardia, i beni delle quali non si devolvettero al Demanio . . . . .	53	742	159,008 03	31,440 23	190,448 26
Corporazioni religiose sopprese, i beni delle quali si devolvettero al Demanio . .	3,869	53,862	8,938,667 54	11,834,853 39	20,823,520 93
N° 1648 cessioni di conventi a comuni o a provincie . . . . .	....	....	1,370,339 70	.....	1,370,339 70
<i>Totale della prima parte del prospetto . . . . .</i>	<i>4,254</i>	<i>59,252</i>	<i>11,513,722 27</i>	<i>13,104,956 62</i>	<i>24,618,678 89</i>
<i>Riepilogo per i benefici e le cappellanie, per le chiese collegiate e ricettizie, e per gli altri enti ecclesiastici soppressi.</i>					
Enti morali ecclesiastici, le dotazioni dei quali furono rivendicate o svincolate dai patroni laicali . . . . .	16,925	17,044	3,377,820 46	3,233,498 97	6,611,319 43
Enti morali ecclesiastici, le dotazioni dei quali furono devolute, in tutto od in parte, al Demanio. . . . .	29,816	33,599	7,491,533 68	6,503,898 93	13,995,432 61
N° 1228 quote curate di massa, stralciate per costituire congrue parrocchiali di chiese . . . . .	....	....	458,022 21	206,822 38	664,844 59

Beni destinati a scopi d'istruzione e beneficenza, e perciò stralciati dalle dotazioni di enti soppressi di natura mista . . . . .	....	....	171,742 49	150,474 38	322,216 87
<i>Totale della seconda parte del prospetto . . . . .</i>	46,741	50,643	11,499,118 84	10,094,694 66	21,593,813 50
<i>Enti morali ecclesiastici conservati e sottoposti alla conversione degli immobili in rendita dello Stato.</i>					
<i>Articolo 11 della legge 7 luglio 1866. — Tutte le provincie d'Italia, escluse la città di Roma e le Sedi suburbicarie:</i>					
Vescovati, canonici e cappellanie e masse comuni dei capitoli cattedrali, seminari, fabbricerie ed altri enti morali. . . . .	16,121	?	12,869,891 35	9,168,219 21	22,038,110 56
N° 63 quote curate di massa, stralciate per costituire congrue parrocchiali di capitoli di chiese cattedrali . . . . .	....	....	108,091 76	15,364 23	123,455 99
Beni immobili riconosciuti esenti da conversione . . . . .	....	....	2,281,938 11	.....	2,281,938 11
<i>Totale . . .</i>	16,121	?	15,259,921 22	9,183,583 44	24,443,504 66
<i>Riepilogo generale per le suddette tre categorie di enti morali ecclesiastici.</i>					
Corporazioni religiose soppresse e corporazioni sfuggite alla soppressione . . . . .	4,254	50,252	11,513,722 27	13,104,956 62	24,618,678 89
Benefici, cappellanie, chiese collegiate e ricettizie, ed altri enti morali ecclesiastici soppressi . . . . .	46,741	50,643	11,499,118 84	10,094,694 66	21,593,813 50
<i>Totale delle corporazioni religiose e degli altri enti ecclesiastici soppressi</i>	50,995	109,895	23,012,841 11	23,199,651 28	46,212,492 39
Enti morali ecclesiastici conservati e sottoposti alla conversione degli immobili in rendita dello Stato . . . . .	16,121	?	15,259,921 22	9,183,583 44	24,443,504 66
<i>Totale generale . . .</i>	67,116	?	38,272,762 33	32,383,234 72	70,655,997 05

PARTE IV. — Separazione dei beni devoluti al Demanio od assegnati alla Cassa Ecclesiastica da quelli che, a termine di legge, dovevano avere una diversa destinazione; e dimostrazione delle rendite, sopra le quali, a liquidazione ultimata, potrà contare l'Amministrazione del Fondo per il culto.

DESTINAZIONE data ai beni degli enti morali colpiti dalle leggi sul riordinamento dell'Asse ecclesiastico	NUMERO delle corporazioni religiose e degli altri enti ecclesiastici	NUMERO dei religiosi e degli investiti o partecipanti	RENDITE DELLE DOTAZIONI		
			Beni immobili	Sostanze mobiliari	Totale
<i>Riepilogo delle dotazioni o porzioni di dotazioni degli enti morali ecclesiastici, le quali non furono devolute al Demanio, nè assegnate al Fondo per il culto.</i>					
Corporazioni religiose le quali trovarono modo di sottrarsi alla soppressione . . .	332	4,648	1,045,707 »	1,188,663 «	2,234,370 »
Corporazioni religiose soppresse in Lombardia, i beni delle quali non si devolvettero al Demanio . . . . .	53	742	159,008 03	31,440 23	190,448 26
Conventi già ceduti a comuni o a provincie a termine dell'articolo 20 della legge 7 luglio 1866 . . . . .	....	....	1,370,339 70	.....	1,370,339 70
Per le corporazioni religiose . . . . .	385	5,390	2,575,054 73	1,220,103 23	3,795,157 96
Dotazioni di enti morali soppressi, rivendicate o svincolate dai patroni laicali (Leggi 15 agosto 1867 e 3 luglio 1870) . . . . .	16,925	17,044	3,377,820 46	3,233,498 97	6,611,319 43
Porzioni stralciate dalla massa dei beni di chiese collegiate e ricettizie soppresse, onde costituire 1223 congrue parrocchiali . . . . .	....	....	453,022 21	206,822 38	664,844 59
Porzioni destinate a scopi d'istruzione o beneficenza, e perciò stralciate dalla massa dei beni di enti soppressi di natura mista . . . . .	....	....	171,742 49	150,474 38	322,216 87
Per gli altri enti ecclesiastici soppressi. . . . .	16,925	17,044	4,007,585 16	3,590,795 73	7,598,380 89
<i>Totale per le corporazioni religiose e per gli altri enti ecclesiastici soppressi</i>	17,310	22,434	6,582,639 89	4,810,898 96	11,393,538 85

Beni immobili e mobili esenti da conversione e rimasti agli enti morali conservati . . . . .	....	....	2,281,938 11	9,168,219 21	11,450,157 32
Porzioni stralciate dalla massa dei beni di capitoli di chiese cattedrali, onde costituire 63 congrue parrocchiali . . . . .	....	....	108,091 76	15,364 23	123,455 99
Per gli enti morali conservati . . . . .	....	....	2,390,029 87	9,183,583 44	11,573,613 31
<i>Totale per le corporazioni religiose e per gli altri enti ecclesiastici soppressi</i>	17,310	22,434	6,582,639 89	4,810,898 96	11,393,538 85
<i>Totale generale per le tre suddette categorie di enti morali . . . . .</i>	17,310	22,434	8,972,669 76	13,994,482 40	22,967,152 16
<i>Riepilogo delle dotazioni o porzioni di dotazioni di enti morali ecclesiastici soppressi, le quali furono devolute al Demanio od assegnate al Fondo per il culto.</i>					
Beni provenienti dalle corporazioni religiose soppresses dalle leggi anteriori a quella del 7 luglio 1866 . . . . .	2,075	31,649	4,089,185 80	5,305,333 20	9,394,519 »
Id. id. soppresses dalla legge del 7 luglio 1866. . . . .	1,794	22,213	4,849,481 74	6,579,520 19	11,429,001 93
Per le corporazioni religiose soppresses . . . . .	3,869	53,862	8,938,667 54	11,884,853 39	20,823,520 93
Beni provenienti dagli enti ecclesiastici soppresses dalle leggi anteriori a quella del 15 agosto 1867 . . . . .	10,653	12,005	2,408,929 78	2,100,673 99	4,509,603 77
Id. id. soppresses dalla legge del 15 agosto 1867 . . . . .	19,163	21,594	5,082,603 90	4,403,224 94	9,485,828 84
Per gli altri enti ecclesiastici soppresses. . . . .	29,816	33,599	7,491,533 68	6,503,898 93	13,995,432 61
<i>Totale per le corporazioni religiose e per gli altri enti ecclesiastici soppresses</i>	33,685	87,461	16,430,201 22	18,388,752 32	34,818,953 54
Beni provenienti da enti morali conservati e sottoposti alla conversione degli immobili in rendita dello Stato. . . . .	16,121	?	12,869,891 35	.....	12,869,891 35
<i>Totale generale per le tre suddette categorie di enti morali . . . . .</i>	49,806	?	29,300,092 57	18,388,752 32	47,688,844 89

*Segue* PARTE IV. — Separazione dei beni devoluti al Demanio od assegnati alla Cassa Ecclesiastica da quelli che, a termine di legge, dovevano avere una diversa destinazione; e dimostrazione delle rendite, sopra le quali, a liquidazione ultimata, potrà contare l'Amministrazione del Fondo per il culto.

DESTINAZIONE data ai beni degli enti morali colpiti dalle leggi sul riordinamento dell'Asse ecclesiastico	NUMERO delle corporazioni religiose e degli altri enti ecclesiastici	NUMERO dei religiosi e degli investiti o partecipanti	RENDITE DELLE DOTAZIONI		
			Beni immobili	Sostanze mobiliari	Totale
<i>Liquidazione delle rendite, le quali, secondo le risultanze dei verbali di presa di possesso, resterebbero assegnate all'Amministrazione del Fondo pel culto dopo compiuta la conversione dei beni immobili in rendita dello Stato, e dopo applicata la tassa straordinaria del 30 per cento.</i>					
In relazione al patrimonio delle corporazioni religiose soppresse dalle leggi anteriori a quella del 7 luglio 1866. . . . .	2,075	31,649	1,163,779 67	5,305,333 20	6,469,112 87
Id. id. soppresse dalla legge del 7 luglio 1866 . . . . .	1,794	22,213	1,298,143 62	6,579,520 19	7,877,663 81
Per le corporazioni religiose soppresse . . . . .	3,869	53,862	2,461,923 29	11,884,853 39	14,346,776 68
In relazione al patrimonio degli altri enti ecclesiastici soppressi dalle leggi anteriori a quella del 15 agosto 1867. . . . .	10,653	12,005	977,615 20	2,100,673 99	3,078,289 19
Id. id. soppressi dalla legge del 15 agosto 1867. . . . .	19,163	21,594	2,070,933 57	4,403,224 94	6,474,158 51
Per gli altri enti ecclesiastici soppressi. . . . .	29,816	33,599	3,048,548 77	6,503,898 93	9,552,447 70
<i>Ammontare annuo totale delle sostanze mobiliari che resteranno assegnate al Fondo del culto . . . . .</i>	33,685	87,461	5,510,472 06	18,388,752 32	23,899,224 38
Si deduce il 5 per cento del complessivo ammontare delle rendite delle sostanze mobiliari, per compensare le perdite derivanti dai crediti perenti od assolutamente inesigibili. . . . .			.....	919,437 62	919,437 62
			5,510,472 06	17,469,314 70	22,979,786 76
Si deduce un altro 5 per cento del complessivo ammontare delle rendite delle sostanze mobiliari, per compensare le perdite eventuali sulle riscossioni ordinarie . . . . .			.....	919,437 60	919,437 60
<i>Ammontare annuo totale delle rendite sopra le quali il Fondo del culto potrà fare assegnamento .</i>			5,510,472 06	16,549,877 10	22,060,349 16

Nella parte quarta di questo prospetto sinottico s'incontrano delle cifre, le quali, prudentemente valutate, possono gettare un po' di luce sopra un punto importante e tuttora oscuro della posizione contabile del Fondo per il culto di fronte al Demanio. Il punto oscuro al quale qui si allude, è l'ammontare della rendita che lo Stato dovrà ancora inscrivere, in aumento a quella di lire 2,800,000 già assegnata al Fondo del culto, a titolo di acconto e quale corrispettivo dei beni devoluti al Demanio in virtù delle soppressioni ordinate dalle due leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867. Si è già avuto occasione di osservare che l'ammontare del supplemento di rendita che può ancora spettare al Fondo pel culto, non si potrà conoscere con precisione se non quando saranno compiute le definitive liquidazioni dei singoli patrimoni delle corporazioni religiose e degli altri enti ecclesiastici soppressi dalle due leggi suddette. Si è avvertito inoltre che occorreranno non meno di due altri anni per condurre a compimento coteste liquidazioni.

Cionondimeno il Fondo del culto, a quanto sembra, ha già istituito dei calcoli per determinare findora, per approssimazione, l'importare di quel supplemento di rendita, e pare altresì che quei calcoli abbiano condotto a un importo annuo di lire 1,527,680, dappoichè di tale annualità ei si è dato credito nel suo bilancio per l'anno 1877. Ed una identica annualità si vede infatti riprodotta in altro documento autorevole, il quale fa parte degli atti del Senato del Regno. L'Ufficio centrale del Senato, nella sua relazione del 21 novembre 1878 sul progetto di legge *Modificazioni alla legge sulla tassa del macinato*, giustamente osserva che se fosse attendibile l'annualità che il Fondo per il culto si accredita, ne verrebbe di conseguenza un altro aggravio, per lo Stato, di forse 15 milioni per gli arretrati che sarebbero dovuti a cominciare dalle epoche in cui il Demanio ha preso possesso dei beni delle corporazioni e degli altri enti ecclesiastici soppressi. Ma il sagace relatore dell' Ufficio centrale del Senato cautamente e opportunamente contrappone alla annualità che si è accreditata il Fondo del culto, le dichiarazioni apparse nelle relazioni annuali della Commissione centrale di sindacato sul'Amministrazione dell'Asse ecclesiastico. Dalle quali dichiarazioni bensì si rileva che l'Amministrazione demaniale ha acquistata la convinzione che un supplimento di rendita spetterà davvero al Fondo per il culto, ma non si rileva punto a quale somma il supplemento potrà ascendere. Sarebbe stato più prudente tralasciare di mettere nei bilanci e nel pubblico delle cifre calcolate soltanto provvisoriamente, tanto più che da qui a due altri anni si sarebbe potuto far capo a cifre positivamente e definitivamente accertate. Ma poichè la discussione è aperta pubblicamente sopra cifre di mera approssimazione, nessuno vorrà chiamare in colpa l'autore di questo povero liberecolo, se anch'egli, seguendo la corrente, s'è lasciato trascinare nel periglioso sentiero, spintovi dall'onesto intento di rintracciare il più probabile supplemento di rendita, sopra il quale l'Amministrazione del Fondo per il culto può ragionevolmente contare.

Stando alle risultanze della parte quarta del prospetto sinottico, spet-

terebbe al Fondo per il culto, in corrispettivo dei beni stabili devoluti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, una rendita annua complessiva di lire 3,369,077 19, cioè lire 1,298,143 62 in relazione ai beni stabili già appartenenti alle corporazioni religiose soppresses nel 1866, e lire 2,070,933 57 in relazione ai beni stabili già di spettanza degli enti ecclesiastici soppressi nel 1867. Laonde, conteggiando la rendita di lire 2,800,000 già iscritta al nome del Fondo del culto a titolo di acconto, resterebbe ancora da iscriversi una rendita annua di lire 569,077 19, vale a dire poco più di un terzo di quella che il Fondo per il culto ha creduto di potersi accreditare nel suo bilancio per l'anno 1877.

Ma forse la grave differenza deriva da ciò, che nella annualità messa innanzi dal Fondo del culto è compresa eziandio la rendita dovutagli dallo Stato in relazione a beni stabili provenienti dalle soppressioni ordinate dalle leggi anteriori a quelle del 1866 e del 1867, i quali beni già sono passati o dovranno passare dal Fondo del culto al Demanio man mano che si renderanno disponibili. Si ignora la somma a cui potrà ascendere la rendita dei beni di tale provenienza, ma volendosi fare un conto largamente favorevole al Fondo del culto, si calcolerà che tale rendita possa raggiungere un milione di lire. Or bene, il Demanio avrebbe obbligo, in relazione a questa presunta massa di beni stabili, di far inscrivere, in favore del Fondo del culto, una rendita di lire 654,000, dovendo le altre lire 346,000 essere prelevate, in parte per spese di amministrazione, in parte per passività inerenti ai beni ed accollate allo Stato, e in parte in pagamento della tassa straordinaria del 30 per cento. Sommando insieme questa rendita di lire 654,000 e quella di lire 569,000 ancora dovuta dal Demanio per i beni pervenutigli dalle corporazioni religiose e dagli altri enti ecclesiastici soppressi dalle leggi del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867, non si arriva ad uguagliare la rendita che il Fondo del culto già si è accreditata nel suo bilancio, si giunge invece sopra una rendita di sole lire 1,223,000.

Però non bisogna dimenticare che il Demanio ha diritto di prelevare da questa rendita l'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento non peranco applicata ai censi, canoni, livelli, decime ed altre annue prestazioni già appartenenti alle corporazioni religiose ed agli altri enti ecclesiastici soppressi dalle leggi anteriori a quelle del 1866 e del 1867. Come non bisogna dimenticare che la tassa è dovuta sopra questi cespiti con effetto dal 4 settembre 1867, cioè dal giorno nel quale entrò in vigore la legge del 15 agosto dell'anno stesso. Ora, dalla parte quarta del prospetto sinottico si rileva che pervenne alla Cassa Ecclesiastica, in conseguenza delle soppressioni ordinate negli anni 1855, 1860 e 1861, una rendita complessiva di lire 13,904,122 77. Ma è d'uopo altresì ricordare che la parte di questa rendita che era rappresentata da certificati sul debito pubblico, è già stata soggetta nell'anno 1868 alla tassa straordinaria del 30 per cento, mediante i Reali decreti citati a pagina 71. Con quei decreti venne infatti tassato un cumulo di certificati di rendita sul debito pubblico, eguale a lire 13,180,569 30 e proveniente per lire 4,007,380 da iscrizioni promosse dal Demanio a favore

del Fondo del culto in applicazione della legge del 7 luglio 1866, e per le rimanenti lire 9,173,189 30 da titoli passati dalla cessata Cassa Ecclesiastica al Fondo per il culto. Sottraendo questa rendita già appartenente alla Cassa Ecclesiastica dalla rendita complessiva di lire 13,904,122 77 sopra indicata, rimane un importo annuo di lire 4,730,000, il quale dovrebbe rappresentare la rendita di quella parte del patrimonio del Fondo per il culto, alla quale non è ancora stata applicata la tassa straordinaria del 30 per cento. Forse in questa parte di patrimonio è pur compreso il milione di rendita testè attribuito ai beni stabili già passati o che dovranno passare dal Fondo del culto al Demanio; deducendo quindi dall'importo predetto anche il milione in discorso, resterebbe l'importo annuo di lire 3,730,000, il quale, dal più al meno, dovrebbe corrispondere alla rendita dei censi, canonici, livelli ed altre annue prestazioni già appartenenti alla cessata Cassa Ecclesiastica e non assoggettate, finora, alla tassa straordinaria del 30 per cento. Depurando infine questo cumulo di sostanze mobiliari dai cespiti perenti o assolutamente inesigibili, i quali cespiti si valuteranno, come per lo innanzi, nella misura del 5 per cento, rimane per le sostanze mobiliari tassabili una rendita annua di lire 3,543,000. Tassando questa rendita, si ottiene quale ammontare della relativa tassa, un'annualità di circa lire 1,063,000 che il Demanio dovrà prelevare dal supplemento di rendita determinato più sopra in lire 1,223,000. Cosicchè, a liquidazione ultimata, il Demanio dovrebbe ancora promuovere, in favore del Fondo del culto, una nuova iscrizione di lire 160,000 di rendita.

È probabile che il Fondo del culto, in conseguenza delle definitive liquidazioni, debba essere accreditato di una rendita superiore a questa di lire 160,000. La quale, per vero dire, rappresenterebbe il saldo della rendita spettante al Fondo del culto per i soli beni stabili devoluti al Demanio. Vi sono eziandio le suppellettili, gli arredi sacri e gli altri oggetti mobili dei conventi e delle chiese soppresse, per i quali oggetti, in quanto sieno passati in proprietà del Demanio, è pur dovuta una corrispondente rendita al Fondo del culto. Gli oggetti mobili figurano negli inventari per il cospicuo valore di lire 14,698,000, ma in questo valore entrano per lire 10,908,000 gli oggetti assegnati per uso di culto alle chiese rimaste aperte al pubblico e gli oggetti già rivendicati dai terzi che vi avevano diritto; per modo che il valore degli oggetti pei quali spetta una corrispondente rendita al Fondo del culto si riduce a sole lire 3,791,000. Ma di questi oggetti, una parte è stata venduta dallo stesso Fondo del culto che ne ha ritratto un prezzo di circa lire 114,000, una parte più ragguardevole è stata alienata dal Demanio per lire 1,782,000, e l'altra parte, valutata negli inventari lire 1,894,000, si venderà a cura del Demanio di mano in mano che i singoli oggetti diverranno indubbiamente disponibili. (Vedi pagina 94 della Relazione della Commissione centrale di sindacato per l'anno 1877). Tale essendo al 31 dicembre 1877 la situazione degli oggetti mobili, ne deriva che al Fondo del culto potrà spettare, nel caso più favorevole, e dopo prelevata la tassa del 30 per cento, un compenso in rendita sul debito pubblico di circa lire 127,000. Un'altra rendita di circa lire 26,000 è dovuta dal Demanio al Fondo del

culto in corrispettivo dei capitali che i patroni laicali, rivendicanti le doti di benefici di jus patronato misto, hanno versato nelle casse dello Stato per acquistare la quota di beni spettante al patronato ecclesiastico. Aggiungendo pertanto queste altre rendite a quella determinata precedentemente in lire 160,000, si arriva ad una complessiva rendita annua di lire 313,000.

È da considerarsi ancora che la tassa del 30 per cento venne applicata alle sostanze mobiliari di cui è in possesso il Fondo del culto senza detrarre i debiti chirografari e le altre passività personali o patrimoniali non accollate allo Stato e rimaste perciò a carico dello stesso Fondo per il culto. Evidentemente, con questo procedimento, da un lato, s'è accresciuta indebitamente la tassa spettante allo Stato e, dall'altro lato, si è diminuita d'altrettanto la rendita dovuta dal Demanio al Fondo del culto; lo spostamento in favore del Demanio e in danno del Fondo per il culto, si ragguaglia al 30 per cento dell'ammontare annuo delle predette passività che non furono dedotte prima di eseguire la tassazione. Non si conosce il preciso ammontare annuo delle passività le quali, secondo l'attuale giurisprudenza, sono deducibili agli effetti della tassa del 30 per cento; però non si andrà molto lungi dal vero calcolandole approssimativamente nell'annua somma di 600,000 o di 650,000 lire. Assumendo la media di queste due somme si verrebbe a questa conseguenza che il Demanio sarebbe stato accreditato, per *tassa del 30 per cento*, di annue lire 187,000 in più del giusto, e che il Fondo del culto sarebbe invece stato accreditato, per *rendita sul debito pubblico*, di annue lire 187,000 in meno di quelle che effettivamente gli erano dovute. Ponendo anche questa rendita a credito del Fondo per il culto, in aggiunta all'altra precedentemente liquidata in lire 313,000, si arriverebbe a questa conclusione che il Fondo del culto dovrebbe, tutt'al più, poter contare sopra un supplemento di rendita del debito pubblico, eguale a lire 500,000.

Però bisogna aver presente che il Fondo del culto conseguirà questo mezzo milione di rendita soltanto dopo che si sarà spogliato del milione di rendita, che ritrae adesso dai beni stabili che devono passare al Demanio. Ciò prova che l'attuale situazione della parte attiva del patrimonio del Fondo per il culto, a liquidazione finita, dovrà trovarsi menomata e non avvantaggiata. Si è detto che se fosse stata attendibile l'annualità di un milione e mezzo di rendita accreditatasi dal Fondo del culto nel bilancio del 1877, ne sarebbe derivato, per necessaria conseguenza, un altro credito verso lo Stato di quindici milioni per annualità arretrate. Quell'annualità essendosi invece ridotta ad un terzo, sembra, a prima giunta, che il credito per arretrati debba ridursi anch'esso alla terza parte, ossia a soli cinque milioni. La illazione sarebbe logica, se annualità ed arretrati rappresentassero crediti del Fondo per il culto esclusivamente dipendenti dalle soppressioni ordinate dalle leggi del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867; imperocchè in questo caso, tanto per la tassa straordinaria del 30 per cento dovuta allo Stato, quanto per la rendita pubblica spettante al Fondo del culto, la decorrenza media si dovrebbe retrotrarre di circa dieci anni. Ma, come si è veduto, il mezzo milione di rendita dovuto al Fondo del culto, è la risultante di molti fattori,

alcuni dei quali non portano una comune decorrenza. Infatti si possono ritenere come fattori aventi una decorrenza media di dieci anni: primo, la rendita di lire 569,000, liquidata a favore del Fondo del culto in corrispettivo degli immobili devoluti al Demanio per le soppressioni ordinate dalle leggi del 1866 e del 1867; secondo, l'altra rendita di lire 127,000, liquidata in corrispettivo delle suppellettili, degli arredi sacri ed altri oggetti mobili passati in proprietà del Demanio; terzo, la rendita di lire 26,000, corrispondente ai capitali incassati dallo Stato in corrispettivo della cessione fatta ai patroni laicali delle quote ecclesiastiche dei benefici di patronato misto, sebbene per quattro decimi sia ancora assegnata ai viventi investiti e non sia perciò incominciata la decorrenza di godimento a favore del Fondo per il culto; quarto, la rendita di lire 187,000, liquidata a titolo di compenso per le passività che non furono dedotte dal patrimonio del Fondo del culto prima di applicarvi la tassa straordinaria del 30 per cento. Con che si ha una complessiva rendita di lire 909,000, che trascina seco dieci annualità arretrate e quindi un credito del Fondo del culto eguale a lire 9,090,000. Per contro il Fondo del culto è debitore, da dieci anni, dell'annualità di lire 1,063,000, per tassa del 30 per cento, liquidata sopra le sostanze mobiliari già appartenenti alle corporazioni religiose ed agli altri enti ecclesiastici soppressi dalle leggi anteriori a quelle del 1866 e del 1867, è debitore, cioè, di una somma arretrata eguale a lire 10,630,000. Diffalcando da questo debito il credito poc'anzi liquidato, resta un debito del Fondo pel culto di lire 1,540,000. Viene ultima la rendita di lire 654,000, liquidata a favore del Fondo del culto in relazione ad altri beni stabili già passati o che passeranno al Demanio mano mano che si renderanno disponibili. Riguardo a questi beni, è appena necessario avvertire che lo Stato ha diritto di imporvi la tassa del 30 per cento, a partire dal giorno in cui il Fondo del culto ha cominciato ad usufruirli per proprio conto; e che la rendita dovuta dallo Stato al Fondo per il culto deve invece decorrere solamente dal dì dell'effettivo passaggio dei beni al Demanio. Inoltre è bene si sappia, che forse più di una metà di tali beni non è peranco passata al Demanio, e che dovrà forse scorrere molto altro tempo prima che ne avvenga il passaggio. Queste due circostanze bastano a dimostrare che sino a oggi nulla, o ben poco, può essere dovuto al Fondo del culto a titolo di arretrati sulla predetta rendita di lire 654,000. Come conclusione di ciò che si è detto a proposito degli arretrati, sembra potersi asserire che il Fondo del culto non possa oggi vantare verso lo Stato dei crediti per annualità già maturate sul mezzo milione di rendita, al quale avrà forse diritto a liquidazioni ultimate.

Pare dunque assodato, sulla fede, ben s'intende, delle liquidazioni provvisorie, basate sopra le risultanze dei verbali di presa di possesso dei beni, che il patrimonio attivo che resterà assegnato all'Amministrazione del Fondo per il culto, quando saranno ultimate le liquidazioni definitive, non sarà suscettibile di una rendita maggiore di quella che ora danno o potrebbero dare i cespiti attivi, dei quali quell'Amministrazione ha il possesso presentemente. E rimane del pari assodato, sempre sulla fede delle liquidazioni provvisorie,

che la complessiva rendita dei beni stabili e mobili che appartenevano alle corporazioni religiose ed agli altri enti ecclesiastici soppressi dalle leggi del 1866 e del 1867 e dalle leggi precedenti (eccettuati i beni rimasti a libera disposizione dei membri delle sopresse corporazioni religiose di Lombardia e quelli finora passati a patroni laicali, a parroci per congrue parrocchiali, a comuni o provincie od altri corpi morali per scopi di beneficenza o di istruzione, ai quali beni venne attribuita una rendita di circa lire 9,159,000), rimane assodato, ripetesi, che la complessiva rendita degli altri beni che si ritennero devoluti al Demanio, ascenderebbe all'annua somma di 34,819,000 lire, derivante per lire 16,430,000 dai beni stabili, e per le restanti lire 18,389,000 dalle sostanze mobiliari assegnate, in natura, al Fondo del culto.

Nei rapporti poi fra lo Stato e il Fondo del culto, resta pure assodato, che le liquidazioni provvisorie hanno condotto ai seguenti risultati. Lo Stato, a termine di legge, deve prelevare dalla rendita dei beni stabili, a titolo di spese di amministrazione, l'annua somma di lire 822,000; deve prelevare, inoltre, dalla rendita medesima, un'altra somma annua di 250,000 lire, per compensarsi delle passività ipotecarie ch'ei si accolla; deve prelevare, infine, dalla residua rendita dei beni stessi, l'annua somma di lire 9,848,000, in pagamento della tassa straordinaria del 30 per cento imposta tanto sui beni stabili, quanto sulle sostanze mobiliari fruttifere, le rendite delle quali sono assegnate al Fondo del culto: deve insomma prelevare una rendita complessiva di lire 10,920,000, e fare iscrivere quindi sul Debito pubblico, al nome del Fondo del culto, soltanto una rendita di lire 5,510,000, a saldo del proprio debito, nascente dalla devoluzione al Demanio dei beni stabili suddetti. Pertanto l'Amministrazione del Fondo del culto, secondo le risultanze delle predette liquidazioni provvisorie, dovrebbe venire in possesso di una rendita annua complessiva di circa lire 23,899,000, o più esattamente di sole lire 22,980,000, se si diffalcano i cespiti mobiliari perenti od assolutamente inesigibili. Con questa rendita e col prodotto della quota di concorso quell'Amministrazione deve sopperire a tutti i carichi, perpetui o temporanei, che le furono imposti dalle leggi del 7 luglio 1866, del 15 agosto 1867 e dalle leggi precedenti. Vi è poi la circostanza aggravante che una parte di questo patrimonio è stata già consumata nel passato decennio, per coprire la persistente eccedenza delle passività sopra le attività, e che un'altra parte dovrà consumarsi ancora se si vogliono contenere in stretti limiti le sovvenzioni del Tesoro, perciocchè il giorno del pareggio tra l'entrata e l'uscita non sembra tanto prossimo come alcuni amano di credere; ma dopo tutto è giusto riconoscere che le cause del dissesto finanziario ed economico dell'Amministrazione del Fondo per il culto, più che nei suoi atti, hanno radice nella legge del 15 agosto 1867.

Ma tornando là donde la digressione ci ha di tanto dilungati, la non breve corsa che abbiamo fatto nei risultati ai quali hanno condotto le leggi sul riordinamento dell'Asse ecclesiastico, ha mostrato che invano il Fondo del culto si lusinga che la liquidazione tuttora in corso sia per apportare un aumento molto sensibile alle attuali sue entrate; chè un positivo aumento di

entrata non può sperarlo che da un'accorta e solerte gestione dei censi, canoni, livelli ed altre annue prestazioni, che sono i filoni più abbondanti della miniera che la legge ha messo a sua disposizione; e ch'è mestieri ch'ei s'accinga a utilizzarli vigorosamente, non permettendo a chicchessia di lasciarli inerti, e impedendone soprattutto la dispersione. Tornando ai pesi che gravano sul Fondo per il culto, giova proseguire l'esame dei medesimi, passando dal debito vitalizio ai pesi d'altra natura, indicati e classificati a pagina 93.

Nella serie di questi pesi il primo che si affaccia è quello costituito dalle passività patrimoniali, che cagionò in dieci anni un'uscita complessiva di lire 17,764,290 05, un'uscita, cioè, corrispondente al 6.38 per cento della totalità dei pagamenti eseguiti dal Fondo del culto nel decennio, e che rappresenta una spesa annuale media di lire 1,776,429. Trattasi di debiti ricevuti in eredità dagli enti morali soppressi e riconosciuti regolari, epperò sopra di essi non vi è luogo a discutere: sieno molti o pochi, l'obbligo, del Fondo del culto è quello di soddisfarli puntualmente, imprescindibilmente. Si noti però che, nella somma pagata nel decennio per cotesto titolo, entrano, oltre gl'interessi annuali, eziandio le somme erogate in estinzione di alcuni dei debiti che si considerano. E si noti altresì che in questa categoria di spesa sono pure aggruppate delle passività od oneri bensì obbligatori per il Fondo del culto, ma non di natura tale che il Demanio debba tenerne conto nei riguardi della tassa straordinaria del 30 per cento.

Segue poi la categoria di spesa, nella quale sono comprese le imposte e le tasse pagate dal Fondo per il culto a tutto il 1876. I pagamenti, nel decennio, sono ascisi a lire 29,912,912, cioè al 10.74 per cento della totale uscita del Fondo pel culto, e mediamente a lire 2,991,291 20 in ciascun anno. Nella relazione, 20 gennaio 1878, del Direttore generale alla Commissione di vigilanza l'anzidetta somma è ripartita così:

Imposte erariali e sovrimposte comunali e provinciali sui terreni e sui fabbricati, e sui redditi di ricchezza mobile . . . . .	L.	22,282,670 37
Tassa di manomorta che colpisce i redditi degli enti o corpi morali . . . . .	»	7,474,365 96
Tasse di registro e di bollo sugli atti dell'Amministrazione del Fondo per il culto . . . . .	»	155,875 67

E appena necessario avvertire che il decimo di queste somme parziali rappresenta la spesa media annuale sostenuta dall'Amministrazione del Fondo pel culto per ciascuno dei titoli suddetti.

Non occorre fermarsi sulla imposta di ricchezza mobile che è dovuta in ragione delle rendite assegnate al Fondo del culto. Neppure occorrerebbe indugiarsi sopra le contribuzioni che gravano sui terreni e i fabbricati posseduti e amministrati dal Fondo del culto, se non tornasse opportuno osservare che la spesa per contribuzioni è soggetta a continua diminuzione, diminuzione che seguirà tanto più rapida quanto più sollecita avverrà la definizione delle vertenze per le quali è ora tenuto sospeso il passaggio a privati,

a comuni o altri corpi morali od al Demanio, di una massa di beni stabili piuttosto ragguardevole. La quale massa è ragguardevole anche astraendo dai fabbricati dei conventi riservati ad abitazione delle monache, per i quali è giuocoforza che il Fondo del culto paghi le imposte e provveda alla manutenzione sino al giorno che il concentramento delle religiose renda sgomberi e disponibili i chiostri. E qui è da lamentare che anche quando lo sgombero totale o parziale dei chiostri e la chiusura delle chiese annesse si potrebbero fare, s'incontrino per mandarli ad effetto delle difficoltà che non provengono dalla legge, e che tuttavia intralciano e ritardano l'azione del Fondo per il culto.

Invece vale la pena di trattenersi sulla tassa di manomorta e sulle tasse di registro e di bollo, tanto più che il Direttore generale del Fondo pel culto, nella citata relazione alla Commissione di vigilanza, chiama indebita la soggezione degli atti della sua Amministrazione alle tasse di registro e di bollo, non dovuta la tassa di manomorta sui beni e sulle rendite assegnate perpetuamente o transitoriamente al Fondo del culto, ed indebita eziandio la ritenuta del 5 per cento, eseguita a titolo di spese di amministrazione, nella somma di lire 309,924 82, sopra quella parte di rendita del Debito pubblico che proveniva dal patrimonio regolare già applicato alla cessata Cassa Ecclesiastica, e che è passata al Demanio mediante i decreti ministeriali 27 luglio, 6 ottobre e 30 novembre 1866, in eseguito dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866 e del Regio decreto del giorno 18 del mese stesso.

Abbiamo letto con raddoppiata attenzione le argomentazioni che l'egregio Direttore ha svolto a sostegno di quei difficili assunti, ma dobbiamo confessare che quelle argomentazioni non ci hanno persuaso, forse perchè nella nostra mente le questioni di forma non hanno preso il sopravvento sopra le questioni di sostanza e, dicasi pure, di diritto. Quelle argomentazioni sono principalmente dirette a persuadere che il legislatore, istituendo nel 1855 la Cassa Ecclesiastica e sostituendovi nel 1866 il Fondo per il culto, non ha punto inteso di creare un ente *sui generis*, un'istituzione autonoma e separata dall'ente Stato, ma ha solamente voluto creare una nuova Amministrazione dello Stato, la quale, come le altre Amministrazioni dello Stato, non dev'essere soggetta nè alla tassa di manomorta, nè alle tasse di registro e di bollo. Questo ragionamento, semplicissimo in apparenza quando fosse accolto come fondato in diritto e in fatto, capovolgerebbe lo spirito e tutta l'economia delle leggi sul riordinamento dell'Asse ecclesiastico; porterebbe in altri termini alla conseguenza che con queste leggi, invece della trasformazione, sarebbesi decretato l'incameramento puro e semplice del patrimonio ecclesiastico, tanto di quella parte che apparteneva alle corporazioni religiose abolite, quanto dell'altra che apparteneva agli altri enti ecclesiastici soppressi dalle leggi del 1855, del 1860, del 1861 e del 1867.

Se questa fosse stata la intenzione del legislatore, per attuarla esso avrebbe indubbiamente trovato una strada molto più breve e molto meno aspra di quella che ha tracciato nel corpo delle leggi sul riordinamento dell'Asse ecclesiastico. Avrebbe messo da parte, avanti tutto, l'idea di con-

vertire la rendita dei beni stabili che appartenevano alle corporazioni religiose ed agli altri enti ecclesiastici soppressi, in uguale rendita da iscriversi sul Debito pubblico, prima del 1866, al nome della Cassa Ecclesiastica, dopo, a quello del Fondo per il culto; imperocchè e questo e quella, secondo la tesi del Direttore generale del Fondo per il culto, altro non dovevano essere che *Amministrazioni dello Stato*, anzi *semplici uffici di liquidazione per conto e maggiore interesse dello Stato*. E quando pure il legislatore avesse voluto che si iscrivesse la rendita sul Debito pubblico, affinchè il Governo coi frutti di questa e con le rendite delle sostanze mobiliari incamerate potesse provvedere all'adempimento dei pesi obbligatori che si riversavano sopra lo Stato in conseguenza della soppressione delle corporazioni religiose e degli altri enti ecclesiastici, ei non aveva bisogno, davvero, di aumentare il numero già troppo grande delle Amministrazioni dello Stato, unicamente per darsi il gusto di mettere in contraddittorio, e spesso in conflitto, due Amministrazioni governative. Avrebbe invece adottato il facile espediente d'aggiungere, agli altri incarichi che affidava all'Amministrazione demaniale, quello di liquidare i nuovi pesi che dovevansi riversare sul bilancio dello Stato, e l'altro di determinare l'ammontare della rendita necessaria per poterli regolarmente soddisfare.

E neppure sarebbe venuto in mente al legislatore, quando per salvare il credito e l'onore del paese si è trovato nella dura necessità di chiamare a contributo il patrimonio ecclesiastico, di ordinare che si facesse anche sulla parte di patrimonio incamerata la materiale e scrupolosa liquidazione della tassa straordinaria del 30 per cento, rispettando, come ha fatto, l'*aes alienum* che gravava le dotazioni degli enti ecclesiastici soppressi. Sarebbe stato assurdo imporre e applicare una tassa a vantaggio dello Stato sopra un patrimonio già passato in assoluta proprietà dello Stato. Sarebbe stato assurdo e insieme dissennato, perchè il legislatore non ignorava quanto lunghe e fastidiose dovevano riescire le operazioni di conversione degli immobili e di liquidazione della tassa. Le quali operazioni affaticarono per undici anni e affaticeranno per qualche altro anno ancora e i funzionari dell'Amministrazione del Demanio e quelli dell'Amministrazione del Fondo per il culto e le miriadi di investiti e partecipanti degli enti morali ecclesiastici soppressi, pur non contando le miriadi di rappresentanti degli enti ecclesiastici conservati, in confronto dei quali quelle operazioni non si potevano in ogni modo evitare. Se si dovesse accogliere la novissima tesi che il Fondo del culto è una cosa che *par persona* e non è tuttavia altra cosa che un'Amministrazione dello Stato, anzi un semplice ufficio di liquidazione per conto e maggiore interesse dello Stato, sarebbe da deplorare amaramente che il legislatore abbia costretto il Governo a sciupare impiegati e oro a bizzeffe, col solo scopo di tormentare coll'aritmetica un patrimonio già incamerato.

Ma la verità è che non vi è niente di sciupato. Lo Stato aveva di fronte, come suoi legittimi creditori, da una parte, gli enti morali ecclesiastici conservati, dall'altra parte, il Fondo per il culto, in luogo degli enti morali ecclesiastici soppressi. Quei creditori avevano diritto di ricevere dallo Stato, in cor-

rispettivo dei beni stabili passati al Demanio, una rendita sul Gran Libro del Debito pubblico nella misura determinata dalla legge, ed avevano il dovere di pagare allo Stato una tassa del 30 per cento, imposta dalla legge sul patrimonio ecclesiastico. Per dare ad ognuno il fatto suo, era quindi indispensabile procedere contraddittoriamente ad una regolare liquidazione delle rispettive ragioni di credito e di debito. Nè potevasi prescindere da tal procedimento neanche rispetto al patrimonio proveniente dalle corporazioni religiose e dagli altri enti ecclesiastici soppressi, avvegnachè era il procedimento dal quale doveva risultare la reale entità della dote costituita dal legislatore a favore dell'Amministrazione del Fondo per il culto, onde metterla in grado di raggiungere gli scopi per i quali era stata creata.

E qui viene in acconcio l'osservare che la dote fatta all'Amministrazione del Fondo per il culto consta di due parti essenzialmente distinte, e corrispondenti, la prima, ai pesi da adempiersi obbligatoriamente in perpetuo, la seconda, ai pesi semplicemente temporanei, e che naturalmente l'assegnazione della parte di dote destinata all'adempimento dei pesi temporanei non poteva essere perenne come l'assegnazione dell'altra parte destinata all'adempimento dei pesi perpetui.

Bastano, a nostro avviso, queste considerazioni per mettere fuori dubbio che il legislatore, creando il Fondo del culto, dandogli una speciale Amministrazione, prefiggendogli scopi ben determinati, e facendogli la necessaria dotazione, ha inteso di creare, come realmente ha creato, qualche cosa di più di una nuova Amministrazione dello Stato, di un semplice ufficio di liquidazione per conto e maggior interesse dello Stato. Non si può dire che pel Fondo del culto manchi l'atto di fondazione; che gli scopi non sieno determinati, e che in gran parte non abbiano carattere di perpetuità; o che manchi la dote necessaria al conseguimento di questi scopi, e che essa provenga o non sia separata dal patrimonio dello Stato. Quale altra cosa adunque occorre per distinguere, per caratterizzare una persona morale separata dall'ente Stato?

Si potrà discutere sulla natura della istituzione, non sulla giuridica esistenza della sua personalità. Il Fondo del culto, sebbene rivolto a scopi di religione, certo non può dirsi un'istituzione ecclesiastica, perocchè manca il riconoscimento della competente autorità ecclesiastica; ma neppure può dirsi che non sia un'istituzione civile separata dall'ente Stato. Dicendo istituzione creata dalla legge civile con dotazione e Amministrazione separate dal patrimonio e dalle Amministrazioni dello Stato, si dice istituzione autonoma, ma non si dice istituzione sottratta alla tutela e sorveglianza dello Stato. Tanto più che gli uffici che il Fondo per il culto è chiamato a compiere nel Regno interessano il sentimento religioso della generalità dei cittadini, e si risolvono perciò in un servizio che riveste quasi il carattere di pubblica utilità.

Non si comprende pertanto per qual motivo i beni e le rendite che questa istituzione tiene immobilizzati debbano andare esenti dalla tassa di manomorta, alla quale pur sono sottoposte le rendite e i beni dei comuni, delle

province, delle opere pie, e degli altri enti o corpi morali, sia civili che ecclesiastici. Come non si comprende per qual ragione gli atti di quella istituzione debbano andare esenti dal pagamento delle tasse di registro e di bollo. Forse potrebbe offrire materia di studio il dubbio che si volesse muovere circa l'applicabilità della tassa di manomorta alle rendite delle quali il Fondo per il culto ha solamente il godimento temporaneo, e che devono col tempo passare agli eredi già nominati negli articoli 35 della legge del 7 luglio 1866 e 2 della legge del 15 agosto 1867. Ma, anche a riguardo di queste rendite, sarebbe da considerare, oltre al vincolo temporario cui sono soggette, la qualità degli eredi nei detti articoli nominati: se uno se ne eccettua, gli altri sono sottoposti anch'essi al pagamento della tassa di manomorta.

Resta a vedere se si appoggia a base più solida l'altro assunto del Direttore generale del Fondo per il culto, quello, cioè, che lo Stato nell'anno 1866 abbia indebitamente trattenuto, per ispeze di amministrazione, l'annua rendita di lire 309,924 82, corrispondenti al 5 per cento della rendita di lire 6,198,409 82, derivante dal patrimonio delle corporazioni religiose soppresse dalle leggi emanate negli anni 1855, 1860 e 1861, ed allora intestata al nome della Cassa Ecclesiastica sul Gran Libro del Debito pubblico.

Basterebbe rileggere ciò che è stato detto alle pagine 63 e 64, a proposito del passaggio della rendita suddetta dalla Cassa Ecclesiastica al Demanio, per convincersi che il passaggio non si poteva fare a condizioni diverse da quelle alle quali il Ministro delle finanze lo ha effettuato, d'accordo col Ministro di grazia e giustizia e dei culti, tutore legittimo dell'Amministrazione del Fondo per il culto. Infatti l'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, in forza del quale avvenne il passaggio di quella rendita dalla cessata Cassa Ecclesiastica al Demanio, suona così: *tutti i beni, di qualunque specie, appartenenti alle corporazioni soppresse dalla presente legge e dalle precedenti, o ad alcun titolare delle medesime, sono devoluti al Demanio dello Stato, coll'obbligo d'iscrivere a favore del Fondo per il culto una rendita 5 per cento, eguale alla rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta, fatta deduzione del 5 per cento per ispeze d'amministrazione.* È chiaro che la devoluzione al Demanio di tutti quei beni di qualunque specie, la iscrizione della corrispondente rendita a favore del Fondo per il culto, e la deduzione del 5 per cento per ispeze d'amministrazione, erano tre operazioni che non si potevano disgiungere, e che si dovevano simultaneamente eseguire rispetto ai beni di qualunque specie, già appartenenti alle corporazioni, soppresse dalle leggi precedenti, e che erano stati applicati alla Cassa Ecclesiastica. Ora, come avrebbero potuto i Ministri fare una distinzione che il legislatore non aveva fatta, come avrebbero potuto tralasciare di dedurre il 5 per cento a titolo di spese di amministrazione da quei beni della soppressa Cassa Ecclesiastica i quali erano rappresentati da titoli del Debito pubblico?

Ma il Direttore del Fondo per il culto obietta che a quei titoli del Debito pubblico non si doveva applicare la ritenuta del 5 per cento, perchè non erano altro che il corrispettivo già dato dal Governo alla Cassa Ecclesiastica

per i beni stabili passati al Demanio in virtù della legge del 21 agosto 1862, e perchè quel corrispettivo era stato dato sotto deduzione del 5 per cento per ispe di amministrazione. Suppongasi pure, ciò che non è, che tutti i titoli del Debito pubblico dei quali si parla siano stati emessi a favore della Cassa Ecclesiastica, in corrispettivo di beni stabili appartenenti alle corporazioni religiose e passati al Demanio in virtù della legge del 21 agosto 1862; si supponga, inoltre, ciò che non è, che la rendita rappresentata da quei titoli fosse realmente inferiore alla rendita netta dei beni stabili, in proporzione del 5 per cento: quale conseguenza se ne dovrebbe ricavare, a fronte della posteriore e precisa disposizione dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866? Nessun'altra al fuori di questa che il legislatore ha voluto che anche la rendita precedentemente iscritta dal Governo al nome della Cassa Ecclesiastica passasse al Fondo per il culto, diminuita del 5 per cento. Se l'ipotesi fosse conforme al vero, vi sarebbe stata doppia ritenuta del 5 per cento, ma perciò non cesserebbe di essere legittima quella eseguita nell'anno 1866; ed il Fondo per il culto avrebbe potuto tutt'al più ripetere il motto *dura lex sed lex*.

Ma la verità è che manca anche la *dura lex*. Infatti una parte dei titoli di rendita del Debito pubblico passati al Demanio nel 1866 era pervenuta alla Cassa Ecclesiastica, o direttamente dalle corporazioni che già ne avevano il possesso, o per effetto di affrancazioni di censi e canoni avvenute dopo la soppressione delle corporazioni medesime, mentre gli altri titoli che rappresentavano il corrispettivo dei beni stabili convertiti in rendita per opera dello Stato erano stati iscritti sul Gran Libro, per un importare annuo eguale a quello della rendita reale o presunta dei beni stessi. Prima del 1866, ed in confronto della Cassa Ecclesiastica, lo Stato non ha mai prelevato, per ispe di amministrazione, il 5 per cento della rendita dei beni stabili ceduti da quella Cassa al Demanio. E se ne ha la prova nell'articolo 2 della legge 21 agosto 1862, il quale suona così: « in corrispettivo di questa cessione, il « Governo iscriverà in nome della Cassa Ecclesiastica una rendita del 5 per « cento sul Gran Libro del Debito pubblico, uguale alla rendita dei beni che « passeranno al Demanio. » Per ciò poi che riguarda al modo di determinare la rendita dei beni, l'articolo 3 della legge medesima ha disposto in questi termini: « il Ministro delle finanze, unitamente al Ministro di grazia e giu- « stizia e dei culti, determineranno questa rendita, udito il parere della Com- « missione provinciale per lo accertamento del valore dei beni demaniali, « colle norme dei contratti, dei registri e dei catasti, e in caso di mancanza « o anche d'insufficienza di tali elementi, con perizie sommarie, di cui il si- « stema sarà fissato da regolamento. »

Or bene, quale fu il sistema che hanno adottato i due Ministri per determinare la rendita da iscriversi al nome della Cassa Ecclesiastica? I due Ministri hanno sempre decretato che si iscrivesse una rendita eguale alla rendita netta che i periti delegati dal Ministro delle finanze avevano attribuito ai beni, di accordo cogli agenti speciali della Cassa Ecclesiastica e colle Commissioni provinciali. Certamente i periti, per passare dal prodotto o dalla

rendita lorda dei beni alla corrispondente rendita netta, han dovuto far deduzione delle imposte, delle spese dirette di amministrazione e d'ogni altra spesa ond'era aggravato il prodotto o la rendita lorda di ogni singolo bene: ma queste spese di amministrazione non si devono nè si possono confondere con le spese generali di amministrazione, alle quali sono inevitabilmente soggette le grandi aziende pubbliche. La cosa è di tutta evidenza; ma se qualcuno avesse ancora dei dubbi, ei può facilmente dileguarli rileggendo i regolamenti del 14 e del 25 settembre 1862, riguardanti l'esecuzione delle due leggi 21 agosto 1862, delle quali una concerne il passaggio dei beni stabili dalla Cassa Ecclesiastica al Demanio, l'altra, la vendita dei beni demaniali.

Rimane pertanto assodato che l'Amministrazione del Fondo per il culto non ha titolo legittimo per pretendere che il Governo annulli la ritenuta del 5 per cento fatta nell'anno 1866 sui titoli del Debito pubblico già appartenenti alla cessata Cassa Ecclesiastica, reinscrivendo a tale effetto a favore del Fondo per il culto la rendita di lire 309,924 82 allora prelevata. Ed è rimasto assodato del pari che quell'Amministrazione non ha diritto di pretendere che le rendite che costituiscono l'attuale sua dotazione vadano esenti dalla tassa di manomorta, e neppure che i suoi atti abbiano a godere la esenzione dalle tasse di registro e di bollo. Con ciò svanisce una speranza che forse il Direttore del Fondo per il culto nutriva, la speranza cioè di poter migliorare per un milione e più di rendita annua la condizione del patrimonio ch'esso amministra.

Le tre categorie di spesa, che seguono quella delle imposte e delle tasse, vogliono essere considerate in massa, imperocchè vi si raggruppano tutte quelle spese che sono comunemente designate col nome di spese generali di amministrazione. I pagamenti effettuati nel decennio 1867-1876, in relazione a quelle tre categorie di spesa, ammontarono a lire 14,255,820 32, o mediamente in ciascun anno a lire 1,425,582. Queste spese si ragguagliano a 5. 13 per cento della uscita complessiva, ovvero a 5. 59 per cento della complessiva entrata dell'Amministrazione del Fondo per il culto. Sarebbe qui fuori luogo un esame dettagliato delle molte specie di spesa ond'è costituito il gruppo delle spese generali di amministrazione, e quand'anche l'indole di questo lavoro consentisse un tale esame, mancherebbero le notizie positive e la competenza per farlo in modo coscienzioso. D'altronde, intorno a queste spese ebbe già a intrattenersi la Commissione di vigilanza nelle relazioni annuali rassegnate al Re, e la stessa stampa periodica non ha mancato d'impossessarsi dell'argomento e di svolgerlo anche di recente con vivacità forse eccessiva. Tuttavia, poichè le maggiori censure convergono specialmente sopra le spese di lite, sia lecito osservare che il Governo potrebbe senza suo danno, e senza nuocere alla libertà delle future deliberazioni, concedere all'Amministrazione del Fondo per il culto di valersi, per la difesa delle sue cause, dell'opera delle Regie Avvocature erariali. Si darebbe così una soddisfazione all'opinione pubblica infrenando nel tempo stesso l'Amministrazione di quel Fondo, dato e non concesso che in passato fosse stata davvero propensa ai piati giudiziari.

La spesa per restauri ordinari e straordinari di chiese e fabbricati conventuali o non conventuali è salita in dieci anni a lire 3,224,807 84, corrispondenti ad una spesa annuale media di lire 322,480. La spesa non può dirsi eccessiva, se si tiene conto della quantità e qualità degli edifizî che il Fondo per il culto è incaricato di conservare e restaurare. Una parte di queste spese si può considerare come perenne, l'altra parte invece è transitoria. Le spese perenni riguardano gli edifizî monumentali, quelle destinate a cessare si riferiscono ai fabbricati e alle chiese claustrali tuttodi occupati dalle monache: più presto il Fondo del culto riuscirà a concentrare coteste monache e a rendere sgombri i chiostri, e più presto potrà liberarsi dalle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, cedendo quei fabbricati e quelle chiese ai comuni od alle provincie che li domandassero ai sensi della legge del 7 luglio 1866, oppure passandoli al Demanio dello Stato.

Viene poscia la categoria di spesa che comprende gli assegni ai comuni per usi di istruzione e di beneficenza, e gli acconti pagati a tutto l'anno 1876 a parecchi comuni siciliani, per il quarto delle rendite derivanti dai patrimoni delle corporazioni religiose soppresse. I pagamenti eseguiti nel corso di dieci anni, per i due titoli suddetti, vennero accertati nella somma di lire 4,907,972 80, che si ragguaglia ad 1. 76 per cento della totale uscita dell'Amministrazione del Fondo per il culto. Se non che questa categoria di spesa, invece che a diminuzione, volge ad aumento, e non tarderà a convertirsi in larga sorgente di esiti, sì di cassa che patrimoniali. Perciò mette conto di spendere poche parole, non tanto in riguardo agli esiti passati, quanto rispetto a quelli che si verificheranno nell'avvenire.

Oltre gli assegni ai comuni per opere di istruzione e di beneficenza, ed oltre al quarto delle rendite delle corporazioni soppresse, assegnato ai comuni dall'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, la suddetta categoria di esiti dovrà eziandio estendersi, quando saranno cessati gli assegnamenti agli odierni partecipanti delle chiese ricettizie e delle comunie con cura d'anime, alla totalità delle rendite che appartenevano alle chiese medesime, essendo queste rendite destinate a passare dal Fondo per il culto ai comuni, in esecuzione dell'articolo 2 della legge 15 agosto 1867. Nè qui finisce la enunciazione delle rendite che il Fondo per il culto dovrà dismettere in avvenire; dappoichè il citato articolo 35 ha inoltre disposto che tre parti dell'avanzo che si andrà verificando nelle rendite delle corporazioni religiose, collo estinguersi delle pensioni monastiche, e dopo pagato il debito che il Fondo per il culto avesse contratto ai termini dell'articolo 7 della legge 7 luglio 1866, debbano devolversi allo Stato. Come ben si vede, si è qui di fronte ad una grande e non lontana liquidazione di una parte ragguardevole dell'attuale dotazione del Fondo per il culto, di quella parte, cioè, che gli fu assegnata transitoriamente per l'adempimento degli oneri non aventi carattere di perpetuità. Senza voler pretendere di precisare fin d'ora quali potranno essere i risultati finali di questa grande liquidazione, si può tuttavia prevedere che saranno tali da ridurre forse a meno della metà la dotazione attuale del Fondo per il culto.

Qualunque pronostico e qualunque discussione sulle difficoltà e conse-

guenze di cotesta grande liquidazione sarebbero prematuri, meno forse per le liquidazioni che concernono il quarto delle rendite delle corporazioni che è stato assegnato ai comuni di Sicilia, con effetto dal 1° gennaio 1867, coll'obbligo di pagare il quarto delle pensioni dovute ai religiosi dell'isola, e salvo la devoluzione ai comuni stessi di quanto risulterà per la cessazione delle pensioni. Ai comuni, invece, delle altre parti d'Italia, il quarto delle rendite delle corporazioni deve essere dato a misura che, estinguendosi le pensioni, e pagato il debito che il Fondo del culto avesse contratto ai termini dell' articolo 7 della legge del 1866, si andrà verificando un avanzo nelle rendite del Fondo stesso destinate al pagamento delle pensioni ai religiosi. Queste parole della legge, a quanto sembra, stabiliscono, che, mentre pei comuni di Sicilia la liquidazione e l'assegnazione devono farsi, in confronto di ciascun comune interessato, subito che il Demanio abbia posto il Fondo per il culto in grado di conoscere il preciso importare della rendita inscritta sul Debito pubblico in relazione ai beni stabili di ciascuna corporazione, invece per gli altri comuni d'Italia le liquidazioni e le assegnazioni debbano essere rimandate in massa, fino al giorno in cui il Fondo del culto, saldato ogni debito contratto per il pagamento delle passività patrimoniali e delle pensioni ai religiosi, comincerà ad avere un avanzo sulle rendite destinate al soddisfacimento delle pensioni.

Gli acconti pagati finora ai comuni sul quarto delle rendite delle corporazioni, riguardano soltanto i comuni dell'isola di Sicilia, in confronto dei quali il Fondo del culto sta facendo ora le definitive liquidazioni. I comuni siciliani che han diritto al quarto sono 209, le corporazioni 923. Per tutte queste corporazioni l'Amministrazione demaniale ha assolto il grave compito della simultanea liquidazione della tassa straordinaria del 30 per cento dovuta allo Stato, e della rendita da iscriversi a favore del Fondo per il culto in corrispettivo dei beni stabili e degli oggetti mobili già passati in assoluta proprietà dello Stato. Le assegnazioni definitive ai 209 comuni del quarto delle rendite delle 923 corporazioni soppresse in Sicilia, ed i saldi degli arretrati cumulatisi a partire dal 1° gennaio 1867, saranno forse cagione di nuovo dissesto per l'Amministrazione del Fondo per il culto; epperò molto opportunamente il suo Direttore e la Commissione di vigilanza hanno fatto vive istanze al Governo perchè aiuti il Fondo del culto a superare questa nuova crisi. Ed il Governo non può rifiutarsi di porgere quegli aiuti, di cui il Fondo del culto ha più che mai bisogno, per scansare un ulteriore consumo di quella dotazione che gli è stata assegnata per l'adempimento degli oneri che hanno carattere di perpetuità.

L'invocato aiuto non potrebbe essere rifiutato anche per la circostanza che tra gli oneri perpetui accollati al Fondo del culto si annoverano, oltre i pesi ch'erano inerenti agli enti morali soppressi, le non lievi spese di culto che erano un vero debito erariale, il servizio del quale cagionava una spesa annua di lire 3,176,521 31 sul bilancio del Ministero dei culti. Vero è che il trasporto di queste spese al bilancio del Fondo per il culto, in disgravio del bilancio dello Stato, era ordinato dall'articolo 28 della legge 7 luglio

1866, ma vero è del pari che tale trasporto, ai termini dello stesso articolo, doveva farsi nella misura dei fondi disponibili, dopo pagate le passività patrimoniali degli enti soppressi, incombenenti al Fondo del culto ed alla cessata Cassa Ecclesiastica, e dopo pagate le pensioni ai membri delle corporazioni religiose sopresse. Invece tutti sanno come andarono le cose a proposito del passaggio di coteste spese dal bilancio dello Stato a quello del Fondo per il culto. Il Governo che dall'istituzione di detto Fondo sino alla fine dell'anno 1868 si era accontentato di uno sgravio di 800 in 900 mila lire annue, in occasione dell'approvazione del bilancio del Ministero dei culti per l'anno 1869, piegando alla volontà del paese più volte espressa mediante ordini del giorno della Camera dei Deputati, ha dovuto cancellare da quel bilancio le restanti spese di culto, trasportandole sul bilancio del Fondo per il culto, il quale in tale modo restò gravato di una nuova spesa annua di circa lire 2,325,000, allorchè appunto era più remota la speranza di fondi disponibili, e si andava allargando la voragine dei disavanzi annuali. Tant'è che, pur non facendo conto delle lire 13,229,056 30 pagate sino al 1866 dalla Cassa Ecclesiastica, il Fondo del culto, a tutto l'anno 1876, aveva già erogato, in esonero dello Stato, l'egregia somma di lire 24,746,295 79.

Se a questa somma si aggiungono quelle pagate dal 1866 a tutto il 1876 ai parroci per congrue parrocchiali, si integra lo ammontare di lire 26,752,955 80, erogate in conto della penultima delle dieci categorie di spesa che stiamo considerando.

Nè l'aiuto che l'Amministrazione del Fondo del culto ha invocato dal Governo può riguardarsi come non abbastanza giustificato. Qualunque sieno gli appunti che si credesse di poter fare rispetto al modo con cui il Fondo del culto è stato amministrato, la misura e la persistenza de' suoi disavanzi di cassa proverebbero pur sempre che le vere cause del disequilibrio avevano radice, più che negli atti dell'Amministrazione, nella tassa straordinaria del 30 per cento, la quale, lasciando integri gli oneri sì perpetui che temporanei, ridusse di quasi 10 milioni le rendite che appartenevano alle corporazioni religiose ed agli altri enti ecclesiastici soppressi.

E l'aiuto, d'altronde, giungerà molto opportuno anche per quest'altra ragione. Risulta che l'Amministrazione del Fondo del culto ha riscosso nei primi dieci anni di sua esistenza molti capitali, e che, pur avendo speso in reimpieghi lire 10,621,546 07, le restava ancora da spendere alla fine del 1876 una somma di lire 2,740,424 53 per reintegrare in questa parte il suo patrimonio. Ed è a credere che dal 1876 ad oggi quell'Amministrazione abbia riscosso altri capitali senza effettuarne il reimpiego, la qual cosa porterebbe alla conseguenza che la somma da reinvestire sarebbe ora maggiore di quella accertata alla fine del 1876. Oltracciò vi è la rendita di lire 1,537,145 sul Debito pubblico che è stata alienata nel 1873 per il prezzo di lire 21,467,767 07, vi è l'altra rendita di lire 1,000,000 che fu pure venduta nel 1877 per il prezzo di lire 15,741,407 50, onde rimborsare al Tesoro almeno una parte dei pagamenti che aveva anticipati per conto del Fondo del culto. Queste tre sole partite costituiscono un consumo di patrimonio di

oltre 40 milioni, che l'Amministrazione del Fondo per il culto ha obbligo di ristorare man mano che avrà degli avanzi sulle rendite destinate al pagamento degli oneri temporanei. Senonchè questo giorno fortunato degli avanzi e del graduale reimpiego dei capitali consumati come e quando potrebbe spuntare, se il Fondo del culto dovesse seguitare a vendere ogni quattro anni un milione di rendita per rimborsare le sovvenzioni fattegli dal Tesoro? Chi ha tenuto dietro alla non breve diagnosi delle varie categorie di rendite e di spese, che costituiscono presentemente l'entrata e l'uscita della Amministrazione del Fondo pel culto, non tarderà a convincersi che l'eroico rimedio delle alienazioni periodiche finirebbe coll'anemia e la morte dell'ammalato.

Devesi dunque riguardare come assennata la soluzione proposta dal Direttore del Fondo per il culto e raccomandata dalla Commissione di vigilanza nella relazione del 14 dicembre. 1878 a Sua Maestà, la proposta, cioè, che il Tesoro continui a fare le sovvenzioni come pel passato, con la riserva di esserne rimborsato gradualmente e a cominciare soltanto dal dì in cui, ottenuto il pareggio del bilancio del Fondo per il culto, si verificherà un avanzo delle rendite destinate al pagamento delle pensioni ai membri delle corporazioni ed a quello degli assegni agli investiti o partecipanti degli altri enti ecclesiastici soppressi. Vi ha chi ama lusingarsi che il giorno dell'avanzo e del rimborso graduale possa spuntare non più tardi dell'anno 1885; senza fare eco a quelli che la pensano così, si può tuttavia sperare che l'alba di quel giorno fortunato non abbia a indugiare troppo ad apparire. E il tempo si abbrevierà se il Fondo per il culto saprà adoperarsi a tutt'uomo per liberarsi più presto che sia possibile della costosa amministrazione di quei beni stabili che sono destinati a passare nella proprietà dei comuni o delle provincie o del Demanio dello Stato, e per realizzare le maggiori economie nel campo delle spese facoltative, e soprattutto per trarre il massimo partito dai censi, canoni, livelli, decime ed altre annue prestazioni già appartenenti alle corporazioni ed agli altri enti soppressi e tuttora iscritti nei *campioni* o libri dei debitori del Fondo per il culto nell'ingente numero di 440,000, per un importare annuo di quasi 14 milioni.

Assicurato in tal maniera, per una congrua serie di anni, il servizio di cassa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, essa potrà attendere tranquillamente a perfezionare i propri servizi, sicchè ne risulti, da una parte, ogni possibile diminuzione di spesa, dall'altra, ogni possibile aumento di entrata. E intanto potrà condurre a termine senza trepidazione e con perfetta equità le vertenze relative all'assegnazione ai comuni di Sicilia del quarto delle rendite delle corporazioni soppresses, ed avviare, ove fosse necessario, eziandio le liquidazioni del quarto delle rendite assegnato agli altri comuni del Regno. E il Demanio alla sua volta compirà in confronto del Fondo per il culto il già inoltrato lavoro delle definitive liquidazioni della tassa straordinaria del 30 per cento e della rendita da iscriversi a favore dello stesso Fondo per il culto, in corresponsivo dei beni devoluti allo Stato. Per modo che resterà assodata definitivamente la posizione contabile

dell'Amministrazione del Fondo pel culto di fronte allo Stato, e determinato altresì definitivamente l'ammontare delle rendite sulle quali può e deve contare l'Amministrazione del Fondo per il culto.

### Risultati finanziari, a tutto il 31 dicembre 1877, della liquidazione dei beni pervenuti al Demanio in virtù delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867.

Gli studi sull'attuale dissesto economico e finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto han dato occasione ad una minuta rassegna dei risultati, a tutto il 31 dicembre 1877, dell'applicazione delle varie leggi sul riordinamento dell'Asse ecclesiastico; vi ha però una seconda serie di risultati, che, al pari degli altri, meritano di essere esaminati. Questa seconda serie di risultati riguarda la liquidazione dei beni stabili dei quali il Demanio ha preso possesso in virtù delle leggi del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867. Nell'intento di dare completa ed esatta notizia di quest'altra serie di risultati, tanto di quelli che interessano i terzi, quanto di quelli che interessano la pubblica finanza, si è stimato conveniente di far capo all'ultima relazione della Commissione centrale di sindacato, e di cavarne dieci tavole statistiche che si pubblicano ad illustrazione di questo lavoro sul riordinamento dell'Asse ecclesiastico. Per abbreviare l'esame dei dati raccolti in quelle dieci tavole, si parlerà solamente di quelli riassuntivi per tutto il Regno, lasciando al lettore la cura di prendere da sè notizia dei dati parziali che si riferiscono ai singoli compartimenti.

Anzitutto si prenda nota che nella tavola prima è attribuita una complessiva rendita di lire 30,969,465 all'intera massa dei beni stabili descritti nei verbali di presa di possesso. Si prenda eziandio nota che questa massa di beni stabili figurava negli atti dell'Amministrazione demaniale, al 31 dicembre 1877, per un valore capitale di lire 839,776,076, come risulta dalla seconda tavola statistica; e che la stessa massa di beni era distinta in varie categorie corrispondenti alle differenti destinazioni che i beni già avevano ricevuto, in esecuzione delle leggi sul riordinamento dell'Asse ecclesiastico. Si riparerà presto di questi due numeri rappresentanti il valore e la rendita di tutti i beni stabili descritti nei verbali di presa di possesso.

Lo stadio cui era giunta al 31 dicembre 1877 la liquidazione della suddetta massa di beni appare dal seguente prospetto.

Beni stabili dismessi perchè eccettuati per legge dalla conversione in rendita dello Stato . . . . .	L. 47,800,597
--	---------------

Beni stabili dismessi perchè destinati a scopi di istruzione o di beneficenza, o perchè riconosciuti di pertinenza

	<i>Riporto . . . L.</i>	47,800,597	
di enti già soppressi dalle leggi anteriori a quelle del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867 . . . . .		4,121,779	
Beni stabili dimessi perchè rivendicati o svincolati da patroni laicali . . . . .		57,121,391	
Fabbricati monastici ceduti a comuni e provincie . . . . .		16,148,030	
	Totale dei beni stabili dimessi agli aventi diritto . L.	<u>125,191,797</u>	125,191,797
Beni stabili concessi dal Demanio ad uso di Amministrazioni governative . . . . .	L.		8,098,294
Beni stabili dati ad enfiteusi in Sicilia nell'interesse dello Stato, ai sensi delle leggi 10 agosto 1862 e 7 luglio 1866 . . . . .	L.	74,024,209	
Beni stabili ceduti dal Demanio in seguito a transazioni o ad espropriazioni forzate per causa di utilità pubblica. . . . .		1,518,604	
Beni stabili venduti dal Demanio a pubblico incanto, ai sensi della legge 15 agosto 1867. . . . .	L.	513,203,240	
Beni stabili venduti dal Demanio a private trattative, ai sensi delle leggi 20 maggio 1872 e 30 giugno 1876 . . . . .		17,446,692	
		} 530,649,932	
Totale dei beni stabili alienati dal Demanio per conto dello Stato . . . . .	L.	<u>606,192,745</u>	606,192,745
Beni stabili non ancora alienati e che si alieneranno per conto dello Stato . . . . .			100,293,240
	Totale dei beni stabili descritti nei verbali di presa di possesso . L.		<u>839,776,076</u>

Importa avvertire che alla categoria dei beni stabili dati ad enfiteusi in Sicilia era attribuito, prima della censuazione, un valore capitale di lire 51,513,269, in ragione di venti volte la rendita massima di cui i beni erano allora suscettibili; e che pel fatto della eseguita enfiteusi il Demanio ha realizzato un beneficio che si ragguaglia, in somma capitale, a lire 22,510,940. Parimenti, in relazione alle due masse di beni venduti a pubblico incanto od a privata trattativa, il Demanio ha ottenuto un aumento sui prezzi d'asta eguale a lire 117,214,764, come appare dalla tavola sesta. Se si mettono per un istante fuori conto gli aumenti ottenuti dalla censuazione e dalla vendita, il valore complessivo dei beni stabili descritti nei verbali di presa di possesso risulterebbe di lire 700,050,372. Paragonando questo valore e la corrispondente rendita di lire 30,969,465, si trova che ogni lira di rendita rappresenta lire 22. 60 di valore capitale. Se si rifletta che la rendita che qui si contempla corrisponde a quella che è stata accertata in occasione della applicazione della tassa di manomorta; e che la legge 21 aprile 1862, relativa a questa tassa, accordava nella denuncia della rendita dei beni stabili una qualche tolleranza, si deve conchiudere che l'anzidetto rapporto tra la rendita ed il valcr capitale attribuito ai beni stabili prova la fedeltà delle denunzie fatte dagli enti ecclesiastici, e la bontà degli accertamenti eseguiti dagli agenti finanziari incaricati dell'applicazione della tassa di manomorta.

Fermando l'occhio sulla sesta tavola statistica, che riassume i risultati delle vendite eseguite a pubblico incanto ed a privata trattativa, si rileva che da queste vendite si è ricavato un prezzo complessivo di lire 530,649,932; e che questo prezzo è costituito dai prezzi di 124,551 lotti, i quali, presi in massa, occupano la ragguardevole estensione di 535,297 ettari. In queste cifre si palesano tre fatti interessanti: il primo, che la media estensione dei lotti venduti corrisponde a 4 ettari e 30 are; il secondo, che il prezzo medio dei lotti venduti corrisponde a lire 4260; il terzo, che il prezzo medio per ogni ettaro si ragguaglia a lire 975 (1).

Già si è avvertito che la gara nei pubblici incanti e le private trattative procacciarono un complessivo aumento di lire 117,214,764 sulla somma dei prezzi che hanno servito di base alle ultime aste, vale a dire un aumento che si ragguaglia a 28.35 per cento. Non bisogna però dimenticare che il prezzo di vendita dei beni ecclesiastici, e quindi l'aumento ottenuto sul prezzo d'asta non sono effettivi, ma nominali; e ciò per la ragione che il pagamento del prezzo dei beni vien fatto in obbligazioni ecclesiastiche a valore nominale, mentre i compratori dei beni stessi han potuto acquistare le obbligazioni al 77, al 78, all'80, all'85, secondo l'epoca dell'acquisto. E neppure bisogna dimenticare che la legge accorda ai compratori dei beni ecclesiastici l'abbuono del 7 o quello del 3 per cento sopra le rate anticipate a saldo del prezzo d'acquisto, o all'atto del pagamento del primo decimo, o entro due anni dall'aggiudicazione. Orbene, in relazione ai beni venduti a tutto l'anno 1877, l'Amministrazione demaniale calcola che i compratori in massa abbiano ad usufruire, per differenza tra il prezzo nominale e il prezzo effettivo delle obbligazioni, un utile di lire 80,059,155, un utile, cioè, che si ragguaglia a 15.09 per cento del prezzo nominale di acquisto dei beni, e per abbuoni già concessi nella misura del 7 e del 3 per cento sulle rate anticipate a saldo prezzo, un altro utile di lire 12,973,024, che si ragguaglia a 2.44 per cento dello stesso prezzo nominale di acquisto dei beni: e quindi un utile complessivo di lire 93,032,179, che corrisponde al 17.43 per cento del prezzo nominale di vendita dei beni. Se pertanto dal complessivo prezzo nominale dei beni venduti si defalca questo utile complessivo accordato per legge ai compratori dei beni, rimane una somma di lire 437,617,753, che rappresenta il prezzo che entrerà effettivamente nelle casse dello Stato; il quale prezzo effettivo supera quello che ha servito di base agli ultimi incanti solamente di lire 24,182,585, ossia del 5.85 per cento.

Facendo adunque capo al prezzo effettivo, anzichè al prezzo nominale di vendita dei beni, si trova che il prezzo medio reale dei lotti venduti si ragguaglia a lire 3515, e che il prezzo medio reale corrispondente ad ogni ettaro alienato si ragguaglia soltanto a lire 820. Quanta disparità, se si con-

(1) Il prezzo medio per ettaro è stato determinato escludendo i lotti per i quali non si aveva notizia della estensione superficiale. Anche la media superficiale dei lotti è stata determinata, mettendo fuori conto i lotti la superficie dei quali non era conosciuta. La maggior parte dei lotti, pei quali non era precisata la estensione, apparteneva alla provincia di Genova.

frontano i prezzi per ettaro ritratti dalle vendite nei vari compartimenti del Regno; epperò quanta disparità di condizioni telluriche, idrografiche, climatologiche e agrarie, e quanti stadi diversi di operosità agricola, industriale e commerciale, di prosperità, di ricchezza, di civiltà!

La vendita dei beni ecclesiastici è cominciata nell'ottobre 1867; dura tuttora e durerà dell'altro, dappoichè il Demanio alla fine del 1877 possedeva ancora 100 milioni di beni, 82 e mezzo dei quali già erano disponibili per la vendita, 17 e mezzo non lo erano ancora per diversi motivi che non mette conto di enunciare. Rispetto ai beni disponibili, erano stati sperimentati gl'incanti senza utile risultato per 20,535 lotti, cui era attribuito un prezzo d'asta di circa 41 milioni e mezzo; erano pronti per essere esposti all'incanto altri 2315 lotti, per un prezzo d'asta di circa 3 milioni; per gli altri 38 milioni erano in corso le operazioni di formazione e valutazione dei lotti. Quanto ai 17 milioni e mezzo di beni non peranco disponibili al 31 dicembre 1877, l'Amministrazione demaniale si adopera, per quanto da lei dipende, per far cessare le cause della non disponibilità. Rispetto ai 124,551 lotti alienati dal mese di ottobre del 1867 a tutto il mese di dicembre del 1877, per il prezzo di lire 530,649,932, escluso il valore delle scorte vive e morte, giova prendere nota delle proporzioni secondo le quali le vendite furono effettuate nei singoli anni.

Vendite dell'anno	1867	: lotti N.	7,073	: prezzo L.	57,301,846
"	1868	"	25,888	" "	162,507,930
"	1869	"	9,717	" "	51,463,729
"	1870	"	8,149	" "	40,513,349
"	1871	"	11,175	" "	32,815,828
"	1872	"	15,495	" "	49,595,012
"	1873	"	17,179	" "	53,460,203
"	1874	"	11,666	" "	33,120,930
"	1875	"	8,351	" "	24,579,820
"	1876	"	4,832	" "	10,845,985
"	1877	"	5,026	" "	14,445,300
A tutto l'anno. . .	1877	: lotti N.	124,551	: prezzo L.	530,649,932

Sino a tutto giugno dell'anno 1871, le alienazioni si fecero esclusivamente a pubblico incanto, poichè la legge del 15 agosto 1867 aveva vietate le vendite a privata trattativa. Però nell'anno 1872, con la legge del 20 maggio dello stesso anno, è stata data facoltà al Governo di vendere anche a privata trattativa quei lotti per i quali era avvenuta deserzione d'asta a tutto il 31 dicembre dell'anno 1871; la facoltà è poi stata estesa con la legge del 30 giugno 1876 eziandio ai lotti pei quali erasi verificata deserzione di asta a tutto il mese di maggio dell'anno medesimo. Le vendite effettuate a trattativa privata, a cominciare dal mese di luglio dell'anno 1872, sono incluse nelle vendite annuali sopra indicate, e vi sono comprese nelle seguenti proporzioni:

Vendite stipulate a privata trattativa:

nell'anno 1872 :	lotti N. 450 :	prezzo L. 2,236,731
„ 1873	„ 1519	„ 7,186,105
„ 1874	„ 576	„ 2,044,937
„ 1875	„ 335	„ 1,223,291
„ 1876	„ 354	„ 875,054
„ 1877	„ 2323	„ 3,880,574

A tutto il 1877 : lotti N. 5557 : prezzo L. 17,446,692

È noto che il primo decimo del prezzo dei beni venduti, ed il valore delle relative scorte vive e morte devono essere pagati subito; e che il pagamento degli altri nove decimi del prezzo dei beni può invece farsi in 18 anni, in eguali rate annuali, coll'interesse scalare alla ragione del 6 per cento, libero però il compratore di anticipare tutte o parte delle rate che ha facoltà di pagare in 18 anni. Importa quindi conoscere come sia proceduta la riscossione dei prezzi. Come appare dalla tavola settima, al 31 dicembre 1877, le cose stavano in questi termini: prezzi o rate di prezzo già estinte dagli acquirenti, lire 370,789,404; rate di prezzo non ancora scadute o già scadute ma non soddisfatte, lire 159,860,528.

La estinzione del capitale di lire 370,789,404 avvenne fino a concorrenza di lire 155,406,681 in rate annuali alle scadenze normali fissate dalla legge, per le restanti lire 215,382,723 in conseguenza di pagamenti anticipati. Sopra le rate anticipate a saldo del prezzo di acquisto entro i termini previsti dalla legge essendo stata abbuonata la somma di lire 12,973,024 (sconti del 7 o del 3 per cento), lo Stato ha incassato, in estinzione del suo credito di lire 370,789,404, solamente la somma di lire 357,816,380. Questo incasso poi è rappresentato in massima parte da obbligazioni ecclesiastiche ricevute a valor nominale, in parte minima da moneta legale versata dagli acquirenti in pagamento delle frazioni inferiori a cento lire, e che non potevano essere pagate in obbligazioni, per la ragione che il valore delle obbligazioni procede di 100 in 100 lire. Si noti però che l'incasso del quale si parla si riferisce al prezzo di vendita dei soli beni alienati a pubblico incanto od a privata trattativa, e che in questo prezzo non è compreso quello delle scorte vive e morte, come non è compreso il prezzo dei beni espropriati al Demanio per opere dichiarate di pubblica utilità, nè quello dei beni ceduti dal Demanio in conseguenza di transazioni conchiuse per sopire liti di esito incerto. Aggiungendo al suddetto incasso eziandio le somme riscosse a tutto il 1877 in pagamento di questi altri beni e delle scorte vive e morte, si ottiene l'incasso complessivo di lire 366,197,053, mediante il quale rimase estinto un credito erariale eguale a lire 379,170,077.

Si è detto che la somma incassata a tutto l'anno 1877 in pagamento dei beni venduti è costituita in massima parte da obbligazioni versate dagli acquirenti a valore nominale, non sarà pertanto superfluo ricercare quale sia stato il movimento avveratosi fino a tutto il 1877 nella massa delle obbliga-

zioni emesse sui beni ecclesiastici. La situazione di questa massa di obbligazioni era rappresentata al 31 dicembre 1877 dalle cifre seguenti:

Obbligazioni create nell'anno 1867 e nell'anno 1870 . . . . .	L.	558,591,900	
„ alienate a tutto l'anno 1877 . . . . .	L.	380,771,600	380,771,600
„ rientrate nelle casse del Tesoro a tutto l'anno 1877 . . . . .	„	346,672,500	
„ rimaste da alienare al 31 dicembre 1877 . . .	L.		<u>177,820,300</u>
„ rimaste in circolazione al 31 dicembre 1877 .	L.	<u>34,099,100</u>	<u>34,099,100</u>
„ rimaste da alienare o circolanti al 31 dicembre 1877 . . .	L.		<u>211,919,400</u>

Il residuo prezzo dei beni venduti, che è rappresentato dalla somma di lire 159,860,528, ed il prezzo da ricavarci dai beni non ancora alienati, e che si può calcolare 90 milioni almeno, offrono margine più che sufficiente per estinguere le obbligazioni vigenti, per un capitale nominale di circa 212 milioni. Ma questo margine si allarga ancora, se ai beni ecclesiastici si aggiungono i beni ademprivili dell'isola di Sardegna, i quali beni ammontano quasi a 20 milioni, e si vendono per conto dello Stato, in virtù della legge 29 giugno 1873, con le stesse norme stabilite per la vendita dei beni ecclesiastici dalla legge del 15 agosto 1867, e colla clausola che il prezzo può estinguersi con obbligazioni ecclesiastiche a valor nominale. E vieppiù si allarga quel margine, se si tien conto dei 28 milioni di vecchie obbligazioni, che sono inclusi nei 34 milioni rimasti in circolazione, e che si estinguono dal Tesoro ricomprandoli come si dirà in seguito.

A proposito delle obbligazioni ecclesiastiche già rientrate nelle casse del Tesoro a tutto il 31 dicembre 1877, per un capitale nominale di lire 346,672,500, come a proposito di quelle rimaste da alienare, per un capitale di lire 177,820,300, e delle altre rimaste in circolazione, per un capitale di lire 34,099,100, occorrono alcune osservazioni.

Le obbligazioni rimaste in circolazione appartenevano a due creazioni distinte, appartenevano, cioè, alla creazione del 1867, per una somma capitale di lire 28,099,500, ed alla creazione del 1870, per la restante somma di lire 5,999,600. Appartenevano invece esclusivamente alla creazione del 1870 tutte le obbligazioni rimaste da alienare al 31 dicembre 1877, per la somma capitale di lire 177,820,300.

Le obbligazioni che ora si vendono dalla Banca Nazionale (nel Regno) al prezzo fisso di lire 85 per ogni 100 lire nominali, e quelle che ora rientrano nelle casse del Tesoro in pagamento di prezzo dei beni ecclesiastici che ademprivili, appartengono alla categoria delle obbligazioni create nel 1870. Queste obbligazioni, a differenza di quelle create nel 1867, non sono rimborsabili ad epoca determinata, e chi le compera non ha altro modo di estinguerle, fuori quello di versarle in pagamento del prezzo dei beni acquistati. Sono dunque una specie di titoli che finora furono comperati al prezzo fisso di 85 dai soli acquirenti dei beni ecclesiastici o ademprivili, di mano in

mano che dovevano pagare le relative rate del prezzo. In altri termini, sono titoli che fino ad ora sono rimasti privi di ogni elasticità commerciale, e che si potrebbero, da oggi a domani, e senza inconvenienti, annullare. Infatti, se si volessero annullare, basterebbe dire agli attuali debitori dello Stato per prezzo dei beni ecclesiastici o ademprivili: d'ora innanzi invece della obbligazione ecclesiastica, acquistata allo sportello della Banca con lire 85, potete portare le stesse lire 85 all'agente finanziario incaricato della riscossione del prezzo dei beni; esso agente è autorizzato a rilasciare quietanza per lire cento come avrebbe fatto se gli fosse stata portata un'obbligazione sui beni ecclesiastici. Con ciò si risparmierebbe agli acquirenti dei beni l'inutile disturbo della compera delle obbligazioni, e all'erario il quarto per cento che si paga per commissione alla Banca incaricata della vendita delle obbligazioni. Resterebbe però inteso che la parte della garanzia dei biglietti a corso forzato, che verrebbe a mancare in conseguenza dell'annullamento delle obbligazioni ecclesiastiche non ancora alienate, dovrebbe reintegrarsi subito con una corrispondente rendita 5 per cento da iscriversi al nome del Consorzio delle sei Banche di emissione, e depositarsi nella Cassa dei depositi e prestiti a norma e per gli effetti delle leggi 19 aprile 1872 e 30 aprile 1874. E resterebbe inteso del pari che il pagamento del prezzo dei beni ecclesiastici e ademprivili che si alieneranno dopo l'attivazione della legge per l'annullamento delle obbligazioni ecclesiastiche, dovrà essere pagato intieramente in moneta legale, od anche con le obbligazioni rimaste in circolazione, valutandole però al prezzo di 85 lire pel quale furono vendute dalla Banca. L'annullamento delle obbligazioni tuttora invendute, ove si eseguisse colle cautele suddette, sarebbe in ogni tempo un provvedimento utile per lo erario e niente dannoso a coloro che fecero o faranno in seguito acquisto di beni ecclesiastici o ademprivili; e diventerà forse necessario il giorno in cui il corso della rendita 5 per cento avrà raggiunto il prezzo di 85 stabilito dalla legge dell'11 agosto 1870 per la vendita delle obbligazioni create colla legge medesima. Le obbligazioni invendute rappresentavano alla fine del 1877 un capitale nominale di lire 177,820,300, alla fine del 1878 soltanto quello di 158 milioni. Ed è questa la massa di obbligazioni che senza inconvenienti potrebbe essere annullata.

Si è detto che nella massa di obbligazioni rimaste in circolazione alla fine del 1877 per un capitale di lire 34,099,100, figuravano per lire 5,999,600 le obbligazioni non rimborsabili create colla legge 11 agosto 1870, e per lire 28,099,500 le obbligazioni create colla legge 15 agosto 1867, ed alienate con promessa di rimborsare, al più tardi nel 1881, quelle che non fossero state versate nelle casse del Tesoro in pagamento dei beni ecclesiastici. Finchè l'epoca del rimborso non era tanto vicina anche le vecchie obbligazioni si contrattavano sulla piazza a prezzi non guari diversi da quello di 85 stabilito per la vendita delle nuove obbligazioni; e durante questo periodo molti acquirenti di beni non facevano differenza tra le vecchie e le nuove obbligazioni, e le versavano promiscuamente in pagamento dei beni acquistati. Ma questo periodo fu di breve durata: a cominciare dal 1875 il prezzo dei

beni è stato pagato quasi esclusivamente con obbligazioni di nuova creazione. Il prezzo delle obbligazioni rimborsabili, approssimandosi l'epoca del rimborso crebbe oltre all'85, e d'allora in poi queste obbligazioni non furono più versate dai compratori dei beni in pagamento del prezzo, o furono versate in misura tanto piccola da rendere indispensabile lo stanziamento in bilancio dei fondi necessari per provvedere, non più tardi del 1881, all'ammortizzazione delle vecchie obbligazioni rimaste in circolazione.

Nell'anno 1877 ne fu ricomprato sulla piazza per conto del Tesoro un capitale nominale di lire 1,474,000, incontrando una spesa di lire 1,416,290; il che torna a dire che le obbligazioni vennero ricomprate al prezzo medio di effettive lire 96 08 per ogni 100 lire nominali. Dopo il 1877 il prezzo di questo titolo era quotato in borsa a 99 e a 99 50, ed alla fine del 1878 era salito a 100 e a più di 100. Rimborsare alla pari, alla distanza di soli dieci anni, un titolo che è stato alienato per conto del Tesoro al prezzo di 80 ed anche meno, non è certo un buon affare. Tuttavia è da ascriversi a fortuna che sopra un capitale nominale di lire 225,591,900 gettato nel pubblico dall'ottobre del 1867 all'ottobre del 1870, sieno rimaste in circolazione soltanto lire 29,573,500, e che la cospicua somma di lire 196,318,400 sia rientrata nelle casse del Tesoro in pagamento di prezzo dei beni venduti. La perdita causata dal riscatto resterà così limitata ad una somma di cinque in sei milioni.

Nel capitale nominale di lire 346,672,500, a cui ascendevano a tutto l'anno 1877 le vecchie e nuove obbligazioni rientrate nelle casse del Tesoro, è compresa la suddetta partita di lire 1,474,000 di vecchie obbligazioni ricomprate e ammortizzate dal Tesoro nell'anno 1877, ed è pur compresa un'altra partita di lire 1,138,000 che rappresenta le obbligazioni state versate a tutto il 1877 in pagamento del prezzo dei beni ademprivili venduti nell'isola di Sardegna. Eliminando queste due partite, quel capitale nominale si riduce a lire 344,060,500, che è il vero ammontare delle vecchie e nuove obbligazioni ricevute dal Demanio e versate nelle casse del Tesoro in conto prezzo dei beni ecclesiastici. Di fronte a questo capitale incassato e versato dal Demanio in obbligazioni a valore nominale, sta il capitale complessivo di lire 366,197,053 versato dagli acquirenti al Demanio, parte in obbligazioni e parte in moneta legale in conto prezzo dei beni ecclesiastici acquistati. Può venire la tentazione di confrontare coteste due cifre e di inferirne che sia stato soltanto di lire 22,136,653 l'importo della moneta legale incassata dal Demanio in pagamento delle frazioni di prezzo o rate di prezzo inferiori a 100 lire, ossia del 6 per cento dell'incasso complessivo. La illazione sarebbe affatto erronea, principalmente per questa ragione che nel capitale di lire 344,060,500 versato in obbligazioni nelle casse del Tesoro, sono comprese anche le obbligazioni derivanti da vendite di beni che poi furono annullate in tutto o in parte, obbligazioni che gli acquirenti avevano versate quando le vendite non erano ancora state annullate; mentre nell'altro capitale di lire 366,197,153 ricavato dai *mastri-vendite*, e non dal conto dei versamenti fatti dal Demanio nelle casse del Tesoro, non entrano le obbligazioni

incassate e poi restituite dal Demanio in relazione alle vendite annullate. Se si tenesse conto di queste obbligazioni, e di altre che per altri motivi sono comprese nel primo e non nel secondo dei capitali sopra ricordati, si troverebbe che l'importo della moneta legale versata dagli acquirenti dei beni ecclesiastici a tutto il 1877, in pagamento delle frazioni inferiori a 100 lire, corrisponde a poco più del 12 30 per cento del capitale complessivo incassato dal Demanio in conto prezzo dei beni venduti.

Lo Stato, oltre alle lire 366,197,153 incassate a tutto il 1877 in conto o a saldo del prezzo dei beni stabili ecclesiastici, aveva pure riscosso per prodotti varii dipendenti dalla vendita di beni sia stabili che mobili, altre 87,572,478 lire. I prodotti varii dipendenti dalle vendite sono: gl'interessi scalari dovuti dagli acquirenti dei beni nella misura del 6 per cento sulle rate di prezzo non scadute e su quelle scadute e non pagate, in conto dei quali interessi il Demanio ha incassato a tutto il 1877 lire 78,874,167; i depositi confiscati agli aggiudicatari che non adempirono alle assunte obbligazioni, e le rifusioni derivanti dai ratizzi dei frutti e delle spese inerenti all'annata di amministrazione e godimento promiscuo dei beni venduti, le quali confisci e rifusioni procurarono a tutto il 1877 un incasso di lire 6,048,687; il prezzo ritratto dalla vendita di suppellettili, arredi sacri ed altri oggetti mobili già appartenenti a conventi e a chiese soppresse, e qualche altro prodotto eventuale, i quali oggetti mobili e prodotti eventuali gettarono nelle casse dello Stato una somma di lire 2,649,624. Per modo che l'ammontare complessivo dei prodotti della vendita dei beni stabili e mobili, che il Demanio ha incassato e versato a tutto il 1877 nelle casse del Tesoro, è asceso a lire 453,769,531, come risulta dalla colonna 4<sup>a</sup> dell'ottava tavola statistica.

Nella medesima tavola sono pure riportate le somme per altri titoli riscosse e versate nelle casse del Tesoro a tutto il 31 dicembre 1877 e sia in ciascun anno del periodo 1867-1877. Giusta i conti amministrativi l'Azienda speciale dell'Asse ecclesiastico, per questi altri titoli, aveva versato nelle casse del Tesoro la somma di lire 193,919,705 15. Aveva cioè versato lire 121,796,819 35 quale prodotto dei beni stabili amministrati fino al giorno della vendita; lire 632,306 10 come rimborsi di spese incontrate per la gestione dei censi, canoni, livelli, decime ed altre annue prestazioni assegnate al Fondo per il culto; lire 13,827,109 27 come prodotto dei predetti cespiti assegnati al Fondo pel culto e di alcuni altri di assoluta pertinenza del Demanio; lire 44,099,894 57 per tasse relative alle rivendicazioni ed agli svincoli operati dai patroni laicali e per tassa straordinaria del 30 per cento pagata una volta tanto dalle fabbricerie, da taluni Capitoli cattedrali e da investiti di altri enti ecclesiastici; lire 1,338,154 23 per tassa straordinaria del 30 per cento riscossa sopra il patrimonio delle corporazioni religiose di Lombardia; lire 1,692,711 58 per capitali mutui ed altre annualità attive affrancati dai debitori in confronto dell'Azienda dell'Asse ecclesiastico; lire 908,225 90 per rimborsi e proventi vari eventuali; lire 9,624,484 15 per reintegro dei fondi di riscossione sopra i quali erano stati tratti mandati

provvisori sino al chiudimento degli esercizi finanziari 1869 e 1870, in pagamento di spese dell'Azienda stessa.

Facendo un sol cumulo degli anzidetti proventi e di quelli dipendenti dalla vendita dei beni ecclesiastici si ottiene la somma di lire 647,689,236 42, ossia l'importare complessivo dei versamenti fatti nelle casse del Tesoro, a tutto il 1877, dalla speciale Azienda dell'Asse ecclesiastico.

Questa Azienda però, oltre al bilancio attivo ha eziandio un bilancio passivo, e la nona tavola statistica fa appunto conoscere l'ammontare dei pagamenti eseguiti in ciascun anno per le varie categorie di spesa.

Vi sono anzitutto i capitali ipotecati sopra i beni stabili ed altri oneri inerenti ai beni medesimi: pel servizio degli interessi relativi a queste passività l'Azienda ha incontrato a tutto il 1877 una spesa di lire 4,766,969 61 una parte dei capitali furono restituiti ed una parte degli oneri affrancati, le restituzioni e affrancazioni importarono un altro dispendio di lire 4,820,755 92: cosicchè la spesa totale dipendente dalle passività patrimoniali, è salita a lire 9,587,725 53, rimanendo ancora a carico dell'Azienda al 31 dicembre 1877 un cumulo di passività che richiedono un'erogazione annua di circa 400 mila lire. Vi è pure un debito vitalizio corrispondente agli assegni che l'Azienda paga agl'investiti o partecipanti di enti soppressi, i cui beni furono rivendicati o svincolati dal Demanio in rappresentanza del patrono Regio: per questi assegni è stata pagata a tutto il 1877 una somma di lire 1,820,703 38; ed il debito vitalizio tuttora acceso importa una spesa annuale di circa 200 mila lire. Poi vengono le imposte e sovrimposte sui terreni e sui fabbricati per le quali l'Azienda aveva già erogato a tutto il 1877 la cospicua somma di lire 39,588,593 13; nei ruoli delle imposte per l'anno 1877 il residuo patrimonio dell'Azienda era ancora tassato per la somma annua di lire 1,675,000 39, ossia lire 1,439,826 60 in relazione ai terreni, e lire 233,173 79 in relazione ai fabbricati; l'imposta sui terreni tuttora posseduti dall'Azienda era dovuta all'erario sino alla concorrenza di lire 825,289 90, alle provincie sino alla concorrenza di lire 292,933 79 ed ai comuni per le restanti lire 321,602 91; l'imposta sui fabbricati, per lire 126,231 87 era a favore dell'erario, per lire 52,474 45 a favore delle provincie e per le rimanenti lire 54,467 47 a favore dei comuni. Tra le spese dell'Azienda si annovera quella di lire 12,481,093 62, che rappresenta le rendite dei censi, canoni, livelli, decime ed altre annue prestazioni assegnate al Fondo del culto e riscosse dal Demanio sino al 30 giugno 1870, e riversate poi al Fondo del culto a termine dell'articolo 2 della legge 15 agosto 1867. Vi è inoltre il corrispettivo pagato dall'Azienda agli agenti incaricati della riscossione di tutte le sue entrate; per il quale titolo a tutto il 1877 si ebbe una spesa di lire 13,623,533 18, che corrisponde a 2 10 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi versati dall'Azienda nelle casse del Tesoro. Per le suddette sei categorie di spesa, tutte obbligatorie e d'indole quasi fissa, venne erogata a tutto l'anno 1877 la complessiva somma di lire 77,101,648 84.

Dopo le spese obbligatorie e imprescindibili vengono quelle sostenute

dall'Azienda, per altri titoli : in primo luogo, per prendere possesso dei beni ecclesiastici, sorvegliarli, conservarli, amministrarli e alienarli; in secondo luogo, per difendere le ragioni della legge e dell'erario ogni qual volta esse furono impugnate innanzi ai tribunali o dagli enti conservati o dagli investiti degli enti soppressi o dai terzi che vantavano dei diritti sopra i beni passati dagli enti medesimi al Demanio dello Stato; in terzo luogo, per compiere le molteplici e complicate operazioni alle quali han dato luogo la conversione in rendita, e la epurazione e liquidazione del patrimonio ecclesiastico; in quarto ed ultimo luogo, per assicurare l'esatto adempimento dei contratti e la riscossione dei crediti erariali di varia natura, dipendenti cioè dalla tassa straordinaria del 30 per cento, dalle tasse di rivendicazione o di svincolo, dalla amministrazione e dalla vendita dei beni devoluti al Demanio dello Stato. Le spese incontrate per questi diversi titoli sono raggruppate nel bilancio speciale dell'Azienda dell'Asse ecclesiastico sotto le tre seguenti denominazioni: spese generali d'amministrazione, spese inerenti alla vendita dei beni, e spese diverse per l'attuazione delle leggi sul riordinamento dell'Asse ecclesiastico.

Alla prima di queste tre categorie mettono capo le spese d'ufficio e di cancelleria e quelle per acquisto di mobili, la spesa del personale assunto in servizio straordinario per la sorveglianza e custodia dei terreni e dei fabbricati, e per lavori d'indole amministrativa o contabile presso gli Uffici finanziari provinciali, presso le Commissioni provinciali di sorveglianza e presso l'Amministrazione centrale, le spese per riparazioni ordinarie e straordinarie ai fabbricati ed agli altri beni ecclesiastici, le spese di coltivazione dei beni amministrati in economia, i fitti di locali di proprietà privata l'uso dei quali era necessario all'Azienda dell'Asse ecclesiastico, le tasse consorziali idrauliche e stradali, e altre spese varie ed eventuali. Nella medesima categoria sono pur comprese le spese di liti, di ingiunzioni e coazioni, e inoltre i rimborsi di somme indebitamente riscosse dall'Azienda, limitatamente però a quelli non dipendenti dall'operazione di vendita dei beni. Per queste spese generali di amministrazione l'Azienda ha pagato nel periodo 1867-1877 una somma di lire 30,744,640 49, nella quale i soli rimborsi d'indebito figurano per quasi 18 milioni.

La categoria delle spese inerenti alla vendita dei beni abbraccia le spese per la formazione e la valutazione dei lotti, le spese per la stampa e pubblicazione degli avvisi d'asta nei casi di totale deserzione dei lotti esposti agli incanti, le indennità di trasferta agli incaricati di presiedere le aste, ed altre spese varie ed eventuali; abbraccia inoltre le restituzioni dipendenti sia da aggiudicazioni proclamate e poi disapprovate dalle Commissioni provinciali, sia da vendite approvate e poscia annullate in tutto od in parte per sentenza di tribunali o per accordo bonario tra l'Azienda e gli acquirenti; e infine abbraccia le spese per ingiunzioni, coazioni e liti, che dipendono esclusivamente dalla vendita dei beni. Per tutte le spese raccolte in questa categoria si è pagato a tutto il 1877 la somma di lire 8,537,874 99, nella quale somma però entrano per circa 6 milioni le restituzioni d'indebito.

La categoria delle spese diverse per l'attivazione delle leggi sul riordi-

namento dell'Asse ecclesiastico, è essenzialmente costituita da queste due specie di spesa: indennità agli incaricati di fare l'inventario e prendere possesso dei beni degli enti ecclesiastici colpiti dalle predette leggi; passività plateali ereditate dalle corporazioni religiose soppresse. A tutto il 1877 l'Azienda aveva pagato una somma di lire 2,522,376 45, la quale si divide presso a poco in parti eguali tra codeste due specie di spesa.

Sommando i pagamenti eseguiti in relazione alle spese raggruppate nelle tre categorie suindicate, si ha la complessiva somma di lire 41,804,891 93, la quale è costituita fino alla concorrenza di quasi 25 milioni, dalle restituzioni di indebito e dalle passività plateali, le quali spese avendo l'indole di veri debiti devono di preferenza aggregarsi al gruppo delle spese obbligatorie e imprescindibili. Aggregandovele, quel primo gruppo si eleva a circa lire 102,102,000, mentre si riducono a sole lire 16,805,000 le spese dell'altro gruppo, che rappresentano il costo delle svariate e molteplici operazioni inerenti alla epurazione, conversione, amministrazione e vendita dei beni ecclesiastici. A fronte dell'introito complessivo accertato in lire 647,689,000 a tutto l'anno 1877, il costo delle anzidette operazioni corrisponderebbe a 2 60 per cento. E se a quelle spese si aggiungono le lire 13,623,000 pagate per aggio agli agenti incaricati della riscossione delle entrate, allora il costo delle predette operazioni, compresa quella della esazione, corrisponderebbe a 4 70 per cento. Il resto delle spese sostenute a tutto l'anno 1877 nella misura di 13 66 per cento degli introiti, si distribuisce nelle proporzioni seguenti: 1 99 per cento in conto interessi e estinzione di debiti ipotecari ed altre passività patrimoniali, compresi gli assegni vitalizi agli investiti di enti di Regio patronato soppressi e rivendicati dal Demanio; 6 11 per cento in conto imposte erariali e sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e sui fabbricati; 5 56 per cento in conto restituzioni d'indebito, tra le quali figurano in ragione di 1 93 le rendite di censi e canoni riscosse dall'Azienda dell'Asse ecclesiastico fino al 30 giugno 1870 e poi riversate al Fondo del culto cui erano assegnate.

Confrontando le lire 647,689,236 42 versate da codesta Azienda nelle casse del Tesoro, con le lire 118,906,540 77 pagate dal Tesoro in conto spese dell'Azienda medesima, risulterebbe a favore del Tesoro un provento netto di lire 528,782,695 65 (tav. X). Ma queste risultanze dei conti inerenti al solo bilancio speciale dell'Azienda dell'Asse ecclesiastico, non rappresentano nè la totalità delle entrate nè la totalità delle uscite dipendenti dalla conversione e dalla liquidazione dei beni ecclesiastici. Quanto alle entrate, nella tavola VIII è inscritto un altro provento di lire 302,505,517 23 ritratto dalle obbligazioni ecclesiastiche vendute a tutto il 1877 per un capitale nominale di lire 379,633,600 (1). E quanto alle uscite, la tavola IX ne reca due altre oltre

(1) Veramente il capitale nominale alienato a tutto il 1877 ascende a 380,771,600 lire, ed il prodotto effettivo ricavato dalla vendita del capitale medesimo a 303,481,245 lire e centesimi 93: la differenza tra queste cifre e quelle sovra esposte riguarda le obbligazioni ecclesiastiche acquistate e versate a tutto il 1877 dai compratori di beni ademprivili.

a quelle che fanno parte del bilancio speciale dell'Azienda dell'Asse ecclesiastico. La prima di quelle uscite ammonta a lire 339,234,090 e riguarda un capitale nominale di lire 339,291,800 corrispondente alle obbligazioni ecclesiastiche estinte a tutto il 1877 (1). L'altra uscita ascende a lire 137,280,622 30 ed è rappresentata dal cumolo degli interessi maturati a tutto il 1877 sopra una complessiva rendita di lire 14,114,691 97, già iscritta nel Gran Libro del Debito pubblico in corrispettivo dei beni stabili pervenuti al Demanio per effetto delle leggi del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867. Per i beni stabili provenienti dagli enti morali ecclesiastici conservati venne iscritta una rendita di lire 11,309,525 97, e per quelli provenienti dalle corporazioni religiose e dagli altri enti ecclesiastici soppressi è stata finora iscritta al nome del Fondo per il culto un'altra rendita di lire 2,805,166. Rispetto agli enti conservati e sottoposti alla conversione degli immobili l'Azienda dell'Asse ecclesiastico porta opinione che non occorrerà di dover iscrivere altra rendita oltre a quella che è già iscritta; invece rispetto agli enti soppressi si dovrà ancora procedere ad un'iscrizione suppletiva in quella misura che risulterà dalle liquidazioni definitive, cui attendono tuttodi le due Amministrazioni del Demanio e del Fondo per il culto. Mettendo pertanto nel conto delle entrate anche il prodotto della vendita delle obbligazioni ecclesiastiche, nel conto delle uscite la spesa per l'estinzione delle obbligazioni e pel servizio degli interessi maturati sulla rendita già iscritta, i due conti offrono i risultati apparenti dalla tavola X, e cioè:

Somme versate nelle casse del Tesoro a tutto il 1877 . . . . .	L. 950,194,753 65
Somme pagate dal Tesoro a tutto il 1877 . . . . .	„ 595,421,253 07
Provento netto del Tesoro a tutto il 1877 . . . . .	L. <u>354,773,500 58</u>

L'attivo della liquidazione dei beni ecclesiastici passati al Demanio in virtù delle leggi del 1866 e del 1867, ommessi i residui del bilancio dell'anno 1877, si può riassumere così:

Proventi netti accertati a tutto il 1877, escluso il provento dei canoni delle enfiteusi stabilite in Sicilia in applicazione della legge 10 agosto 1862, il quale è conteggiato fra i proventi demaniali e non fra quelli dell'Azienda dell'Asse ecclesiastico . . . . .	L. 354,773,500 58
Residui crediti accertati al 31 dicembre 1877 per rate di prezzo dei beni già venduti . . . . .	„ 159,860,528 „
Valore peritale dei beni amministrati lire 100,293,240, da cui si diffalcano lire 10,293,240 per i beni tuttora contestati e che forse si dovranno restituire agli aventi diritto . . . . .	„ 90,000,000 „
Valore dei beni rurali ecclesiastici di Sicilia concessi in enfiteusi (ventuplo dei canoni ottenuti) . . . . .	„ <u>74,024,209 „</u>
Totale attivo secondo il bilancio speciale . . . . .	L. 678,658,237 58

(1) Il capitale nominale estinto ammonterebbe a lire 340,429,800 e la spesa per la estinzione a lire 340,372,090: qui pure la differenza tra queste cifre e quelle sovra esposte deriva dalle obbligazioni comprate e versate a tutto il 1877 dagli acquirenti di beni adempribili.

*Riporto* . . . L. 678,658,237 58

Si aggiunge il prodotto che si ricaverà dalla vendita del capitale nominale di lire 177,820,300 a cui ascendono le obbligazioni ecclesiastiche non ancora alienate a tutto il 31 dicembre 1877 . . . . .	„ 150,702,704 25
Totale attivo secondo il bilancio generale . . . L.	<u>829,360,941 83</u>

Il passivo poi dell'Azienda dell'Asse ecclesiastico, ommessi qui pure i residui del bilancio dell'anno 1877, si presenta in questo modo :

Rendita già inserita sul Gran Libro del Debito pubblico in corrispettivo dei beni ecclesiastici pervenuti al Demanio . . . . .	L. 14,114,691 97
Rendita che forse si dovrà ancora iscrivere a favore del Fondo del culto a saldo di quella spettantegli in corrispettivo dei beni delle corporazioni religiose e degli altri enti soppressi dalle varie leggi sul riordinamento dell'Asse ecclesiastico (1) . . . . .	„ 500,000 „
Annualità corrispondente alle passività patrimoniali accollate al Demanio e non peranco estinte al 31 dicembre 1877 . . . . .	„ 400,000 „
Debito perpetuo . . . L.	15,014,691 97
Annualità corrispondente al debito vitalizio per assegni vigenti al 31 dicembre 1877, a favore di investiti di enti di Regio patronato soppressi e rivendicati dal Demanio . . . . .	„ 200,000 „
Totale del debito perpetuo e del debito vitalizio . . . . .	L. <u>15,214,691 97</u>
Capitale al 100 per 5 corrispondente al totale debito perpetuo e vitalizio . . . . .	L. 304,293,839 40
Si aggiungono gli abbuoni del 7 e del 3 per cento da concedersi nella ragione media di 2 44 per cento sul prezzo di 90 milioni che si ricaverà dalla vendita dei beni non ancora alienati a tutto il 31 dicembre 1877 . . . . .	„ 2,196,000 „
Si aggiunge ancora la spesa per l'estinzione delle obbligazioni ecclesiastiche vigenti al 31 dicembre 1877, e rappresentate dal capitale nominale di lire 177,820,300 rimasto da alienare, dal capitale di 34,099,100 lire rimasto in circolazione e da quello di lire 6,242,700 già rientrato nelle casse del Tesoro nell'ultimo trimestre del 1877 ma non ancora estinto alla fine dell'anno stesso, in tutto . . . . .	„ 218,162,100 „
Totale passivo secondo il bilancio generale . . . L.	524,651,939 40
Totale attivo secondo il bilancio generale . . . „	829,360,941 83
Utili dell'erario (2) {	
in capitale . . . . .	L. 304,709,002 43
in rendita . . . . .	L. 15,235,450 12

(1) Si poteva anche non tenere qui conto di questo supplemento di rendita, il quale riguarda più particolarmente i beni stabili non peranco disponibili della cessata Cassa Ecclesiastica, e che dovranno passare non all'Azienda speciale dell'Asse ecclesiastico, ma al Demanio antico per essere alienati a mezzo della Società anonima per la vendita dei beni demaniali.

(2) A rigore si deve mettere in conto anche l'annuo importare della tassa straordinaria del 30 per cento applicata nell'anno 1868, come si disse a pagina 70, ai certificati di rendita sul Debito pubblico pervenuti al Fondo per il culto dalla cessata Cassa Ecclesiastica. Con tale aggiunta gli utili del Tesoro in capitale salgono a lire 359,748,138 e 23 centesimi, in rendita a lire 17,987,406 91.

Questi utili rappresentati da una rendita annua di 15 milioni almeno, derivano in massima parte dalla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sopra il patrimonio ecclesiastico, in parte dalle tasse di rivendicazione e, di svincolo dei benefizi e delle cappellanie di patronato laicale soppressi, in parte dalla differenza tra le rendite dei beni stabili accertate agli effetti della tassa di manomorta e le rendite corrispondenti ai prezzi ritratti dai beni venduti od ai canoni pattuiti per le enfiteusi stabilite in Sicilia in virtù della legge del 10 agosto 1862, in parte finalmente da altri lucri eventuali dipendenti dall'amministrazione e dalla vendita dei beni ecclesiastici devoluti allo Stato.

Ma a fronte degli utili del pubblico erario stanno i disavanzi passati, presenti e futuri del Fondo per il culto. E si sa che a tutto il 1877, per sopperire soltanto in parte ai suoi disavanzi di cassa, il Fondo per il culto aveva già consumato una rendita del debito pubblico di lire 2,537,145 che fu alienata per lire 36,898,274, ed altri cespiti fruttiferi equivalenti ad un capitale di lire 2,740,424, restando pur tuttavia debitore per anticipazioni fattegli dal Tesoro, di una somma di lire 15,430,507: somma che è poi salita a lire 19,318,457 nel corso dell'anno 1878, e seguirà pur troppo a crescere nel 1879 e per parecchi altri anni ancora. Per quanto però crescano le sovvenzioni gratuite che il Tesoro dovrà fare al Fondo per il culto, esse non potranno intaccare il capitale rappresentato dalla tassa straordinaria del 30 per cento e dagli altri utili erariali sopra indicati, imperocchè dovrà pur venire il giorno del pareggio fra le entrate e le uscite del Fondo per il culto, e quindi l'epoca degli avanzi da destinarsi alla graduale estinzione delle sovvenzioni fatte dal Tesoro. In ogni modo poi l'erario troverà a suo tempo altri abbondanti lucri nella effettiva devoluzione dei tre quarti delle rendite ora destinate al pagamento delle pensioni monastiche.

Qui avrebbero termine le notizie storiche e statistiche sul riordinamento dell'Asse ecclesiastico, se dopo il giorno 20 settembre 1870, che segnò il fine dell'epopea nazionale, non fossero state promulgate due altre leggi di altissima importanza e che vogliono essere ricordate, primieramente, pel nesso che hanno col riordinamento dell'Asse ecclesiastico non solo, ma anche coi rapporti tra il Papato e lo Stato, poi perchè affermarono e resero irrevocabili in faccia all'Europa e al mondo cattolico, l'unione di Roma al Regno d'Italia e la caduta del potere temporale dei Papi.

Legge del 13 maggio 1871 sulle guarentigie dell'indipendenza del Sommo Pontefice e della Santa Sede. Legge 19 giugno 1873 sul riordinamento dell'Asse ecclesiastico nella città di Roma e nelle Sedi suburbicarie.

Prima di riassumere le disposizioni della legge del 13 maggio 1871, mette conto avvertire come gli italiani, portando la capitale a Roma, avessero interesse di *assicurare i Governi e i popoli cattolici che la fine del potere temporale del Papa non implicava la servitù spirituale della Chiesa*. E questa assicurazione venne data appunto con la legge del 13 maggio 1871, la quale è legge, se altra fu mai, politica e di opportunità come felicemente è stata qualificata da un illustre uomo di Stato che ebbe parte cospicua nel risorgimento e nel governo d'Italia (1).

« Pongasi mente, soggiunge l'eloquente scrittore, che il Governo temporale dei Papi, secondo l'affermazione romana, già da dieci secoli aveva avuto legittimo principio, ma certamente da tre secoli in qua vigeva nella sua forma presente ed incontestata, e per essa fu mescolato a tutti gli avvenimenti d'Europa, facendo parte di quello che chiamavasi equilibrio dei potentati, anzi di questo equilibrio era reputato elemento essenziale; tantochè nel 1815, dopo la tempesta delle rivoluzioni e delle guerre, era stato ripristinato, e poi nonostante le frequenti sollevazioni dei sudditi, rimesso in piedi con ajuti stranieri, e sorretto dal 1831 al 1838, e dal 1849 al 1870. Inoltre si era intessuta tutta una dottrina, di cui ebbi già a discorrere, per dimostrare che il sistema giurisdizionale negli Stati, in tutto o in parte cattolici, non solo era bilanciato, ma reso possibile dalla esistenza di un territorio piccolo sì, ma dove la libertà della gerarchia ecclesiastica fosse intera. Così tra la sua antichità, e per la riverenza che s'accompagna al Papato, tra per gl'interessi che vi erano implicati, e le teoriche inventate per colorirli, tra per gli sforzi patiti a mantenerne la interezza contro la volontà dei sudditi, il dominio temporale pareva agli occhi della diplomazia un domma inconcusso. Tolto codesto presidio, si vedevano sorgere pericoli di ogni maniera: il Papa errante fuori di Roma a guisa di sublime mendico con pericolo gravissimo della quiete degli Stati pei quali passasse, o il Papa in Roma prigioniero, o finalmente il Papa strumento di regno, e, come dicevasi, con vecchia frase, gran cappellano e limosiniere del Re d'Italia. Che se l'ipotesi della cattività si faceva suonare alta a commovimento degli animi pii, l'altra era più sentita nei gabinetti dove pareva che un Re in Roma, il quale se la intendesse col Pontefice, e facesse sentire le in-

(1) *Stato e Chiesa* di MARCO MINGHETTI. — Ulrico Hoepli, editore, Napoli, Milano, Pisa, 1878.

« fluenze religiose ai suoi fini mondani, potrebbe conseguire tale una forza  
« nel mondo da vincere ogni resistenza.

« Per tutti questi motivi i cattolici vedevano con terrore approssimarsi  
« il momento già annunciato dapprima, nel quale le armi italiane avrebbero  
« occupato la eterna città. Si formava in aspettativa di questo evento un  
« cumulo di odii, che poteva suscitare al nuovo Regno gravissime difficoltà.  
« Perciò conveniva rassicurare gli animi, e dare ampie e sincere promesse  
« che giunti gli italiani a Roma e ivi posta la capitale, avrebbero assicurato  
« il Pontificato e il Sacro Collegio con tali guarentigie da potere esercitare  
« in piena libertà e indipendenza l'apostolico ministero, e da non lasciar  
« dubbio negli animi dei cattolici che le sentenze e i responsi del Vaticano  
« non fossero la espressione veridica di ciò che là entro si pensava e si deli-  
« berava. Tale fu il fine della legge sulle guarentigie, il qual fine può dirsi  
« conseguito: imperocchè nonostante i clamori e le querele, nessuno potè  
« dubitare che la libertà del Pontefice nelle sue relazioni coi Governi e coi  
« popoli non rimanesse incolume anche dopo che fu cessato il dominio tem-  
« porale.

« Adunque fin a tanto che presso alle altre nazioni, che sono cattoliche  
« o hanno sudditi cattolici, avrà vigore il sistema giurisdizionale onde la  
« Chiesa è una istituzione connessa allo Stato e il suo capo ha una potestà  
« pubblica uguale e parallela a quella del monarca o che fra loro sono con-  
« cordati e convenzioni di pubblico diritto, il Papa non si potrà considerare  
« soltanto come un cittadino suddito del Re. Allora solo la legge delle gua-  
« rentigie cesserebbe di aver ragione, e verrebbe meno, quando queste ne-  
« cessità internazionali finissero, e quando la separazione della Chiesa dallo  
« Stato avesse avuto qui ed altrove il suo pieno compimento nelle leggi, e  
« la sua conferma nell'esperienza dei fatti. »

Chiariti così lo scopo politico e le ragioni di opportunità della legge  
detta delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, ecco il testo  
nel quale essa è stata promulgata:

« La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile. L'attentato  
contro il Sommo Pontefice e la provocazione a commetterlo sono puniti colle  
stesse pene stabilite per l'attentato e per la provocazione a commetterlo  
contro la persona del Re. Le offese e le ingiurie pubbliche commesse diretta-  
mente contro la persona del Pontefice con discorsi, con fatti, o coi mezzi in-  
dicati nell'articolo 1° della legge sulla stampa, sono puniti colle pene stabi-  
lite all'articolo 19 della legge stessa. I detti reati sono d'azione pubblica e  
di competenza della Corte d'Assisie.

« La discussione sulle materie religiose è pienamente libera.

« Il Governo italiano rende al Sommo Pontefice, nel territorio del Regno,  
gli onori sovrani, e gli mantiene le preminenze d'onore riconosciutegli dai  
Sovrani cattolici. Il Sommo Pontefice ha facoltà di tenere il consueto numero  
di Guardie addette alla sua persona e alla custodia dei palazzi, senza pregiu-  
dizio degli obblighi e doveri risultanti per tali Guardie dalle leggi del Regno.

« È conservata a favore della Santa Sede la dotazione dell'annua rendita

di lire 3,225,000. Con questa somma, pari a quella inscritta nel bilancio romano sotto il titolo: *Sacri palazzi apostolici, Sacro Collegio, Congregazioni ecclesiastiche, Segreteria di Stato e Ordine diplomatico all'estero*, s'intenderà provveduto al trattamento del Sommo Pontefice e ai vari bisogni ecclesiastici della Santa Sede, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e alla custodia dei palazzi apostolici e loro dipendenze; agli assegnamenti, giubilazioni e pensioni delle Guardie, di cui nell'articolo precedente, e degli addetti alla Corte Pontificia, ed alle spese eventuali; non che alla manutenzione ordinaria e alla custodia degli annessi Musei e Biblioteca, e agli assegnamenti, stipendi e pensioni di quelli che sono a ciò impiegati. La dotazione, di cui sopra, sarà inscritta nel Gran Libro del Debito pubblico, in forma di rendita perpetua ed inalienabile nel nome della Santa Sede; e durante la vacanza della Sede si continuerà a pagarla per supplire a tutte le occorrenze proprie della Chiesa romana in questo intervallo. Essa resterà esente da ogni specie di tassa od onere governativo, comunale o provinciale; e non potrà essere diminuita neanche nel caso che il Governo italiano risolvesse posteriormente di assumere a suo carico la spesa concernente i Musei e la Biblioteca.

« Il Sommo Pontefice, oltre la dotazione stabilita nell'articolo precedente, continua a godere dei palazzi apostolici Vaticano e Lateranense, con tutti gli edifizii, giardini e terreni annessi e dipendenti, nonchè della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze. I detti palazzi, villa ed annessi, come pure i Musei, la Biblioteca e le collezioni d'arte e d'archeologia ivi esistenti, sono inalienabili, esenti da ogni tassa o peso e da espropriazione per causa di utilità pubblica.

« Durante la vacanza della Sede Pontificia, nessuna autorità giudiziaria o politica potrà, per qualsiasi causa, porre impedimento e limitazione alla libertà personale dei Cardinali. Il Governo provvede a che le adunanze del Conclave e dei Concili ecumenici non siano turbate da violenza esterna. Nessun ufficiale della pubblica autorità od agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nel palazzo e luoghi di abituale residenza o temporaria dimora del Sommo Pontefice, o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio ecumenico, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio. È vietato di procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli uffizi e Congregazioni pontificie rivestiti di attribuzioni meramente spirituali.

« Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, e di fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma tutti gli atti del suddetto suo ministero. Gli ecclesiastici che per ragioni d'ufficio partecipano in Roma agli atti del ministero spirituale della Santa Sede non sono soggetti, per cagione di essi, a nessuna molestia, investigazione o sindacato dell'autorità pubblica. Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle guarentigie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del Regno.

« Gli inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli Agenti diplomatici se-

condo il diritto internazionale. Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni penali per le offese agli Inviati delle Potenze estere presso il Governo italiano. Agli Inviati di Sua Santità presso i Governi esteri sono assicurate, nel territorio del Regno, le prerogative ed immunità d'uso, secondo lo stesso diritto, nel recarsi al luogo di loro missione e nel ritornare.

« Il Sommo Pontefice corrisponde liberamente coll'Episcopato e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo italiano. A tal fine gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano o in altra sua residenza Uffici di posta e di telegrafo serviti da impiegati di sua scelta. L'Ufficio postale pontificio potrà corrispondere direttamente in pacco chiuso cogli Uffici postali di cambio delle estere Amministrazioni, o rimettere le proprie corrispondenze agli Uffici italiani. In ambo i casi, il trasporto dei dispacci o delle corrispondenze munite del bollo dell'Ufficio pontificio sarà esente da ogni tassa o spesa pel territorio italiano. I corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice sono pareggiati ai corrieri di Gabinetto dei Governi esteri. L'Ufficio telegrafico pontificio sarà collegato colla rete telegrafica del Regno a spese dello Stato. I telegrammi trasmessi dal detto Ufficio con la qualifica autenticata di *pontifici*, saranno ricevuti e spediti con le prerogative stabilite pei telegrammi di Stato e con esenzione da ogni tassa del Regno. Gli stessi vantaggi godranno i telegrammi del Sommo Pontefice, o firmati d'ordine suo, che, muniti del bollo della Santa Sede, verranno presentati a qualsiasi Ufficio telegrafico del Regno. I telegrammi diretti al Sommo Pontefice saranno esenti dalle tasse messe a carico dei destinatari.

« Nella città di Roma e nelle sei Sedi suburbicarie i Seminari, le Accademie, i Collegi e gli altri Istituti cattolici, fondati per la educazione e coltura degli Ecclesiastici, continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle Autorità scolastiche del Regno. »

Determinate nel modo suesposto le prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, la legge medesima ha sancito queste altre disposizioni rispetto alle relazioni dello Stato colla Chiesa.

« È abolita ogni restrizione speciale all'esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico. È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia, ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefizi maggiori. I Vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re. I benefizi maggiori o minori non possono essere conferiti se non a cittadini del Regno, eccettochè nella città di Roma e nelle Sedi suburbicarie. Nella collazione dei benefizi di patronato Regio nulla è innovato.

« Sono aboliti l'*exequatur* e *placet* Regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle Autorità ecclesiastiche. Però, fino a quando non sia altrimenti provveduto nella legge speciale di cui all'articolo 18, rimangono soggetti all'*exequatur* e *placet* Regio gli atti di esse Autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle Sedi suburbicarie. Restano ferme le disposizioni delle leggi ci-

vili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli Istituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni.

« In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle Autorità ecclesiastiche, nè è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta. La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come d'ogni altro atto di esse Autorità, appartiene alla giurisdizione civile. Però tali atti sono privi di effetto se contrari alle leggi dello Stato od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle leggi penali se costituiscono reato.

« Con legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione ed alla amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel Regno (articolo 18).

« In tutte le materie che formano oggetto della presente legge, cessa di avere effetto qualunque disposizione ora vigente, in quanto sia contraria alla legge medesima. »

Francamente, con questa legge, gl'italiani possono forse essersi meritata la taccia di eccessiva larghezza per la prerogativa Sovrana accordata al Sommo Pontefice, per le immunità e i privilegi accordati ed estesi anche al Sacro Collegio, alle Congregazioni e ad altri Istituti ecclesiastici della città di Roma e delle Sedi suburbicarie, per l'abbandono della legazia apostolica di Sicilia, e della nomina o presentazione dei Vescovi ed altri Titolari ecclesiastici, e per la rinuncia di altri diritti che furono sempre esercitati dai caduti Governi d'Italia, e che ancora si esercitano dai Governi degli altri Stati cattolici; ma non si meritano certamente la taccia di avere meno-mata la indipendenza e la libertà del Papa, del Sacro Collegio, delle Congregazioni pontificie e delle altre Autorità ecclesiastiche.

Gl'italiani nel 1870 privarono il Sommo Pontefice soltanto di un ufficio mondano, non necessario all'esercizio del suo sacro ministero ed ai fini spirituali e morali della Chiesa: lo privarono soltanto di quel dominio temporale, che era divenuto incompatibile colle giuste aspirazioni di un popolo civile, e che il Pontefice non era più in grado di conservare senza offendere il sentimento nazionale, e mettere a repentaglio la pace e l'indipendenza d'Italia.

Riunita la provincia romana al Regno d'Italia, assicurata l'indipendenza del Sommo Pontefice e della Santa Sede, portata nella città di Roma la capitale, restava a provvedere al riordinamento dell'Asse ecclesiastico della provincia e della città di Roma. Quanto alla provincia la cosa non presentava difficoltà, bastava estendere ad essa le leggi già applicate o che si stavano applicando nelle altre provincie del Regno, non essendovi motivo di trattare gli enti religiosi della provincia di Roma in modo differente da quello già adottato per gli enti religiosi delle altre provincie. Invece, per la città di Roma e per le sei Sedi suburbicarie, si doveva risolvere un problema non egualmente semplice. Il problema travalicava, per così dire, i confini del Regno; esso toccava gli interessi spirituali e anche interessi materiali di altri popoli cattolici, e toccava altresì gl'interessi materiali della suprema rappresentanza della Chiesa universale. Inoltre in Roma, centro del catto-

licismo, e sede secolare di un Governo teocratico, tutto o quasi tutto era retto da Ecclesiastici, e i patrimoni degli enti morali chiesastici avevano, più che altrove, destinazioni promiscue e non sempre nettamente separate: un medesimo patrimonio serviva a scopi di religione, di istruzione e di beneficenza, per la cura degli infermi, o per altri simili scopi. Si era quindi in presenza di un problema complicato, che l'Autorità civile doveva risolvere con molta ponderazione e grande equità, senza abdicare i principii fondamentali che informarono le precedenti leggi sul riordinamento dell'Asse ecclesiastico.

Il delicato problema venne risolto colla legge del 19 giugno 1873. Già si ebbe occasione di parlare della parte di questa legge che riguarda gli enti religiosi della provincia romana che non avevano esistenza nella città di Roma e nelle Sedi suburbicarie, ed anche dell'altra parte che si riferisce alla mitigazione della tassa straordinaria del 30 per cento, accordata ai canonici ed altri beneficiati dei Capitoli cattedrali, ed agli investiti di enti soppressi che ricevono un assegno vitalizio dall'Amministrazione del Fondo per il culto. Ora giova riprodurre il testo intero di questa importante legge:

« Art. 1. Nella provincia di Roma sono pubblicate ed eseguite, colle eccezioni e modificazioni derivanti dalla presente legge: la legge del 7 luglio 1866, n° 3036, sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici; la legge del 15 agosto 1867, n° 3848, sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico; la legge del 29 luglio 1868, n° 4493, sulle pensioni e gli assegnamenti ai membri delle corporazioni religiose sopresse; la legge dell'11 agosto 1870, n° 5784, allegato *P*, sulla conversione dei beni delle fabbricerie.

« Art. 2. I beni delle corporazioni religiose sopresse nella città di Roma, con riserva della conversione e con gli oneri loro inerenti e con quelli stabiliti dalla presente legge, sono devoluti ed assegnati come segue: 1° I beni delle case in cui i religiosi prestano l'opera loro nella cura degli infermi, sia in ospedali loro propri, sia in altri ospedali, o che attendono ad opere di beneficenza, sono conservati alla loro destinazione ed assegnati agli ospedali, alle corrispondenti opere pie od alla congregazione di carità di Roma, per essere amministrati a norma della legge del 3 agosto 1862; 2° I beni delle case i cui religiosi attendono all'istruzione sono del pari conservati alla loro destinazione, ed assegnati, per la parte che concerne l'insegnamento e l'educazione popolare, al comune di Roma pel mantenimento di scuole primarie, asili ed istituti di educazione di simil genere; e per la parte che concerne la istruzione secondaria o superiore, a scuole od istituti del medesimo grado, mediante decreto Reale, secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato; 3° I beni delle case cui sono annesse chiese parrocchiali saranno ripartiti fra le chiese stesse e le altre chiese parrocchiali di Roma, tenuto conto della rendita e della popolazione di ciascuna parrocchia. La somma da ripartirsi non eccederà lire 3000 per ciascuna parrocchia, compresa la dotazione attuale; 4° Sui residui dei beni, detratto il capitale delle pensioni in ragione di 16 volte il loro ammontare, sarà assegnata alla Santa Sede una rendita

fino a lire 400,000, per provvedere al mantenimento delle rappresentanze degli ordini religiosi esistenti all'estero. Sino a che la Santa Sede non disponga di detta somma, potrà il Governo del Re affidarne l'amministrazione ad enti ecclesiastici giuridicamente esistenti in Roma. È data facoltà al Governo del Re di lasciare, mediante decreto Reale da pubblicarsi insieme colla presente legge, agli attuali investiti delle rappresentanze anzidette, sino a che dura l'ufficio loro, i locali necessari alla loro residenza personale ed al loro ufficio. Quando una casa soppressa attendesse a più di una delle opere e degli uffici di sopra indicati, i beni saranno distribuiti secondo la originaria loro destinazione; e, quando questa mancasse, in ragione della parte di rendita assegnata in media negli ultimi tre anni a ciascuno di essi uffici od opere. Gli assegnamenti e le ripartizioni dei beni, secondo il disposto di questo articolo, saranno proposti dalla Giunta di cui all'articolo 9 e sanciti con decreto Reale, sentiti la Commissione di sorveglianza, di cui è parola nell'articolo stesso, ed il Consiglio di Stato.

« Art. 3. I beni delle corporazioni ed enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma, pei quali non è altrimenti provveduto colla presente legge, sono costituiti in fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma; il qual fondo sarà regolato dalla legge sulla proprietà ecclesiastica di cui all'articolo 18 della legge 13 maggio 1871. Con questo stesso fondo si provvederà al pagamento delle spese che ora gravano il bilancio dello Stato per ragioni di culto e per edifizii sacri ed ecclesiastici nella città di Roma. La somma da ripartirsi fra le singole parrocchie, ai sensi del n° 3 dell'articolo 2, non potrà eccedere le lire 3000 di rendita, computata la rendita propria che già possedessero.

« Art. 4. La facoltà data al Governo col numero 4 dell'articolo 2 non si estende al rappresentante dell'ordine dei Gesuiti.

« Art. 5. Ovve le istituzioni contemplate nei numeri 1 e 2 dell'articolo 2 fossero collocate fuori di Roma o stabilite a beneficio esclusivo di persone che abitano fuori di Roma, la Giunta provvederà nei modi indicati nel detto articolo a che siano mantenute in quei luoghi o a beneficio di quelle persone od abitanti di comuni o provincie, a cui vantaggio erano destinate.

« Art. 6. Salve le disposizioni della legge del 3 febbraio 1871 (1), le quali sono prorogate per altri due anni dalla pubblicazione di questa legge, gli edifizii che servono attualmente al convitto di religiosi e di religiose di case soppresses nella città di Roma e sua provincia non saranno occupati e continueranno a servire di dimora ai religiosi ed alle religiose ivi raccolti e professi prima della presentazione di questa legge al Parlamento, fino alla effettiva assegnazione delle pensioni, non più tardi però di un biennio dalla pubblicazione della presente legge. La assegnazione delle pensioni dovrà essere compiuta entro lo stesso biennio. L'occupazione del convento non sarà ritardata pei casi contemplati dall'ultimo paragrafo dell'articolo 13 e dall'articolo 15 della legge del 7 luglio 1866. Eseguita l'occupazione del convento

(1) Legge pel trasferimento della Capitale del Regno da Firenze a Roma.

e ferme le disposizioni dell'articolo 6 della legge 7 luglio 1866, il Governo potrà permettere che continuino a convivere concentrati in due o tre conventi quei religiosi dei vari ordini della città e provincia di Roma che per condizione di età, di salute o di famiglia non potessero senza gravi difficoltà uscire dal convento, e che ne facciano espressa ed individuale domanda.

« Art. 7. I beni degli enti religiosi soppressi nella città di Roma saranno convertiti in rendita pubblica dello Stato, salve le eccezioni stabilite dalle leggi di cui all'articolo 1, e dalla legge presente. La rendita sarà intestata all'ente cui sono devoluti i beni, col godimento temporaneo della Giunta fino a che saranno eseguite le liquidazioni e fatte le assegnazioni stabilite dalla presente legge. Queste rendite, salvo i dritti dei terzi, sono inalienabili.

« Art. 8. Salvo il provvedimento contemplato al n. 4, paragrafo 3 dell'articolo 2, sono eccettuati da conversione i seguenti beni degli enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma: 1° I beni indicati ai numeri 1, 2, 3 e 7 dell'articolo 18 della legge 7 luglio 1866; 2° Gli edifizii destinati ad ospedali od a speciali istituzioni di beneficenza o di istruzione, e quelli che fossero necessari per grandi biblioteche o collezioni di oggetti d'arte o preziosi per antichità; 3° I fabbricati dei conventi di cui il comune e la provincia di Roma facciano domanda, a sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge del 7 luglio 1866, entro un anno dal loro sgombro contemplato dall'articolo 6 della presente legge.

« Art. 9. Una Giunta composta di tre membri, nominati per decreto Reale sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia e dei culti, sentito il Consiglio dei Ministri, attenderà alla liquidazione ed alla conversione dei beni, invigilerà all'amministrazione temporanea dei medesimi, provvederà all'assegnazione delle rendite e farà quanto altro è prescritto dalla presente legge o potrà occorrere alla sua esecuzione. Essa prenderà il nome di *Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma*, ed eserciterà il suo ufficio sotto la vigilanza di una Commissione composta nel modo e con le facoltà indicate all'articolo 26 della legge 7 luglio 1866. Di questa Commissione faranno parte anche due membri del Consiglio provinciale di Roma nominati dal Consiglio stesso. La Giunta per l'esecuzione della presente legge potrà valersi dei Contabili demaniali, e, per le riscossioni e pagamenti, dei Tesorieri dello Stato.

« Art. 10. Gli amministratori delle case religiose sopresse nella città di Roma dovranno, entro il termine di tre mesi e colle norme e sanzioni dell'articolo 13 della legge 7 luglio 1866, presentare alla Giunta un prospetto dei beni, crediti e debiti appartenenti a ciascun ente. Al detto prospetto sarà unito un elenco nominativo delle persone religiose professe, dei laici e delle converse conviventi in ciascuna casa. La Giunta procederà secondo le norme stabilite dalla detta legge, alla presa di possesso dei beni, e, fino a che ne sarà eseguita la conversione e la destinazione, veglierà all'amministrazione degli immobili, alla custodia dei mobili, e specialmente alla conservazione delle biblioteche, delle collezioni scientifiche e degli oggetti d'arte e d'antichità. La Giunta continuerà nell'amministrazione dei beni con-

templati nell'articolo 3 fino a che sia pubblicata la legge di cui nell'articolo stesso.

« Art. 11. La conversione degli immobili delle case religiose e degli altri enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma sarà fatta dalla Giunta colle norme e colle sanzioni della legge del 15 agosto 1867, compiendo gli incarichi deferiti all'Amministrazione del Demanio, alla Commissione provinciale ed al Prefetto. Le funzioni delegate alla Commissione centrale di sindacato saranno esercitate dalla Commissione di vigilanza di cui all'articolo 9. I compratori verseranno in moneta legale, nelle casse designate dalla Giunta, il prezzo dell'acquisto per essere investito in rendita pubblica dello Stato al corso del giorno dell'investimento. Saranno del pari investiti in rendita pubblica dello Stato i capitali provenienti da vendita di mobili, da riscossione di crediti o da riscatto di censi, di canoni od altre rendite particolari. Le spese occorse per la conversione saranno detratte dalla somma da investirsi. Il pagamento del prezzo non potrà essere fatto coi titoli contemplati dall'articolo 17 della legge 15 agosto 1867, e dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1870. Questi titoli saranno invece ricevuti in pagamento del prezzo dei beni che saranno venduti per conto del Demanio nella provincia di Roma.

« Art. 12. Le pensioni ai religiosi ed alle religiose delle corporazioni sopresse nella città di Roma sono fissate ad annue lire 600 per i sacerdoti e le coriste, e lire 300 per i laici e le converse degli ordini possidenti; e ad annue lire 300 per i sacerdoti e le coriste, e lire 150 per i laici e le converse degli ordini mendicanti. Se questi giustificino di essere colpiti da grave e insanabile infermità che impedisca loro ogni occupazione, avranno una pensione annua di lire 400 se sacerdoti o coriste, e lire 300 se laici o converse. Rimane salva per le religiose la disposizione dell'articolo 5 della legge 7 luglio 1866 (1).

« Art. 13. Avranno diritto alle dette pensioni i religiosi e le religiose delle corporazioni che, prima della presentazione di questa legge in Parlamento, abbiano fatto professione di voti secondo le regole del loro istituto, e che, denunziati come appartenenti alla casa nelle schede compilate per la legge del 20 giugno 1871, n° 297 (2), si trovino alla pubblicazione della presente legge o conviventi nella casa stessa, o assenti da essa per regolare permesso dei loro superiori. Il diritto alla pensione comincerà dal giorno della occupazione del convento a norma della disposizione dell'articolo 6. Fino a questo giorno i superiori od amministratori della casa percepiranno le rendite, sia dei beni ad essa appartenenti, sia dei titoli del Debito pubblico in cui si andranno convertendo; e provvederanno, come per lo innanzi, alla soddisfazione degli oneri ed al mantenimento dei religiosi della casa. I frutti pendenti, che si percepiranno dopo l'epoca della occupazione, saranno da ripartirsi in ragione di tempo.

(1) Facoltà lasciata alle monache che hanno portato una dote al monastero, di scegliere tra la pensione suddetta ed una pensione vitalizia regolata, in ragione della loro età, sul capitale pagato.

(2) Legge sul censimento generale della popolazione.

« Art. 14. Sulla massa formata dalle rendite dei beni delle corporazioni religiose e degli altri enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma, dagli interessi dei titoli del Debito pubblico surrogati ai beni, e dalle tasse dovute per rivendicazione di benefici o svincolo di cappellanie ed altre fondazioni di patronato laicale della città di Roma, sarà provveduto agli oneri inerenti ad essi beni, alle spese di amministrazione della Giunta e dei suoi uffici, alle pensioni dei religiosi e religiose delle case soppresse, alle spese di culto delle chiese uffciate dalle corporazioni disciolte ed alle opere di beneficenza e di istruzione contemplate dall'articolo 2. La Giunta determinerà la somma che debba essere annualmente impiegata per ciascuna delle opere indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 2, in maniera che non siano interrotti questi servizi secondo lo stato attuale. Di mano in mano che verranno cessando le pensioni, si soddisferanno innanzi tutto colle rendite rese disponibili i debiti che si fossero contratti per le necessità indicate nell'articolo seguente, e il rimanente sarà in fine di ogni anno proporzionalmente distribuito fra le opere contemplate dai numeri 1, 2 e 3 del detto articolo 2, fino a che non raggiungano l'intera rendita dei beni ad essi devoluti. Il residuo andrà a favore del fondo indicato nell'articolo 3. La Giunta determinerà altresì la somma che debba essere annualmente erogata per lo scopo designato nel numero 4 dell'articolo 2, nell'intervallo di tempo fra la occupazione dei rispettivi conventi e la liquidazione definitiva dell'assegno contemplato dallo stesso numero 4 dell'articolo 2.

« Art. 15. È data facoltà al Governo di anticipare alla Giunta fino ad un milione di lire con l'interesse al cinque per cento, perchè non rimanga sospeso l'adempimento degli oneri e servizi messi a suo carico. La Giunta potrà anche, coll'approvazione della Commissione di cui all'articolo 9 e coll'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia e dei culti, contrarre un prestito o fare quelle operazioni di credito che possono essere necessarie ai bisogni della sua amministrazione.

« Art. 16. Nella città di Roma e nelle Sedi suburbicarie, il disposto dell'articolo 1 della legge del 15 agosto 1867 (*la soppressione*) avrà effetto solamente pei canonici, benefici, cappellanie, abazie ed altre istituzioni ecclesiastiche di patronato laicale, pei quali rimangono in vigore le disposizioni dell'articolo 5 della stessa legge. Il primo e secondo paragrafo dell'articolo 6 della detta legge 15 agosto 1867 non saranno applicati nella città di Roma e nelle Sedi suburbicarie (1). I beni degli enti ecclesiastici soppressi col presente articolo e la tassa di rivendicazione e di svincolo degli enti stessi, quanto a quelli esistenti in Roma, sono devoluti al fondo contemplato nell'articolo 3, e quanto a quelli esistenti nelle Sedi suburbicarie saranno destinati ad uso di beneficenza e di istruzione a favore dei comuni in cui gli enti medesimi esistono, salvo l'assegno vitalizio della rendita a favore degli attuali investiti.

(1) Quei paragrafi vietavano la provvista dei canonici delle chiese cattedrali oltre al numero di dodici, e quella delle cappellanie ed altri benefici minori delle stesse chiese oltre al numero di sei.

« Art. 17. La conversione a cui per le leggi enunciate nell'articolo I sono soggetti gli immobili degli enti ecclesiastici conservati nella città di Roma e nelle Sedi suburbicarie, potrà essere fatta dai legittimi rappresentanti di detti enti, che entro il termine di tre mesi dichiarino alla Giunta di voler essi medesimi eseguire la conversione, presentino un prospetto dei beni soggetti a conversione coll'indicazione del metodo di effettuarla, che dovrà essere approvato dalla Giunta, ed ottenuta questa approvazione, intraprendano e proseguano senza interruzione le operazioni di conversione. Le vendite saranno fatte all'asta pubblica, davanti a pubblico notaio designato dalla Giunta, in base al prezzo ed alle condizioni generali e speciali pure approvate preventivamente da essa, alla quale spetta anche di renderle esecutive. Il prezzo sarà impiegato in rendita dello Stato al corso del giorno dell'investimento, od in titoli italiani del Credito fondiario; e la rendita e i titoli saranno intestati all'ente a cui i beni appartengono.

« Art. 18. Ove nei tre mesi i rappresentanti degli enti indicati nell'articolo antecedente non presentassero la dichiarazione ed il prospetto ivi contemplati, ovvero la Giunta giudicasse che le operazioni della conversione non procedessero con regolare continuità, le eseguirà essa stessa secondo le norme stabilite negli articoli 7 e 11.

« Art. 19. Sia che la conversione venga eseguita dai rappresentanti degli enti contemplati all'articolo 17, sia che venga eseguita dalla Giunta, i beni incolti o bonificabili potranno essere concessuti, mediante pubblici incanti e colle norme prescritte dagli articoli 11 e 17, in enfiteusi perpetua redimibile, a termine del Codice civile (1). In caso di devoluzione a beneficio dell'ente, questo dovrà entro un anno, o riconcedere i beni devoluti in enfiteusi e convertirli in rendita.

« Art. 20. La quota di concorso stabilita dall'articolo 31 della legge 7 luglio 1866 e la tassa straordinaria imposta dall'articolo 18 della legge del 15 agosto 1867, non sono applicabili alle rendite derivanti dai beni delle corporazioni religiose di Roma e degli enti ecclesiastici conservati nella stessa città di Roma e nelle Sedi suburbicarie.

« Art. 21. Rispetto agli enti ecclesiastici compresi nelle diocesi suburbicarie, ma aventi sede fuori della provincia di Roma, nulla è innovato quanto agli effetti delle anzidette leggi del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867.

« Art. 22. I libri, i manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, i monumenti e gli oggetti d'arte o preziosi per antichità, che si trovano negli edifizii appartenenti alle case religiose soppresse in Roma, saranno dati, previo accordo col Ministro della pubblica istruzione, alle biblioteche, ai musei o ad altri istituti laici esistenti nella detta città. I quadri, le statue, gli arredi ed i mobili inservienti al culto rimangono all'uso delle chiese dove si trovano. Gli archivi speciali annessi agli uffizi di cui al paragrafo 4 dell'articolo 2 rimarranno presso i medesimi uffici. Sarà a cura del

(1) È un modo di alienazione che riuscirà più utile della vendita pura e semplice specialmente per i terreni incolti dell'Agro romano.

Governo provveduto alla conservazione degli edifizj od altri stabilimenti ecclesiastici di case soppresse, segnalati per ricordi storici, per importanza monumentale, artistica o letteraria. La spesa relativa sarà a carico del fondo contemplato nell'articolo 3 della presente legge.

« Art. 23. L'amministrazione dei beni degli enti ecclesiastici che in virtù di fondazione sono attualmente destinati a beneficio di stranieri nella città di Roma, e che sono compresi nella presente legge di soppressione, è conservata negli attuali amministratori, o, sorgendone il bisogno, affidata ad altri che la Giunta nominerà fra individui appartenenti alla Nazione straniera. Ciascuna Amministrazione procederà alla compilazione dell'inventario del patrimonio dell'ente da essa rappresentato coll'intervento di un delegato della Giunta; ed assumerà l'obbligo di provvedere al mantenimento dei religiosi e delle religiose delle case soppresse ed all'adempimento degli oneri e dei servizi cui attendevano gli enti religiosi soppressi. È escluso ogni obbligo a carico dello Stato. Gli immobili tanto degli enti ecclesiastici soppressi, quanto di quelli conservati, saranno convertiti a cura della stessa Amministrazione in rendita pubblica italiana o dello Stato straniero, da iscriversi nominativamente in favore del nuovo istituto, od in altri capitali fruttiferi.

« Art. 24. Nel corso di due anni l'Amministrazione del patrimonio degli enti soppressi, di cui è detto all'articolo precedente, potrà proporre nuove fondazioni in Roma a beneficio dei propri connazionali per scopi permessi dalle leggi del Regno. Il Governo del Re provvederà per la necessaria approvazione. Trascorsi i due anni senza che siano proposte nuove fondazioni, il Governo del Re fonderà in Roma e doterà cogli stessi beni, previa la conversione, istituti aventi uno scopo congenere a profitto delle stesse Nazioni straniere. I diritti di reversibilità e qualunque altro diritto di terzi sui beni anzidetti restano salvi e non pregiudicati, e potranno sperimentarsi avanti i tribunali competenti.

« Art. 25. *Si omette, perchè è già stato riportato testualmente alla pagina 77, quando si tenne discorso della mitigazione della tassa straordinaria del 30 per cento, accordata appunto da questo articolo ai canonici ed altri beneficiati dei capitoli delle chiese cattedrali, ed agli investiti di enti soppressi che riscuotono un assegno vitalizio dall'Amministrazione del Fondo per il culto.*

« Art. 26. È prorogato di tre anni il quinquennio di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1868 pei religiosi e religiose contemplati nell'articolo 3 della legge stessa.

« Art. 27. Gli enti dalla presente legge eccettuati dalla soppressione ordinata dalle leggi di cui all'articolo 1, non potranno per nuovi acquisti accrescere l'attuale loro patrimonio.

« Art. 28. Saranno nulle le disposizioni ed atti fatti in frode delle incapacità stabilite dalle leggi per gli enti ecclesiastici, ancorchè siano simulati sotto la forma di contratto oneroso o fatti sotto nome d'interposte persone.

« Art. 29. Negli articoli 3, 5 e 29 della legge 7 luglio 1866 e nell'articolo 1 della legge del 29 luglio 1868, alla data del 18 gennaio 1864 è sostituito

tuita quella della presentazione di questa legge al Parlamento. È data facoltà al Governo di provvedere con decreti Reali, sentito il Consiglio di Stato, a tutto quanto può essere richiesto per la esecuzione della presente legge. È accordata facoltà al Governo di provvedere mediante Reale decreto alla iscrizione sul bilancio dell'anno corrente delle nuove entrate e delle nuove spese procedenti dalla esecuzione della presente legge. »

Sarebbe superfluo qualsiasi commento alle chiare disposizioni di questa legge sul riordinamento dell'Asse ecclesiastico della città di Roma e delle Sedi suburbicarie. Il legislatore, mantenuto integro anche per la città di Roma il principio della soppressione di tutte le corporazioni religiose, quanto agli altri enti ecclesiastici esistenti nella città di Roma e nelle Sedi suburbicarie lo ha mitigato nella pratica applicazione, ordinando l'abolizione dei soli canonicati, benefizi, cappellanie, abbazie ed altre istituzioni di patronato laicale, affinché i patroni, volendolo, potessero rivendicarne i beni, mediante il pagamento dei corrispettivi stabiliti nell'articolo 5 della legge del 15 agosto 1867. E del pari mantenne fermo, per la città di Roma e le Sedi suburbicarie, il principio della conversione in rendita, tanto dei beni stabili già appartenenti alle corporazioni religiose ed altri enti ecclesiastici soppressi, quanto di quelli appartenenti agli enti ecclesiastici conservati, rendendone obbligatoria la vendita, o la concessione in enfiteusi perpetua e redimibile se i beni erano incolti e buonificabili. La migliorata condizione della pubblica finanza ha inoltre permesso al legislatore di rinunciare all'applicazione della tassa straordinaria del 30 per cento ai beni appartenenti alle corporazioni religiose soppresse della città di Roma, a quelli costituenti la dotazione degli enti ecclesiastici conservati della stessa città di Roma e delle Sedi suburbicarie, esentando questi enti conservati eziandio dalla quota di concorso imposta dall'articolo 31 della legge del 7 luglio 1866 agli altri enti ecclesiastici esistenti nel Regno.

Anche le tasse di rivendicazione e di svincolo dei canonicati e benefizi, delle cappellanie, abazie ed altre fondazioni di patronato laicale soppressi nella città di Roma e nelle Sedi suburbicarie, furono abbandonate a profitto o del fondo per usi di beneficenza e di religione della città di Roma, o dei comuni delle diocesi suburbicarie per usi di beneficenza e di istruzione, secondo che gli enti soppressi e rivendicati dai patroni esistevano nella città di Roma, oppure nelle diocesi suburbicarie. Parimenti lo Stato ha rinunciato ad ogni partecipazione ai lucri derivanti dalla conversione, mediante vendita, sia dei beni delle corporazioni religiose soppresse nella città di Roma, sia dei beni degli altri enti ecclesiastici soppressi e non rivendicati dai patroni nella stessa città di Roma e nelle Sedi suburbicarie; come ha rinunciato ad ogni partecipazione ai lucri d'eguale natura derivanti dalla conversione, mediante vendita o concessione in enfiteusi, dei beni stabili appartenenti agli enti ecclesiastici conservati nella città di Roma e nelle Sedi suburbicarie. I lucri della conversione dei beni immobili, rappresentati dalla differenza tra la rendita dei beni medesimi e la rendita del Debito pubblico acquistata col prezzo ritratto dalla vendita o la rendita corrispondente ai ca-

noni ottenuti nelle concessioni enfiteutiche, andarono in aumento o della dotazione degli enti ecclesiastici conservati nella città di Roma e nelle Sedi suburbicarie, o del patrimonio già appartenente alle soppresse corporazioni religiose della città di Roma, o di quello derivante dagli altri enti soppressi nella città medesima e nelle diocesi suburbicarie, e non rivendicato dai patroni laicali. I quali patrimoni così trasformati e aumentati, continueranno a servire a quei medesimi usi di beneficenza, di istruzione, di educazione e di religione, ai quali per fondazione o per consuetudine erano per lo innanzi destinati. Devesi quindi riconoscere che tra tutte le leggi sul riordinamento dell'Asse ecclesiastico emanate nel Regno, la legge del 19 giugno 1873 è la più temperata ed anche la più corretta, quella insomma che afferma diritti dello Stato e della moderna civiltà, senza scuotere quelli della Chiesa, nè attraversare o menomare alcuno dei benefici e morali intenti della religione.

L'applicazione di questa legge non è ancora compiuta, ma è già molto avanzata. Mette quindi conto di far conoscere i risultati finora ottenuti, in relazione soltanto all'Asse ecclesiastico della città di Roma e delle Sedi suburbicarie (1), poichè intorno ai risultati che concernono l'Asse della provincia romana, già si diedero estese notizie quando si ventilarono cumulativamente quelli conseguiti in questa nelle altre provincie del Regno.

Le corporazioni religiose che avevano esistenza nella città di Roma prima dell'attivazione della legge del 19 giugno 1873, e della cui condizione giuridica ebbe ad occuparsi la Giunta liquidatrice, risultano dal seguente prospetto.

(1) Le notizie e le cifre che qui si riportano per dare conto dell'applicazione della legge 19 giugno 1873 furono ricavate da una monografia del Segretario capo della Giunta liquidatrice, che fa parte della monografia archeologica e statistica di Roma e campagna romana, presentata dal Governo italiano all'Esposizione universale di Parigi nel 1878.

Case religiose che avevano giuridica esistenza nella città di Roma prima della legge del 19 giugno 1873.

QUALITÀ DELLE CASE	CASE MASCHILI					CASE FEMMINILI					IN COMPLESSO					
	Numero delle case	Num. dei membri			Ammontare delle pensioni	Numero delle case	Num. dei membri			Ammontare delle pensioni	Numero delle case	Num. dei membri				Ammontare delle pensioni
		Sacerdoti	Laici	Totale			Coriste	Converse	Totale			Sacerdoti e coriste	Laici e converse	Totale		
Case soppresse di Ordini possidenti .....	79	744	560	1,304	608,250 »	41	719	350	1,069	536,982 50	120	1,463	910	2,373	1,145,232 50	
Case soppresse di Ordini mendicanti .....	14	292	223	515	134,850 »	...	...	...	...	....	14	292	223	515	134,850 »	
<i>Totale ...</i>	93	1,036	783	1,819	743,100 »	41	719	350	1,069	536,982 50	134	1,755	1,133	2,888	1,280,082 50	
Case sfuggite alla soppressione	23	...	..	...	....	49	...	...	...	....	72	...	...	...	....	
Case fondate a beneficio di stranieri .....	13	...	...	...	....	2	...	...	...	....	15	...	...	...	....	
<i>Totale generale ...</i>	129	...	...	...	....	92	...	...	...	....	221	...	...	...	....	

Tra le 221 corporazioni religiose che avevano esistenza giuridica in Roma se ne trovarono 72, le quali, mettendo innanzi la loro qualità di Conservatorii o Ritiri di natura laicale, e l'assenza del carattere ecclesiastico, del quale parla l'articolo 1 della legge 7 luglio 1866, han potuto sottrarsi alle sanzioni di questa legge e di quella del 19 giugno 1873. Si comprende del resto che nella città di Roma, centro della religione cattolica e sede del Governo teocratico dei Papi, dove l'esercizio della pubblica beneficenza e le cure della educazione ed istruzione popolare erano affidati di preferenza a sodalizi religiosi, dovessero abbondare le pie associazioni senza carattere di ecclesiasticità nello stretto senso della parola, ma che non pertanto conducono vita monastica. La Giunta però non ha tralasciato di denunciare coteste associazioni, che attendevano ad opere di beneficenza o di educazione e istruzione, ai Ministri dell'interno e dell'istruzione pubblica, affinchè le assoggettassero all'azione e alla vigilanza del Governo, a sensi delle leggi sulle Opere pie e sulla istruzione.

La Giunta, coll'approvazione del Governo del Re, e senza contrasto da parte dei Rappresentanti dei Governi esteri interessati, riconobbe applicabili ed applicò le disposizioni degli articoli 23 e 24 della legge a quindici case religiose fondate a beneficio di stranieri. Cinque di queste case, tre maschili e due femminili, si riconobbero fondate a beneficio della Francia; sei a favore della Spagna; tre a profitto dell'Inghilterra; una a vantaggio della Russia.

Fermandosi a considerare le 134 case religiose soppresse ed i 2888 membri, ai quali fu assegnata la pensione vitalizia con effetto dal giorno 20 ottobre 1873, giova prendere subito nota delle variazioni avvenute a tutto il 1877 per causa di morte, sia nel numero dei pensionati, sia nell'ammontare complessivo delle pensioni assegnate. Queste variazioni che riguardano un periodo di quattro anni due mesi e un terzo di mese, sono poste in chiara evidenza nel seguente prospetto.

Variazioni avvenute per causa di morte nel numero dei religiosi pensionati  
e nell'ammontare delle pensioni assegnate.

INDICAZIONE dei vari ceti di pensionati	RELIGIOSI pensionati con effetto dal 20 ottobre 1873	RELIGIOSI morti dal 20 ottobre 1873 a tutto l'anno 1877	PER OGNI 100 religiosi pensionati		AMMONTARE delle pensioni assegnate	AMMONTARE delle pensioni cessate dal 20 ottobre 1873 a tutto l'anno 1877	PER OGNI 100 LIRE dell'ammontare delle pensioni assegnate		
			Morti dal 20 ottobre 1873 a tutto l'anno 1877	Morti in media in ciascun anno			Diminuzione verificatasi dal 20 ottobre 1873 a tutto l'anno 1877	Diminuzione media in ciascun anno	
Ordini possidenti . . . . .	{ Sacerdoti . . . Laici . . . . .	744	65	8 74	2 08	608,250 »	.....	.....	
		560	58	10 36	2 47				
Ordini mendicanti . . . . .	{ Sacerdoti . . . Laici . . . . .	292	26	8 90	2 12	134,850 »	. . . .	. . . .	
		223	20	8 97	2 14				
<i>Religiosi pensionati . . . . .</i>		1,819	169	9 29	2 21	743,100 »	69,800 »	9 39	2 24
Ordini possidenti . . . . .	{ Coriste . . . . Converse . . . .	719	78	10 85	2 59				
		350	34	9 71	2 32				
<i>Religiose pensionate . . . . .</i>		1,069	112	10 48	2 50	536,982 50	57,000 »	10 62	2 53
<i>Totale dei pensionati . . . . .</i>		2,888	281	9 73	2 32	1,280,082 50	126,800 »	9 91	2 36

I fabbricati monastici, di cui dovevasi prendere possesso dalla Giunta liquidatrice, erano soltanto 126, per la ragione che otto case religiose sopresse non avevano fabbricato proprio. Di due fabbricati, uno dei Redentoristi a villa Caserta, l'altro delle Dame del Sacro Cuore a villa Lante, la Giunta non ha ancora preso possesso, perchè tra la casa dei Redentoristi e la Giunta verte lite avanti i Tribunali per stabilire la vera natura della casa medesima, e per la casa delle Dame del Sacro Cuore non è ancora appurata definitivamente la vera sua condizione giuridica. Cosicchè sono solamente 124 i fabbricati monastici dei quali la Giunta liquidatrice ha già eseguita la materiale presa di possesso.

Il trasferimento della capitale a Roma e la stringente necessità di dare prontamente sede alle Amministrazioni governative sì civili che militari, indussero il Governo a espropriare per causa di utilità pubblica, giovandosi della facoltà concessagli dalla legge del 3 febbraio 1871, 50 dei fabbricati monastici suddetti, facendo inscrivere a favore dell'ente espropriato una rendita del Debito pubblico corrispondente al prezzo stabilito quale corrispettivo dell'espropriazione. I servizi dipendenti dal Ministero della guerra occupano totalmente 17 dei fabbricati espropriati, parzialmente 6, ne occuperanno a breve andare altri 2, in tutto 25 fabbricati. Il Ministero dell'istruzione pubblica ne occupa totalmente 6, parzialmente uno, un altro lo occuperà presto, in tutto 8 fabbricati. Il Ministero dell'interno ne occupa 5 totalmente, 3 parzialmente, in tutto 8 fabbricati. Quattro furono occupati dal Ministero delle finanze, tre totalmente, uno parzialmente. I quattro Ministeri della marina, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, industria e commercio, di grazia e giustizia dei culti occupano rispettivamente uno dei fabbricati monastici espropriati; un fabbricato infine venne assegnato ad uso della Lista civile del Re.

Furono poi assegnati al Governo altri 4 fabbricati, dei quali uno è stato riconosciuto di proprietà dello Stato, e gli altri tre vennero consegnati al Ministero della pubblica istruzione in adempimento delle speciali disposizioni dell'articolo 8 della legge del 19 giugno 1873.

A sensi dello stesso articolo 8, e per gli scopi in esso indicati, vennero ceduti al Municipio di Roma 33 fabbricati monastici, di cui ventisette sono già occupati dal Municipio totalmente e cinque parzialmente, uno non è peranco occupato. Sono poi in corso le pratiche relative alla cessione al municipio di 4 altri fabbricati. Anche alla provincia di Roma è già stato ceduto un fabbricato, e pendono le pratiche per la cessione di un secondo. Sono pure in corso le pratiche per la consegna di un altro fabbricato al Ministero della istruzione pubblica, da aggiungersi ai tre che già gli furono consegnati per gli effetti dello articolo 8 sopracitato.

Tre fabbricati vennero dismessi a famiglie che dimostrarono di avere su di essi diritto di patronato; uno fu riconosciuto di proprietà dei palazzi apostolici, ai quali fu pure dismesso un altro fabbricato che era compreso nel Patriarcato Lateranense e perciò tutelato dalla legge 13 maggio 1871 sulle prerogative del Sommo Pontefice; uno fu dismesso al parroco *pro-tem-*

ore di Sant'Agnese fuori le mura; un altro al Cardinale vicario di Roma, per gli esercizi spirituali.

I ventitre fabbricati monastici che ancora rimangono per raggiungere i centoventiquattro, si trovano nelle condizioni seguenti: uno (Cappuccini a piazza Barberini) è destinato ad ospizio pei religiosi vecchi ed infermi, a sensi dell'articolo 6 della legge; uno (Collegio dei nobili in Tivoli - Gesuiti) è affittato al Ministero dell'interno; un altro (Trappisti alle Tre Fontane) è affittato per 18 anni per bonificare le terre annesse; otto sono totalmente occupati da monache, alle quali l'articolo 6 della legge ha dato facoltà di continuare a vivere nella loro casa claustrale od in una parte della medesima; gli altri dodici, alla fine dell'anno 1877, erano disponibili. Le 957 monache tuttora viventi, trovansi presentemente concentrate in 29 case claustrali o parti di case claustrali.

Il patrimonio amministrato dalla Giunta liquidatrice, e proveniente dalle case religiose soppresse in Roma, era rappresentato al 31 dicembre 1877 dai valori seguenti:

**Attivo.**

Valore capitale attribuito ai beni fruttiferi . L.	56,724,580 21	} L. 60,260,747 83
Id. attribuito ai beni infruttiferi „	3,536,167 62	

**Passivo.**

Valore capitale corrispondente agli oneri perpetui . . . . . „	9,371,623 17	} „ 31,508,341 16
Valore capitale corrispondente agli oneri temporanei . . . . . „	22,136,717 99	
Sopravanzo attivo . . . L.		28,752,406 67
Dedotto da questa somma il valor capitale attribuito ai beni infruttiferi . . . . . „	3,536,167 62	
Resta un sopravanzo attivo fruttifero di . . . . . L.	25,216,239 05	

I beni immobili fruttiferi delle soppresse case religiose, pochi eccettuati, sono già stati venduti colle norme e le sanzioni stabilite dalla legge del 15 agosto 1867. I beni immobili alienati appartenevano a 77 case religiose, l'alienazione seguì negli anni dal 1873 al 1877 nelle proporzioni e coi risultati che seguono:

Anno	Lotti	Prezzo d'asta	Prezzo di vendita
1873 N° 6 . . . . . L.		298,985 20	L. 353,200 „
1874 „ 141 . . . . . „		5,955,025 „	„ 6,955,092 50
1875 „ 107 . . . . . „		1,683,386 32	„ 2,206,138 32
1876 „ 98 . . . . . „		1,459,930 „	„ 1,693,270 „
1877 „ 47 . . . . . „		731,005 „	„ 815,069 75
<b>Totali N° 399 . . . . . L.</b>		<b>10,128,331 32</b>	<b>L. 12,022,770 57</b>

L'aumento ottenuto nella gara delle aste risulta quindi lire 1,894,439 25, ossia di 18 70 per cento del prezzo che ha servito di base agli incanti.

Per altri 23 lotti vennero sperimentati gli incanti sopra un prezzo di lire 138,020, ma gl'incanti caddero deserti per mancanza di oblatori. Per un altro lotto (tenuta delle Tre Fontane nell'Agro romano, dell'estensione di 447 ettari) dovevasi tentare l'incanto sul prezzo di lire 500,000, e si sarebbe trovato il compratore, ma gli atti di vendita furono sospesi a richiesta dell'Ufficio centrale del Senato del Regno, che attendeva allora allo studio del progetto di legge per il bonificamento dell'Agro romano.

Nella massa dei beni immobili come sopra venduti si annoveravano 23 latifondi, della estensione complessiva di ettari 5335, posti nell'Agro romano. Diciannove di queste tenute, che si estendevano sopra una superficie di ettari 4493, si son dovute vendere senza ripartirle in lotti, perchè alla loro suddivisione ostavano la scarsità dei fabbricati colonici ed i sistemi in uso per utilizzarle. Le altre quattro, che avevano in complesso la superficie di ettari 842, furono alienate, una divisa in due porzioni di 175 e di 318 ettari, un'altra ripartita in tre parti di 19, di 85 e di 102 ettari, una terza pure divisa in tre lotti di 7, di 21 e di 52 ettari, e la quarta in quattro porzioni rispettivamente dell'estensione di 7, di 8, di 20 e di 28 ettari.

Classificando i 399 lotti venduti, in ragione dell'entità del rispettivo prezzo di aggiudicazione, essi si dispongono secondo i gruppi seguenti:

Lotti N°	3	con prezzo sotto le	.....	L.	100
„	30	id. fra le	.....	L. 100 e	„ 500
„	32	id. fra le	.....	„ 500 e	„ 1,000
„	112	id. fra le	.....	„ 1,000 e e	„ 5,000
„	55	id. fra le	.....	„ 5,000 e	„ 10,000
„	61	id. fra le	.....	„ 10,000 e	„ 20,000
„	59	id. fra le	.....	„ 20,000 e	„ 50,000
„	22	id. fra le	.....	„ 50,000 e	„ 100,000
„	24	id. fra le	.....	„ 100,000 e	„ 500,000
„	1	id. fra le	.....	„ 500,000 e	„ 1,000,000
„	„	sopra il milione.			
N°	<u>399</u>				

Resta ora a dire del modo col quale la Giunta liquidatrice ha finora eseguite le prescrizioni dell'articolo 2 della legge del 19 giugno 1873.

Al Municipio di Roma, dal cui seno esce la Congregazione di carità, la Giunta assegnò l'ospedale di San Giovanni Calibita coi beni che gli appartenevano, e che superano, in capitale, un milione di lire. Questo ospedale era tenuto dai Fate-bene-fratelli, i quali, trasformati in libera associazione laicale, dovevano essere conservati sotto determinate condizioni, dal Municipio.

Alla Congregazione di carità fu assegnata una casa in via Torretta, numeri 44 e 45, legata da una pia testatrice per servire di dimora a cinque povere vedove romane, di età superiore a 40 anni; inoltre le fu assegnata una rendita in certificati nominativi del Debito pubblico italiano, di annue lire

4,937 91 da erogarsi, a seconda della mente de' pii benefattori, in assegni dotati; e per ultimo è già stata posta a sua disposizione sino a tutto 1877 una somma di lire 42 mila in danaro, per erogarla in opere di beneficenza.

Affinchè non patissero interruzione i servizi che prima erano disimpegnati da case religiose le quali per istituzione avevano l'obbligo della educazione popolare, la Giunta ha messo a disposizione del Municipio di Roma, in acconto di quanto potrà competergli, lire 150,000; e questa assegnazione venne fatta nonostante che la Giunta abbia riconosciuto che i patrimoni delle dette case religiose sono attualmente passivi, non tanto pel pagamento delle pensioni ai religiosi o religiose che vi erano addetti, quanto pei debiti di cui quelle case all'epoca della loro presa di possesso, erano gravate.

Per la istruzione secondaria o superiore furono spese dall'impianto della Giunta, lire 198,750.

Nelle congrue ai parrochi della città di Roma la Giunta ha fin qui erogate lire 101,445 51.

Per provvedere al mantenimento delle Rappresentanze degli ordini religiosi esistenti all'estero, furono spese lire 135,000, le quali vennero riscosse a nome del Cardinale vicario in rappresentanza del Vicariato di Roma, il quale, come ente ecclesiastico giuridicamente esistente, assunse, in luogo della Santa Sede, l'amministrazione e distribuzione di quella somma.

Tutti i Superiori Generali degli ordini o congregazioni religiose aventi case all'estero, che si trovavano in carica all'attivazione della legge, ottennero dal Governo del Re, nei rispettivi conventi di Roma, i locali necessari alla loro residenza personale e al loro ufficio.

In esecuzione poi dell'articolo 3 della legge, che costituisce il fondo speciale di beneficenza e di religione, col quale devesi provvedere eziandio al pagamento delle spese che gravavano il bilancio dello Stato per ragioni di culto e per edifizî sacri ed ecclesiastici nella città di Roma, la Giunta a tutto l'anno 1877 aveva erogata la somma di lire 798,815 45, nella quale figurano per lire 675,135 26 le spese per la ricostruzione della Basilica di San Paolo fuori porta Ostiense.

L'articolo 14 della legge impone alla Giunta, tra gli altri carichi, il pagamento degli oneri inerenti alle case religiose soppresse, e quello delle spese di culto delle chiese già ufficiate dalle disciolte corporazioni religiose.

La Giunta, per le sole passività plateali delle case religiose soppresse, si trovò di fronte a 1900 creditori, ai quali ha pagato, a saldo dei loro crediti, la ingente somma di lire 1,229,330 17. Per l'uffiziatura poi delle chiese claustrali la stessa Giunta ha già speso lire 1,009,059 75, ed ha un carico annuo di lire 250,769 05.

A proposito delle chiese della città di Roma, torna qui opportuno osservare che esse sono 323, e che quelle già appartenenti a corporazioni religiose soppresse, e da esse tenute aperte al culto pubblico, erano 126. Le chiese claustrali oggi ufficiate a spese della Giunta sono ridotte a 119, essendosene chiuse sette per esigenze di pubblici servizi. Le chiese chiuse al culto non hanno alcuna importanza monumentale, ad eccezione della facciata di quella

di Sant'Antonio abate, che l'Amministrazione militare cessionaria ha obbligo di conservare intatta.

Oltre alle corporazioni religiose, la legge del 1873 (art. 16) ha soppressi nella città di Roma e nelle sedi Suburbicarie, i canonici e benefici, le cappellanie, abazie ed altre istituzioni chiesastiche di patronato laicale, ammettendo i patroni laici ad operarne lo svincolo ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 agosto 1867, pagando cioè alla Giunta le tasse in esso articolo stabilite. Le quali tasse, per gli enti esistenti in Roma, si devolvono al fondo di beneficenza e di religione, mentre per gli enti esistenti nelle diocesi suburbicarie, sono devolute ai comuni in cui esistevano gli enti, con obbligo di destinarle ad usi di beneficenza e di istruzione.

Le prelature di patronato laicale, che in Roma sono numerose assai, e che non furono tassativamente nominate nel suddetto articolo 16, si potevano sopprimere, considerandole quali enti inclusi nel novero delle *istituzioni ecclesiastiche di patronato laicale* genericamente indicate dal legislatore? La questione è stata risolta, secondo un parere del Consiglio di Stato, nel senso che le prelature in genere non si dovevano ritenere colpite dalla legge del 19 giugno 1873. Pertanto la Giunta, messe da parte le prelature, si accinse all'esame della condizione giuridica degli altri enti contemplati dall'articolo 16, per accertare la esistenza o inesistenza del patronato, e quindi accogliere le domande di svincolo avanzate dai patroni, oppure prenderne possesso se lo svincolo non era stato domandato, ovvero dichiararli non soppressi e convertirne in rendita i beni immobili.

A tutto l'anno 1877 la Giunta aveva accolte 598 domande di svincolo di benefici o cappellanie riconosciuti di patronato laicale. In relazione agli svincoli accordati per gli enti esistenti nelle diocesi suburbicarie, il prodotto delle tasse da devolversi a favore dei comuni rispettivi è asceso a lire 688,681 17, delle quali la Giunta ha già riversate ai comuni lire 364,400, e riverserà le restanti lire 324,281 17 non appena i comuni creditori abbiano ottenuto dall'Autorità tutoria l'autorizzazione pel reimpiego di quanto loro spetta, in rendita del debito pubblico vincolata o per opere di beneficenza o per istruzione.

La Giunta estese le sue indagini ad altri 1450 enti per riconoscerne la natura del patronato, ed il risultato di tali si può riassumere così:

Enti esenti da soppressione perchè di patronato ecclesiastico . . .	N° 563
Enti soggetti a conversione perchè in possesso di beni immobili »	5
Enti di patronato laicale non rivendicati dai patroni ed assunti perciò in possesso dalla Giunta . . . . .	N° 41
Enti la cui condizione giuridica non era ancora accertata definitivamente . . . . .	» 841

Inoltre la Giunta ha dovuto estendere le sue ricerche eziandio agli enti ecclesiastici indubbiamente conservati, e che avevano obbligo di convertire i propri beni immobili in rendita, concedendo in enfiteusi i beni incolti o buonificabili, e vendendo quelli coltivati e già buonificati. Finora la Giunta ha

riconosciuto che tra gli enti conservati in Roma e nelle Sedi suburbicarie, ve ne erano 53 i quali possedevano beni immobili soggetti a conversione, cioè : 2 congregazioni (Sant'Uffizio e Propaganda Fide), 20 capitoli, 5 collegi o masse comuni di beneficiati, 7 sagrestie o chiese, la cappella Giulia e l'ufficio degli eccetti nel capitolo Vaticano, la mensa vescovile di Albano, l'abbazia delle Tre Fontane, 10 tra canonicati, benefizi e cappellanie, 4 seminari, e l'istituto imperiale Borromeo.

Oltre le corporazioni religiose fondate a beneficio di stranieri, esistevano in Roma altri istituti pure fondati a beneficio di stranieri e soggetti, in quanto avevano carattere di ecclesiasticità, alla conversione dei beni immobili. L'esame della condizione giuridica di tali istituti condusse a riconoscere quali enti ecclesiastici, il collegio Germanico-Ungarico, il collegio Irlandese, il collegio Inglese, il collegio Polacco, il collegio Americano, il collegio Americano-Ispano-Portoghese, il collegio Greco, il collegio Scozzese; e quali opere pie laicali gravate di oneri di culto, l'ospizio di San Jago a Monserrato, di patronato spagnuolo, la congregazione dei pii stabilimenti francesi, l'ospizio di Sant'Antonio dei Portoghesi, l'ospizio di Santa Maria dell'Anima, di patronato austro-ungarico, l'ospizio di Santa Maria della Pietà, di patronato austro-ungarico, l'ospizio di San Girolamo degli Schiavoni, di patronato austro-ungarico, l'ospizio dei Belgi, e l'ospizio di San Stanislao dei Polacchi. I beni immobili di cotesti enti che hanno carattere di opere pie laicali, sono tutelati dall'articolo 8 del decreto Reale del 1° dicembre 1870, con cui fu estesa alla città di Roma la legge sulle opere pie del 3 agosto 1862; il quale decreto stabilisce che *nulla è innovato quanto agli istituti di carità e di beneficenza destinati a speciali vantaggi degli esteri*. Invece i beni immobili dei collegi aventi carattere ecclesiastico dovevano essere convertiti in rendita, e la loro conversione fu fatta all'asta pubblica a cura dei rispettivi rettori ed amministratori, coll'assistenza di un rappresentante della Giunta; col prodotto della vendita vennero costituiti dei crediti ipotecari fruttiferi in favore degli enti rispettivi. Restavano da convertire al 31 dicembre 1877 soltanto due tenute del collegio Germanico-Ungarico, ma riguardo a queste erano pressochè ultimati gli studi per bandirne all'asta la enfiteusi. I collegi Americano, Americano-Ispano-Portoghese, e Greco non possedevano beni immobili, eccetto i fabbricati ove avevano stanza, i quali per legge sono esenti da conversione. Valgano queste notizie a provare come in Roma, centro di cattolicità e capitale del Regno d'Italia, durino non solo tranquille, ma protette dalla legge quelle istituzioni che vi furono fondate nel corso dei tempi o perchè se ne giovino i cattolici di qualsivoglia contrada estera che traggono a Roma, o perchè essi portino alle estere contrade il frutto della istruzione religiosa che qui ricevono.

Come si son fatti conoscere i risultati della vendita dei beni immobili delle corporazioni religiose soppresse nella città di Roma, così giova far conoscere i risultati ottenuti dalla vendita o dalla censuazione degli immobili appartenenti agli enti ecclesiastici conservati della stessa città e delle Sedi suburbicarie, avvertendo che per gli enti conservati dello Stato le ven-

dite e le censuazioni furono fatte a cura della Giunta, perciocchè nessuno dei rappresentanti di tali enti ha profittato della facoltà di eseguire direttamente la conversione degli immobili.

Le vendite dei beni degli enti conservati hanno dato i seguenti risultati:

**Vendite — Enti conservati dello Stato.**

Anno	Lotti	Prezzo d'asta	Prezzo di vendita
1873 N°	5 . . . . . L.	93,849 81 L.	227,300 „
1874 „	68 . . . . . „	6,639,370 „ „	8,434,230 „
1875 „	100 . . . . . „	4,519,073 79 „ „	4,791,603 „
1876 „	22 . . . . . „	854,185 „ „	1,004,260 „
1877 „	96 . . . . . „	216,930 „ „	252,731 „
N°	291 . . . . . L.	12,323,408 60 L.	14,710,124 „
		Prezzo d'asta . . . „	12,323,408 60
		Aumento . . . . . L.	2,386,715 40

cioè un aumento del 19 37 per cento sul prezzo d'asta.

**Vendite — Enti conservati fondati a beneficio di stranieri.**

Anno	Lotti	Prezzo d'asta	Prezzo di vendita
1873 N°	„ . . . . . L.	„ „	„ „
1874 „	„ . . . . . „	„ „	„ „
1875 „	1 . . . . . „	32,000 „ „	32,200 „
1876 „	19 . . . . . „	231,775 „ „	320,390 „
1877 „	1 . . . . . „	14,000 „ „	22,200 „
N°	21 . . . . . L.	277,775 „ L.	374,790 „
		Prezzo d'asta . . . „	277,775 „
		Aumento . . . . . L.	97,015 „

cioè un aumento del 34 93 per cento sul prezzo d'asta.

**Classificazione dei lotti venduti.**

*Enti conservati dello Stato.*

Lotti N°	1 con prezzo sotto le . . . . . L.	100
„	37 id. fra le . . . . . L.	100 e „ 500
„	32 id. fra le . . . . . „	500 e „ 1,000
„	65 id. fra le . . . . . „	1,000 e „ 5,000
„	44 id. fra le . . . . . „	5,000 e „ 10,000
„	48 id. fra le . . . . . „	10,000 e „ 20,000
„	29 id. fra le . . . . . „	20,000 e „ 50,000
„	12 id. fra le . . . . . „	50,000 e „ 100,000
„	18 id. fra le . . . . . „	100,000 e „ 500,000
„	3 id. fra le . . . . . „	500,000 e „ 1,000,000
„	2 sopra il milione.	
N°	291	

*Enti conservati fondati a beneficio di enti stranieri.*

Lotti N°	„ con prezzo sotto le . . . . .	L.	100
„	„ id. fra le . . . . .	L. 100 e	„ 500
„	„ id. fra le . . . . .	„ 500 e	„ 1,000
„	5 id. fra le . . . . .	„ 1,000 e	„ 5,000
„	5 id. fra le . . . . .	„ 5,000 e	„ 10,000
„	4 id. fra le . . . . .	„ 10,000 e	„ 20,000
„	5 id. fra le . . . . .	„ 20,000 e	„ 50,000
„	2 id. fra le . . . . .	„ 50,000 e	„ 100,000
„	„ id. fra le . . . . .	„ 100,000 e	„ 500,000
„	„ id. fra le . . . . .	„ 500,000 e	„ 1,000,000
„	„ sopra il milione.		
N°	<u>21</u>		

**Enfiteusi — Enti conservati dello Stato.**

Anno	Lotti	Canone d'asta	Canone di aggiudicazione
1873 N°	8 . . . . .	L. „	L. „
1874	„ 8 . . . . .	„ 231,710	„ 243,660
1875	„ 2 . . . . .	„ 45,850	„ 69,550
1876	„ 4 . . . . .	„ 38,770	„ 44,310
1877	„ 1 . . . . .	„ 10,000	„ 10,020
N°	<u>15</u> . . . . .	L. 326,330	L. 367,540
		Canone d'asta . . .	„ 326,330
		Aumento . . . . .	L. 41,210

cioè un aumento del 12 63 per cento sul canone d'asta.

**Enfiteusi — Enti conservati fondati a beneficio di stranieri.**

Anno	Lotti	Canone d'asta	Canone di aggiudicazione
1873 N°	„ . . . . .	L. „	L. „
1874	„ „ . . . . .	„ „	„ „
1875	„ „ . . . . .	„ „	„ „
1876	„ 1 . . . . .	„ 1,250	„ 3,210
1877	„ 4 . . . . .	„ 47,140	„ 68,670
N°	<u>5</u> . . . . .	L. 48,390	L. 71,880
		Canone d'asta . . .	„ 48,390
		Aumento . . . . .	L. 23,490

cioè un aumento del 48 55 per cento sul canone d'asta.

**Classificazione dei lotti concessi in enfiteusi.**

*Enti conservati dello Stato.*

Lotti N°	„ canone sotto le . . . . .	L.	5,000
„	3 id. fra le . . . . .	L. 5,000 e	„ 10,000
„	3 id. fra le . . . . .	„ 10,000 e	„ 20,000
„	4 id. fra le . . . . .	„ 20,000 e	„ 30,000
„	5 id. fra le . . . . .	„ 30,000 e	„ 50,000
„	„ sopra 50,000 lire.		
N°	<u>15</u>		

*Enti conservati fondati a beneficio di stranieri.*

Lotti N°	2	canone sotto le	.....	L.	5,000	e	10,000
"	2	id. fra le	.....	"	10,000	e	20,000
"	"	id. fra le	.....	"	20,000	e	30,000
"	1	id. fra le	.....	"	30,000	e	50,000
"	"	sopra le	50,000 lire.				
N°	<u>5</u>						

**Riassunto a tutto l'anno 1877 per le tre categorie di enti.**

Vendite	Lotti	Prezzo d'asta	Prezzo di vendita
Enti soppressi . . . . .	N° 399	L. 10,128,331 32	L. 12,022,770 57
Enti conservati dello Stato	" 291	" 12,323,408 60	" 14,710,124 "
Enti conservati stranieri .	" 21	" 277,775 "	" 374,790 "
	N° 711	L. 22,729,514 92	L. 27,107,684 57
		Prezzo d'asta . . .	" 22,729,514 92
		Aumento . . . . .	L. 4,378,169 65

cioè un aumento del 19 26 per cento sul prezzo d'asta.

Enfiteusi	Lotti	Canone d'asta	Canone di aggiudicazione
Enti soppressi . . . . .	N° " L.	" "	" "
Enti conservati dello Stato	" 15	326,330 "	367,540 "
Enti conservati stranieri .	" 5	48,390 "	71,880 "
	N° 20	L. 374,720 "	L. 439,420 "
		Canone d'asta . . .	" 374,720 "
		Aumento . . . . .	L. 64,700 "

cioè un aumento del 17 27 per cento sul canone d'asta.

Capitalizzando al cento per cinque il complessivo canone di lire 439,420 ottenuto dall'enfiteusi, e distinguendo i fabbricati dai terreni, tanto in relazione ai lotti venduti, quanto in relazione a quelli concessi in enfiteusi, si ottengono questi risultati per le tre categorie di enti:

Fabbricati venduti . . .	Lotti N° 320	— Prezzo capitale . . . .	L. 7,788,715 96
Terreni venduti . . . . .	" 391	— Id. . . . .	" 19,818,968 61
	N° 711	— Id. . . . .	L. 27,107,684 57
Terreni dati ad enfiteusi	" 20	— Id. . . . .	" 8,788,400 "
Totale . . .	Lotti N° 731	— Prezzo capitale . . . .	L. 35,896,084 57

I 320 lotti costituiti da fabbricati venduti per lire 7,788,715 96 erano situati in

N° 301	per L.	7,674,150 96	nel circondario	di Roma.
" 9	"	25,245	" id.	di Velletri.
" 1	"	30,550	" id.	di Civitavecchia.
" 2	"	19,700	" id.	di Perugia.
" 7	"	39,070	" id.	di Chieti.

I 391 lotti costituiti da terreni venduti per il prezzo di lire 19,318,968 61 erano situati in

N° 355	per L. 18,817,188	61	nel circondario di Roma.
" 25	" 63,710	"	id. di Velletri.
" 2	" 166,655	"	id. di Viterbo.
" 1	" 5,900	"	id. di Rieti.
" 8	" 78,465	"	id. di Perugia.
" 14	" 91,635	"	id. di Macerata.
" 6	" 95,415	"	id. di Chieti.

I 20 lotti concessi in enfiteusi riguardano terreni della complessiva estensione di 14,435 ettari, 95 are e 30 centiare; gli enfiteuti hanno assunto l'obbligo di bonificarli, erogandovi in complesso una somma non inferiore a lire 1,499,500. Eccezzuato il lotto aggiudicato per lire 10,020, che è nel circondario di Velletri, ed un altro aggiudicato per lire 10,100, che è nel territorio del comune di Montorsi, tutti gli altri lotti concessi in enfiteusi sono posti nel circondario di Roma e più precisamente nell'Agro romano.

Ripartendo finalmente il prezzo capitale totale dei lotti venduti e dei lotti concessi in enfiteusi fra le tre categorie di enti, si ha:

Per gli enti soppressi . . .	Lotti N° 399	—	Prezzo capitale . . .	L. 12,022,770	57			
Per gli enti conservati dello Stato	" 306	—	id. . . . .	" 22,060,924	"			
Per gli enti conservati stranieri. . .	" 26	—	id. . . . .	" 1,812,390	"			
Totale . . . Lotti N°				<u>731</u>	—	Prezzo capitale . . .	<u>L. 35,896,084</u>	<u>57</u>

Questi beni, la cui estensione complessiva è di ettari 46,914, passarono in mano di 510 individui appartenenti ad ogni ceto e, nel maggior numero, abitanti della città e provincia di Roma.

Ma non tutti i lotti esposti all'asta furono alienati, come vi furono deserezioni d'incanto per alcuni lotti provenienti da enti soppressi, così se ne verificarono per quelli appartenenti ad enti conservati, sia dello Stato che stranieri. In relazione agli enti conservati dello Stato si ebbe deserezione per 65 lotti, il cui complessivo prezzo d'asta raggiunge lire 492,920: nel novero di questi lotti figurano 30 fabbricati per lire 217,990, e 35 appezzamenti di terra per le rimanenti lire 274,930. I fabbricati, se si eccezzuano un casamento in Roma, cui è attribuito un prezzo di lire 145,000, e due casette pure in Roma, stimate lire 39,000, sono di poca importanza e tutti situati fuori di Roma. Anche i lotti costituiti da terreni sono in generale di piccolo valore, hanno discreta entità due soli lotti che fanno parte della tenuta di Ramiano, uno dei quali, stimato lire 125,000, è posto in Ponzano, l'altro, stimato lire 110,000, è situato nel territorio di Sant'Oreste. In relazione poi agli enti conservati stranieri si contano due soli lotti deserti, che sono costituiti da tre piccoli scampoli di terreno in comune di Marino, uno dei quali è stimato lire 450, gli altri due lire 130.

Riassumendo tutti i lotti pei quali avvenne deserzione d'asta a tutto l'anno 1877, si ha

	Fabbricati	Terreni
Per gli enti soppressi . . . . . Lotti N° 14 L. 132,320 N°	10 L.	505,700 „
Per gli enti conservati dello Stato „ 30 „ 217,990 „	35 „	274,930 „
Per gli enti conservati stranieri . „ „ „ „ 2 „	2 „	580 „
Deserzioni a tutto il 1877 . . . . Lotti N° 44 L. 350,310 N°	47 L.	781,210 „
	Fabbricati . . . „	44 „ 350,310 „
Totale dei lotti deserti . . . . . N°	91 L.	1,131,520 „
Id. venduti . . . . . „	731 „	35,896,084 57
Id. posti in vendita . . . N°	822 L.	37,027,604 57

Questi beni immobili erano posseduti da 137 enti ecclesiastici, così distinti: corporazioni religiose soppresses 77, enti ecclesiastici conservati dello Stato 53, enti ecclesiastici conservati stranieri 7. Riguardo agli enti ecclesiastici stranieri giova avvertire che nel loro numero figurano quattro collegi irlandesi: quello detto semplicemente Irlandese, quello nei Santi Sisto e Clemente, quello in Santa Maria in Pusterula, e quello detto Ibernese ed i quattro arcivescovi cattolici d'Irlanda. Chi avesse desiderio di conoscere altresì i nomi delle singole corporazioni soppresses e dei singoli enti conservati si dello Stato che stranieri, può consultare la citata Monografia del Segretario capo della Giunta liquidatrice.

Oltre ai beni già alienati o messi infruttuosamente all'asta, la Giunta ha disposto di quattro altre tenute, della estensione complessiva di ettari 1632, situate nell'Agro romano ed appartenenti ai Capitoli di San Pietro in Vaticano, Lateranense e Liberiano, assegnandole, in ossequio alla legge, a titolo di quota curata ai parroci dei Capitoli medesimi. Essa ha assegnato: al parroco del Capitolo di San Pietro in Vaticano la tenuta di Primavalle di ettari 314 e quella di Acquafredda di ettari 258, in tutto ettari 572; al parroco del Capitolo Lateranense la tenuta di Prato lungo di ettari 522; ed al parroco del Capitolo Liberiano quella detta del Quarticciolo colla annessa Pedica di Torre Nuova di ettari 538.

Resta a far cenno dei beni immobili tuttora disponibili e provenienti dagli enti soppresses e dagli enti conservati, sia dello Stato che stranieri. Il valore approssimativo di cotesti beni si valuta circa sei milioni, e la loro estensione complessiva ettari 4968, esclusa però la superficie di pochi fondi urbani e rustici di ben mediocre importanza, e che in gran parte sono già nel numero di quelli pei quali si ebbe deserzione di incanto. Tra i beni disponibili di maggiore considerazione figurano le otto tenute seguenti:

### Di provenienza di enti soppresses.

Tenuta delle Tre Fontane, dell'estensione di . . . . . Ettari 447  
 quella cioè, la vendita della quale fu sospesa pel motivo indicato più sopra: è l'unico bene disponibile di provenienza di enti soppresses.

### Di provenienza di enti conservati dello Stato.

Tenuta di Castel Romano . . . . .	1,285
Tenuta di Pietraura o Coazzo . . . . .	224
Tenuta di Pisana o Maschietto . . . . .	138
Tenuta di Pantanella . . . . .	117
appartengono alla Congregazione di <i>Propaganda Fide</i> , e non se ne potrà disporre se non dopo ultimata la lite promossa dalla detta Congregazione alla Giunta, per andar franca dall'applicazione della legge.	
Tenuta di Ramiano nei comuni di Sant'Oreste e Ponzano . . . . .	1,007
appartiene all'Abbazia <i>Nullius Dioecesis</i> delle Tre Fontane, e fu più volte inutilmente esposta all'asta.	

### Di provenienza di enti conservati stranieri.

Tenuta di Monte Mariola . . . . .	615
Tenuta di Vicarello sotto Bracciano . . . . .	1,135
appartengono al Collegio Germanico-Ungarico, e saranno esposte all'asta non appena saranno preparati i capitolati speciali per l'enfiteusi.	
Insieme . . . Ettari <u>4,968</u>	

Un'ultima notizia relativa all'estensione dei beni ecclesiastici alienati o dati ad enfiteusi, o rimasti da alienare o da concedere in enfiteusi nell'Agro romano. A suo tempo si è osservato che ascendeva ad ettari 46,914 la complessiva estensione dei beni venduti o censiti, si osserva adesso che tra le tenute alienate quelle poste nell'Agro romano avevano una estensione di . . . . . Ettari 40,133

Aggiungendovi le quattro tenute state assegnate per quota curata ai parroci dei Capitoli delle maggiori Basiliche di Roma » 1,632

e inoltre le otto tenute ancora disponibili . . . . . » 4,968

si ha una superficie complessiva di . . . . . Ettari 46,733

per tutte le tenute ecclesiastiche sparse nell'Agro romano: superficie che non raggiunge un quarto della estensione totale dell'Agro medesimo, la quale è di 204 mila ettari.

Le tenute vendute o censite nell'Agro romano sono 71, così distinte:

Tenute vendute {	di enti soppressi . . . . .	N° 23	di ett.	5,335	divisi in lotti N° 31
	di enti conservati dello Stato . . . . .	» 30	»	21,878	id. » 32
Tenute concesse { in enfiteusi {	di enti conservati dello Stato . . . . .	» 13	»	10,850	id. » 13
	di enti conservati stranieri . . . . .	» 5	»	2,070	id. » 5
Tenute . . .		<u>N° 71</u>	di ett.	<u>40,133</u>	divisi in lotti N° <u>81</u>

## Considerazioni sul riordinamento delle proprietà ecclesiastiche, prescritto dall'articolo 18 della legge 13 maggio 1871.

Ancora poche parole come conclusione di questo lavoro sulla trasformazione e sul riordinamento dell'Asse ecclesiastico, prendendo occasione dall'articolo 18 della legge sulle guarentigie dell'indipendenza del Sommo Pontefice e della Santa Sede, il quale articolo ha dichiarato che « con legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione e all'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel Regno. »

Le leggi precedentemente emanate in materia di Asse ecclesiastico, ed applicate oramai in tutto il Regno, hanno spianata indubbiamente la via che deve condurre al finale riordinamento delle proprietà ecclesiastiche. L'abolizione di tutte le case religiose aventi carattere ecclesiastico, e di tutti gli altri enti morali cui non era annesso cura d'anime nè altro ufficio veramente necessario alla gerarchia ecclesiastica, e la creazione di due Fondi per usi di religione e di beneficenza, costituiti, il primo, con beni e rendite degli enti ecclesiastici soppressi in tutto il Regno, il secondo, con beni e rendite delle corporazioni religiose e di altri enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma, hanno reso più agevole, o chiuso almeno entro limiti più ristretti l'arduo problema proposto coll'articolo 18 della legge del 13 maggio 1871. Imperocchè quei provvedimenti ebbero per effetto di porre lo Stato a fronte di un numero più limitato di enti chiesastici e che si possono inoltre schierare in poche categorie nettamente designate e caratterizzate. Però il problema non ha cessato di essere molto arduo, esso è bensì più circoscritto, ma l'indole sua non è punto mutata.

Gli enti chiesastici conservati, dei quali devesi riordinare la proprietà, si possono raccogliere in tre categorie. Nella prima trovano posto le fabbricerie o opere od amministrazioni in genere delle chiese parrocchiali e succursali, i cui beni sono destinati principalmente alla conservazione degli edifizii sacri, e talvolta anche alle spese del culto; nell'altra si schierano i seminari ed altri simili istituti, nei quali si comparte la educazione e l'istruzione ecclesiastica; nella terza i benefizi maggiori e minori, dei cui beni hanno rispettivamente il godimento i vescovi, i canonici e i cappellani dei capitoli delle chiese cattedrali, i parroci e i loro coadiutori nell'esercizio della cura d'anime. Gli enti della prima categoria, sebbene rivolti a scopi di culto, sono laicali, e i loro beni sono amministrati, in generale, da deputati laici in concorso del clero o del sacerdote investito della cura d'anime. Gli istituti di educazione e istruzione dei chierici devono ritenersi sostanzialmente ecclesiastici, sebbene manchi per essi la formale erezione in titolo. Invece gli enti della terza categoria e i loro beni hanno impresso il carattere ed il vincolo ecclesiastico nello stretto senso della legge canonica, e sono

un'ultima reliquia del medio evo e dell'ordinamento della proprietà allora vigente.

Agli enti di queste tre categorie si dovrebbero ancora aggiungere le confraternite, che sono enti laicali con scopi di religione e di misericordia. Sino dal 15 agosto 1867 il legislatore ha dichiarato di voler provvedere con legge speciale al riordinamento di questi enti laicali. La legge promessa sulla proprietà ecclesiastica dovrà pur regolare il Fondo speciale istituito per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma, com'è prescritto dall'articolo 3 della legge del 19 giugno 1873; e del pari dovrà regolare l'altro Fondo istituito per tutte le provincie del Regno con la legge del 7 luglio 1866, almeno per la parte del Fondo medesimo che è formata dalle rendite destinate all'adempimento degli oneri fondati a beneficio di determinate chiese o popoli, ed il cui adempimento sia riconosciuto obbligatorio in perpetuo.

Quando, finite le liquidazioni in corso, saranno determinati in cifre definitive e distinte, tanto il patrimonio attivo attribuito a codesti due Fondi per l'adempimento degli oneri perpetui, quanto il patrimonio attivo assegnato transitoriamente ai Fondi medesimi per l'adempimento di oneri temporanei; e quando, cessati gli oneri temporanei, i beni corrispondenti saranno passati ai comuni ed agli altri corpi o enti morali ai quali sono devoluti per legge: quando insomma i due Fondi avranno il possesso dei soli beni loro attribuiti per l'adempimento degli oneri obbligatori in perpetuo, allora evidentemente sarà venuta meno l'utilità di conservare accentrata, come ora, l'amministrazione dei Fondi stessi, e bisognerà pensare a riordinarli in altra maniera; allora sorgerà una questione che rientra ed è anzi già compresa nella questione del riordinamento delle altre proprietà ecclesiastiche.

Una soluzione ovvia e naturale potrebbe consistere nella soppressione dei due Fondi e nella simultanea assegnazione degli oneri perpetui e delle corrispondenti rendite alle varie parrocchie o comunità religiose, a beneficio delle quali gli oneri sono fondati. Ma qui sorge una prima questione: quale sarà l'ente morale nel quale dovranno trasfondersi, da un lato, l'obbligo di far adempiere gli oneri, dall'altro, la proprietà dei beni o delle rendite a ciò destinati? Sarà uno degli enti chiesastici presentemente riconosciuti dalla legge civile, o sarà un ente da crearsi *ex-novo*? Nella prima ipotesi la scelta non lascia luogo a dubbio e dovrebbe cadere sulla Fabbriceria, poichè la Fabbriceria, tra gli attuali enti chiesastici, è il solo amministrato con intervento del laicato, e che rappresenta veramente gli interessi dell'intera comunità religiosa. Nella seconda ipotesi, l'ente da crearsi *ex-novo*, in sostanza, può ancora essere la Fabbriceria convenientemente ampliata e trasformata, sia in riguardo agli scopi ed alle attribuzioni, sia in riguardo alla rappresentanza.

Il concetto di riordinare le Fabbricerie apre necessariamente l'adito ad una seconda questione. Poichè le Fabbricerie presentano i migliori requisiti per essere giuridicamente riconosciute come naturali rappresentanti degli interessi collettivi delle singole aggregazioni di fedeli, tornerebbe oppor-

tuno dare a ciascuna Fabbriceria l'amministrazione di tutti i beni destinati in ciascuna parrocchia all'esercizio del culto ed alle pie opere di religione. Son note le obiezioni che furono mosse contro questa non nuova tesi, ed è noto altresì che non fanno difetto le persone che le giudicarono molto gravi, forse perchè le guardarono solamente attraverso il prisma infido del peculiare interesse della gerarchia, e non con la lente tersa e sicura dell'interesse generale del corpo dei fedeli e della stessa credenza religiosa. È veramente essenziale che i beni ammassati nel corso dei secoli dai fedeli, per assicurare la perennità del culto pubblico e delle altre benefiche manifestazioni della propria credenza, continuino, come in passato, ad essere canonicamente e giuridicamente annessi ai vari uffici, mediante i quali si compiono le pratiche e le opere di religione? Inoltre, i principii di libertà civile e religiosa ora invalsi consentono allo Stato di seguitare a ribadire col proprio suggello i vincoli che la legge canonica e la gerarchia ecclesiastica hanno imposto, nelle età di mezzo, ai beni largiti dai fedeli a perenne testimonianza di fervore per la propria fede religiosa?

In questo argomento già tanto tormentato il pro e il contro oramai non lasciano dubbioso l'animo degli uomini più illuminati, epperò il dissidio, che non è sostanziale, non arriverà mai ad assumere le proporzioni di una vera quistione religiosa, comunque la gerarchia ecclesiastica si arrovelli, forse in buona fede, a suscitare fantasmi e spauracchi per convincere i timidi che si vuole attentare alla dottrina della Chiesa, anzi agli stessi principii fondamentali della credenza religiosa, mentre nel fatto la questione non tocca alla libertà e indipendenza del ministero e magistero ecclesiastico. Riordinando le proprietà ecclesiastiche secondo i postulati del diritto civile e i bisogni della società moderna, lo Stato rimane nei confini del proprio diritto, i quali confini si arrestano solamente là dove l'azione o il fatto materiale cedono il posto al pensiero, alla credenza, all'opinione.

Tant'è, che anche gli uomini più temperati e desiderosi quant'altri mai di conservare, di rinvigorire anzi la forza morale della religione e dei suoi ministri, si accordano oramai nel concetto che si possa e si debba abolire il beneficio cessando di riconoscere quel vincolo ecclesiastico, in virtù del quale il beneficio è rimasto finora, indissolubilmente e giuridicamente annesso all'ufficio. L'abolizione del beneficio, eliminando la questione di principio e rompendo l'innaturale connubio delle leggi canonica e civile, appresta un terreno sul quale la Chiesa e lo Stato potranno più facilmente intendersi, perocchè entrambi si sentiranno rassicurati dalla libertà reciprocamente riacquistata. L'associazione religiosa cattolica, negli Stati retti a libertà, non può pretendere un trattamento privilegiato, ma deve acconciarsi a godere quei medesimi diritti che la legge positiva accorda ad ogni altra associazione civile o religiosa, e deve sapersi muovere e operare come tutte le altre associazioni, nel largo e libero ambito delle leggi dello Stato.

Però non tutti quelli che si accordano nel concetto dell'abolizione dei benefici, consentono in quello di dare il possesso e l'amministrazione dei benefici soppressi alle Fabbricerie, trasformate in Congregazioni parrocchiane

ed in Congregazioni diocesane, secondo che i beni da amministrare servono ad interessi religiosi circoscritti alla parrocchia, oppure ad interessi che si estendono ad un complesso di parrocchie, ossia alla diocesi (1). Costoro ammettono la convenienza di non riconoscere ulteriormente quel vincolo in virtù del quale i benefizi sono ora giuridicamente annessi all'ufficio, ma vorrebbero che in corrispondenza ad ogni benefizio sorgesse un ente capace di possedere come ogni altro ente morale riconosciuto nello Stato. Con che i vescovati, i canonicati, i parrocati, ecc., continuerebbero ad avere un patrimonio proprio come l'avevano prima, e come lo hanno le fabbricerie, i seminari, le confraternite, ecc. Un provvedimento così circoscritto sarebbe affatto illusorio, e non avrebbe certamente la virtù di suscitare e far rivivere tra il ceto degli ecclesiastici e il popolo dei credenti, quelle relazioni intime e quei robusti consensi, i quali vivificando la compagine dei gerarchi, del clero e dei credenti, purificando e rinvigorendo le aspirazioni e le opere di tutti, possono far sì che la credenza religiosa ridiventi un fattore poderoso di felicità pei popoli e di progresso per l'umanità.

Sarebbe bello, e insieme utile a tutti, che la Chiesa stessa prendesse l'iniziativa di questa salutare riforma, ma chi si arrischia ad accoglierne la speranza? Da una parte, la gerarchia ecclesiastica cui spetterebbe questa iniziativa, si adopera a tutt'uomo per far comprendere a tutti che da lei nessuna riforma si può o si deve sperare; dall'altra parte, la comunione dei fedeli nulla può fare di veramente utile ed efficace senza il concorso dei gerarchi, finchè dura l'innaturale connubio delle leggi canonica e civile. Resta lo Stato, il quale senza invadere il campo della credenza religiosa e della dottrina della Chiesa, può e deve fare, come tutore naturale dei grandi interessi della convivenza sociale, una parte almeno di ciò che non possono o non vogliono fare coloro che pur sarebbero più direttamente e maggiormente interessati.

L'abolizione dei benefizi parrocchiali e coadiutoriali, e il passaggio dei loro beni e di quelli delle confraternite e delle fabbricerie nelle mani delle rispettive *Congregazioni parrocchiane*, incaricate di amministrare il patrimonio destinato al culto ed alle pie opere di religione locali; l'abolizione dei benefizi vescovili, dei canonicati e delle cappellanie eretti nelle chiese cattedrali, ed il passaggio dei loro beni e di quelli dei capitoli e delle sagrestie o fabbricerie delle stesse chiese cattedrali, nonchè dei beni dei seminari ed altri istituti di educazione e istruzione ecclesiastica nelle mani delle rispettive *Congregazioni diocesane* incaricate di amministrare tanto il patrimonio destinato al culto ed alle pie opere di religione annesse al vescovado ed alla chiesa cattedrale, quanto quello destinato all'educazione e istruzione ecclesiastica dei chierici della diocesi, dovrebbero compiersi, quasi non oc-

(1) L'idea di dare l'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche a Congregazioni parrocchiane e diocesane è già stata proposta nel 1865, in forma di progetto di legge, da una Commissione parlamentare; questo progetto porta il numero 159-c negli Atti della Camera dei Deputati.

corre il dirlo, rispettando scrupolosamente tutti i diritti acquisiti, e di mano in mano che avverranno le vacanze dei benefizi.

I beni in tal guisa passati alle Congregazioni parrocchiane e diocesane, dovrebbero essere dichiarati inalienabili, e le rendite dei medesimi perennemente destinate e vincolate per quegli usi stessi ai quali erano prima applicate. Qualsiasi distrazione dagli usi cui le dette rendite sono specificamente vincolate e destinate, dovrebbe essere assolutamente vietata, anche quando la distrazione fosse solamente da uno ad altro degli usi ai quali l'intera massa delle rendite è vincolata. La rappresentanza delle Congregazioni sì parrocchiane che diocesane, dovrebbe essere elettiva a voci divise tra il clero ed il laicato.

Per la città di Roma e le Sedi suburbicarie si dovrebbero distinguere anzitutto le fondazioni che hanno esclusivamente per iscopo il bene spirituale dei fedeli del luogo, da quelle mediante le quali si estrinseca la rappresentanza della Chiesa universale. Le prime potrebbero essere regolate come tutte le altre fondazioni congeneri del Regno, per le seconde converrebbe forse limitare il provvedimento all'abolizione pura e semplice dei benefizi, abbandonando alla Santa Sede la cura di riordinarne e amministrarne i patrimoni in quel modo e con quelle forme che reputerà migliori, salvo l'obbligo della conversione degl'immobili.

Senonchè, in attesa della legge sul riordinamento della proprietà ecclesiastica di cui all'articolo 18 della legge 13 maggio 1871, tornerebbe opportuno ordinare la conversione in rendita di quelle proprietà immobiliari ecclesiastiche, che non vi furono assoggettate dall'articolo 11 della legge del 7 luglio 1866. Queste proprietà immobiliari, come già si è osservato, sono in continuo deperimento, e sarebbe utile al paese ed agli stessi enti chiesastici che ne venisse ordinata presto la conversione o in alcuno dei modi già prescritti per le altre proprietà ecclesiastiche dalle leggi 7 luglio 1866, 15 agosto 1867 e 19 giugno 1873, o nei modi progettati nei due schemi di legge relativi ai benefizi parrocchiali e presentati alla Camera dei Deputati negli anni 1870 e 1877, o in quegli altri modi che si ravviseranno migliori. Ove però non si credesse conveniente di disporre fin d'ora la conversione di quegli immobili, vi si dovrebbe pur sempre provvedere colla nuova legge sulla proprietà ecclesiastica.


## TAVOLE STATISTICHE.

---

### RISULTATI A TUTTO L'ANNO 1877

dell'applicazione delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 nei vari compartimenti del Regno, escluse la città di Roma e le Sedi suburbicarie, alle quali si sta ora applicando la legge del 19 giugno 1873.

---



**Enti morali ecclesiastici e loro beni immobili e mobili assoggettati a tutto il 31 dicembre 1877  
alle sanzioni delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867.**

Tav. I.

COMPARTIMENTI		CORPORAZIONI RELIGIOSE soppresse			ALTRI ENTI ECCLESIASTICI soppressi			ENTI ECCLESIASTICI conservati e assoggettati alla conversione dei beni immobili			TOTALE delle tre categorie di enti ecclesiastici		
		Numero delle corpo- razioni	Rendita dei beni immobili	Rendita dei beni mobili	Numero degli enti	Rendita dei beni immobili	Rendita dei beni mobili	Numero degli enti	Rendita dei beni immobili	Rendita dei beni mobili	Numero degli enti	Rendita dei beni immobili	Rendita dei beni mobili
<i>Antiche provincie</i>	Piemonte . . . . .	58	253,719	101,061	2,877	674,073	476,290	3,165	1,786,069	787,690	6,100	2,713,861	1,365,041
	Liguria . . . . .	39	39,943	74,286	1,472	166,936	125,584	1,221	234,517	142,013	2,732	441,396	341,883
	Sardegna . . . . .	9	50,117	14,811	878	252,919	136,396	511	423,694	203,207	1,398	726,730	354,414
Umbria . . . . .	6	13,436	8,289	43	1,978	7,136	511	577,486	133,614	560	592,900	149,039	
Marche . . . . .	13	63,471	18,310	161	33,776	34,070	389	862,982	238,082	563	965,229	290,462	
<i>Provincie napolitane</i>	Abruzzi e Molise . . . . .	3	6,620	7,136	749	247,433	294,643	818	408,733	219,591	1,570	662,786	521,370
	Campania . . . . .	120	415,155	340,279	871	993,313	598,693	665	1,722,408	574,875	1,656	3,130,876	1,513,847
	Puglie . . . . .	15	60,002	21,332	589	1,624,029	496,216	524	1,882,866	390,048	1,128	3,566,897	907,596
	Basilicata . . . . .	2	5,159	441	164	325,240	264,948	80	416,035	191,577	246	746,434	456,966
	Calabrie . . . . .	8	20,125	14,359	595	465,334	229,546	417	798,157	140,234	1,020	1,283,616	384,139
Sicilia . . . . .	1,053	3,319,341	4,906,672	7,443	514,006	1,728,003	536	680,554	1,122,996	9,032	4,514,401	7,757,671	
Lombardia . . . . .	53	159,008	31,440	4,756	953,579	967,242	2,716	1,644,581	2,063,153	7,525	2,757,168	3,061,835	
Toscana . . . . .	266	1,186,551	787,203	6,545	639,026	1,415,273	485	717,091	826,283	7,296	2,592,678	3,023,759	
Emilia . . . . .	201	489,125	596,427	5,486	1,467,814	555,287	1,184	1,547,936	563,168	6,871	3,504,875	1,714,882	
Veneto . . . . .	79	162,521	166,027	1,114	190,286	249,522	2,419	946,518	1,302,210	3,612	1,299,325	1,717,759	
Lazio (Provincia Romana) . . . . .	254	611,795	711,550	1,109	243,204	188,290	480	610,294	284,842	1,843	1,470,293	1,184,682	
	<i>Regno</i> . . . . .	2,179	6,361,598	7,799,623	34,852	8,847,946	7,767,139	16,121	15,259,921	9,183,583	53,152	30,969,465	24,750,345


**Liquidazione dei beni immobili ecclesiastici  
alle sanzioni delle leggi 7 lu**

Tav. II.

Numero d'ordine	COMPARTIMENTI	VALORE capitale attribuito ai beni immobili di cui il Demanio ha preso possesto a tutto il 31 dicembre 1877	DESTINAZIONE DATA DAL				
			Valore				
			dei beni eccettuati per legge dalla conversione in rendita pubblica	dei beni riconosciuti di enti ecclesiastici già soppressi dalle leggi anteriori a quella del 15 agosto 1867 oppure destinati a scopi di beneficenza od istruzione	dei beni rivendicati o svincolati dai patroni laicali privati — benefici e cappellanie soppressi dalla legge 15 agosto 1867	dei fabbricati monastici concessi a comuni e provincie per scopi di utilità pubblica a sensi dell'art. 20 della legge 7 luglio 1866	
1	<i>Antiche provincie</i> {	Piemonte . . .	76,473,805	4,633,455	1,107,937	5,584,735	555,036
2		Liguria . . .	12,952,560	907,936	792	716,307	145,450
3		Sardegna . . .	15,652,696	420,819	....	1,873,222	125,035
4	Umbria . . . . .	16,201,531	872,349	....	252,624	22,803	
5	Marche . . . . .	26,083,321	1,682,987	1,590,877	1,039,007	97,183	
6	<i>Provincie napolitane</i> {	Abr. e Mol. . .	20,551,290	1,034,115	9,689	149,010	20,235
7		Campania . . .	80,807,263	5,462,179	1,418	838,582	1,356,772
8		Puglie . . . .	90,056,700	7,986,992	136,771	255,497	118,177
9		Basilicata . . .	23,446,016	1,124,391	....	85,406	12,213
10	Calabrie . . .	38,327,412	659,392	81,661	581,213	....	
11	Sicilia . . . . .	139,208,178	4,078,676	54,380	3,132,068	9,807,188	
12	Lombardia . . . . .	70,104,494	4,613,793	107,238	14,462,131	60,000	
13	Toscana . . . . .	67,018,180	1,657,218	....	9,818,964	1,644,068	
14	Emilia . . . . .	80,066,099	7,542,003	875,196	17,157,436	1,032,068	
15	Veneto . . . . .	44,266,870	3,821,986	....	1,138,601	213,350	
16	Lazio (Provincia Romana)	38,559,661	1,302,306	155,820	36,588	938,502	
	<i>Regno . . . . .</i>	839,776,076	47,800,597	4,121,779	57,121,391	16,148,030	

so soggetti a tutto il 31 dicembre 1877  
 lio 1866 e 15 agosto 1867.

Capitale			Valore capitale dei beni venduti			Valore dei beni non peranco venduti e amministrati nell'interesse del Demanio	Numero d'ordine
dei beni sottratti alla vendita e concessi in uso ad Amministrazioni governative	dei beni concessi in enfiteusi nell'interesse del Demanio a' termini della legge 10 agosto 1862	dei beni ceduti dal Demanio in seguito a transazioni e ad espropriazioni per causa di utilità pubblica	ai pubblici incanti a' sensi della legge 15 agosto 1867	a private trattative a' sensi delle leggi 20 maggio 1872 e 30 giugno 1876	Totale dei beni venduti previo sperimento d'asta		
302,588	....	39,485	63,200,646	47,168	63,247,814	1,002,755	1
10,487	....	16,698	10,731,404	29,842	10,761,246	393,644	2
92,793	....	2,098	11,047,035	530,905	11,577,940	1,560,789	3
....	....	31,316	12,866,727	288,325	13,155,052	1,867,387	4
....	....	7,002	20,165,831	373,610	20,539,441	1,126,824	5
....	....	19,018	11,955,998	390,371	12,346,369	6,972,854	6
13,910	....	157,493	46,338,425	4,559,889	50,898,314	22,078,595	7
76,324	....	68,102	64,908,246	5,562,714	70,470,960	10,943,877	8
....	....	50,323	15,780,109	426,236	16,206,345	5,967,338	9
43,045	....	36,416	30,854,956	261,977	31,116,933	5,808,754	10
1,763,139	74,024,209	146,266	36,165,757	893,169	37,058,926	9,143,375	11
21,563	....	27,728	47,992,975	1,360,694	49,353,669	1,458,371	12
4,593,419	....	463,302	46,823,715	52,913	46,876,628	1,959,581	13
404,502	....	173,908	46,981,814	1,400,460	48,382,274	4,498,712	14
601,124	....	246,841	34,565,549	778,946	35,344,495	2,900,473	15
175,400	....	27,608	12,824,053	489,473	13,313,526	22,609,911	16
3,098,294	74,024,209	1,518,604	513,203,240	17,446,692	530,649,932	100,293,240	



Fabbricati monastici ceduti a comuni e a provincie a tutto il 31 dicembre 1877  
ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 luglio 1866.

Tav. III.

COMPARTIMENTI	CONVENTI SOPPRESSI dalla legge 7 luglio 1866				CONVENTI SOPPRESSI dalle leggi precedenti				
	Numero delle conces- sioni	Valore			Numero delle conces- sioni	Valore			
		Chiostri ceduti gratuitamente	Parti redditizie cedute con corrispettivo	Totale		Chiostri ceduti gratuitamente	Parti redditizie cedute con corrispettivo	Totale	
<i>Antiche provincie</i>	Piemonte . . . . .	10	466,636 23	88,400 »	555,036 23	29	340,053 44	94,477 18	434,530 62
	Liguria . . . . .	4	95,050 »	50,400 »	145,450 »	47	1,433,982 50	176,509 60	1,610,492 10
	Sardegna . . . . .	5	100,612 36	24,422 40	125,034 76	40	134,748 69	95,734 91	230,483 60
Umbria . . . . .	4	22,273 92	528 60	22,802 52	..	....	....	....	
Marche . . . . .	9	88,933 25	8,250 »	97,183 25	190	1,482,277 23	310,262 05	1,792,539 28	
<i>Provincie napolitane</i>	Abruzzi e Molise . . . . .	3	20,135 14	100 »	20,235 14	49	291,339 95	57,673 15	349,013 10
	Campania . . . . .	32	1,278,450 02	78,322 47	1,356,772 49	135	2,881,233 90	302,771 58	3,184,005 48
	Puglie . . . . .	7	113,427 05	4,750 »	118,177 05	165	2,137,767 33	337,248 63	2,475,015 96
	Basilicata . . . . .	1	12,212 50	....	12,212 50	57	520,837 20	53,830 »	574,667 20
Calabrie . . . . .	..	....	....	....	46	564,369 91	38,616 85	603,016 76	
Sicilia . . . . .	559	7,534,223 55	2,272,914 64	9,807,138 19	1	5,000 »	....	5,000 »	
Lombardia . . . . .	1	50,000 »	10,000 »	60,000 »	..	....	....	....	
Toscana . . . . .	109	1,207,988 15	436,079 74	1,644,067 89	..	....	....	....	
Emilia . . . . .	54	852,329 87	179,738 60	1,032,068 47	..	....	....	....	
Veneto . . . . .	14	189,849 48	23,500 19	213,349 67	..	....	....	....	
Lazio (Provincia Romana) . . . . .	77	764,196 66	174,305 20	938,501 86	..	....	....	....	
<i>Regno</i> . . . . .	889	12,796,318 18	3,351,711 84	16,148,030 02	759	9,791,610 15	1,467,153 95	11,258,764 10	

**Situazione al 31 dicembre 1877 delle rivendicazioni e degli svincoli operati dai patroni laicali  
ai sensi delle leggi 15 agosto 1867 e 3 luglio 1870.**

Tav. IV.

COMPARTIMENTI		IN CONFRONTO dei Patroni laicali privati						IN CONFRONTO del Demanio rappresentante il Regio patronato					
		Benefici e cappellanie soppressi dalla legge 15 agosto 1867			Benefici e cappellanie soppressi dalle leggi anteriori			Benefici e cappellanie soppressi dalla legge 15 agosto 1867			Benefici e cappellanie soppressi dalle leggi anteriori		
		Numero dei benefici o cappel- lanie	Valore attribuito ai beni stabili e mobili	Tasse di rivendi- cazione o di svincolo liquidate	Numero dei benefici o cappel- lanie	Valore attribuito ai beni stabili e mobili	Tasse di rivendi- cazione o di svincolo liquidate	Numero dei benefici o cappel- lanie	Valore attribuito ai beni stabili e mobili	Tasse di rivendi- cazione o di svincolo liquidate	Numero dei benefici o cappel- lanie	Valore attribuito ai beni stabili e mobili	Tasse di rivendi- cazione o di svincolo liquidate
Aniche provinco	Piemonte . . .	877	9,118,820 60	2,800,736 62	118	1,547,752 38	497,242 27	7	359,270 40	4,894 06	..	....	....
	Liguria . . .	1,296	6,385,708 53	1,497,925 78	4	36,071 70	10,821 52	..	....	....	..	....	....
	Sardegna . . .	375	3,594,719 56	848,320 09	..	....	....	1	43,600 »	621 30	..	....	....
Umbria	.....	42	484,353 79	174,983 51	356	1,902,434 12	560,758 85	..	....	....	..	....	....
	Marche	78	1,154,786 81	365,876 43	600	4,606,282 98	1,268,300 80	..	....	....	..	....	....
Provinco napo litano	Abruzzi e Molise.	46	198,128 78	59,085 02	49	347,682 96	94,372 39	72	784,682 60	10,151 63	10	21,622 »	....
	Campania . . .	144	1,351,304 78	308,351 42	159	1,238,277 81	318,468 78	15	239,693 60	3,424 24	3	10,413 60	....
	Puglie . . .	59	269,573 34	64,058 69	34	324,436 42	77,037 22	19	156,185 »	1,923 78	..	....	....
	Basilicata . . .	6	24,002 38	6,240 83	10	51,899 36	13,211 51	..	....	....	..	....	....
Calabrie . . .	19	217,329 35	51,074 95	33	343,457 67	97,879 63	7	255,482 »	2,718 19	3	22,182 40	....	
Sicilia . . .	1,461	8,322,498 18	2,010,375 28	..	....	....	62	3,696,638 40	33,517 83	..	....	....	
Lombardia . . .	3,038	28,916,673 47	7,511,186 56	8	196,076 74	56,521 42	156	942,597 »	13,103 35	..	....	....	
Toscana . . .	3,135	20,072,380 79	5,842,269 57	..	....	....	528	2,981,343 »	41,101 28	..	....	....	
Emilia . . .	2,561	20,027,397 76	5,634,499 93	..	....	....	68	1,047,040 40	14,627 17	..	....	....	
Veneto . . .	225	1,874,860 44	522,641 88	..	....	....	3	25,221 80	359 41	..	....	....	
Lazio (Prov. Romana)	1,238	9,003,505 92	2,508,965 75	..	....	....	..	....	....	..	....	....	
<i>Regno</i> . .		14,600	111,016,044 48	30,210,592 31	1,371	10,624,372 14	2,994,614 39	938	10,531,754 20	126,442 24	16	54,218 »	....

**Beni stralciati a tutto il 31 dicembre 1877 per costituire le quote curate di massa per congrue parrocchiali ai sensi delle leggi 15 agosto 1867, e 11 agosto 1870, allegato P.**

*Tav. V.*

COMPARTIMENTI	QUOTE CURATE DI MASSA per congrue parrocchiali delle chiese collegiate o ricettizie soppresse dalla legge 15 agosto 1867				QUOTE CURATE DI MASSA per congrue parrocchiali dei capitoli delle chiese cattedrali				
	Numero delle quote curate	Rendita attribuita ai beni stralciati			Numero delle quote curate	Rendita attribuita ai beni stralciati			
		Immobili	Mobili	Totale		Immobili	Mobili	Totale	
<i>Antiche province</i>	Piemonte . . . . .	6	3,306 96	1,325 83	4,632 79	5	19,311 21	1,564 20	20,875 41
	Liguria . . . . .	2	....	910 47	910 47	1	1,395 40	....	1,395 40
	Sardegna . . . . .	2	2,433 89	....	2,433 89	3	2,400 02	1,100 »	3,500 02
Umbria . . . . .	..	....	....	....	1	15,034 01	....	15,034 01	
Marche . . . . .	..	....	....	....	6	10,450 54	610 17	11,060 71	
<i>Province napolitane</i>	Abruzzi e Molise . . .	157	30,637 45	35,989 83	66,627 28	3	2,092 76	213 56	2,306 32
	Campania . . . . .	328	144,723 15	37,577 96	182,301 11	17	15,065 66	1,473 61	16,539 27
	Puglie . . . . .	214	112,239 44	35,509 40	147,748 84	12	23,976 45	907 15	24,883 60
	Basilicata . . . . .	115	45,696 26	12,150 »	57,846 26	8	7,509 21	252 66	7,761 87
Calabrie . . . . .	204	52,687 20	21,025 24	73,712 44	1	187 25	....	187 25	
Sicilia . . . . .	94	1,998 88	23,956 67	25,955 55	..	....	....	....	
Lombardia . . . . .	2	....	1,057 83	1,057 83	..	....	....	....	
Toscana . . . . .	23	8,239 99	14,530 33	22,770 32	2	5,607 24	870 51	6,477 75	
Emilia . . . . .	14	5,673 84	1,210 45	6,884 29	2	2,010 »	4,772 37	6,782 37	
Veneto . . . . .	1	8,562 25	8,274 55	16,836 80	2	3,052 01	3,600 »	6,652 01	
Lazio (Provincia Romana) . . . . .	66	41,822 90	13,303 82	55,126 72	..	....	....	....	
<i>Regno . . . . .</i>	1,228	458,022 21	206,322 38	664,344 59	63	108,091 76	15,364 23	123,455 99	

Vendite dei beni immobili ecclesiastici, eseguite dal Dem  
ai termini delle leggi 15 agosto 1867

Tav. VI.

Numero d'ordine	COMPARTIMENTI		NUMERO dei lotti venduti	SUPERFICIE complessiva dei lotti venduti			SUPERFICIE media dei lotti venduti			SOMMA dei prezzi che hanno servito di base ai pubblici incanti	SOMMA dei prezzi ricavati dalle vendite senza detrazione degli abbuoni e degli aggi
				Ettari	Are	Centiare	Ettari	Are	Centiare		
1	<i>Antiche provincie</i>	Piemonte . . . . .	14,642	27,099	98	62	1	85	08	42,539,800	63,247,814
2		Liguria . . . . .	5,740	1,107	42	49	..	19	29	5,843,045	10,761,246
3		Sardegna . . . . .	4,041	30,767	45	47	7	61	38	9,022,182	11,577,910
4		Umbria . . . . .	2,545	23,992	88	60	9	42	75	10,997,661	13,155,052
		Marche . . . . .	2,348	30,652	04	79	13	05	45	17,748,866	20,539,411
6	<i>Provincie napolitane</i>	Abruzzi e Molise .	5,980	12,109	25	74	2	02	50	8,534,413	12,346,369
7		Campania . . . . .	10,759	33,370	61	44	3	10	16	42,793,105	50,898,314
8		Puglie . . . . .	19,907	96,440	00	25	4	84	45	57,942,237	70,470,960
9		Basilicata . . . . .	4,875	39,106	03	51	8	02	17	13,418,059	16,206,345
10		Calabrie . . . . .	6,197	36,387	98	57	5	87	19	23,475,347	31,116,933
11		Sicilia . . . . .	7,594	17,851	50	19	2	35	07	27,322,162	37,058,926
12		Lombardia . . . . .	12,106	33,625	63	98	2	74	46	39,273,806	49,353,699
13		Toscana . . . . .	4,510	50,387	30	73	11	17	23	35,196,439	46,876,628
14		Emilia . . . . .	5,987	42,626	37	99	7	11	98	40,717,080	48,382,274
15		Veneto . . . . .	14,279	33,953	28	97	2	37	78	26,818,232	35,344,495
16		Lazio (Provincia Romana) . . .	3,041	25,819	70	44	8	49	05	11,762,734	13,313,520
		<i>Regno</i> . . . . .	124,551	535,297	51	78	4	29	78	413,435,168	530,649,935

nio a tutto il 31 dicembre 1877, previo esperimento d'asta,  
20 maggio 1872 e 30 giugno 1876.

AUMENTO per cento ottenuto sui prezzi d'asta	PREZZO MEDIO ricavato dalle vendite senza detrazione degli abboni e degli aggi		ABBUONI E AGGI concessi agli acquirenti dei beni			SOMMA dei prezzi ricavati dalle vendite detratti gli abboni e gli aggi	PREZZO MEDIO ricavato dalle vendite detratti gli abboni e gli aggi		Numero d'ordine
	per ogni lotto	per ogni ettaro	Abbuoni sulle rate di prezzo anticipate	Aggi sulle obbli- gazioni ecclesia- stiche	Somma degli abboni e degli aggi		per ogni lotto	per ogni ettaro	
48 67	4,320	2,335	2,360,125	9,542,198	12,402,323	50,845,491	3,470	1,875	1
84 31	1,875	9,720	472,775	1,623,549	2,096,324	8,664,922	1,510	7,825	2
28 31	2,865	375	145,215	1,746,764	1,891,979	9,685,961	2,395	315	3
19 61	5,170	550	213,603	1,984,703	2,198,306	10,956,746	4,305	455	4
15 72	8,750	670	287,608	3,098,786	3,386,394	17,153,047	7,265	560	5
44 66	2,065	1,020	167,621	1,862,697	2,030,318	10,316,051	1,725	850	6
18 94	4,730	1,525	772,226	7,679,028	8,451,254	42,147,060	3,945	1,270	7
21 62	3,540	730	876,632	10,631,953	11,508,585	58,962,375	2,960	610	8
20 51	3,325	415	193,517	2,445,051	2,638,568	13,567,777	2,875	345	9
32 55	5,020	855	266,855	4,694,611	4,961,466	26,155,467	4,220	720	10
35 63	4,880	2,075	519,706	5,591,080	6,110,786	30,948,140	4,075	1,735	11
25 67	4,075	1,460	2,243,332	7,445,988	9,689,320	39,664,349	3,275	1,180	12
33 19	10,395	935	1,756,238	7,072,277	8,828,515	38,048,113	8,435	755	13
18 82	8,080	1,135	1,107,249	7,299,434	8,406,683	39,975,591	6,675	940	14
31 79	2,475	1,040	868,220	5,332,424	6,200,644	29,143,851	2,040	860	15
13 18	4,380	515	222,102	2,008,612	2,230,714	11,082,812	3,645	430	16
28 35	4,260	975	12,973,024	80,059,155	93,032,179	437,617,753	3,515	820	

**Situazione al 31 dicembre 1877 della riscossione dei prezzi  
e situazione delle obbligazioni ecclesiastiche che si rice**

*Tav. VII.*

Numero d'ordine	COMPARTIMENTI	STATO DELLA RISCOSSIONE DEI PREZZI dei beni immobili venduti			
		Prezzi o rate di prezzo		Somma dei prezzi o rate di prezzo già estinti o non peranco estinti	
		già estinti dai compratori dei beni	non peranco estinti dai compratori dei beni		
1	<i>Antiche province</i> {	Piemonte . . . . .	59,434,476	3,813,338	63,247,814
2		Liguria . . . . .	9,691,420	1,069,825	10,761,246
3		Sardegna . . . . .	6,480,243	5,097,697	11,577,940
4	Umbria . . . . .	8,373,637	4,781,416	13,155,052	
5	Marche . . . . .	13,438,912	7,100,530	20,539,441	
6	<i>Provincie napolitane</i> {	Abruzzi e Molise . . . . .	7,079,566	5,266,802	12,346,369
7		Campania . . . . .	29,651,611	21,246,702	50,898,314
8		Puglie . . . . .	36,306,689	34,164,270	70,470,960
9		Basilicata . . . . .	7,913,171	8,293,174	16,206,345
10	Calabrie . . . . .	17,381,951	13,734,982	31,116,933	
11	Sicilia . . . . .	21,470,119	15,588,808	37,058,926	
12	Lombardia . . . . .	45,650,183	3,703,487	49,353,669	
13	Toscana . . . . .	38,828,735	8,047,894	46,876,628	
14	Emilia . . . . .	36,086,006	12,296,267	48,382,274	
15	Veneto . . . . .	26,919,790	8,424,705	35,344,495	
16	Lazio (Provincia Romana) . . . . .	6,082,895	7,230,631	13,313,526	
17	Obbligazioni alienate all'estero nel 1869 . . . . .	....	....	....	
18	Obbligazioni del 1867, riacquistate dal Tesoro sul mercato nell'anno 1877 . . . . .	....	....	....	
	<i>Regno</i> . . . . .	370,789,404	159,860,528	530,649,932	

dei beni immobili venduti previo esperimento d'asta pubblica,  
vono a valor nominale in pagamento di detti prezzi.

MOVIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI ECCLESIASTICHE					Numero d'ordine
Valore nominale					
delle obbligazioni alienate dal Tesoro	delle obbligazioni emesse e non peranco alienate	complessivo delle obbligazioni emesse	delle obbligazioni versate in conto prezzo dei beni	delle obbligazioni circolanti sul mercato	
42,806,400	....	....	55,262,100	....	1
10,547,700	....	....	8,557,800	....	2
5,837,000	....	....	6,721,600	....	3
3,683,900	....	....	7,992,000	....	4
9,498,500	....	....	12,951,300	....	5
4,169,600	....	....	5,493,500	....	6
37,720,700	....	....	26,781,800	....	7
28,747,000	....	....	32,543,100	....	8
2,830,500	....	....	6,967,000	....	9
11,765,800	....	....	15,973,600	....	10
16,572,500	....	....	20,121,400	....	11
30,502,400	....	....	42,361,300	....	12
48,183,600	....	....	39,571,700	....	13
23,344,800	....	....	34,772,800	....	14
18,617,900	....	....	23,595,600	....	15
5,943,300	....	....	5,531,900	....	16
80,000,000	....	....	....	....	17
....	....	....	1,474,000	....	18
380,771,600	177,820,300	558,591,900	346,672,500	34,099,100	

Conto entrate — Somme versate nelle casse del Tesoro per  
distinte per esercizi secondo i ca

Tav. VIII.

ESERCIZI  1	PRODOTTO dell'am- ministrazione dei beni  2	RIMBORSI dal Fondo per il culto per spese d'ammi- nistratozione di censi, canoni, livelli ed altre annue prestazioni  3	PRODOTTO della vendita dei beni stabili e degli oggetti mobili  4	TASSE di rivindicazione e di svincolo di enti di patronato laicale ed arretrati della tassa straordi- naria del 30 per cento  5	FONDO di cassa degli agenti della riscossione al chiudimento degli esercizi 1869 e 1870  6
1866 . . . . .	....	....	....	....	....
1867 . . . . .	7,950,877 64	....	18,508,164 05	....	....
1868 . . . . .	12,483,868 63	....	73,985,020 85	525,152 66	....
1869 . . . . .	23,053,124 80	....	48,573,229 67	10,610,270 35	....
1870 . . . . .	7,921,238 74	....	42,568,541 44	6,139,473 75	....
1871 . . . . .	14,134,244 29	2,525 »	37,366,466 64	6,681,678 93	1,752,492 30
1872 . . . . .	12,934,990 56	22 10	46,103,208 68	6,376,015 41	3,658,700 43
1873 . . . . .	12,246,316 54	106 36	44,838,374 15	3,201,350 47	3,153,908 64
1874 . . . . .	9,703,406 21	628,075 83	38,097,631 28	3,197,730 81	295,161 40
1875 . . . . .	8,370,991 55	102 66	37,407,885 87	2,718,370 41	335,643 02
1876 . . . . .	6,973,074 23	1,474 15	33,225,011 72	2,283,500 74	181,223 23
A tutto il 1876. .	115,772,133 19	632,306 10	420,678,534 35	41,733,543 53	9,377,129 02
1877 . . . . .	6,024,636 16	....	33,090,996 92	2,366,351 04	247,355 13
A tutto il 1877. .	121,796,819 35	632,306 10	453,769,531 27	44,099,894 57	9,624,484 15

entrate dipendenti dalla liquidazione dell'Asse ecclesiastico,  
titoli del bilancio dell'entrata.

RENDITE dei censi, canoni, livelli ed altre annue pre- stazioni	RIMBORSI e proventi vari ed eventuali	RICUPERO di capitali mutui ed affrancazione di annualità	TASSA straordinaria del 30 per cento liquidata sul patrimonio delle corporazioni religiose di Lombardia	TOTALE delle somme versate per conto del bilancio speciale dell' Asse eccle- siastico — col. 2 a 10	PRODOTTO dell' alienazione delle obbligazioni dell' Asse eccle- siastico	SOMMA delle colonne 11 e 12	Esercizi
7	8	9	10	11	12	13	
....	....	....	...	....	....	....	1866
1,236,056 20	....	....	....	27,695,097 89	32,369,441 08	60,064,538 97	1867
3,868,741 40	....	65,523 03	66,206 85	90,995,516 42	60,335,452 02	151,330,969 34	1368
7,070,039 73	....	....	258,658 16	89,570,322 71	78,839,776 28	168,410,098 99	1869
1,086,100 52	43,187 64	473,564 39	46,048 01	58,278,154 49	321,846 97	58,600,001 46	1870
293,175 77	481,504 99	691,947 57	936,806 25	62,340,841 74	1,255,437 69	63,596,279 43	1871
272,995 65	383,533 27	459,609 60	30,434 96	70,219,510 66	27,181,381 35	97,400,892 01	1872
....	....	1,063 99	....	63,441,120 15	25,015,213 30	88,456,333 45	1873
....	....	....	....	51,922,005 53	21,275,301 22	73,197,306 75	1874
....	....	....	....	48,832,993 51	20,994,369 08	69,827,362 59	1875
....	....	....	....	42,664,284 07	17,238,104 42	59,902,388 49	1876
13,827,109 27	908,225 90	1,692,711 58	1,338,154 23	605,959,847 17	284,826,324 31	890,786,171 48	1876
....	....	....	....	41,729,389 25	17,679,192 02	59,408,582 17	1877
13,827,109 27	908,225 90	1,692,711 58	1,338,154 23	647,689,236 42	302,505,517 23	950,194,753 65	1877

Conto spese — Somme pagate dal Tesoro per spese  
distinte per esercizi secondo i

Tav. IX.

ESERCIZI	SPESE generali di amministra- zione	AGGIO di esazione ai contabili demaniali	IMPOSTE e sovrimposte sui beni stabili	INTERESSI per debiti ipote- cari ed altri oneri inerenti ai beni stabili	ASSEGNI vitalizi agli investiti di enti soppressi di Regio patronato	SPESE inerenti alla vendita dei beni stabili e degli oggetti mobili
1	2	3	4	5	6	7
1866 . . . . .	....	....	....	....	....	....
1867 . . . . .	445,813 92	....	....	....	....	....
1868 . . . . .	1,767,974 91	....	....	....	....	....
1869 . . . . .	1,672,768 54	897,658 20	....	107,179 74	....	163,272 85
1870 . . . . .	901,157 42	....	....	41,980 42	9,871 30	225,071 04
1871 . . . . .	3,898,030 69	2,022,155 92	7,043,667 76	407,560 32	161,554 86	1,348,995 20
1872 . . . . .	5,268,573 35	3,147,137 45	10,059,105 97	882,185 32	262,767 63	1,696,510 50
1873 . . . . .	4,349,565 53	1,929,806 17	9,698,702 70	999,369 65	287,149 30	1,100,956 68
1874 . . . . .	3,347,264 82	1,687,506 78	4,081,366 19	629,176 80	323,151 82	1,134,831 60
1875 . . . . .	3,242,864 41	1,742,808 10	4,424,604 76	666,358 53	301,526 94	944,576 81
1876 . . . . .	3,265,368 68	1,194,198 01	2,332,789 54	537,459 50	206,411 49	917,810 06
A tutto il 1876 .	28,159,382 27	12,621,270 63	37,640,236 92	4,271,270 28	1,557,433 34	7,537,024 74
1877 . . . . .	2,585,258 22	1,002,262 55	1,048,356 21	495,699 33	263,270 04	1,000,850 25
A tutto il 1877 .	30,744,640 49	13,623,533 18	39,588,593 13	4,766,969 61	1,820,703 38	8,537,874 99

pendenti dalla liquidazione dell'Asse ecclesiastico,  
capitoli del bilancio della spesa.

ESTINZIONE di debiti ipote- cari ed altri oneri inerenti ai beni stabili	SPESE diverse per l'attuazione delle leggi sull' Asse eccle- siastico	RESTITUZIONE al Fondo per il culto di rendite di censi, canoni, livelli ed altre annue presta- zioni riscosse dal Demanio	TOTALE delle somme pagate per conto del bilancio speciale dell' Asse eccle- siastico — col. 2 a 10	SPESA per l'estinzione delle obbligazioni ricevute in conto prezzo dei beni ecclesiastici	INTERESSI sulla rendita iscritta in corrispettivo dei beni stabili dell' Asse eccle- siastico	SOMMA  delle colonne  11, 12 e 13	ESERCIZI
8	9	10	11	12	13	14	
....	....	....	....	....	3,690 »	3,690 »	1866
....	331,694 56	....	780,508 48	....	4,307,380 »	5,087,888 48	1867
....	419,665 66	....	2,187,640 57	74,051,400 »	3,386,458 17	79,625,498 74	1868
579,593 22	186,818 83	1,620,269 89	5,232,561 27	35,938,800 »	5,526,761 35	46,698,122 62	1869
302,326 73	138,016 99	....	1,618,423 90	38,934,200 »	23,653,488 99	64,206,112 89	1870
574,375 17	214,701 42	....	15,671,041 34	31,064,300 »	10,214,691 97	56,950,033 31	1871
657,116 43	484,650 21	....	22,458,046 86	29,931,700 »	20,214,691 97	72,604,438 83	1872
745,352 86	167,108 62	1,652 82	19,279,664 33	35,100,700 »	13,514,691 97	67,895,056 30	1873
613,613 81	228,334 19	10,850,170 91	22,909,416 92	28,243,300 »	14,114,691 97	65,267,408 89	1874
521,320 24	165,829 33	....	12,009,889 12	23,304,200 »	14,114,691 97	49,928,781 09	1875
371,558 08	96,198 44	....	8,921,793 80	20,944,100 »	14,114,691 97	43,980,585 77	1876
4365,256 54	2,436,018 25	12,481,093 62	111,068,986 59	318,012,700 »	123,165,930 38	552,247,616 92	1876
455,499 38	86,358 20	....	7,837,554 18	21,221,390 »	14,114,691 97	43,173,636 15	1877
4820,755 92	2,522,376 45	12,481,093 62	118,906,540 77	339,234,090 »	137,280,622 30	595,421,253 07	1877

Conto dei proventi netti realizzati annualmente dal Tesoro nel periodo corso  
dal 31 dicembre 1866 a tutto il 31 dicembre 1877.

Tav. X.

ESERCIZI	SOMME VERSATE NELLE TESORERIE		SOMME PAGATE DALLE TESORERIE		PROVENTI NETTI DEL TESORO	
	per conto dei soli capitoli del bilancio speciale dell'Asse ecclesiastico	per conto anche dei capitoli del bilancio generale che hanno attinenza colla liquidazione dell'Asse ecclesiastico	per conto dei soli capitoli del bilancio speciale dell'Asse ecclesiastico	per conto anche dei capitoli del bilancio generale che hanno attinenza colla liquidazione dell'Asse ecclesiastico	secondo il bilancio speciale dell'Asse ecclesiastico — Differenza fra le colonne 2 e 4	secondo il bilancio generale — Differenza fra le colonne 3 e 5
1	2	3	4	5	6	7
1866 . . . . .	....	....	....	3,690 »	....	— 3,690 »
1867 . . . . .	27,695,097 89	60,064,538 97	780,508 48	5,087,888 48	26,914,589 41	54,976,650 49
1868 . . . . .	90,995,516 42	151,330,969 34	2,187,640 57	79,625,498 74	88,807,875 85	71,705,470 60
1869 . . . . .	89,570,322 71	168,410,098 99	5,232,561 27	46,698,122 62	84,337,761 44	121,711,976 37
1870 . . . . .	58,278,154 49	58,600,001 46	1,618,423 90	64,206,112 89	56,659,730 59	— 5,606,111 43
1871 . . . . .	62,340,841 74	63,596,279 43	15,671,041 34	56,950,033 31	46,669,800 40	6,646,246 12
1872 . . . . .	70,219,510 66	97,400,892 01	22,458,046 86	72,604,438 83	47,761,463 80	24,796,453 18
1873 . . . . .	63,441,120 15	88,456,333 45	19,279,664 33	67,895,056 30	44,161,455 82	20,561,277 15
1874 . . . . .	51,922,005 53	73,197,306 75	22,909,416 92	65,267,408 89	29,012,588 81	7,929,897 86
1875 . . . . .	48,832,993 51	69,827,362 59	12,009,889 12	49,928,781 09	36,823,104 39	19,893,581 50
1876 . . . . .	42,664,284 07	59,902,388 49	8,921,793 80	43,980,585 77	33,742,490 27	15,921,802 72
A tutto il 1876 . . . . .	605,959,847 17	890,786,171 48	111,068,986 59	552,247,616 92	494,890,860 58	338,538,554 56
1877 . . . . .	41,729,389 25	59,408,582 17	7,837,554 18	43,173,636 15	33,891,835 07	16,234,946 02
A tutto il 1877 . . . . .	647,689,236 42	950,194,753 65	118,906,540 77	595,421,253 07	528,782,695 65	354,773,500 58
Media annua, escluso il 1866 . . . . .	58,880,839 67	86,381,341 24	10,809,685 52	54,128,869 37	48,071,154 15	32,252,471 87